XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Commissioni riunite (I e V)	»	193
GIUSTIZIA (II)	»	252
Affari esteri e comunitari (III)	»	260
Finanze (VI)	»	263
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	283
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	29
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	300
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	315
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	329
Affari sociali (XII)	»	342
Agricoltura (XIII)	»	35
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	360
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	362
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	363
INDICE CENEDALE		26

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.



COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ALLEGATO 1 (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)	12
ALLEGATO 2 (Gli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari)	119
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Esame C. 4086 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Lo Presti (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione – Parere	
con raccomandazione)	4

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 17.15.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, presidente, avverte che l'on. Nino Lo Presti ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, di cui dispone la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).

Ricorda inoltre che nella seduta del Comitato del 23 novembre 2010 l'on. Lo Presti aveva consegnato agli atti del Comitato una relazione volta ad esporre gli esiti di una ricerca condotta sul tema *Gli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari*, elaborata anche al fine di dare un seguito al mandato a procedere ad un approfondimento delle tematiche connesse al recepimento ed all'attuazione degli obblighi comunitari, mandato affidato al Comitato da parte del Presidente della Camera in occasione del convegno sull'evoluzione degli strumenti della legislazione del 12 gennaio 2010.

Il 23 novembre 2010 il documento era stato pubblicato in una versione provvisoria con la precisazione che la sua versione definitiva, comprensiva delle tabelle, sarebbe stata pubblicata successivamente. Anche di tale documento dispone pertanto la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).

Ricorda inoltre che il 4 febbraio scorso, presso l'Università di Firenze, si è svolto il terzo dei nove seminari da lui promossi, che ha avuto ad oggetto il tema *Le ordinanze di protezione civile. Un esame dei casi concreti nella XVI legislatura.* Di tale seminario sarà redatto un resoconto sommario che verrà inviato ai membri del Comitato, unitamente ad alcuni interessanti materiali acquisiti nel corso del dibattito.

Avverte quindi che, nella giornata di domani, venerdì 18 febbraio, sempre presso l'Università di Firenze, si terrà il quarto degli incontri da lui promossi, che avrà ad oggetto il tema La delegificazione e i decreti di natura non regolamentare. Un'analisi dei casi concreti nella XVI legislatura. Sarà sua cura coordinare la redazione del resoconto sommario del seminario in questione, anche al fine di pervenire ad una pubblicazione che possa

tener conto di tutti i contributi forniti nell'ambito del ciclo di incontri, nonché, ove gli onorevoli Duilio e Lo Presti concordino, degli studi dagli stessi condotti e consegnati agli atti del Comitato. Osserva quindi come le materie che saranno trattate nell'incontro di domani siano di estremo interesse per l'attività del Comitato, anche tenuto conto dei contenuti del provvedimento all'ordine del giorno, recante procedure anomale per il trasferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge.

Il Comitato prende atto.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Esame C. 4086 - Governo - Approvato dal Senato - Rel. Lo Presti.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nino LO PRESTI, relatore, nel richiamare gli aspetti più salienti della proposta di parere presentata, rileva sin dal principio come l'estrema problematicità del provvedimento all'esame con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa, abbia fatto sì che la parte dispositiva della proposta di parere non si articoli, come di consueto, in condizioni e osservazioni finalizzate al rispetto dei principi indicati agli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, ma si traduca in un invito, rivolto alle Commissioni competenti in sede referente a tener conto dei rilievi formulati anche al fine delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Segnala quindi come il provvedimento si contraddistingua per l'estrema eterogeneità del contenuto, per l'impianto fortemente derogatorio della normativa vigente, per la presenza di disposizioni che non tengono conto dei limiti di contenuto dei decreti-legge individuati in via organica dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, nonché per la definizione di procedure volte al conferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge, mediante procedure difformi rispetto a quelle previste all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Tra le innumerevoli disposizioni contenute nel decreto all'esame, segnala in particolare quella recata all'articolo 2, comma 9-sexies, che, modificando in maniera non testuale l'articolo 2, comma 184, della legge n. 191 del 2009, in materia di composizione dei Consigli nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, dispone l'aumento del numero di consiglieri e, conseguentemente, di assessori, con evidenti conseguenze sui saldi di finanza pubblica.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4086 e rilevato che:

nella sua formulazione originaria, esso si differenziava, quanto alla struttura, rispetto ai precedenti provvedimenti vertenti su analoga materia, risultando composto di soli quattro articoli aventi ad oggetto, rispettivamente, le proroghe non onerose dei termini delle disposizioni riportate nella tabella allegata, le proroghe onerose dei termini, la copertura finanziaria ed, infine, l'entrata in vigore. A seguito dell'approvazione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, di numerosi commi ed articoli aggiuntivi, il testo all'esame della Camera di fatto riproduce, tuttavia, la medesima struttura dei precedenti decreti-legge in materia di proroga termini e reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, unificate solo parzialmente dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o di prolungare l'applicazione di discipline transitorie e che a tale finalità non appaiono, peraltro, riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale, alcune delle quali volte ad introdurre discipline organiche in materia di dichiarazione dello stato di emergenza sotto il profilo delle spese e mezzi di copertura (articolo 2, comma 2-quater), in materia sociale e di lavoro (articolo 2-quater), di sistema bancario (articolo 2-quinquies), di tassazione dei fondi comuni di investimento (articolo 2-sexies);

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra ad esempio, all'articolo 2, comma 2-quaterdecies, che differisce al 1º gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive "iscritte al CONI" (rectius: "riconosciute dal CONI") delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; all'articolo 2, comma 18-decies, che pur facendo sistema con la novella al decreto legislativo n. 38 del 2005 ed al testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) recata dai commi 18-octies e 18-novies, non è formulato in termini di novella al citato decreto legislativo; ulteriori disposizioni che intervengono in maniera non testuale sulla previgente normativa appaiono, inoltre, a titolo esemplificativo, quelle recate all'articolo 2, comma 6-decies, che modifica in maniera non testuale l'aliquota dei prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e la dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000; all'articolo 2, comma 18-quinquies, che incide in maniera non testuale sul termine di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 244 del 2007, il quale, a sua volta, novella l'articolo 1 della Tariffa, parte I, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, cui occorrerebbe fare riferimento; all'articolo 2, comma 9-sexies, che modifica in maniera non testuale l'articolo 2, comma 184, della legge n. 191 del 2009, in materia di composizione dei Consigli nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; all'articolo 2, comma 6-septies, che, senza intervenire direttamente sulla normativa di riferimento, unifica il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 17-bis, che proroga - senza peraltro indicare il termine finale di efficacia – le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 160 del 1998;

il decreto-legge modifica, sia in modo testuale che in via implicita, disposizioni di recente approvazione (si vedano, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, l'articolo 2, comma 9-ter, l'articolo 2-ter, commi 1, 5, 7 e 11, l'articolo 2-quater, comma 5 e l'articolo 2-quater, comma 10), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento, senza fare ricorso a novelle che incidano sulle disposizioni a regime, dispone la proroga di taluni termini legislativi la cui scadenza è stata già più volte prorogata; l'uso di tale tecnica legislativa si riscontra, segnatamente, e a titolo esemplificativo, all'articolo 2, comma 17-quaterdecies, che proroga fino al 31 dicembre 2014 il termine di un anno, già prorogato quattro volte, per l'adempimento, da parte di alcune categorie di soggetti, del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, nonché al comma 18-sexies, che differisce il termine fissato in dieci giorni, "a pena di decadenza", dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici;

il provvedimento, all'articolo comma 2-octies, all'articolo 2, comma 9-quater e all'articolo 2-quinquies, comma 9, reca tre disposizioni formulate in termini di norme di interpretazione autentica; la disposizione dettata dall'articolo 2, comma 9-quater, peraltro, prevede espressamente che "l'interpretazione autentica" dell'articolo 82, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 – dalla stessa disposto – abbia effetto "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", risultando conseguentemente escluso l'effetto retroattivo - e quindi la natura interpretativa – della disposizione in oggetto;

il decreto in esame reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, ai commi 1-quater, 3-sexies, 5-quinquiesdecies e 6-sexies dell'articolo 2, in materia, rispettivamente, di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del comune dell'Aquila, di proroga della durata della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di prevenzione di cui all'articolo 10 del decretolegge n. 8 del 1991, nonché di scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in interi settori dell'ordinamento (ad esempio, il comma 2-bis dell'articolo 2 conferisce agli enti territoriali della regione Campania il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote, al fine di coprire i costi del ciclo di gestione dei rifiuti "anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni"; il successivo comma 5-bis "in deroga alle disposizioni vigenti" prevede che le rendite catastali producano effetti fiscali sin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza 1º gennaio 2007); inoltre, l'articolo 2-quinquies, comma 7, nel recare modifiche alla normativa vigente in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili e nel prevedere che le modifiche agli importi deducibili si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso, opera in difformità dai principi posti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" (legge n. 212 del 2000), il cui articolo 3 dispone, invece, che "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono";

il provvedimento, nel disporre la proroga di taluni organi collegiali, introduce norme derogatorie delle disposizioni relative alla composizione degli organi medesimi e alla durata in carica dei relativi componenti; segnatamente, ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 1-octies, che, nel prorogare la durata in carica del Comitato per la verifica delle cause di servizio disciplinato dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica in base al quale i componenti sono « nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di una volta»; analogamente, derogando alle disposizioni che disciplinano gli organi in questione, la Tabella allegata all'articolo 1 proroga al 31 marzo 2011 (con possibilità di estendere la proroga al 31 dicembre 2011, con il DPCM di cui all'articolo 1, comma 2): il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (peraltro già prorogato, nella attuale composizione, dal decreto-legge n. 194 del 2009); il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, in attesa della riforma degli organi collegiali della scuola, è stato di volta in volta riconfermato nella composizione risalente al decreto di nomina in data 17 febbraio 1997;

il provvedimento contiene disposizioni di carattere retroattivo, alcune delle quali, volte a far rivivere disposizioni abrogate, conformemente a quanto indicato al paragrafo 15, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, indicano espressamente tale intento: si tratta dell'articolo 2-quater, commi 5 e 6, che dispone, con effetto retroattivo al 16 dicembre 2010, il venir meno dell'effetto abrogativo di alcune leggi contenute nell'elenco degli atti abrogati dal decreto legislativo n. 212 del 2010 - che non viene però testualmente modificato recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge n. 246 del 2005, e, segnatamente, delle leggi n. 114 del 1950 (limitatamente agli articoli 1 e 4), n. 302 del 1951, n. 379 del 1955 (ma non anche della legge n. 1295 del 1961, che reca modifiche alla citata legge del 1955 ed è anch'essa inclusa nell'elenco di cui al decreto legislativo n. 212 del 2010 e che quindi avrebbe dovuto essere correttamente inclusa nell'elenco delle norme di cui si dispone la reviviscenza), e n. 965 del 1965; ulteriori disposizioni di carattere retroattivo, per lo più riguardanti il differimento di termini, a mero titolo esemplificativo, sono quelle recate dall'articolo 2, comma 18-quinquies, che fa retroagire dal 2008 al 2005, in maniera non testuale, l'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 2, comma 18undecies, che, nel prorogare in maniera non testuale l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decretolegge n. 207 del 2008, fissa al 28 febbraio del 2010 il termine a quo per l'applicazione della normativa stessa (per l'innanzi decorrente invece dal 2005);

sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge, il provvedimento, all'articolo 1, comma 2-septies - introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato reintroduce, pressoché integralmente, il contenuto del decreto-legge n. 62 del 2010, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, il cui disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è stato respinto dall'Assemblea della Camera l'8 giugno 2010, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale; tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere", interpretandosi il citato limite di contenuto, per costante giurisprudenza del Comitato, come riferibile tanto ai contenuti originari del decreto legge, quanto alle modifiche allo stesso apportate durante il procedimento di conversione;

sempre sul piano dei limiti di contenuto del decreto-legge, il provvedimento, all'articolo 2, comma 4-novies, nel far salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009, disposta dalla Corte con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 2006, come tuttavia interpretato autenticamente dalla disposizione dichiarata incostituzionale, risultando pertanto di difficile interpretazione in quanto, da un lato, sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina – ma, dall'altro, sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina dichiarata illegittima;

sul piano dei rapporti tra le fonti, il provvedimento, all'articolo 1, con riferimento ai termini ed ai "regimi giuridici" indicati alla Tabella allegata al predetto articolo, individua, mediante una formulazione poco chiara, meccanismi e procedure di proroga differenziati a seconda che il termine di vigenza delle normative in questione venga a scadenza in data anteriore o successiva al 31 marzo 2011 e, nel primo caso, a seconda che venga adottato o meno un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a prorogarne ulteriormente l'efficacia; il provvedimento, infatti, all'articolo 1 in questione, prevede la proroga ex lege sino al 31 marzo 2011 dei termini e dei "regimi giuridici" indicati alla Tabella 1 che siano venuti a scadenza in data antecedente al 15 marzo, demandando poi la possibilità di modificare ulteriormente il termine di vigenza delle anzidette normative a decreti del Presidente del Consiglio di ministri, secondo una procedura (acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere nel termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto), che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

esso, inoltre, per effetto del combinato disposto dei commi 2, 2-bis e 2-quinquies dell'articolo 1 e del comma 17-sexies dell'articolo 2, dispone, quanto ai 4 termini e regimi giuridici indicati nella tabella allegata all'articolo 1, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011: la proroga del termine del 30 luglio 2011 di cui all'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare sino al 30 aprile 2012; la proroga del termine del 30 aprile 2011 di cui all'articolo 12, comma 7, della legge n. 196 del 2009 sino al 30 settembre 2011; la proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decretolegge n. 97 del 2008 ed all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, sino al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dei commi 2 e 2-bis, autorizzando, peraltro, in tale ultimo caso, la modifica, mediante decreti adottati secondo la procedura prima illustrata, di un termine stabilito con regolamento di delegificazione;

il decreto-legge, sempre con riferimento al conferimento di potestà regolamentare al Governo, all'articolo 2, commi 4-vicies e 4-vicies semel, reca due autorizzazioni alla delegificazione in materia di sistema nazionale di valutazione dell'istruzione non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le "norme generali regolatrici della materia", non sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, né appaiono congrui - al fine del perfezionamento della procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, citato - i termini fissati per l'emanazione dei decreti in oggetto (60 giorni); inoltre, il provvedimento, al successivo comma 6-septies, nel demandare ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'adeguamento, l'armonizzazione ed il coordinamento delle disposizioni recate dai regolamenti di cui ai decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999 e n. 284 del 2001, utilizza uno strumento normativo improprio tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999 è stato emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 - e ne prevede un termine per l'adozione che appare incongruo rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988;

il provvedimento, all'articolo 2, commi 4-octies, 5-ter e 5-quinquiesdecies, incide su norme contenute in regolamenti di delegificazione – novellando, peraltro, anche un regolamento di delegificazione di recente approvazione, quale il decreto del

Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 - e all'articolo 2, commi 2-duodecies e 5-novies, interviene su ambiti normativi riservati a decreti ministeriali; tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l'effetto che atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il provvedimento, in tre occasioni (articolo 2, comma 1-quinquies, articolo 2, comma 2-quater, capoverso 5-sexies e articolo 2-quinquies, comma 5), demanda a decreti aventi natura non regolamentare la definizione dell'intera disciplina di attuazione, risultando quindi quest'ultimo atto chiamato a definire tutti i principali elementi attuativi della nuova disciplina;

provvedimento reca norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (ad esempio, l'articolo 2, comma 6-quinquies, prevede che, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 si applichino alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 anziché al 31 dicembre 2012, mentre l'articolo 2-ter. comma 11, proroga un termine destinato a scadere il 31 dicembre 2011); analogamente, non appaiono di immediata applicazione le disposizioni volte a prorogare i termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008 e quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 -contenuti nella Tabella allegata all'articolo 1 – atteso che la suddetta proroga è meramente eventuale e rimessa all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dei commi 2 e 2-bis; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che nei casi di specie non sono espressamente indicati);

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi, il provvedimento, alla tabella 1, prevede la proroga al 31 marzo 2011 di alcuni termini in materia di gestione dei rifiuti contenuti nell'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 195 del 2009, i quali sono stati tuttavia oggetto di più ampie proroghe ad opera dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 196 del 2010, approvato in via definitiva dalla Camera nel gennaio scorso; da tale circostanza consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, il provvedimento, nella Tabella allegata all'articolo 1, non contiene una indicazione del numero progressivo dei provvedimenti né elementi esplicativi dell'oggetto della proroga; peraltro, le disposizioni oggetto di proroga, diversamente da quanto si riscontrava nei precedenti decreti-legge recanti proroga di termini, non appaiono raggruppate per materia;

sempre sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, il provvedimento contiene espressioni imprecise, quali, ad esempio, quella contenuta all'articolo 2, comma 5-sexies, nel quale la scadenza temporale è definita con la locuzione "in tempo utile", nonché quella recata dall'articolo 2-quater, comma 4, laddove si utilizza l'espressione « indennità di anzianità » in luogo dell'espressione "trattamento di fine rapporto";

quanto al coordinamento interno del testo, il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, contiene talune incongruenze, sia tra i contenuti dell'articolato e quelli della Tabella allegata all'articolo 1 (andrebbero ad esempio espunte dalla Tabella la voce relativa all'articolo 15, comma 1, della legge n. 40 del 2004, atteso che il comma 2-quinquies dell'articolo 1 disciplina autonomamente la materia, nonché la voce relativa all'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, essendo la medesima norma oggetto di novella all'articolo 2-ter, comma 9), che tra le disposizioni recate da diverse norme dell'articolato (ad esempio, l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 è novellato sia dall'articolo 2, comma 12-septies che dall'articolo 2-ter, comma 4; analogamente, incongruenze si riscontrano nella disciplina dettata dal combinato disposto dei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 2 con riferimento al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (BNP), atteso che, mentre la prima disposizione incide sul recente regolamento di riordino dell'ente, le seconde due inseriscono il BNP tra gli enti da sopprimere ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010);

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

il provvedimento, alla luce degli elementi sopra esposti, presenta evidenti caratteri di forte problematicità con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa e sulla cui osservanza il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi;

invita le Commissioni a tener conto dei rilievi sopra formulati ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decretolegge:

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche ed auspicando il puntuale rispetto delle procedure previste dalle norme ordinamentali, e segnatamente quelle di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per il trasferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire - anche durante l'iter di conversione - il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare i limiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge.»

Roberto ZACCARIA, presidente, nel condividere la proposta di parere del relatore, precisa come il Comitato per la legislazione sia chiamato ad esprimersi sulla conformità dei provvedimenti al suo esame ai parametri individuati dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, senza esprimersi con una pronuncia che sia definita come favorevole o contraria, diversamente da quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, per le Commissioni

competenti in sede consultiva. La parte dispositiva del parere appare quindi coerente con le articolate premesse che non sono sussumibili in singole condizioni od osservazioni finalizzate a garantire il rispetto dei parametri che presiedono ad una corretta produzione normativa, ma possono unicamente tradursi in un generale invito alle Commissioni di merito a valutare l'opportunità del prosieguo dell'iter legislativo del decreto in esame.

Lino DUILIO, pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, esprime qualche perplessità con riferimento alla parte dispositiva, rispetto alla quale si domanda se possa essere giudicata conforme alle previsioni dettate dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento.

Roberto ZACCARIA, presidente, precisa come la formula proposta dal relatore in questa circostanza per esprimere la valutazione complessiva sul provvedimento sia stata già in passato utilizzata dal Comitato al cospetto di provvedimenti il cui contenuto fosse apparso fortemente problematico sotto il profilo della compatibilità con i canoni essenziali di una buona legislazione. Ricorda, in proposito, a titolo esemplificativo, la seduta del 10 marzo 2005,

relativa al parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 « recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 ». nonché la seduta del 7 febbraio 2006 riguardante anche in quel caso un decreto-legge di proroga termini. Come già ricordato in precedenza, il parere del Comitato si sostanzia in un giudizio di conformità del provvedimento ai parametri regolamentari posti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento: le condizioni e le osservazioni sono volte ad assicurare il rispetto di tale conformità. Nel caso in esame, come in passato nei casi citati, è apparso preferibile ricorrere ad una formula riassuntiva che evidenziasse la complessiva forte criticità del provvedimento, non apparendo idoneo il modello usualmente utilizzato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.55.

Allegato 1

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

TERZO TURNO DI PRESIDENZA PRESIDENTE On. Antonino LO PRESTI (26 gennaio 2010 – 25 novembre 2010)

INDICE

PREMESSA

I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI

- 1.1. Il Rapporto sulla legislazione
- 1.2. Gli Appunti del Comitato
- 1.3. Il sito internet
- 1.4. Il convegno sull'evoluzione del progetto Normattiva
- 1.5. Il rapporto sugli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari

II. LE AUDIZIONI

III. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

IV. L'ATTIVITÁ CONSULTIVA DEL COMITATO

- 4.1. La struttura dei pareri
- 4.2. I parametri utilizzati nei pareri
- 4.3. Richiami alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi
- 4.4. Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare
- 4.5. Richiami alla legge n. 400 del 1988
- 4.6. Richiami alla legge n. 212 del 2000

V. L'ESPRESSIONE DI OPINIONI DISSENZIENTI

VI. GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO

- 6.1. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
- 6.2. Omogeneità/eterogeneità del contenuto
- 6.3. I progetti di legge recanti disposizioni di delega
- 6.4. Ulteriori rilievi sul sistema delle fonti e sul ruolo del Parlamento

VII. IL SEGUITO DEI PARERI

- 7.1. L'attività emendativa
- 7.2. La presentazione di ordini del giorno

VIII. GRAFICI

IX. CONCLUSIONI

PREMESSA

Il presente rapporto conclude il terzo turno di presidenza del Comitato per la legislazione nella XVI legislatura, caratterizzato, come ormai tradizione, da una multiforme attività, nella quale l'ordinaria attività consultiva gioca un ruolo importante ma non esclusivo, affiancandosi anche ad iniziative assunte nell'ambito del Comitato ma non riconducibili all'organo in quanto tale.

Con riguardo all'attività consultiva, si è confermata la consolidata caratterizzazione del Comitato come organo consultivo di alta valenza istituzionale per gli aspetti relativi alla qualità della legislazione.

In linea con quanto sempre avvenuto, fin dalla sua istituzione, non si è assistito - nell'ambito del Comitato - al prevalere di logiche di schieramento, con conflitti maggioranza/opposizione circa la direzione da seguire nell'espressione dei pareri. Anche in caso di diversità di vedute tra i membri del Comitato, si è quasi sempre preferito – con una sola eccezione – non ricorrere allo strumento della opinione dissenziente. È l'ennesima conferma che i componenti del Comitato hanno una notevole consapevolezza del ruolo istituzionale da essi svolto, al servizio del miglioramento della qualità della legislazione.

All'attività consultiva si è affiancata una significativa attività di ricerca, condotta con un peculiare metodo, che parte dalla ricognizione dei dati di fatto e statistici. Tale attività – della quale darò conto nelle conclusioni – ha offerto una chiave di lettura del sistema delle fonti e del ruolo del Parlamento in un sistema in grande evoluzione, aggiungendo dei contributi, per così dire, monografici all'investigazione compiuta ogni anno attraverso il Rapporto sulla legislazione.

I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI

1.1. Il Rapporto sulla legislazione

Fin da quando è nato, nel 1998, il Comitato per la legislazione ha promosso la redazione annuale di un rapporto sullo stato della legislazione che, anno per anno, fotografa lo svolgimento delle politiche pubbliche tra i diversi livelli di governo. Giunto alla XII edizione, il rapporto è realizzato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in stretta e sistematica cooperazione con le amministrazioni delle Assemblee regionali. Si avvale degli apporti dell'Istituto di studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA) del CNR e dell'Osservatorio sulle fonti dell'Università di Firenze.

Si articola in sei parti che nel loro insieme fotografano gli andamenti della produzione normativa e dello svolgimento delle politiche pubbliche a livello europeo, statale e regionale ed in prospettiva comparata:

Parte I – La Nota di sintesi, curata dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, propone ogni anno una ricerca empirica su un tema considerato significativo per interpretare le tendenze evolutive dell'intero sistema e ricollegarle al ruolo delle Assemblee legislative, che sono le principali destinatarie del Rapporto. La successione delle note di sintesi costituisce un filo conduttore che si sviluppa e si ricollega da un anno all'altro. La Nota di quest'anno è dedicata alle Assemblee legislative e le nuove strategie dell'Unione europea.

Parte II – Offre un'ampia panoramica delle tendenze e dei problemi della legislazione regionale, sia presentando un quadro di insieme della produzione normativa, sia analizzando l'evoluzione di alcune politiche pubbliche. E' curata dal CNR – Istituto di studi sui Sistemi Regionali federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini".

Parte III – Dà conto, di anno in anno, dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato e Regioni. E' curata dall'Osservatorio sulle fonti dell'università di Firenze.

Parte IV – Presenta un quadro statistico e si sofferma sulle tendenze evolutive della produzione normativa statale. E' curata dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati.

Parte V – Descrive le tendenze in atto nei processi decisionali europei, con particolare riguardo a quelli normativi. E' curata dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati.

Parte VI – Esamina, in prospettiva comparata, le tendenze della produzione legislativa nei principali Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e nelle loro articolazioni territoriali. E' curata dal Servizio Biblioteca – Osservatorio sulla legislazione straniera della Camera dei deputati.

La presentazione del Rapporto, svoltasi a Bari il 29 novembre 2010, come ogni anno ha costituito l'occasione di un dibattito che ha coinvolto le più alte cariche delle Assemblee legislative statali e regionali, nonché rappresentanti delle Regioni e, per la prima volta, uno dei vicepresidenti italiani del Parlamento europeo.

La riunione interistituzionale di Bari è stata formalmente promossa dal Comitato paritetico composto da Senato della repubblica, Camera dei deputati, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che è nato proprio in forza dell'esperienza del Rapporto sulla legislazione e della rete istituzionale creatasi intorno ad esso. Il Comitato paritetico ha infatti come obiettivo il raccordo e lo scambio di esperienze fra le Assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo e alla collaborazione tra le rispettive amministrazioni di supporto e ai metodi della legislazione.

1.2. Gli Appunti del Comitato

Nel corso del periodo di riferimento del presente rapporto, sono usciti due fascicoli della collana "Appunti del Comitato per la legislazione", che, dal 2004, persegue l'obiettivo di saldare l'attività consultiva con una riflessione a più ampio spettro sulla qualità della produzione normativa. I due fascicoli (rispettivamente aggiornati al 15 marzo ed al 15 settembre 2010) sono composti da due parti: la prima dà conto, in forma sintetica, della produzione normativa realizzata nel corso della legislatura; la seconda consiste in un *focus*, dedicato ad una ricognizione rispettivamente delle leggi di ratifica ed agli strumenti normativi che hanno concorso alle manovre finanziarie nella legislatura in corso.

1.3. Il sito internet

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l'ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull'attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell'Osservatorio sulla

legislazione, i materiali di documentazione e gli "Appunti del Comitato".

1.4. Il convegno sull'evoluzione del progetto Normattiva

Il 9 novembre 2010 si è svolto, nelle sedi del Senato della Repubblica, un convegno dedicato all'evoluzione della banca dati pubblica della normativa vigente "Normattiva", con specifico riferimento alla convergenza nel progetto delle banche dati delle leggi regionali gestite dai Consigli regionali. Al convegno, introdotto da un intervento del vice presidente del Senato Vannino Chiti, ho partecipato in qualità di presidente del Comitato, richiamando il ruolo avuto dal Comitato stesso e in particolare dal suo vice presidente *pro tempore* Beniamino Andreatta, che ebbe – nell'ormai lontano 1999 – l'idea ispiratrice di creare una banca dati pubblica e gratuita della legislazione vigente.

1.5. Il rapporto sugli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari

Il rapporto sugli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari è stato presentato nella seduta del 23 novembre 2010 e pubblicato in allegato al resoconto. Viene ora ripubblicato in allegato al presente rapporto.

La sua elaborazione nasce dall'invito all'approfondimento di questi temi rivolto al Comitato perla legislazione dal Presidente della Camera, in occasione del convegno sull'evoluzione degli strumenti della legislazione, organizzato dal Comitato stesso per legislazione a conclusione del secondo turno di Presidenza, il 12 gennaio 2010.

Il rapporto offre alcuni elementi di conoscenza sugli

strumenti e sulle procedure di recepimento del diritto comunitario. Seguendo un approccio che il Comitato ha già fatto proprio in precedenti studi, l'analisi si fonda sulla ricognizione e sull'elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi all'attività legislativa parlamentare e governativa.

In particolare, sono stati oggetto di mappatura le disposizioni contenute nelle ultime cinque leggi comunitarie, per gli anni dal 2005 al 2009; i 130 decreti delegati di recepimento emanati nel quadriennio 2006-09; gli otto decreti-legge di esecuzione di obblighi comunitari dello stesso periodo.

Da questa base statistica emerge un quadro esaustivo delle dimensioni complessive del fenomeno analizzato, delle procedure seguite, delle materie oggetto di intervento, dei rapporti tra fonti e tra livelli di governo coinvolti. Questa "fotografia" dell'esistente è stata scattata in un periodo nel quale non possono ancora misurarsi gli effetti che il Trattato di Lisbona produrrà sulle fonti interne: da un lato, quindi, essa si presenta come un bilancio consuntivo; dall'altro lato, i dati e il materiale di studio raccolti potranno essere sfruttati come termine di comparazione per indagini future che vogliano verificare l'impatto del nuovo Trattato.

Le conclusioni del presente rapporto torneranno sull'argomento, anche in una visione prospettica.

II. LE AUDIZIONI

L'11 maggio e il 18 maggio 2010 il Comitato ha svolto due audizioni tese a indagare le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La prima ha coinvolto il Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi e ha consentito di verificare gli effetti del Trattato di Lisbona con specifico riferimento:

- agli strumenti normativi attualmente previsti;
- alla formazione del diritto comunitario, con particolare riguardo ai nuovi compiti affidati ai Parlamenti nazionali;
- alla attuazione nell'ordinamento interno della normativa comunitaria.

La seconda ha coinvolto il Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto e ha riguardato gli effetti del Trattato di Lisbona sulle forme di interazione tra livello statale e regionale nella fase discendente ed ascendente di definizione delle decisioni adottate a livello comunitario.

Entrambe le audizioni, cui hanno partecipato diversi membri del Comitato, sono state trasmesse in diretta sul sito Internet ed in differita sul canale satellitare della Camera.

III. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

- L'attività consultiva svolta dal Comitato nel terzo turno di presidenza, in 33 sedute, ha riguardato l'espressione di 34 pareri su 30 provvedimenti normativi.
- L'attività del Comitato si è concentrata principalmente su 28 provvedimenti rimessi al suo esame di ufficio:
 - ➤ 20 disegni di legge di conversione di decreti-legge (ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1 del Regolamento della Camera);
 - > 7¹ disegni di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis);
 - ➤ 1 testo unificato di 7 proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di statuto delle imprese, recante anch'esso disposizioni di delega al Governo.
- Il Comitato ha anche espresso 4 pareri su altrettanti provvedimenti rimessi al suo esame su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente. Si tratta dei seguenti provvedimenti:
 - 2 disegni di legge di conversione (C. 3196/A e C. 3146/A) sottoposti ad un nuovo parere, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009;
 - ➤ 1 disegno di legge governativo² (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4);

Nel caso del disegno di legge collegato C. 3902-*bis* il Comitato si è espresso anche sulle modifiche apportate dalla Commissione, pronunciandosi sul testo licenziato per l'Assemblea (C. 3902-*bis*/A); nel caso del disegno di legge collegato in materia di lavoro, il Comitato si è pronunciato in 4 distinte fasi dell'*iter*, due delle quali nel periodo di riferimento del presente Rapporto, nel corso del quale il Comitato è intervenuto dapprima sul testo in terza lettura (C. 1441-*quater*/F).

➤ 1 schema di decreto legislativo (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3).

Il parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009

Il Comitato ha per la prima volta reso 2 pareri³ direttamente all'Assemblea, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente, pronunciandosi nuovamente su disegni di legge di conversione di decreti-legge già esaminati, ma oggetto di modifiche sostanziali durante l'istruttoria legislativa in Commissione, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009.

Tale parere dispone in via sperimentale che:

- degli emendamenti di almeno **un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente**, il Comitato per la legislazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, esprima un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Il secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione;
- 2) Il parere è reso alla Commissione competente oppure se non vi sono i tempi direttamente all'Assemblea.

Si tratta del disegno di legge C. 2505, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

I pareri sono stati espressi sui disegni di legge di conversione C. 3196/A e C. 3146/A.

Tipologia pareri	Numero	%	Tipologia provvedimenti
Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-bis, c. 1	20	52,2%	20 disegni di legge di conversione
Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, c. 6-bis	10	43,5%	2 disegni di legge collegati (su ciascuno dei quali sono stati espressi due pareri); 1 disegno di legge comunitaria; 1 disegno di legge di ratifica; 3 disegni di legge ordinaria; 1 testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare
Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-ter, c. 3	1	4,3%	1 schema di decreto legislativo
Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, c. 4	1	2,9%	1 disegno di legge ordinaria
Pareri ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009	2	5,9%	2 disegni di legge di conversione

IV. L'ATTIVITÁ CONSULTIVA DEL COMITATO

Il Comitato esprime pareri "sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente" (art. 16-bis, comma 4, r.C.).

4.1. La struttura dei pareri

I pareri in genere si compongono di:


- una *PREMESSA* in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell'*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- eventuali OSSERVAZIONI e CONDIZIONI distinte in base ai seguenti profili: l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l'omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- eventuali *RACCOMANDAZIONI* al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui 34 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, 4 (pari all'11,76 per cento)

sono privi di rilievi⁴.

La struttura dei 30 pareri **contenenti rilievi** è quella riportata nella tabella che segue:

Pareri contenenti rilievi:	30	100,0%
Osservazioni e Condizioni	16	53,3%
Osservazioni	5	16,7%
Condizioni	5	16,7%
Osservazioni, Condizioni e Raccomandazioni	4	13,3%



Si tratta dei pareri sui disegni di legge di conversione C. 3097-B, 3322, 3514 e sul disegno di legge collegato in materia di lavoro C. 1441-*quater*-F.

I rilievi dei pareri sui singoli atti

AC	Oss.	Cond.	Racc.	Tipologia Atto
3146	SI	NO	NO	Ddl conversione
3175	SI	SI	NO	Ddl conversione
3196	SI	SI	NO	Ddl conversione
3196/A	SI	NO	NO	Ddl conversione
3210	SI	SI	SI	Ddl conversione
3097/B	NO	NO	NO	Ddl conversione
3146/A	SI	SI	NO	Ddl conversione
3243	NO	SI	NO	Ddl conversione
2449/B	SI	SI	NO	legge comunitaria
3273	SI	SI	SI	Ddl conversione
3322	NO	NO	NO	Ddl conversione
3350	SI	SI	NO	Ddl conversione
1441-quater/D	SI	NO	NO	ddl collegato
3443	NO	SI	NO	Ddl conversione
3209-bis	SI	SI	NO	ddl collegato
3290	SI	SI	NO	ddl delega
3209-bis/A	SI	SI	NO	ddl collegato
3496	NO	SI	NO	Ddl conversione
3514	NO	NO	NO	Ddl conversione
3505	NO	SI	NO	Ddl conversione
3118	SI	SI	NO	ddl delega
212	SI	SI	SI	schema di decreto legislativo
3552	SI	NO	NO	Ddl conversione
2505	SI	SI	NO	ddl ordinario
3610	SI	SI	NO	Ddl conversione
3638	SI	SI	SI	Ddl conversione
3646	SI	NO	NO	Ddl conversione
3660	SI	SI	NO	Ddl conversione
3725	SI	SI	NO	Ddl conversione
3687	SI	SI	NO	ddl delega
1441-quater-F	NO	NO	NO	ddl collegato
2754	SI	SI	NO	Testo unificato pdl parlamentari
3834	NO	SI	NO	ddl ratifica e delega
3857	SI	SI	NO	Ddl conversione

4.2. I parametri utilizzati nei pareri

Essenzialmente sono riconducibili a tre distinte fonti

normative:

- ❖ la circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera;
- ❖ la *legge 23 agosto 1988*, *n. 400*, che disciplina l'attività normativa del Governo (come modificata dalla legge 69 del 18 giugno 2009);
- ❖ la legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto Statuto del Contribuente.

In aggiunta al rispetto dei suggerimenti contenuti nella circolare, il Comitato guarda a tre *ulteriori fattispecie*:

- modifica di norme recenti;
- proroga di disposizioni transitorie;
- efficacia di disposizioni abrogate.


4.3. Richiami alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi

- Dei 34 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento 27, pari al 79,4%, contengono richiami espliciti o impliciti alla circolare.
- In 11 casi (40,7%) si tratta di richiami *espliciti*.
- In 16 casi (59,3%) si tratta di richiami impliciti.
- I singoli pareri possono contenere più di un richiamo alla circolare.

I RICHIAMI PIÙ FREQUENTI							
Modifiche non testuali	18	66,7%					
Terminologia	16	59,3%					
Richiami generici o errati	11	40,7%					
Interpretazione autentica	10	37,0%					
Deroghe	9	33,3%					
Incidenza su fonti secondarie	8	29,6%					
Titolo e rubriche	7	25,9%					
Abrogazioni	7	25,9%					

Dalla raffigurazione grafica che segue risulta evidente che i richiami più frequenti sono diretti a segnalare la presenza di:

- Modifiche non testuali (66,7%);
- Questioni attinenti alla terminologia (59,3%);
- Richiami generici o errati (40,7%);



I richiami contenuti nei pareri sui singoli atti

Atto Camera oggetto del parere	Norme di interpretazione autentica	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici o errati	Incidenza su fonti secondarie	Terminologia	Titolo e rubriche	Modifiche non testuali
3146	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3175	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
3196	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
3196/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3210	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO
3097/B	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI
3146/A	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
3243	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI
2449/B	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
3273	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
3322	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3350	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
1441- quater/D	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3443	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3209-bis	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI
3290	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3209- bis/A	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
3496	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
3514	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3505	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3118	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI
16/212	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI
3552	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI
2505	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
3610	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO
3638	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3646	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO

Atto Camera oggetto del parere	Norme di interpretazione autentica	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici o errati	Incidenza su fonti secondarie	Terminologia	Titolo e rubriche	Modifiche non testuali
3660	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
3725	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3687	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
2754	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
3857	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI

4.3.1. Analisi dei provvedimenti in relazione alla circolare

I paragrafi che seguono affrontano puntualmente i profili problematici emersi in relazione a singoli punti della circolare.

1. Richiami alla legislazione vigente effettuati in forma generica o errata

I pareri contenenti rilievi in proposito sono complessivamente 11. Nell'ordine si segnalano:

- 2 pareri che recano sia una condizione finalizzata a correggere riferimenti normativi incongrui, sia osservazioni volte a precisare o esplicitare i richiami normativi indicati (schema n. 212 – schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo; C. 2754 ed abb. – testo unificato di 7 proposte di legge di iniziativa parlamentare recante norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese);
- 6 pareri contenenti una condizione volta ad eliminare i riferimenti normativi non corretti (C. **3196** – ddl conversione: stato di emergenza in Campania e in Abruzzo e Servizio nazionale di protezione civile; C. 3210 – ddl conversione: proroga di termini previsti da disposizioni legislative, C. 2449-B – legge comunitaria 2009, C. 3209-bis - ddl collegato: Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, C. 3638 conversione: misure urgenti in materia stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, **C. 3687** – ddl delega: norme in materia di organizzazione delle università, di personale

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

- ▶ 1 parere contenente un'osservazione volta a precisare quali siano gli articoli oggetto dei richiami effettuati⁵ (C. 2505 norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili);
- in 2 casi la presenza di criticità concernenti i riferimenti normativi viene segnalata unicamente in premessa: C. 3350 (Conversione in legge del decreto-legge n. 40/2010, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali); C. 3857 (Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza).

2. Modifiche non testuali

Le modifiche non testuali hanno costituito oggetto di **18** pareri formulati dal Comitato:

➤ nella maggior parte dei casi (11)⁶ si tratta di modifiche non testuali a leggi, decreti-legge o decreti legislativi, talvolta anche di recentissima adozione;

Nel parere sull'A.C. 2505 il Comitato rileva che: "all'articolo 5, comma 2 - che richiama i «requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare se gli articoli cui si intende fare riferimento siano gli articoli 2 e 3 della legge n. 383 del 2000 e l'articolo 3 della legge n. 266 del 1991".

Pareri sugli Atti Camera: 3175 (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata); 3196 (Stato di emergenza in Campania e in Abruzzo e Servizio nazionale di protezione civile); 3097/B (Interventi di cooperazione allo sviluppo e missioni internazionali); 3243 (Approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori); 2449-B (legge comunitaria 2009); 3496 (Differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto); schema n. 212 (Riordino del processo amministrativo); 3552 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali); 2505 (Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili); 3660 (Misure urgenti in materia di energia); 3857 (Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza).

in 7 casi tali modifiche incidono su codici o testi unici (C. 3146/A – interventi urgenti concernenti enti locali e regioni; C. 3350 – disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali; C. 3209-bis e C. 3209-bis/A – Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche; C. 3118 – Carta delle autonomie locali; C. 3638 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; C.2754 – Norme per la tutela dell'impresa. Statuto delle imprese).

La maggior parte di tali pareri contengono osservazioni volte a riformulare le modifiche non testuali in termini di novella⁷. Nel caso dei testi unici o codicistici, il fine è quello di preservare la loro struttura di fonte unitaria ed onnicomprensiva.

3. Disposizioni in deroga

Sono 9⁸ i pareri che, nel periodo di riferimento, segnalano la presenza di disposizioni aventi carattere derogatorio, 7 dei quali riguardano leggi di conversione di decreti-legge (pari al 31,8% dei pareri espressi su disegni di legge di conversione):

in 3 casi, tutti relativi a decreti-legge, il Comitato rileva la presenza di una "disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente", specificando come le disposizioni derogate siano talvolta richiamate esplicitamente e talaltra solo in forma implicita. Si tratta degli A.C. 3196 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 195/2009); A.C. 3610 (Conversione in legge

⁷ Formula ricorrente in questi casi è la seguente: "dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella" (come riportata dall'A.C. 3350, Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40).

⁸ C. 3196; C. 3350; C. 3290; C. 3610; C. 3638; C. 3646; C. 3660; C. 3687; C. 3857.

del decreto-legge n. 102/2010); **A.C. 3638** (Conversione in legge del decreto-legge 2010/78);

- ➤ 2 pareri (C. 3350 e C. 3646) presentano un'osservazione mediante la quale si suggerisce di indicare espressamente la natura derogatoria di alcune disposizioni;
- in caso di singole disposizioni derogatorie, il Comitato si limita a segnalarne la presenza in premessa. É quel che accade in 3 pareri (C. 3660, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105; C. 3290, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia; C. 3857, Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza). Nel parere reso sull'A.C. 3290, il Comitato precisa che il testo "esplicita correttamente la natura derogatoria di una disposizione in esso contenuta";
- in 1 caso (**C. 2754**, Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) il Comitato esprime una condizione mediante la quale suggerisce di chiarire i rapporti tra una disposizione presente nel testo e la disciplina che si intende derogare.

4. Terminologia

In 16 pareri il Comitato segnala la presenza di locuzioni imprecise o generiche, che suscitano incertezze sul loro significato tecnico-normativo o che non risultano di immediata comprensione.

nella maggior parte dei casi (8)⁹ si tratta di un semplice richiamo svolto nella premessa;

⁹ Riscontrabile nei pareri sugli Atti Camera: 3196 (Stato di emergenza in Campania e in Abruzzo e Servizio nazionale di protezione civile), 3097-B (Interventi di cooperazione allo sviluppo e missioni internazionali), 3243 (Approvvigionamento di energia elettrica nelle isole

- 4 pareri contengono osservazioni volte ad affermare la necessità di correggere talune espressioni improprie (C. 3210, schema n. 212) o a verificare la congruità dell'uso di una determinata locuzione in relazione all'oggetto da indicare (C. 3209-bis, C. 3552);
- in 2 pareri è presente una condizione volta a chiarire la portata normativa delle previsioni contenute nel provvedimento (C. 2449-B legge comunitaria 2009;
 C. 2754 Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese);
- in 2 casi il parere contiene una osservazione e una condizione entrambe dirette a chiarire la proprietà della formulazione di alcune espressioni utilizzate (C. 3273 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale; C. 3687 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario). 10

5. Incidenza su fonti secondarie

I provvedimenti oggetto di rilievi attinenti alla loro incidenza su fonti secondarie sono 7 per complessivi 8¹¹

maggiori), 3350 (Contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali), 3118 (Carta delle autonomie locali), 3610 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e missioni internazionali), 3638 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 3646 (Servizio pubblico di trasporto marittimo).

Nel parere sul disegno di legge C. 3687, il Comitato segnala nelle premesse che esso "presenta numerose espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione: ad esempio, l'articolo 1, comma 5, si riferisce alle "università svantaggiate"; l'articolo 7, comma 4, stabilisce che in caso di cambiamento di sede, sia possibile conservare "la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, *ove scientificamente possibile*"; l'articolo 12, comma 1, fa riferimento a "progressivi incrementi negli anni successivi" senza indicare l'anno dal quale acquista efficacia la nuova disciplina dei contributi statali"; formula quindi una osservazione dove sono elencaste diverse espressioni da da specificare meglio o da chiarire.

¹¹ A.C. 3210; A.C. 3243; A.C. 3350; A.C. 3209-bis e 3209-bis/A; A.C. 3610; A.C. 3638; A.C. 3660.

pareri (sull'**A.C. 3209-***bis* sono stati espressi 2 pareri). In particolare:

- in 4 pareri il Comitato ha riscontrato la modifica, testuale o non testuale, di disposizioni contenute in fonti normative di rango secondario (C. 3243, C. 3209-bis/A, C. 3610)¹² o, più in generale, di rango subordinato (C. 3350);¹³
- ➢ in 4 pareri il Comitato segnala come nel provvedimento siano presenti sia disposizioni che incidono su fonti secondarie, sia disposizioni che operano una rilegificazione di materie in precedenza deferite a fonti normative secondarie, contravvenendo sia alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti sia a quelle di semplificazione dell'ordinamento vigente (C. 3638, C. 3209-bis, C. 3210, C. 3660);
- in generale, il Comitato pone condizioni finalizzate alla soppressione delle disposizioni che modificano in modo puntuale fonti di rango subordinato. Tali condizioni sono presenti in 5 degli 8 pareri richiamati.¹⁴

6. Norme di interpretazione autentica

In merito alle norme di interpretazione autentica, particolare rilievo nell'attività consultiva del Comitato acquista il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 29/2010 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, **C. 3273**), il quale "presenta un prevalente contenuto

Nel parere sull'**A.C. 3243** (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 2010/3) il Comitato rileva che "le nuove disposizioni intervengono in modo indiretto su ambiti attualmente regolati da fonti secondarie".

Nel parere sull'**A.C. 3350** (Conversione in legge del DL 2010/40) il Comitato esplicita che "la nuova norma incide in modo non testuale su un termine fissato da una fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non risulta conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti".

Si tratta dei pareri sugli Atti Camera: 3210; 3350; 3209-bis/A; 3610; 3638.

interpretativo, destinato dunque a retroagire sull'applicazione delle disposizioni in riferimento a situazioni pregresse, ma che risulta comunque idoneo ad operare in termini generali in ogni occasione elettorale futura". Come verrà segnalato nell'apposito paragrafo, si registrano in questo caso due opinioni dissenzienti, una delle quali motivata con la "mancata presenza nel parere di un rilievo che evidenzi l'errata qualificazione delle norme del decreto-legge come norme di interpretazione autentica, ricorrente sia nel titolo che nel corpo del provvedimento, atteso che si tratta, invece, evidentemente, di norme a contenuto prevalentemente innovativo".

La presenza di norme di interpretazione autentica si riscontra in altri 9 provvedimenti esaminati dal Comitato nel periodo di riferimento:

- in 5 casi¹⁵ il Comitato segnala che "il testo contiene disposizioni di interpretazione autentica per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";
- in 1 caso (**C. 3857**, misure urgenti in materia di sicurezza), in premessa il Comitato rileva che "il testo reca, agli articoli 6 e 7, norme che incidono sull'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, procedendo contestualmente all'interpretazione, all'attuazione e alla novellazione del suddetto articolo, circostanza

.

Si tratta dei pareri sul disegno di legge collegato (**C. 3209**-*bis*) e sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 194 del 2009 (**C. 3210**, proroga di termini previsti da disposizioni legislative), n. 195 del 2009 (**C. 3196**, stato di emergenza in Campania e in Abruzzo e Servizio nazionale di protezione civile), n. 102 del 2010 (**C. 3610**, proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia) e del decreto legge n. 125 del 2010 (**C. 3725**, misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria).

suscettibile di ingenerare dubbi in ordine all'efficacia temporale delle disposizioni ed, in particolare, agli effetti retroattivi di quelle oggetto di interpretazione autentica"; formula quindi la seguente osservazione: "all'articolo 6, comma 4 - che reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - si dovrebbe valutare l'opportunità di precisarne gli effetti retroattivi, dal momento che esso si riferisce anche ad elementi introdotti *ex novo* dal successivo articolo 7 (segnatamente le comunicazioni relative ai conti correnti);

- ➢ in 2 pareri sono presenti osservazioni volte, in un caso (C. 1441-quater-D − ddl collegato lavoro), ad evidenziare come la disposizione interpretativa sia finalizzata ad incidere sull'oggetto di una delega legislativa che ha dato origine a decreti legislativi ormai abrogati, nel secondo caso (C. 3660 − misure urgenti in materia di energia), a sollecitare la riformulazione della disposizione "riferendola alla disposizione che si intende interpretare e non all'articolo che si limita ad effettuare una novella testuale della disciplina oggetto di interpretazione autentica";
- in 1 parere è presente una condizione volta a valutare la congruità dell'uso della tecnica dell'interpretazione autentica con riferimento ad una disposizione che risulta ancora non operativa (**C. 3638** conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010). ¹⁶

Così recita la condizione, che vale la pena riportare per intero, visto che è interessante sotto diversi punti di vista: "all'articolo 14, comma 33, si valuti la congruità dell'uso della tecnica dell'interpretazione autentica - riferita all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la cosiddetta tariffa integrata ambientale (TIA), interpretata dalla norma in commento nel senso che "la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria" e le relative controversie sorte successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge "rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria" - in quanto tale disposizione non risulta ancora operativa (ma suscettibile di applicazione a decorrere dal 30 giugno 2010 per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, decreto-legge n. 194 del 2009) e, conseguentemente, l'interpretazione autentica non si giustifica con la necessità di produrre effetti retroattivi che, peraltro, ove fossero riferiti all'attuale disciplina della TIA, recata dall'articolo 49 del decreto

7. Titolo e rubriche non coerenti con il contenuto

La circostanza per cui il titolo o le rubriche di un provvedimento non siano coerenti con il contenuto è segnalata nella premessa di 7 pareri espressi dal Comitato. Si tratta, nello specifico, dei pareri sugli Atti Camera: C. 3610 (decreto-legge n. 102/2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), C. 3118 (recante delega al Governo per l'adozione della Carta delle autonomie locali), C. 3196 (decreto-legge n. 195/2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), C. 3857 (decreto-legge n. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza), **C.** 3209-*bis*/A (Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche), C. 3210 (decreto-legge n. 194/2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e C. **3638** (decreto-legge n. 78/2010, in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).¹⁷

Negli ultimi 2 pareri citati, il Comitato affianca anche una raccomandazione che invita a considerare "con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di

legislativo n. 22 del 1997, risulterebbe in contrasto con la sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale (che ha statuito, con riferimento al citato articolo 49 che "Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale" di cui all'articolo 102, Cost.); circostanza questa di dubbia compatibilità con quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2, lettera *e)* della legge n. 400 del 1988 (il Governo non può, mediante decreto-legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento)".

¹⁷ Il Comitato utilizza formule ricorrenti, quale, a titolo esemplificativo, la seguente: "del tema in esame non risulta esservi traccia né nel titolo né nel preambolo" (parere sull'A.C. 3610, Conversione in legge del decreto-legge n. 102/2010).

razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo".

In 1 parere (**C. 3209-***bisl***A** – Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche) è presente una osservazione che evidenzia come, a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento in esame al Codice della navigazione, il contenuto di alcune disposizioni in esso contenute non corrisponda più alle relative rubriche.

8. Abrogazioni

In 7 pareri si segnala la presenza di disposizioni concernenti abrogazioni:

- in 4¹⁸ casi la presenza di questa fattispecie è segnalata semplicemente in premessa; in 2 di tali pareri si constata, in particolare, la presenza di una "formula abrogativa esplicita innominata" che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale» (C. 3118 e C. 3552);
- in 1 parere è presente una osservazione tesa ad evitare che l'effetto abrogativo di una disposizione si produca immediatamente, "atteso che la soppressione degli enti cui le norme abrogate fanno riferimento è posticipata ad un momento successivo" (C. 3146/A);
- ➤ 1 parere reca una condizione con cui il Comitato richiede che sia chiarita la portata di una novella, "in quanto non risulta chiaro se l'abrogazione riguardi gli ultimi tre

¹⁸ Si tratta dei pareri sugli Atti Camera: 3496, 3118, 3552 e schema n. 212.

- periodi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 479 del 1994, ovvero se l'abrogazione si estenda anche al quart'ultimo periodo del medesimo comma" (**C. 3638**);
- ▶ 1 parere (sull'A.C. 3687, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) contiene una condizione volta a chiarire gli eventuali risvolti abrogativi impliciti di una diposizione in deroga. 19


Così recita la condizione: "all'articolo 7, comma 1 - secondo cui "in deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa" - si chiariscano i rapporti tra tale disposizione e la disciplina che si intende derogare, chiarendo se la deroga riguarda solo i periodi di fruibilità dell'aspettativa (il citato articolo 17 consente non più di due anni accademici in un decennio), o l'intera disciplina dell'articolo 17 in merito al regime di fruibilità dei congedi e dei soggetti che ne possono fruire, determinandone una implicita abrogazione".

4.4. Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare

- 1. Modifica di norme recenti;
- 2. Proroga di disposizioni transitorie;
- 3. Efficacia di disposizioni abrogate.

Dei 34 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento 16, pari al 47,1%, contengono una o più segnalazioni rientranti nelle tipologie qui elencate.

Segnalazioni ulteriori rispetto alla Circolare							
Modifica di norme recenti	14						
Proroga di disposizioni transitorie	2						
Efficacia di disposizioni abrogate	5						



		1 4	•	•	•	•	• 1	4.4
Oano	10710HI	11 Ita	INALIN	noi	narari		CINCOL	offi
	147.10111				Dalei	201	singoli	4
0							0	

Atto Camera oggetto del parere	Modifica norme recenti	Proroga disposizioni transitorie	Efficacia disposizioni abrogate		
<u>3146</u>	SI	NO	NO		
<u>3196</u>	SI	NO	NO		
<u>3210</u>	SI	SI	NO		
3146/A	SI	NO	NO		
<u>3443</u>	NO	NO	SI		
3209-bis	SI	NO	NO		
<u>3496</u>	SI	NO	NO		
<u>3118</u>	SI	NO	NO		
16/ <u>212</u>	SI	NO	SI		
<u>3552</u>	NO	NO	SI		
<u>3610</u>	SI	NO	NO		
<u>3638</u>	SI	NO	SI		
3646	SI	NO	NO		
3660	SI	NO	NO		
<u>3725</u>	SI	NO	SI		
3857	SI	SI	NO		

4.4.1. Analisi dei provvedimenti in relazione alle segnalazioni ulteriori rispetto alla circolare

1. Modifica di norme recenti

La presenza di modifiche a norme recenti è segnalata nelle premesse di 14²⁰ pareri. Secondo la costante giurisprudenza del Comitato, questa è una "circostanza che, come già rilevato in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle

20 C. 3146; C. 3196; C. 3210; C. 3146/A; C. 3209-bis; C. 3496; C. 3118; A.G. 16/212; C. 3610; C. 3638; C. 3646; C. 3660; C. 3725; C. 3857.

esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione". In particolare:

- ➤ 5 pareri²¹ riguardano le modifiche apportate alla legge finanziaria per il 2010. Nei pareri sugli A.C. 3196 e 3210 si sottolinea che tali modifiche intervengono su disposizioni non ancora entrate in vigore²²;
- in 1 parere il Comitato rileva che il provvedimento esaminato (C. 3725 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 125/2010, trasporti e disposizioni in materia finanziaria) "modifica, sia in modo testuale che implicitamente, disposizioni di recentissima approvazione, intervenendo in particolare sulla società Tirrenia (e su quelle da essa scaturite), che è già stata oggetto di ben sette provvedimenti urgenti in questa legislatura, da ultimo con il decreto-legge n. 103 del 6 luglio 2010; inoltre, l'articolo 2, ai commi 1quinquies e 1-sexies, incide su norme del Codice del processo amministrativo, entrato in vigore lo scorso 16 settembre, allo scopo di ripristinare una disposizione che quest'ultimo aveva abrogato (l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990), e di superare un dubbio interpretativo conseguente alla nuova formulazione del citato articolo 19 da parte del decreto-legge n. 78 del 2010 (intervenuto nelle more dell'entrata in vigore del Codice) sulla

Si tratta dei pareri sui seguenti atti: **C. 3146 e C. 3146-A**, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni; **C. 3196**, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; **C. 3210**, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;; **C. 3118**, Carta delle autonomie locali.

Così recitano – rispettivamente – i due pareri: "il decreto-legge modifica testualmente, all'articolo 15, comma 3-quinquies, una disposizione della legge finanziaria per il 2010, prima ancora che la stessa sia entrata in vigore; tale circostanza, come rilevato in occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione" (parere sull'A. C. 3196); reca disposizioni "volte a correggere ovvero a completare o integrare quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2010, prima ancora che le medesime disposizioni entrino in vigore (in particolare, all'articolo 1, commi 23-bis, 23-septiesdecies e 23-vicies)" (parere sull'A.C. 3210).

competenza giurisdizionale per le controversie relative all'applicazione del citato articolo 19 relativo alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); tale circostanza, in considerazione delle finalità proprie del Codice del processo amministrativo di semplificazione normativa, evidentemente ne compromette i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare; peraltro, l'articolo 2, al comma 1-quater, interviene a reintrodurre una norma introdotta nel mese di marzo dal decreto-legge n. 40 del 2010 e cancellata dal decreto legislativo n. 141 del 2010 entrato in vigore soltanto lo scorso 19 settembre".

2. Proroga di disposizioni transitorie

Nel periodo di riferimento, in 2 pareri è stata riscontrata la presenza di proroghe di disposizioni transitorie. Si tratta dell'**A.C. 3210** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 194/2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e dell'**A.C. 3857** (Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza) In particolare:

- P nel parere sull'**A.C. 3210** il Comitato ha rilevato che esso "dispone la proroga di taluni termini legislativi la cui scadenza è già stata numerose volte rinviata e che, in alcuni casi, riguardano l'entrata a regime di una disciplina su una materia per la quale continuano ad operare norme transitorie";
- nel parere sull'**A.C. 3857** il richiamo riguarda l'articolo 1, comma 1, "che ripristina fino al 2013 una norma originariamente introdotta a regime (nel 2001) e resa transitoria con successivi decreti che ne hanno di volta in

volta prorogato l'efficacia, da ultimo, fino al 30 giugno 2010".

4.5. Richiami alla legge n. 400 del 1988

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, 16 pareri sui 34 espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988.

Si tratta di 13 pareri espressi su disegni di legge di conversione²³ e di 3 pareri espressi su disegni di legge contenenti disposizioni di delega ed autorizzazioni alla delegificazione²⁴.

Le disposizioni oggetto di un maggior numero di richiami sono:

- l'articolo 15, comma 3, sia con riguardo alla presenza di misure di non immediata applicazione (7 pareri²⁵, pari al 20,6% del totale dei pareri espressi), sia per quanto concerne il contenuto omogeneo, specifico corrispondente al titolo (3 pareri, pari all'8,8%²⁶);
- l'articolo 17, comma 2, sui regolamenti delegificazione (6 pareri, pari al 17,6%²⁷).

C. 3146; C. 3175; C. 3196; C. 3210; C. 3273; C. 3350; C. 3505; C. 3552; C. 3610; C. 3638; C. 3646; C. 3660; C. 3725.

C. 2449-B; C. 3209-bis; C. 3687.

²⁵ C. 3146, C. 3175, C. 3196, C. 3210, C. 3552, C. 3638, C. 3646.


C. 3196, C. 3210, C. 3638. 26

C. 2449/B, C.3209-bis, C. 3118, C.3552, C. 3638, C.3687.

Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati nei pareri del Comitato

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988	16	47,05%
art. 13 <i>bis</i> Chiarezza dei testi normativi	2	5,9%
art. 15, c. 2. a) presenza di disposizioni incidenti su deleghe legislative nei decreti-legge	2	5,9%
art. 15, c. 2, b) materie di cui all'art. 72, c. 4 della Costituzione	2	5,9%
art. 15, c. 2, e) riproposizione di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale	1	2,9%
art. 15, c. 3 Immediata applicazione	7	20,6%
art. 15, c. 3 Contenuto omogeneo, specifico e corrispondente al titolo)	3	8,8%
art. 17, c. 1 Regolamenti di attuazione ed esecuzione	2	5,9%
art. 17, c. 2 Regolamenti di delegificazione	6	17,6%
art. 17, c. 3 Regolamenti ministeriali	1	2,9%

Richiami alla legge n. 400/1988



I richiami contenuti nei pareri sui singoli atti

A. C.	art. 13- <i>bis</i>	art. 15, c.2, a)	art. 15, c.2, b)	art. 15 c. 2 e)	art. 15, c.3 applicazione	art. 15, c.3 contenuto	art. 17, c.1	art. 17, c.2	art. 17, c.3	art. 17, c. 4	art. 17, c.4 bis
3146					SI						
<u>3175</u>					SI						
<u>3196</u>					SI	SI					
<u>3210</u>		SI			SI	SI					
2449/B								SI			
<u>3273</u>			SI								
3350	SI										
3209- bis								SI	SI		
<u>3505</u>			SI								
3118								SI			
<u>3552</u>					SI			SI			
<u>3610</u>	SI										
<u>3638</u>					SI	SI	SI	SI			
3646					SI						
3660		SI		SI							
3687							SI	SI			

4.5.1. Analisi dei provvedimenti in relazione alla legge n. 400 del 1988

Articolo 13-bis

Chiarezza dei testi normativi. L'articolo 13-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno **2009, n. 69**, è stato immediatamente assunto quale parametro consultiva del Comitato. per l'attività Rafforzando un'analoga indicazione contenuta nella circolare, tale articolo stabilisce, al comma 1, lettera a), che: "Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare vigenti ovvero a stabilire deroghe espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate". Alla lettera b), invece, la medesima disposizione prevede che ogni rinvio normativo venga effettuato in forma espressa.

Il richiamo alle disposizioni in oggetto si rinviene in 2 pareri:

Per nel parere sull'**A.C. 3350** (Conversione in legge del decreto-legge n. 40/2010, frodi fiscali internazionali) il Comitato rileva che "dovrebbe valutarsi l'esigenza di indicare espressamente che la modifica introdotta [dall'articolo 3, comma 3] opera una deroga all'articolo 1 del citato decreto n. 347, che definisce i requisiti per l'ammissione alla suddetta procedura; ciò in conformità a quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 (introdotto dalla recente legge n. 69 del 2009 e recante la rubrica «Chiarezza dei testi normativi»), secondo cui «Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti

- ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».";
- ➢ nel parere sull'A.C. 3610 (Conversione in legge del decreto-legge n.102/2010, missioni internazionali) il Comitato rileva, nelle premesse, la presenza di "discipline implicitamente derogatorie rispetto all'ordinamento vigente per le quali sarebbe invece opportuno indicare espressamente le norme derogate, secondo quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988".

Articolo 15, comma 2, lettera a)

Disposizioni incidenti su deleghe legislative in decreti- legge. In 2 pareri vengono formulati rilievi che attengono alla presenza – nella legge di conversione – di disposizioni incidenti su deleghe legislative. In particolare:

nel parere sull'A.C. 3210 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 194/2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) il Comitato segnala, nelle premesse, che "sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge, il decreto interviene, in due disposizioni introdotte al Senato ed in una norma originaria, sulla disciplina di deleghe legislative già conferite, allo scopo di modificarne le modalità di esercizio (articolo 1, comma 21), ad interpretare le norme che ne definiscono la scadenza (articolo 1, comma 23-undecies), ovvero a definire il meccanismo e gli effetti del parere reso dalle Commissioni parlamentari (articolo 10-bis, comma 4); tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai

- sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite" e formula conseguentemente una condizione soppressiva delle citate disposizioni;
- nel parere sull'A.C. 3660 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 105/2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi) è contenuta una condizione volta a sopprimere "la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione - destinata a prorogare di ulteriori sei mesi il termine della delega "per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo territorio. sviluppo del degli interventi reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione" di cui all'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 - in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se destinata a prorogare il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988".

Articolo 15, comma 2, lettera b)

Materie di cui all'articolo 72 della Costituzione. In base all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n.

400/1988, il Governo non può, mediante decreto-legge, "provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione" (materia costituzionale ed elettorale; autorizzazione a ratificare trattati internazionali; approvazione di bilanci e consuntivi²⁸). Tale disposizione è stata richiamata in 2 pareri. In particolare:

nelle premesse del parere sull'A. C. 3273 (Conversione legge del decreto-legge n. 29/2010, recante interpretazione autentica disposizioni di procedimento elettorale e relativa disciplina attuazione) il Comitato osserva che "sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge, il provvedimento in esame presenta profili problematici, in quanto reca, all'articolo 1, norme in materia elettorale in difformità con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione", tra le quali è compresa la materia elettorale; tale circostanza, peraltro, non infrequente in prossimità di scadenze elettorali in relazione alla limitata finalità di regolare aspetti di carattere organizzativo, suscita nel caso di specie perplessità in quanto sono state introdotte disposizioni che interpretano la disciplina sul rispetto dei termini di presentazione delle liste e delle candidature e sulle procedure di riscontro della sussistenza dei requisiti di legge". Il Comitato formula quindi la seguente raccomandazione: "ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata

L'articolo 72 contempla anche, tra le leggi da approvare attraverso il normale procedimento in sede referente, anche le leggi di delegazione legislativa; il divieto a disporre deleghe tramite il procedimento di conversione è contemplato nell'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400/1988.

l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare del limite di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988";

nelle premesse del parere sull'A.C. 3505 (Conversione in legge del decreto-legge n. 67/2010, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010), il Comitato osserva che "a seguito dell'inserimento al Senato di un nuovo all'articolo unico del disegno di conversione, questo reca adesso una norma di carattere sostanziale, la cui introduzione - per costante giurisprudenza del Comitato appare configurarsi in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo; inoltre, la formulazione letterale della disposizione (e la conseguente riformulazione del titolo del provvedimento) configura atipico ordine un esecuzione di accordi internazionali in mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica, la cui presenza in un disegno di legge di conversione è fattispecie inedita e da valutare anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), interpretandosi il citato limite contenuto come riferibile al testo del decreto ma anche del disegno di legge di conversione". Formula quindi una condizione volta alla soppressione della "disposizione introdotta al Senato al comma 2 dell'articolo del disegno di legge di conversione in quanto, alla luce di quanto detto in premessa, l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge".

Articolo 15, comma 2, lettera e)

Riproposizione di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale. In base all'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge n. 400/1988 il Governo non può, decreto-legge, "ripristinare l'efficacia disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento". Nel parere sull'A.C. 3660 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge n. 105/2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi), il Comitato evidenzia nelle premesse che esso "trae origine dalla sentenza n. 215/2010, con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale promossa da alcune regioni per affermare la competenza di "produzione, trasporto concorrente in materia distribuzione nazionale di energia" e dunque la violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione". Formula quindi la seguente osservazione: "all'articolo 1, comma 2 - secondo cui "fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78... cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, [....]. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa" - dovrebbe verificarsi il rapporto tra la previsione che esclude l'evenienza che la sentenza della Corte Costituzionale esplichi sugli atti di nomina dei commissari straordinari effetti retroattivi rispetto alla sua pubblicazione, con il divieto posto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, lettera e) di conseguire, con decreto-legge, l'effetto di "ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti procedimento", tenuto conto che dalla disciplina che regola gli effetti delle sentenze della Corte discende il principio secondo cui gli effetti della pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma si producono ex tunc, salvo i cosiddetti diritti quesiti o rapporti esauriti".

Articolo 15, comma 3

Requisito della immediata applicazione. In 7 pareri del Comitato vengono formulati rilievi che attengono alla presenza di disposizioni che richiedono una puntuale valutazione del requisito dell'immediata applicazione²⁹. Il Comitato rileva, generalmente, che "la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» va valutata

Si tratta dei pareri sugli A.C. 3146 (conversione in legge del decreto-legge n. 2/2010), 3175 (conversione in legge del decreto-legge n. 4/2010), 3196 (conversione in legge del decreto-legge n. 195/2009), 3210 (conversione in legge del decreto-legge n. 194/2009), 3552 (conversione in legge del decreto-legge n. 64/2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), 3638 (Conversione in legge del decreto-legge n. 78/2010) e 3646 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 103/2010).

anche con riguardo ad effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti". In particolare, nel parere sul disegno di legge C. 3638 (di conversione del decreto-legge n. 78/2010, stabilizzazione finanziaria) il Comitato segnala che "in ragione della sua finalità di anticipare parte della manovra economica per il prossimo anno, gli effetti finali di numerose norme appaiono destinati a prodursi dal 2011 o in un momento ancor più distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie non sono sempre espressamente indicati ma talvolta solo implicitamente previsti); in particolare, per alcune disposizioni il termine di efficacia è significativamente distante dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame: ad esempio, opera dal 2013 sia la disciplina dell'articolo 12, comma 12-ter, in materia pensionistica che la norma di cui all'articolo 38, comma 13quater, secondo periodo, in materia tributaria; opera a partire dal 2015 l'articolo 9, comma 8, in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni ed anche l'articolo 12, comma 12-bis, anch'esso in materia pensioni".

Contenuto. Rinviando, per una dettagliata analisi di questo aspetto, al paragrafo 6.2, si anticipa fin da ora che il Comitato ha spesso evidenziato come i decretilegge si trasformano durante l'esame parlamentare, acquisendo nuovi contenuti anche di carattere eterogeneo. Si segnalano, in particolare, i seguenti pareri:

➤ nel parere sull'**A.C. 3196** (Conversione in legge del decreto-legge n. 195/2009) il Comitato rileva che "il testo originario del decreto-legge recava misure destinate

ad incidere su tre distinte situazioni di carattere emergenziale (sisma in Abruzzo, rifiuti in Campania, rischio idrogeologico) e sulla struttura del Servizio nazionale di protezione civile; tuttavia, al Senato, sono stati introdotti ben nove ulteriori articoli che, rispetto al predetto ambito normativo, conferiscono un forte carattere di eterogeneità al provvedimento";

nel parere sull'A.C. 3210 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 194/2009) il Comitato rileva nelle premesse che "esso - già negli 11 articoli originari, e ancor più a seguito dell'inserimento in essi al Senato di numerosissimi commi aggiuntivi e di ulteriori 4 articoli - reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie". Formula quindi la seguente raccomandazione: "si considerino con attenzione le prescrizioni nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decretilegge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato della sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che

- giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concrete";
- in merito all'A.C. 3638 (Conversione in legge del decreto-legge n. 78/2010) il Comitato rileva nelle premesse del parere che esso "reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto i suoi 55 articoli sostanziali originari e i numerosi articoli e commi aggiuntivi inseriti dal Senato, a seguito dell'approvazione di un maxi-emendamento, incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria, e recano misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i settori della competitività, dello sviluppo economico, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato del contrasto all'evasione fiscale e dei risparmi di spesa". Comitato formula, quindi, **I**1 raccomandazione di tenore identico a quella contenuta nel parere sull'A. C. 3210.

Articolo 17, comma 1

Regolamenti di attuazione ed esecuzione. Nel parere sull'A.C. 3687 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), il Comitato rileva in una osservazione che "all'articolo 16 - che reca una ulteriore autorizzazione alla delegificazione, con riguardo alla "abilitazione scientifica nazionale", istituita dal comma 1 del medesimo articolo e che è destinato a sostituire integralmente le procedure di reclutamento attualmente previste - non sembrerebbe necessaria alcuna forma di delegificazione, potendosi avvalere di regolamenti attuativi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 dell'1988, la cui

adozione determina l'entrata in funzione del nuovo sistema e l'abrogazione del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, come già previsto dall'articolo 25, comma 9, "dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2"; peraltro, in presenza di una pluralità di regolamenti (consentita dalla norma di autorizzazione), si segnala che resta indeterminata la decorrenza dell'abrogazione.

Articolo 17, comma 2

Regolamenti di delegificazione. I profili trattati nei 6 pareri del Comitato riguardanti le procedure di delegificazione attengono ai seguenti profili: la congruità dello strumento prescelto; lo scostamento dal modello prefigurato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988; il raccordo con disposizioni di delega legislativa; aspetti procedurali, con specifico riguardo all'acquisizione dei pareri parlamentari; il coordinamento con altre autorizzazioni alla delegificazione. In particolare:

- la congruità dello strumento prescelto, come già accennato, è oggetto di una osservazione contenuta nel parere sull'A.C. 3687, ove si rileva che "non sembrerebbe necessaria alcuna forma di delegificazione "in presenza di una materia di nuova formazione, potendosi invece ricorrere a regolamenti attuativi;
- lo scostamento dal modello prefigurato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988 è talora totale, talora parziale:
 - nel parere sull'A.C. 3638 (Conversione in legge del decreto-legge n. 78/2010, stabilizzazione finanziaria) il Comitato evidenzia nelle premesse che "il decreto-legge reca due autorizzazioni alla delegificazione (articolo 29, comma 1 e articolo 49, comma 4-quater) non formulate in conformità al

- modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le "norme generali regolatrici della materia" (ma in un caso almeno sono espressi principi e criteri direttivi) né sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti; formula quindi una apposita condizione;
- nelle premesse del parere sull'A.C. 3687 il Comitato osserva che il disegno di legge reca "tre autorizzazioni alla delegificazione, segnatamente per la revisione della disciplina del trattamento economico professori e dei ricercatori universitari già in servizio (articolo 8, comma 1), e per quelli assunti secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge in esame (articolo 8, comma 3), nonché per la disciplina delle conseguimento procedure finalizzate al della "abilitazione scientifica nazionale" introdotta dall'articolo 16 del testo; le citate norme delegificazione indicano le norme generali cui la nuova disciplina deve ispirarsi, senza però effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti destinate ad essere abrogate dalla nuova disciplina regolamentare, discostandosi dunque dal modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del che affida alle 1988 norme primarie l'individuazione degli effetti abrogativi destinati a prodursi; in tal senso la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3) raccomanda che sia la norma di autorizzazione ad indicare "espressamente le disposizioni abrogate" con "effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari";

- nel parere sull'**A.C. 2449-B** il Comitato formula un'osservazione riferita all'articolo 42 (che autorizza il Governo all'adozione di regolamenti di delegificazione con «le *modalità* e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59») ove invita la Commissione di merito a fare "riferimento alle *norme generali regolatrici della materia* (e non a «principi e criteri direttivi») in ossequio al modello prefigurato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
- il raccordo con disposizioni di delega è oggetto di due pareri:
 - nel parere sull'A.C. 3687 il Comitato osserva che "all'articolo 5, comma 3, lettera f), si indica tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la "revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato", mentre il successivo articolo 8 demanda la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori (già in servizio o vincitori di concorsi) a regolamenti di delegificazione";
 - nel parere sull'A.C. 3118 (Carta delle autonomie) il Comitato formula una condizione volta a chiarire se la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5 si configuri autonoma autorizzazione come una delegificazione (in tal caso andrebbero indicate le norme generali regolatrici della materia nonché le da abrogare) ovvero si disposizioni limiti autorizzare i decreti legislativi ivi previsti "a prevedere l'utilizzo di tale strumento, demandando quindi a questi ultimi la definizione delle modalità concrete di operatività dell'istituto della delegificazione";
- ➤ gli aspetti procedurali costituiscono oggetto di 2 osservazioni contenute nei seguenti pareri:

- nel parere sull'A.C. 3552 il Comitato invita la Commissione di merito a valutare, in relazione all'articolo 1, "l'esigenza di esplicitare, al comma 2, che il procedimento di acquisizione dei pareri deroga all'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400, in quanto, oltre a prevedere il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo (e non alla legge) n. 281 del 1997, amplia i termini di acquisizione del parere parlamentare (da trenta) a sessanta giorni, fissa un analogo termine anche per il parere del Consiglio di Stato ed, infine, affida ai medesimi regolamenti la ricognizione delle norme vigenti da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle regolamentari; peraltro, andrebbe specificato che la sequenza dei pareri deve essere tale da assicurare che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia procedimentale completato la fase interna all'Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato":
- nel parere sull'A.C. 3687 il Comitato invita la Commissione di merito ad eliminare "la parte finale del comma 4 [dell'articolo 8], dal momento che la previsione secondo cui i regolamenti sono adottati "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti" opera adesso in via generale per tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, essendo contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
- autorizzazioni coordinamento altre il con alla delegificazione è oggetto di una specifica segnalazione nell'ambito della condizione contenuta nel parere sull'A. C. 3638 (Conversione in legge del decreto-legge n. 78/2010, stabilizzazione finanziaria), volta, come qià accennato. ad riformulazione delle una

autorizzazioni alla delegificazione previste nel provvedimento in osseguio al modello prefigurato legge n. 400/1988: "si segnala delegificazione prevista al comma 4-quater dell'articolo 49 sembra sovrapporsi con quella già autorizzata dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, che dispone una complessa procedura di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi regolamenti di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2012 (mentre la norma in commento fissa il termine di dodici mesi); peraltro, il citato articolo 25 è oggetto di modifica ad opera dell'articolo 19 del disegno di legge C. 3209-bis, denominato "Carta dei doveri delle Pubbliche amministrazioni", già approvato dalla Camera ed all'esame del Senato (S. 2243)".

4.5.2. Segnalazioni ulteriori in merito alla decretazione d'urgenza

Nei paragrafi relativi alla modifica di norme recenti ed all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988 già si sono richiamati alcuni pareri del Comitato e, indirettamente, le linee di tendenza della decretazione d'urgenza. Un ulteriore fenomeno monitorato dal Comitato concerne il possibile intreccio tra più decreti-legge in fase di conversione. In particolare, nel periodo di riferimento del presente rapporto, si è segnalata in due occasioni la confluenza di più decreti-legge in un'unica legge di conversione:

nel parere sul disegno di legge **C. 3638** (conversione in legge del decreto-legge n. 78/2010, stabilizzazione finanziaria) si segnala nelle premesse che esso "riproduce integralmente, all'articolo 55, commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti al Senato, i contenuti del decreto legge n. 94 del 2010, presentato al Senato; come già

evidenziato dal Comitato per la legislazione circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere". Il Comitato formula quindi una raccomandazione volta ad "evitare forme di provvedimenti d'urgenza" intreccio tra più scongiurare questa alterazione del "lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione";

Per nel parere sul disegno di legge C. 3646 (conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo) si rileva nelle premesse che "esso reca un contenuto originario omogeneo relativo al trasporto marittimo (articolo 1), in cui è confluita, al Senato, una disciplina in materia di trasporto stradale ed aereo (articolo 1-bis), i cui contenuti sembrerebbero assorbire quelli di «un decreto-legge che dispone interventi a sostegno dell'autotrasporto stradale e aereo» che il comunicato del Consiglio dei ministri riferisce essere stato approvato il 16 luglio 2010 (e che infatti non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale), circostanza che ha comportato l'integrazione anche del

titolo del decreto con il riferimento al sostegno della produttività nel settore dei trasporti".

4.6. Richiami alla legge n. 212 del 2000

I richiami allo **Statuto del contribuente**, seppur meno numerosi, sono comunque significativi. Nel periodo di riferimento solo **2** dei 34 pareri espressi dal Comitato richiamano lo Statuto. In entrambi i casi (**A.C. 3210** e **A.C. 3638**) si tratta di disegni di legge di conversione di decretilegge:

- Per nel parere sull'A.C. 3210 (conversione in legge del decreto-legge n. 194/2009), il Comitato formula una osservazione finalizzata ad esplicitare all'articolo 1, comma 3 (che raddoppia i termini di accertamento in materia fiscale) "che tale norma opera in difformità ai principi posti dallo «Statuto dei diritti del contribuente» (legge 27 luglio 2000, n. 212), il cui articolo 3 dispone che «i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati», atteso che l'articolo 1, comma 1, dello Statuto prevede che le disposizioni da esso dettate «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».";
- ➢ nel parere sull'A.C. 3638 (conversione in legge del decreto-legge n. 78/2010), il Comitato, annotando nelle premesse che "il provvedimento si caratterizza peraltro come ampiamente derogatorio del diritto vigente", rileva che "l'articolo 38, comma 13-quater, reca una esplicita deroga allo «statuto dei diritti del contribuente» di cui alla legge n. 212 del 2000, nella parte in cui vieta disposizioni in materia tributaria con effetti retroattivi, o relative al periodo d'imposta in corso". Il medesimo

contiene anche la seguente osservazione: "all'articolo 33 _ volto ad istituire un'aliquota addizionale del 10 per cento sulle remunerazioni "operate sotto forma di bonus e stock options, .. attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore" - dovrebbe verificarsi se la genericità del riferimento al "settore finanziario" possa ingenerare dubbi nell'individuazione dei soggetti pagamento dell'imposta e se sia rispettata la prescrizione dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono" (articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000).

V. L'ESPRESSIONE DI OPINIONI DISSENZIENTI

Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso *opinioni dissenzienti*, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del regolamento).

Nel corso del terzo turno di presidenza, sono state espresse due opinioni dissenzienti in relazione al parere sul disegno di legge **C. 3273** (Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione).

Si è trattato di un provvedimento oggetto di una accesa dialettica politica (respinto dall'Assemblea della Camera a seguito dell'approvazione di un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione), sul quale il Comitato ha espresso un parere articolato, che evidenzia, in particolare, le criticità del provvedimento in relazione all'articolo 15, comma 2, lettera *b*) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione", tra le quali è compresa la materia elettorale.

Le opinioni dissenzienti investono due distinti profili:

- una è motivata per la "mancata presenza nel parere di un rilievo che evidenzi l'errata qualificazione delle norme del decreto-legge come norme di interpretazione autentica, ricorrente sia nel titolo che nel corpo del provvedimento, atteso che si tratta, invece, evidentemente, di norme a contenuto prevalentemente innovativo";
- ➤ l'altra si sofferma sulla "mancata presenza nel parere di un rilievo riguardante il fatto che il decreto-legge opera

come legge-provvedimento riferita in maniera inequivoca a situazioni verificatesi nelle regioni Lombardia e Lazio e che, nel tentativo di incidere su entrambe, interviene sulla legge dello Stato n. 108 del 1968, senza tener conto che la regione Lazio ha già emanato una propria legge in materia elettorale (al contrario della regione Lombardia), tale da impedire qualsiasi iniziativa del legislatore statale in materia".

VI. GLI ATTI SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL COMITATO

6.1. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Dei 34 pareri resi dal Comitato 1 riguarda un progetto di legge di iniziativa parlamentare, 30 che, in quanto tale, non richiede di essere corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), e 7 sono riferiti a testi rielaborati dalla Commissione di merito ("testi A") o a testi esaminati in seconda lettura, a seguito di modifiche introdotte dal Senato, per i quali solo nel testo originario si rileva la presenza o l'assenza di AIR e ATN.

Sui **26** provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l'assenza di AIR e ATN:

- 8 (pari al 30,8% del totale) risultano corredati di AIR e di ATN;
- 3 (pari all'11,5% del totale) risultano corredati della sola ATN:
- 15 (pari al 57,7% del totale) sono privi sia di AIR sia di ATN.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L'obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l'obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che "le proposte di atti normativi

A.C. 2754, Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9"; la direttiva prevede che "la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludano l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione".

La direttiva sull'analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.

Il regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.

Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), l'analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.

Tipologia di provvedimenti governativi	Numero di provvedimenti esaminati	Numero di provvedimenti corredati da AIR e ATN	%	Numero di provvedimenti corredati da ATN	%
Disegni di legge di conversione	19 ³¹	2^{32}	10,5%	2	10,5%
Altri disegni di legge	6	5 ³³	83,3%	1 ³⁴	16,7%
Schemi di decreti legislativi	1	1	100,0%	0	0,0%
TOTALE	26	8	30,8%	3	11,5%


La maggiore presenza di AIR e ATN si riscontra nei disegni di legge ordinari rispetto a quelli di conversione.

31 Il Comitato ha espresso 22 pareri su disegni di legge di conversione che hanno riguardato 19 provvedimenti (su 3 atti sono stati espressi due pareri).

C. 3243, Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori; C. 3610, Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

³³ Si tratta dei disegni di legge ordinari C. 3290, C. 3118, C. 2505, C. 3687 e del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica C. 3209-*bis* (sul quale il Comitato si è pronunciato due volte).

³⁴ Si tratta del disegno di legge di ratifica C. 3834.



Altri disegni di legge	Numero	Corredati di AIR e ATN	%	Corredati di ATN
Disegni di legge collegati	1	1	100%	0
Disegni di legge comunitaria	0	0	0%	0
Disegni di legge di ratifica	1	0	0%	1
Altri disegni di legge ordinari	4	4	100%	0

Guardando nel complesso ai primi tre turni di presidenza della legislatura in corso, La presenza di **AIR** e di **ATN** nei provvedimenti esaminati dal Comitato si attesta su un valore percentuale pari al **32,8%**.

Il Comitato, dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'AIR, non si limita alla semplice constatazione della presenza o meno di tale relazione, ma sottolinea anche la perdurante assenza di ogni riferimento "all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008"³⁵.

Infine, il Comitato valuta se la relazione per l'analisi d'impatto e la relazione sull'analisi tecnico-normativa siano state o meno redatte rispettando i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, talora riscontrando la loro redazione "in forma estremamente sintetica" (per esempio nel parere sull'A.C. 3243).

6.2. Omogeneità/eterogeneità del contenuto

I pareri del Comitato recano generalmente una qualificazione dei provvedimenti lungo il crinale *omogeneità/eterogeneità*, con diverse sfaccettature.

- Si possono ricondurre le diverse espressioni riscontrate nei pareri a 5 categorie:
 - 13 provvedimenti con contenuto "*omogeneo*", pari al 48,2%;

Così recita l'articolo 9: "1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dall'AIR, in particolare, in casi straordinari di necessità ed urgenza,


nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti. 2. L'esenzione dall'AIR può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri. 3. In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

4. Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi di cui all'articolo 8, ove sia richiesto dalle Commissioni Parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione (di seguito «Comitato»).

- 1 provvedimento "originariamente omogeneo", ma non più tale, dopo le modifiche intervenute nel corso del dibattito parlamentare, pari al 3,7%;
- **2** provvedimenti con contenuto "parzialmente eterogeneo", pari al **7,4%**;
- 2 provvedimenti le cui disposizioni, di contenuto eterogeneo, hanno finalità univoca, pari al **7,4**%;
- 9 provvedimenti con contenuto "eterogeneo", pari al 33,3%.
- ❖ In 7 casi la classificazione non è rilevata espressamente nel parere³⁶.

Contenuto:		
Omogeneo	13	48,2%
Originariamente omogeneo	1	3,7%
Parzialmente eterogeneo	2	7,4%
Disomogeneo con finalità univoca	2	7,4%
Eterogeneo	9	33,3%

Si tratta di pareri espressi: su testi già esaminati in precedenti letture (A.C. 1441-quater-D e 1441-quater-F e A.C. 3097-B); su testi sui quali il Comitato ha reso un secondo parere ai sensi del parere della Giunta per il regolamento (A.C. 3196-A e A.C. 3146-A); su un disegno di legge di ratifica (A.C. 3834, Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo); su un testo unificato di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2754, Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).



6.2.1. Le espressioni rinvenibili nei pareri e i profili relativi alla decretazione d'urgenza

La maggior parte dei pareri in cui si rinviene un'esplicita qualificazione del contenuto dei provvedimenti in termini di omogeneità o eterogeneità riguarda disegni di legge di conversione di decreti-legge. Il Comitato, infatti, si esprime su questo punto sulla base di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988, il quale richiede che il contenuto dei decreti-legge sia omogeneo, specifico e corrispondente al titolo. Di seguito si riportano le espressioni rinvenibili nei singoli pareri, evidenziando i casi in cui esse sono impiegate in relazione a decreti-legge.

Dei 13 pareri che contengono espressioni riconducibili ad un contenuto omogeneo, 9 sono riferiti a decretilegge:

- in 5 pareri si rileva un "contenuto omogeneo" (C. 3175, istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; C. 3273, interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione; C. 3322, competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale; C. 3514, temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania; C. 3505, salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro;
- 2 provvedimenti vengono giudicati omogenei, pur se contengono talune disposizioni non strettamente riconducibili all'ambito normativo trattato (C. 3552, spettacolo e attività culturali;³⁷ C. 3610, proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia³⁸);

Nelle premesse del parere si rileva che "esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare taluni profili della normativa in materia di spettacolo e attività culturali, in particolare con riguardo all'organizzazione ed al funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 1, 2 e 3), agli strumenti di tutela, tramite la SIAE, dei diritti sulle opere cinematografiche ed audiovisive (articolo 6) e, tramite l'istituto mutualistico IMAIE, dei compensi dovuti ad artisti interpreti ed esecutori (articolo 7); a tale ambito normativo, riconducibile a settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si connette invece solo indirettamente l'articolo 7-bis, introdotto al Senato, che reca misure per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia e dichiara festa nazionale la ricorrenza del giorno 17 marzo 2011 prevedendo altresì «iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale».

Nelle premesse del parere si rileva che "esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare i profili normativi connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2010 della partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente; non appaiono tuttavia riconducibili a tale ambito normativo i commi 6 e 10 dell'articolo 5, i quali, rispettivamente, riguardano i concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e la proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2011 dell'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, tema di cui non risulta esservi traccia né nel titolo né nel preambolo del decreto-legge".

- in 2 si rileva un contenuto "sostanzialmente omogeneo" (C. 3146, enti locali e regioni; ³⁹ C. 3243, approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori). ⁴⁰
- ❖ 1 parere evidenzia che il disegno di legge di conversione C. 3646, che aveva un contenuto omogeneo relativo al trasporto marittimo nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, è diventato disomogeneo perché vi "è confluita, al Senato, una disciplina in materia di trasporto stradale ed aereo (articolo 1-bis), i cui contenuti sembrerebbero assorbire quelli di "un decreto-legge che dispone interventi a sostegno dell'autotrasporto stradale e aereo" che il comunicato del Consiglio dei ministri riferisce essere stato approvato il 16 luglio 2010 (e che infatti non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale), circostanza che ha comportato l'integrazione anche del titolo del decreto con il riferimento al sostegno della produttività nel settore dei trasporti";
- 2 pareri segnalano il contenuto "parzialmente eterogeneo" di due disegni di legge di conversione (C. 3350, contrasto alle frodi fiscali, potenziamento e razionalizzazione della riscossione dei tributi; C. 3660, energia e riordino del sistema degli incentivi);

Nelle premesse del parere si osserva che "esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare taluni profili finanziari ed ordinamentali delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità ed il contenimento delle spese e dei trasferimenti statali; al riguardo, solo in parte si connette a tale ambito materiale la disposizione che approva gli interventi a favore delle isole minori indicati in un apposito «documento unico di programmazione isole minori» (articolo 4, comma 9)".

Nelle premesse del parere si evidenzia che "esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto ad introdurre misure in materia di approvvigionamento di energia elettrica che, nel testo originario, erano prettamente finalizzate a porre rimedio alle situazioni di criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale in Sicilia e Sardegna ma che, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, riguardano adesso più in generale le opere relative agli impianti ed alla rete elettrica di trasmissione nazionale, cui si affianca una disposizione sugli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici".

- 2 pareri riguardano provvedimenti le cui disposizioni, di contenuto eterogeneo, hanno finalità univoca.
- Dei 9 pareri che contengono espressioni riconducibili ad un contenuto eterogeneo 5 sono relativi a decreti-legge:
 - 4 rilevano un "contenuto eterogeneo" (C. 3196, emergenze rifiuti in Campania e terremoto in Abruzzo; C. 3443, immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana ed elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero; C. 3496, differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché assegnazione di quote di emissione di CO2; C. 3638, stabilizzazione finanziaria e competitività economica);
 - 1 segnala la presenza di "una pluralità di **norme** marcatamente eterogenee il cui elemento prevalente ma non esclusivo, già nel testo originario ed ancor più a seguito delle nuove norme inserite al Senato, appare risiedere nella natura finanziaria delle disposizioni" (C. 3725, Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio amministrazioni pubbliche);

Nel parere sul disegno di legge C. 3210, Conversione in legge del decreto-legge 30 41 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il Comitato segnala nelle premesse che esso "- già negli 11 articoli originari, e ancor più a seguito dell'inserimento in essi al Senato di numerosissimi commi aggiuntivi e di ulteriori 4 articoli - reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie"; nel parere sul disegno di legge C. 3857, Conversione in legge del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, le premesse evidenziano che "esso presenta una pluralità di disposizioni che incidono in materia di sicurezza nelle competizioni sportive (articoli 1 e 2), di criminalità organizzata e di cooperazione internazionale di polizia (articoli 3, 4 e 5), di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici (articoli 6 e 7), di sicurezza urbana (articoli 8 e 9) e di funzionalità del Ministero dell'interno (articolo 10), il cui elemento unificante risulta essere la finalità di assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività; peraltro, il testo è articolato in cinque capi, ognuno dei quali corrispondenti agli aspetti testè richiamati".

In qualche caso, il Comitato segnala come il carattere eterogeneo del provvedimento si sia accentuato nel corso dell'esame parlamentare. Già si è richiamato, in nota, il parere sul disegno di legge di conversione C. 3210; si segnala anche l'annotazione contenuta nelle premesse del parere sul disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449-B): "il disegno di legge comunitaria per il 2009, che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi e che già in prima lettura si presentava complesso, risulta adesso notevolmente ampliato passando dai 25 articoli iniziali agli attuali 56, sia con l'introduzione di 7 nuove disposizioni di delega legislativa, sia con l'inserimento di numerose ulteriori norme, talune delle quali non appaiono direttamente connesse alle specifiche finalità che l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 affida alla legge comunitaria annuale, in quanto non legata all'esigenza di dare attuazione alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria (ad esempio, l'articolo 12, comma 3, in materia di materia di sanzioni sulla commercializzazione delle uova e l'articolo 52, che reca norme in materia di personale e di organizzazione dell'Amministrazione degli Affari esteri, sia pure in connessione all'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna ed alla partecipazione ad esso di personale diplomatico italiano)".

In altri **3** pareri si evidenzia il carattere eterogeneo di due disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica:

• Nelle premesse del parere sul disegno di legge collegato in materia di lavoro (**C. 1441-quater-D**), rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione, il Comitato cita nel parere il messaggio del Presidente della Repubblica, che mette in evidenza la «configurazione marcatamente eterogenea» e dunque «gli effetti

- negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto»;
- nelle premesse del parere sul disegno di legge collegato C. 3209-bis il Comitato rileva che, "in relazione al suo contenuto estremamente ampio e complesso, la sua configurazione non sfugge ad una valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità anche in relazione a quanto rilevato nel recente messaggio di rinvio alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, del disegno di legge n. 1441-quater, ove si evidenziava la «configurazione marcatamente eterogenea» e dunque «gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto».". Tornando ad esprimersi sul medesimo provvedimento in una fase successiva dell'iter (C. 3209-bis-A), il Comitato ha ribadito la "valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità", pur apprezzando il "recepimento integrale delle condizioni, unitamente alla massima parte delle osservazioni formulate" nel parere precedente.

6.3. I progetti di legge recanti disposizioni di delega

Nel periodo di riferimento il Comitato ha espresso 10 pareri su 8 progetti di legge contenenti disposizioni di delega⁴², ossia il 29,4% di tutti i pareri resi. Ad essi va aggiunto il parere sul disegno di legge di conversione C.

Sui disegni di legge collegati C. 1441-*quater* e 3209-*bis* il Comitato si è pronunciato in due occasioni.

3210 (decreto-legge n. 194/2009: proroga termini), che interviene sulla disciplina di deleghe legislative già conferite e del quale già si è trattato nel paragrafo relativo ai limiti di contenuto dei decreti-legge in relazione all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400/1988.

I rilievi formulati attengono ai *principi* ed alle *modalità* di esercizio della delega.

Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega						
Tipologia dei rilievi formulati nei pareri	N. di pareri contenenti il rilievo	Percentuale rispetto al numero di pareri su atti con disposizioni di delega	Percentuale rispetto al numero complessivo di pareri nel periodo considerato			
Nuove deleghe	6	60%	17, 64%			
Incidenza su principi, criteri direttivi, oggetto di deleghe già aperte	3	30%	8,82%			
Mancata esplicitazione o genericità dei princìpi e criteri direttivi	3	30%	8,82%			
Procedure di delega	3	30%	8,82%			
Proroga o differimento di termini	2	20%	5,9%			
Coordinamento tra principi, criteri e oggetto della delega	1	10%	2,9%			
Schemi: previsione doppio parere	1	10%	2,9%			

I rilievi su disposizioni di delega contenuti nei pareri espressi

	DISPOSIZIONI DI DELEGA									
AC	Proroga o Diff. Termini	Incidenza su oggetto, principi e criteri. direttivi di deleghe già aperte	Intreccio con deleghe già aperte	Nuove Deleghe	Princ. e criteri dir. generici	Coord. tra princ., crit. e ogg. delega	Proced. di delega	Schemi Prev. doppio parere	Interna Corporis	Forma Atto
2449/B	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	ddl comunitaria
1441- quater/D	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ddl collegato
3209-bis	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	ddl collegato
3290	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	ddl ordinario
3209- bis/A	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	ddl collegato
3118	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	ddl ordinario
3687	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	ddl ordinario
1441- quater-F	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ddl collegato
2754	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Testo unificato di pdl
3834	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	ddl ratifica

6.3.1. Analisi dei progetti di legge contenenti disposizioni di delega

Nel periodo di riferimento sono stati esaminati dal Comitato 8 progetti di legge contenenti disposizioni di delega legislativa. I profili di tali disposizioni di delega sono stati presi in considerazione alla luce di diversi parametri, alcuni desunti dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, altri elaborati dal Comitato, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle problematiche proprie di questa peculiare tipologia di provvedimenti, i cui aspetti principali trovano la propria disciplina fondamentale nell'articolo 76 della Costituzione e nella legge n. 400 del 1988.

1. Mancata esplicitazione o genericità dei principi e criteri direttivi

In 4 casi il Comitato rileva la mancata esplicitazione o la genericità dei principi e criteri direttivi: la prima è oggetto di condizioni, la seconda di osservazioni:

parlamentare **C. 2754 ed abbinati** (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), il Comitato formula la seguente condizione: "all'articolo 8, comma 5 - che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di ritardi di pagamento tra imprese - si precisi l'oggetto della delega, atteso che la lettera c) riguarda, invece, la possibilità di diffidare e sanzionare comportamenti illeciti messi in atto, oltre che da grandi aziende, anche da pubbliche amministrazioni (con una previsione che sembra ricalcare quanto già disposto dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990);

peraltro, andrebbero precisati i principi e criteri direttivi della delega, dal momento che la lettera a) contiene una finalità piuttosto che un criterio di delega («migliorare il funzionamento del mercato interno») e la lettera b) si riferisce genericamente alla previsione di un «sistema di diffide e sanzioni» in determinati casi, senza fornire indicazioni sul sistema stesso";

- nel parere sul disegno di legge C. 3290 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) il Comitato formula la seguente condizione: "all'articolo 1 - che delega il Governo all'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, includendo dunque due oggetti: la legislazione antimafia e le misure di prevenzione - si proceda ad esplicitarne i principi e direttivi relativamente profilo criteri al ricognizione, armonizzazione e coordinamento della normativa antimafia (anche alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa, in ordine al carattere non meramente compilativo del codice), atteso che i principi e criteri direttivi formulati al comma 3 riguardano esclusivamente le misure di prevenzione";
- nei pareri sui disegni di legge **C. 3118** (Carta delle autonomie locali) e **C. 3834** (Delega seggio supplementare all'Italia nel Parlamento europeo) il Comitato formula due condizioni relative all'esplicitazione dei principi e criteri direttivi, definiti per relationem attraverso il richiamo della giurisprudenza della Corte costituzionale⁴³.

- "all'articolo 13, comma 1 - che indica tra i principi e criteri direttivi della delega concernente l'adozione della «Carta delle autonomie» il «rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale» (lettera c) del comma 1) - si valuti l'esigenza di esplicitare i suddetti principi";

Le due condizioni recitano, rispettivamente:

^{- &}quot;all'articolo 4 – che indica quali principi e criteri direttivi della delega concernente l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare al Parlamento europeo, i principi espressi dalla Corte costituzionale con la

Vale la pena riportare anche i rilievi formulati nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2449-B (legge comunitaria 2009): "il disegno di legge, oltre a riferire la massima parte delle norme di delegazione legislativa ai principi e criteri di carattere generale enunciati dall'articolo 2, richiama talvolta i medesimi principi solo «in quanto compatibili», con una formulazione suscettibile di ingenerare incertezze in ordine all'ambito di discrezionalità del legislatore delegato (articoli 17, commi 1, 2 e 3; articolo 24, comma 1); inoltre, l'articolo 51 conferisce una delega legislativa senza che una specifica sezione della norma sia formalmente dedicata all'enunciazione di principi e criteri direttivi, pur evidentemente desumibili dal contesto normativo".

2. Procedure di delega

In 3 pareri il Comitato formula rilievi attinenti a talune specificità delle procedure di delega previste dal legislatore. Le fattispecie considerate in questo ambito riguardano questioni relative alla procedura di acquisizione del parere parlamentare o di attuazione della delega, alla tempistica per l'esercizio delle deleghe medesime, o, ancora, al meccanismo di coinvolgimento di soggetti istituzionali estranei all'ordinario circuito Governo-Parlamento. In particolare:

> nel parere sul disegno di legge C. 2449-B (legge comunitaria 2009), il Comitato formula due distinte osservazioni:

sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni – siano indicati espressamente i principi e i criteri direttivi della delega, chiarendo, in particolare, il loro rapporto con la finalità di realizzare pienamente la rappresentanza delle circoscrizioni elettorali".

- la prima riguarda i termini per l'esercizio di 3 deleghe, anche in connessione con il termine indicato dall'Unione europea per le direttive da attuare;
- la seconda concerne la previsione dell'obbligo per il Governo di corredare taluni schemi di decreti legislativi di AIR e ATN nonché l'iter che il Governo deve seguire per l'acquisizione dei pareri: "all'articolo 29, comma 3 – ove si precisa che il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al accompagnati dall'analisi tecnicocomma normativa dall'analisi dell'impatto della regolamentazione" – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se ciò incida sull'esercizio della delega, altrimenti rendendosi priva di effetti la specificazione di un adempimento che è già previsto dall'ordinamento vigente; al riguardo, dovrebbe anche specificarsi che la presentazione alle Camere degli schemi di decreto l'ultimo legislativo costituisce atto dell'iter procedimentale descritto ai commi 2 e 3 dell'articolo in commento";
- Parere sul disegno di legge collegato **C. 3209-***bis-***A**, il Comitato osserva che "all'articolo 1-*quater* dovrebbe verificarsi, da un lato, la necessità di precisare che il meccanismo di «scorrimento» della delega dovrebbe operare anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega e, dall'altro lato, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di far decorrere i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dalla data di assegnazione e non da quella di trasmissione degli schemi, come peraltro la Commissione ha ritenuto di precisare all'articolo 1-ter, (ma non anche agli articoli 28 e 30, non modificati dalla Commissione sul punto)";

nel parere sul disegno di legge C. 3118 (Carta delle autonomie locali) il Comitato in relazione all'articolo 13, comma 1 - che attribuisce la delega per la redazione della «Carta delle autonomie locali», al fine di raccogliere in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali - , invita la Commissione di merito a valutare "l'opportunità di fissare la scadenza della relativa delega successivamente alle altre deleghe previste dal disegno di legge, in modo che si possa tenere conto, nella redazione del codice, di tutti i decreti legislativi emanati ai sensi del disegno di legge stesso mentre, nella formulazione attuale, essa scade dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e dunque anteriormente rispetto al termine previsto per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle Province (24 mesi)".

4. Proroga o differimento dei termini contenuti in altre disposizioni di delega

Nei pareri sul disegno di legge collegato **C. 3209-***bis* e **3209-***bis*-**A** (Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione), il Comitato:

- ➤ formula in entrambi i pareri osservazioni relative al meccanismo di scorrimento del termine (prorogato) della delega, che dovrebbe operare anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega stessa;
- ➤ formula una complessa osservazione, nel parere sul testo licenziato dalla Commissione, che recita: "all'articolo 1-quater che interviene in modo non testuale sui termini

e sulle modalità di esercizio della delega legislativa volta al riordino della normativa in materia di incentivi prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare novellazione del citato articolo 3, così da evidenziare che le modifiche introdotte riguardano il termine finale di esercizio sia della delega principale (posticipato di diciotto mesi), che di quella integrativa e correttiva (posticipato di un anno), l'oggetto (che riguarda il riassetto e non più il riordino della normativa), i principi direttivi (integrati con quelli dall'articolo 20 della legge n.59 del 1997), i ministri interessati nei poteri di esercizio della delega (ai quali si aggiunge il Ministro per la semplificazione normativa), la trasmissione degli schemi degli atti alle Camere (che adesso devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari), il termine per il parere delle Commissioni parlamentari (ridotto da sessanta a quaranta giorni, con un meccanismo di scorrimento del termine di delega di novanta giorni qualora il termine per l'espressione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega) e, infine, le modalità di espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni, per la quale si fissa un termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende favorevole; a quest'ultimo riguardo, dovrebbe altresì verificarsi se sia congruo attribuire al "silenzio" di un organo valore sostanziale meramente consultivo (e non procedurale nel senso che si può procedere anche in assenza del predetto parere)".

5. Incidenza su oggetto, principi e criteri direttivi di deleghe già aperte

In 3 pareri il Comitato rileva un'incidenza di disposizioni

di delega contenute nel provvedimento su oggetto, principi o criteri direttivi oggetto di deleghe già aperte:

- nel parere sull'**A.C. 2449-B** (legge comunitaria 2009) il Comitato formula un'osservazione relativa alla formulazione dell'articolo 13, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo nel'ambito della delega recata dall'articolo 33 della precedente legge comunitaria (legge n. 88/2009);
- nel parere sul disegno di legge collegato C. 1441-quater-D, espresso a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, il Comitato rileva, in una osservazione, che l'articolo 20, recante "una disposizione interpretativa finalizzata ad incidere sull'oggetto della delega legislativa conferita dalla legge n. 51 del 1955, che ha dato origine a decreti legislativi ormai abrogati", "incide su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti". Nella medesima osservazione si propone alla Commissione una soluzione normativa diversa "per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone";
- ➤ il parere sull'A.C. 3209-bis-A reca una complessa osservazione, nella quale si rileva che l'articolo 1-quater del provvedimento incide anche sull'oggetto e sui principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 99 del 2009, concernente la normativa sugli incentivi.

6. Schemi: previsione doppio parere

Nelle premesse del parere sul disegno di legge **C. 3118** (Carta delle autonomie) Il Comitato dedica un lungo capoverso alle questioni procedurali poste dalle deleghe ivi contenute⁴⁴, formulando quindi un'osservazione volta a prevedere l'espressione di un doppio parere delle competenti Commissioni parlamentari "sic et simpliciter, senza condizionarlo al mancato rispetto dei rilievi espressi nel primo parere (anche per superare la difficoltà derivante dal fatto che ad esprimersi sono più organi parlamentari, che possono assumere posizioni diverse e muovere quindi rilievi tra loro potenzialmente contrastanti)".

7. Coordinamento tra principi, criteri e oggetto della delega

Il problema del coordinamento tra principi, criteri direttivi e oggetto della delega è trattato nel parere sull'**A.C. 3290** (normativa antimafia), nella quale è contenuta la seguente osservazione, specificamente dedicata al coordinamento tra principi e criteri: "all'articolo 1, comma 3

Il capoverso è il seguente: il provvedimento "reca una complessa procedura per

l'esercizio della delega relativa alla "Carta delle autonomie locali", imperniata su una previa intesa in Conferenza unificata e sulla possibilità che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano due volte sullo schema del decreto legislativo, qualora il Governo non si conformi al parere espresso in prima battuta (articolo 13, comma 2); al riguardo, il Comitato valuta favorevolmente le disposizioni che prefigurano il parere parlamentare in due fasi (in sede istruttoria ed in sede di definitiva elaborazione del testo), in quanto ciò costituisce un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega; con riferimento invece alla circostanza che il parere parlamentare consegua alla previa intesa in sede di Conferenza unificata si è invece in passato già rilevato che "la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari" (si richiamano i pareri sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale e sulla riforma della contabilità pubblica); inoltre, si segnala che la delega volta alla razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali (articolo 14) risulta subordinata, sia nel suo esercizio che nella

possibilità di conseguire gli obiettivi di soppressione di talune Province ad una iniziativa dei comuni che è solo eventuale, cui deve poi conseguire il coinvolgimento delle Regioni (che vengono "sentite" ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione) nonché delle Province interessate

(non menzionate dalla citata disposizione costituzionale)".

- la cui lettera f), all'alinea, individua principi e criteri direttivi con riferimento al sequestro, mentre i principi e criteri direttivi enunciati ai numeri 1-4 della medesima lettera f) si riferiscono non soltanto al sequestro, ma anche alla confisca - dovrebbe verificarsi la necessità di introdurre un riferimento alla confisca anche nell'alinea della lettera f) del comma in esame".

6.4. Ulteriori rilievi sul sistema delle fonti e sul ruolo del Parlamento

La panoramica fin qui tracciata ha evidenziato come al centro dell'attività consultiva del Comitato si ponga l'attenzione per il sistema delle fonti, con particolare riguardo ai loro rapporti ed intrecci.

Il presente paragrafo affronta profili ulteriori rispetto a quelli già emersi nelle parti relative alla decretazione d'urgenza ed alla legislazione delegata, che concernono:

- 1. i rapporti con le fonti regionali;
- 2. l'incidenza su strumenti giuridici non qualificabili come fonti normative;
- 3. la congruità degli strumenti previsti per dare attuazione ai provvedimenti legislativi, anche con riguardo al coinvolgimento del Parlamento;
- 4. il procedimento endogovernativo di adozione di disegni di legge.

Merita particolare rilievo il parere sul disegno di legge di conversione **C. 3638** (decreto-legge n. 78/2010, stabilizzazione finanziaria), che tratta diversi profili di indubbio interesse, anche al di là di quelli trattati nel presente paragrafo. A titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti:

a) le procedure parlamentari di formazione delle leggi (con specifico riguardo all'intreccio tra decreti-legge vigenti ed alla riproduzione o sovrapposizione

- rispetto a "disposizioni contenute in testi legislativi già approvati da un ramo del Parlamento";
- i rapporti tra le fonti primarie del diritto, con particolare riguardo: alla sovrapposizione di una disposizione ad una specifica delega legislativa i cui termini di esercizio sono ancora aperti anche se prossimi alla scadenza; all'incidenza sulle fonti regionali; alla sovrapposizione con le ordinanze di protezione civile;
- c) i rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate, con particolare riguardo: alle autorizzazioni alla delegificazione; all'incidenza su norme contenute in un regolamento di delegificazione e su ambiti normativi riservati a decreti ministeriali⁴⁵; alla previsione di numerosi adempimenti, in particolare nella forma di decreti ministeriali, dei quali viene spesso precisata la "natura non regolamentare"; all'incidenza sull'applicazione di fonti normative rimesse all'autonomia dei privati, quali risultano essere le clausole contenute in contratti collettivi nazionali di lavoro.

6.4.1. *I rapporti con le fonti regionali*. Appaiono particolarmente interessanti, sotto questo profilo, quattro pareri:

➤ le premesse del parere sul disegno di legge di conversione C. 3146 (interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), rilevano che, "sul piano dei rapporti tra fonti, il decreto-legge in esame interviene a fissare un limite agli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali

Tale circostanza – argomenta il Comitato – "non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l'effetto che atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)".

- (articolo 3), dunque affiancando tale normativa statale alle previsioni in materia contenute nelle fonti regionali aventi anch'esse carattere primario (gli statuti di regola rinviano a leggi regionali), senza che tuttavia tale elemento sia evidenziato nei paragrafi della relazione sull'analisi tecnico-normativa dedicati alla «analisi del quadro normativo nazionale» ed alla «incidenza delle norme proposte su leggi e sui regolamenti vigenti»";
- nelle premesse del parere sul disegno di legge di conversione C. 3273 (decreto legge n. 29/2010. autentica di disposizioni interpretazione procedimento elettorale relativa disciplina di attuazione) si segnala che: "il provvedimento interviene in un settore oggetto di particolare stratificazione normativa, in quanto la materia era originariamente disciplinata integralmente con legge dello Stato, su cui si sono innestate norme regionali che hanno di volta in volta rinviato alla citata legge statale, ovvero ne hanno recepito, integrato o modificato specifici contenuti, quanto meno nelle regioni che hanno inteso esercitare la competenza - di cui all'articolo 122 della Costituzione - a disciplinare "il sistema di elezione e i casi ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali" nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica, attualmente contenuti nella legge n. 165 del 2004".46;
- > nelle premesse del citato parere sul disegno di legge di conversione **C. 3638** (decreto-legge n. 78/2010, stabilizzazione finanziaria) si rileva che "il

Come già segnalato, sul parere in oggetto sono state espresse due opinioni dissenzienti, una delle quali motivata a causa della "mancata presenza nel parere di un rilievo riguardante il fatto che il decreto-legge opera come legge-provvedimento riferita in maniera inequivoca a situazioni verificatesi nelle regioni Lombardia e Lazio e che, nel tentativo di incidere su entrambe, interviene sulla legge dello Stato n. 108 del 1968, senza tener conto che la regione Lazio ha già emanato una propria legge in materia elettorale (al contrario della regione Lombardia), tale da impedire qualsiasi iniziativa del legislatore statale in materia".

provvedimento reca disposizioni che rinviano alla legislativa regionale, cui adempimenti da attuare con legge regionale, di cui però la legge statale predetermina taluni contenuti (articolo 14, comma 28 e 30) ovvero condiziona l'ambito temporale di applicazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato d'intesa con la regione interessata (all'articolo 40); in un caso (si veda l'articolo 14. comma incide invece 20) si amministrativi prevalentemente atti regionali, SU prescrivendo l'obbligo di annullamento degli "atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno"; infine, l'articolo 49, comma 4-ter, dispone la diretta sostituzione della disciplina sulla dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale con la nuova disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività":

- nelle premesse del parere sul disegno di legge **C. 3290** (normativa antimafia) si segnala che l'articolo 10 "appare suscettibile in via potenziale di incidere [....] sulla normativa già adottata a livello regionale (peraltro, nella sola regione Calabria);
- 6.4.2. L'incidenza su strumenti giuridici non qualificabili come fonti normative. Nelle premesse del parere sull'A.C. 3552 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), il Comitato osserva che "esso incide, in più casi, su strumenti giuridici non qualificabili come fonti normative quali gli statuti delle fondazioni (alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 1 sono definiti ex lege i contenuti ed i

requisiti essenziali), contratti collettivi (per i quali l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3-bis, definiscono le nuove procedure di contrattazione e l'articolo 3, al comma 3, ne individua fattispecie di nullità totale o parziale), atti di carattere amministrativo (l'articolo 3, comma 5, dispone l'inefficacia degli atti riferiti a talune procedure concorsuali di reclutamento) ed una specifica tipologia di contratti individuali (il comma 6 dell'articolo 3 dispone l'inefficacia dei «contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate»)".

- 6.4.3. La congruità degli strumenti previsti per dare attuazione ai provvedimenti legislativi. Trattano diffusamente questo profilo i pareri sul disegno di legge C. 3687 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e sull'A.C. 3638 (Conversione in legge del decreto-legge n. 78/2010, stabilizzazione finanziaria): attraverso la lunga osservazione contenuta in ciascuno di tali pareri è possibile ricostruire un ampio repertorio delle questioni che si pongono in relazione agli adempimenti previsti da disposizioni di rango legislativo:
- il parere sul disegno di legge **C. 3687** (di cui già è stato dato ampio conto in precedenza) si sofferma tra l'altro sugli intrecci tra autorizzazioni alla delegificazione e disposizioni di delega e sulla congruità della previsione di decreti di natura non regolamentare (tema approfondito anche nel dibattito in Comitato)⁴⁷;

Recita l'osservazione: "nelle seguenti disposizioni, dovrebbe valutarsi se lo strumento normativo ivi previsto sia congruo in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire: a) all'articolo 4 - finalizzato ad istituire il fondo per il merito a favore degli studenti meritevoli - l'intera disciplina di attuazione è demandata ad un "decreto di natura non regolamentare", risultando quindi quest'ultimo atto chiamato a definire tutti i principali elementi attuativi della nuova disciplina; b) all'articolo 5, comma 3, lettera f), si indica tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la "revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato", mentre il successivo articolo 8 demanda la revisione del trattamento economico

_

il parere sull'**A.C. 3638** elenca ben 11 previsioni di successivi adempimenti in ordine alle quali – "per quanto detto in premessa in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate" – "dovrebbe valutarsi la congruità del ricorso allo strumento normativo secondario al fine di incidere su effetti prodotti dalla normativa sovraordinata".

dei professori e dei ricercatori (già in servizio o vincitori di concorsi) a regolamenti di delegificazione; c) all'articolo 5, comma 4 - che detta i principi e criteri direttivi per la delega finalizzata alla revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei - sembrerebbe, dal tenore letterale della disposizione, che al decreto legislativo sia sostanzialmente demandata solo la previsione dell'introduzione di tale tipo di contabilità e l'estensione ai dipartimenti del sistema di tesoreria unica mista, ribadendo in sostanza quanto già previsto dalla norma di delega, dal momento che i principi contabili e gli schemi di bilancio sono stabiliti ed aggiornati dal Ministero dell'università, di concerto con il Ministero dell'economia (presumibilmente con decreti ministeriali); inoltre, la lettera f) prevede da un lato la "introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso" e dall'altro la "individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario": anche qui dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che il decreto legislativo non debba nemmeno quantificare il costo standard, ma limitarsi ad individuare gli indici da utilizzare per la sua quantificazione, che peraltro non appare chiaro a quale soggetto competa; d) all'articolo 16 - che reca una ulteriore autorizzazione alla delegificazione, con riguardo alla "abilitazione scientifica nazionale", istituita dal comma 1 del medesimo articolo e che è destinato a sostituire integralmente le procedure di reclutamento attualmente previste - non sembrerebbe necessaria alcuna forma di delegificazione, potendosi avvalere di regolamenti attuativi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 dell'1988, la cui adozione determina l'entrata in funzione del nuovo sistema e l'abrogazione del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, come già previsto dall'articolo 25, comma 9, «dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2»".

- Le previsioni sono le seguenti:
- a) "articolo 1, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle autorizzazioni di spesa (legislativamente statuita) da definanziare;
- articolo 2, comma 1, ultimo periodo che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare la possibilità di una riduzione lineare ulteriore rispetto a quella già prevista qualora le misure finanziarie previste dall'articolo 9 per il personale delle pubbliche amministrazioni dovessero produrre risultati inferiori a quelli previsti;
- c) articolo 5, comma 7, che demanda ad un decreto del Ministero dell'interno la riduzione degli importi delle indennità degli amministratori locali "per un periodo non inferiore a tre anni", lasciando quindi ampi margini di discrezionalità al decreto, che potrebbe anche disporre una riduzione permanente;
- d) articolo 12, comma 12-bis, che demanda ad un decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze l'aggiornamento a cadenza triennale dei requisiti anagrafici e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, attualmente previsti da disposizioni di legge, espressamente richiamate nel comma in esame, "in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78"; al riguardo dovrebbe anche verificarsi se la norma in oggetto costituisca un'attuazione della disposizione da ultimo citata, ovvero non ne costituisca una modifica non testuale, nel qual caso l'effetto sarebbe che i citati decreti direttoriali agirebbero in luogo del regolamento di delegificazione che il citato articolo 22-ter prevedeva allo scopo di effettuare un adeguamento del solo requisito dell'età anagrafica (senza dunque fissare un termine triennale né fare riferimento al requisito di anzianità contributiva) e il cui schema deve essere trasmesso alle Camere:

In qualche caso, il Comitato ha suggerito che il Parlamento venisse coinvolto nella procedura di adozione di tali atti secondari, quando apparissero idonei ad incidere su decisioni legislative (osservazioni contenute nei pareri sull'**A.C. 3196-A** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, protezione civile, e sull'**A.C. 3350** Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, frodi fiscali internazionali).

6.4.4. Il procedimento endogovernativo di

- e) articolo 14, comma 32, che demanda ad un decreto interministeriale non soltanto le modalità attuative della norma, volta a prevedere il divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori, ma anche l'individuazione di "ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione";
- f) articolo 19, comma 6, lettera f), che attribuisce ad un decreto ministeriale la funzione di determinare sanzioni (concernenti la corretta tenuta dei registri catastali), senza che la norma primaria rechi alcuna specificazione in merito alla tipologia ed ai criteri di definizione dell'apparato sanzionatorio;
- g) articolo 31, commi 1-bis e 1-ter ove si introduce una procedura di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo in quanto si affida ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione "anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica", lasciando quindi intendere che possano essere fissati limiti alla facoltà del creditore di compensare propri crediti riconosciuta dalla legge;
- h) articolo 37, comma 2 che in relazione alla disciplina che subordina ad una specifica autorizzazione la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list consente ad un decreto ministeriale di integrare in modo sostanziale il precetto legislativo, estendendo o escludendo l'ambito di applicazione dell'obbligo statuito dal comma 1 del medesimo articolo:
- articolo 38, comma 13-quater, secondo periodo, secondo cui con decreto ministeriale "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013" possono essere riconsiderate le percentuali statuite dal precedente comma 13-bis in materia di base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni ramo vita, con riguardo alla percentuale di indeducibilità della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita;
- j) articolo 42, comma 2, che rimette ad un decreto ministeriale il compito di definire "vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari... nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988";
- k) articolo 55, comma 2-quater che, "al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui medesimi tabacchi", affida a un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze la variazione della percentuale di alcune aliquote di imposta sui tabacchi lavorati in quanto si incide su aliquote determinate dalla fonte legislativa senza che sia possibile desumere criteri precisi (ancorché indiretti) regolativi del potere dell'amministrazione di aumentare le predette aliquote, a differenza di quanto era statuito dall'articolo 1, comma 485, della legge finanziaria 2005, che, nel prevedere analogo meccanismo, fissava limiti ben definiti alla discrezionalità del provvedimento amministrativo".

approvazione dei disegni di legge. Nel parere riguardante l'A.C. 3118 (Carta delle autonomie locali), figura la seguente condizione, concernente gli effetti della mancata intesa in sede di Conferenza unificata sulla iniziativa legislativa del Governo e la fissazione del termine per l'esercizio di tale iniziativa: "all'articolo 11 - secondo cui «il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge» in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione - si chiariscano gli effetti dell'eventuale mancanza della previa intesa, sul presupposto che una siffatta previsione contenuta in una fonte normativa ordinaria non può determinare effetti impeditivi dell'iniziativa legislativa governativa (né ovviamente di quella di altri titolari del potere di iniziativa legislativa) e che dunque, al pari della previsione di un termine di dodici mesi, essa opera piano delle modalità di svolgimento del solo sul procedimento endogovernativo (ed è eventualmente surrogabile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997)".

VII. IL SEGUITO DEI PARERI

7.1. L'attività emendativa

Nel corso del terzo turno di Presidenza si è adottata in modo sistematico la prassi, di indubbia utilità, di tradurre in emendamenti i più significativi suggerimenti contenuti nei pareri, naturalmente ove ciò sia possibile senza incidere sulle scelte di merito.

In molti casi, sono stati i relatori presso le Commissioni di merito, ovvero le Commissioni nel corso dell'esame in Assemblea, a farsi carico di presentare emendamenti volti a recepire i rilievi espressi dal Comitato; in altri casi, relativamente a 7 pareri espressi, la presentazione di emendamenti da sottoporre all'esame delle Commissioni di merito e, più frequentemente, dell'Assemblea è avvenuta su iniziativa di componenti del Comitato stesso (generalmente con riguardo alle condizioni e, più limitatamente, alle osservazioni).

In particolare, con riferimento ad alcuni provvedimenti particolarmente complessi sui quali il Comitato ha espresso un parere molto articolato, gran parte dei rilievi formulati sono stati recepiti dalle Commissioni di merito mediante la presentazione e l'approvazione di emendamenti. Ad esempio, nel corso dell'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari (legge comunitaria per il 2009 - A.C. 2449-B) sono stati approvati in Commissione 3 emendamenti volti a recepire tutte le condizioni formulate dal Comitato; in sede di esame del disegno di legge in materia di università (A.C. 3687) sono stati invece approvati in Commissione 12 emendamenti volti a recepire 2 condizioni e 10 osservazioni formulate dal Comitato. In altri casi, il recepimento è avvenuto in

Assemblea, come ad esempio, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (A.C. 3196-A) sul quale il Comitato si è espresso, su richiesta di un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, con un parere reso direttamente all'Assemblea ed avente ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione. Tale parere conteneva 2 osservazioni che sono state tradotte in 2 emendamenti, 1 dei quali è stato approvato dall'Assemblea.

4 pareri avevano ad oggetto disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, per i quali l'attività emendativa si è potuta sviluppare anche mediante la presentazione di nuovi emendamenti in Assemblea, in base a quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento con il parere del 6 ottobre 2009.

7.2. La presentazione di ordini del giorno

Anche nel corso di questo turno di Presidenza, si è inteso utilizzare lo strumento degli ordini del giorno di istruzione al Governo allo scopo di porre all'attenzione dell'Assemblea questioni ritenute dal Comitato per la legislazione meritevoli di attenzione particolare.

Sono stati presentati a tal fine 2 ordini del giorno, entrambi accolti dal Governo⁵⁰.

La presentazione di appositi ordini del giorno in cui sono formulate valutazioni di carattere generale sulle problematiche della legislazione, soprattutto se connesse all'utilizzo dei diversi strumenti giuridici, si è infatti rivelata una opzione strategica e complementare rispetto alla sistematica presentazione di emendamenti ai singoli

• Lo Presti, Gibiino 9/3196-A/66, accettato dal Governo;

⁴⁹ Si tratta dell'A.C 3209-*bis*-A, dell'A.C. 3118, dell'A.C. 1441-*quater*-D e dell'A.C. 1441-*quater*-F.

Si tratta dei seguenti ordini del giorno:

[•] Lo Presti 9/3210/68, accettato dal Governo.

provvedimenti.

L'ordine del giorno si presta anche a sensibilizzare l'Esecutivo a dar corso ad un'attività di riordino sistematizzazione della normativa vigente oggetto periodiche modificazioni⁵¹.

Infine, l'ordine del giorno costituisce anche uno idoneo strumento a promuovere successivo un comportamento dell'Esecutivo, che ponga rimedio ad un uso degli strumenti giuridici non pienamente rispettoso delle caratteristiche di ciascuno e delle esigenza di semplificazione e delegificazione dell'ordinamento. Al riguardo, è stato presentato un ordine del giorno riferito al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (A.C. 3196-A), volto a sollecitare il Governo a ristabilire un uso corretto delle fonti, soprattutto con riferimento alle ordinanze di protezione civile extra ordinem che rappresentano uno strumento di produzione normativa caratterizzato da grande flessibilità e sottoposto ad

a presentare alle Camere entro il 30 settembre 2010, e comunque non oltre la presentazione del disegno di legge di stabilità, una relazione che -con specifico riferimento ai termini prorogati nel presente provvedimento – elenchi sia quelli già scaduti, sia quelli per i quali (anche se non scaduti) non risulti, a quella data, la necessità di un'ulteriore proroga sia, infine, quelli per i quali il Governo ritiene invece sussista la possibilità di un'ulteriore proroga da disporre entro la fine dell'anno 2010".

L'ordine del giorno Lo Presti 9/3210/68 accettato dal Governo è del seguente tenore: "La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

evidenziato che esso costituisce un'ulteriore manifestazione di una modalità di produzione legislativa che – come evidenziato dal Comitato per la legislazione nel proprio parere del 17 febbraio 2010 - configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

tenuto conto della circostanza che il fenomeno dei decreti mille-proroghe genera da numerosi fattori che hanno indotto tutti i recenti Governi a farne uso con cadenza semestrale o annuale; rilevato tuttavia che, in più sedi viene evidenziata la necessità di superare una pratica legislativa sicuramente non ortodossa, al fine di ricondurre lo strumento normativo alla sua finalità precipua di evitare la scadenza di termini – con l'accortezza di evitare di incidere su fonti secondarie - e che ciò dovrebbe riguardare i soli casi in cui vi siano ragioni obiettive che suggeriscano uno slittamento del termine medesimo, evitando che esso operi come una sanatoria di mere inadempienze delle strutture burocratiche;

impegna il Governo

uno speciale regime giuridico⁵².

L'ordine del giorno Lo Presti, Gibiino 9/3196-A/66, **accettato dal Governo** è del seguente tenore:

"La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile (3196/A – Governo);

evidenziato che all'articolo 17, comma 2-quater, nel testo approvato dalla Commissione di merito, il decreto-legge prevedeva un innovativo strumento - a valenza generale, in quanto introdotto nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - di intervento di carattere emergenziale, adottabile sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza e che dunque si configura come una nuova tipologia di atto extra ordinem, il cui contenuto è esclusivamente riferito alla sospensione di adempimenti tributari e contributivi;


richiamato, il parere espresso in data 17 febbraio 2010 dal Comitato per la legislazione, ove si rilevava che il suddetto strumento si affiancava al più generale e tradizionale istituto delle ordinanze contingibili ed urgenti, e si suggeriva di adottare per tali atti un regime di pubblicità analogo a quello previsto per le ordinanze (ovvero la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale) nonché di prevederne la trasmissione alle Camere;


preso atto della modifica del suddetto articolo 17, comma 2-quater e rilevato altresì che la mancata trasmissione alle Camere delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non favorisce un pieno dispiegarsi delle funzioni parlamentari di indirizzo e controllo su un settore di intervento della Pubblica amministrazione che si manifesta sempre più rilevante sul piano qualitativo e quantitativo;


impegna il Governo


ad adottare le iniziative opportune di sua competenza – anche mediante un'apposita modifica della citata disposizione della legge n. 225 del 1992 – per assicurare piena conoscenza in sede parlamentare degli atti adottati ai sensi delle predette disposizioni e per individuare strumenti che mettano gli organi parlamentari in condizione di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo".


VIII. GRAFICI

































































IX. CONCLUSIONI

Dalla lettura del presente Rapporto traspare l'importanza che nell'attività consultiva del Comitato ha assunto il tema delle relazioni e degli intrecci tra le fonti normative. Tale importanza ha indotto il Comitato, già nel precedente turno di presidenza, ad avviare, a latere dell'attività consultiva, una riflessione sulle linee di tendenza, nelle ultime due legislature, della decretazione d'urgenza. La ricerca ha costituito la base di partenza di un seminario al quale hanno partecipato i Presidenti delle Camere delle ultime quattro legislature, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e i Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali dei due rami.

Proprio nel corso del seminario, il Presidente Fini ha lanciato l'idea di consolidare questo metodo di lavoro, prestando attenzione, nei successivi dieci mesi, al contesto europeo, anche alla luce delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona.

Ne è scaturito un lavoro che ha consolidato le metodologie di ricerca già utilizzate nel rapporto sulla decretazione d'urgenza, che ho consegnato agli atti del Comitato nella seduta del 23 novembre, contestualmente alla pubblicazione, in allegato al resoconto della medesima seduta, di una ulteriore ricerca sul tema delle ordinanze di protezione civile realizzata dall'onorevole Duilio.

Le ricerche sin qui condotte, con un peculiare metodo che parte dalla ricognizione dei dati di fatto e statistici, hanno offerto una chiave di lettura del sistema delle fonti e del ruolo del Parlamento in un sistema in grande evoluzione, aggiungendo dei contributi, per così dire, monografici all'investigazione compiuta ogni anno attraverso il Rapporto sulla legislazione.

Desidero in proposito segnalare la felice e non casuale contestualità con la quale quest'anno sono stati elaborati il Rapporto sulla legislazione e le due ricerche pubblicate in allegato al resoconto del 23 novembre 2010.

In particolare, mi sembra che la ricerca sugli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari completi la Nota di sintesi del rapporto, incentrata quest'anno sulle nuove strategie dell'Unione europea. La ricerca, infatti, muovendo dalla ricognizione e dall'elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi all'attività legislativa ed all'attività posta in essere dall'Esecutivo ai

fini del recepimento e dell'attuazione degli obblighi comunitari, individua alcune soluzioni per dare maggiore forza ed incisività alle Camere in relazione alla partecipazione al processo normativo europeo, come la Nota di sintesi del Rapporto investiga il modo in cui il Parlamento possa essere coinvolto nelle grandi strategie, che precedono o talora si sostituiscono ai processi normativi.

L'attività di approfondimento scientifico si è affiancata, come sempre, ad una azione consultiva intensa, rigorosa e condivisa, tanto che in una sola circostanza si è ricorsi all'istituto dell'opinione dissenziente, previsto dall'articolo 16-bis del regolamento.

La traduzione dei rilievi espressi dal Comitato in emendamenti a firma dei relatori presso le Commissioni di merito o dei componenti del Comitato stesso ha indubbiamente rafforzato la possibilità di incidere sull'istruttoria legislativa.

Quando non è stato possibile presentare emendamenti, gli ordini del giorno hanno comunque consentito al Comitato di porre all'attenzione della Camera e del Governo alcune questioni di indubbia rilevanza.

Credo che questo modo di procedere stia producendo risultati, certo da implementare ma neppure da sottovalutare, sia nel tasso di recepimento dei pareri del Comitato sia nella riflessione sul ruolo delle Assemblee parlamentari in un sistema multilivello, dove la legislazione concorre in modo più parziale rispetto al passato alla formazione delle politiche pubbliche. Inoltre, ed è un dato che emerge anche nelle due ricerche qui ricordate, alle leggi tradizionali si sono nel tempo affiancate leggi a carattere programmatico e procedurale, che lasciano all'Esecutivo le scelte di merito, magari con la partecipazione del Parlamento. Per questo ho voluto dedicare un apposito capitolo del presente Rapporto al sistema delle fonti ed al ruolo del Parlamento, dove più evidente è la saldatura tra l'attività di ricerca condotta e promossa dal Comitato e l'attività consultiva.

Allegato 2

GLI STRUMENTI DI RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Relazione presentata dal Presidente On. Nino Lo Presti e pubblicata in allegato al resoconto della seduta del Comitato per la legislazione del 23 novembre 2010

XVI LEGISLATURA

INDICE

PREMESSA

NOTA METODOLOGICA

- I. L'INCIDENZA DEGLI ATTI DI RECEPIMENTO SUL COMPLESSO DELLA LEGISLAZIONE PRIMARIA
- 1) la "sopravvivenza" delle deleghe comunitarie allo scioglimento delle Camere
- 2. 2) Fattori collegati all'andamento della legislazione di recepimento
- II. TIPOLOGIA DI FONTI PRIMARIE DI RECEPIMENTO
- III. LA LEGGE COMUNITARIA

TAVOLA III. 1. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE LEGGI COMUNITARIE

- 3. 1) Il "corto circuito" direttiva decreto
- 4. 2) Le disposizioni particolari di adempimento
- 5. 3) I principi e criteri specifici di delega legislativa
- 4) disposizioni per il recepimento di decisioni quadro in ambito GAI
- 7. 5) Il regolamento di delegificazione come strumento di attuazione del diritto comunitario

IV. I DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. TIPI, CARATTERI, PROCEDURE

- > IV.1. Tipologie
 - 8. a) Decreti di attuazione
 - 9. b) Decreti correttivi e integrativi
 - 10. c) Decreti contenenti discipline sanzionatorie
- > IV.2 Le procedure
- > IV. 3. Le materie oggetto di intervento
 - 11. a) Welfare
 - 12. b) Economia
 - 13. c) Attività produttive
 - 14. d) Ambiente e agricoltura
 - 15. e) Affari interni
 - 16. f) Giustizia
 - 17. g) Rilievo trasversale di alcune materie
- IV.4. I rapporti tra decreti comunitari e regioni

V. LE FONTI PARALLELE DI RECEPIMENTO

- 18. 1) I decreti-legge obblighi comunitari
- 19. 2) Le altre leggi in materia comunitaria

VI. CONCLUSIONI **A**LLEGATO

PREMESSA

Il diritto comunitario pervade in profondità il tessuto normativo. Tutte le politiche pubbliche e pressoché ogni ramo del diritto ne sono condizionati. E ciò vale non solo per gli ambiti e per le materie tipicamente intrecciate con la regolazione della concorrenza e del mercato, come il diritto commerciale, la disciplina del lavoro, dei trasporti, dell'energia o delle attività produttive: anche le tradizionali «fonctions régaliennes», più strettamente legate alla sovranità statale – come la disciplina dell'immigrazione, l'ordine pubblico o la giustizia –, subiscono l'influenza del diritto sopranazionale.

Questo stato di cose è stato efficacemente colto nella Nota di sintesi al Rapporto 2009 sulla legislazione, che si sofferma ampiamente sulle connessioni e sull'articolazione dei processi normativi tra i diversi livelli territoriali.

L'integrazione legale tra ordinamenti è peraltro destinata a crescere ulteriormente nel futuro prossimo, di pari passo con l'intensificarsi dell'integrazione economica e sociale europea. La base giuridica per questo processo è offerta dal Trattato di Lisbona che, al tempo stesso, ha ampliato le materie di competenza comunitaria, ha semplificato le procedure legislative, ha rafforzato il coinvolgimento nel processo decisionale delle assemblee parlamentari, europea e nazionali.

Il Governo e il Parlamento nazionali non sono rimasti inerti. Anzitutto, inadempimenti e violazioni del diritto comunitario sono gradualmente diminuiti negli ultimi anni, come dimostrato dai dati relativi alle procedure di infrazione. In secondo luogo, si è aperto in questi mesi il dibattito per la riforma delle procedure di attuazione degli obblighi comunitari, per garantire che esse siano maggiormente efficaci e tempestive, tramite la riscrittura della legge c.d. Buttiglione-Stucchi. Da ultimo, Camera e Senato stanno studiando come partecipare più attivamente alla fase ascendente del diritto comunitario, tramite i pareri di sussidiarietà, modificando i rispettivi regolamenti.

Un invito all'approfondimento di questi temi è stato rivolto dallo

stesso Presidente della Camera, in occasione del convegno sull'evoluzione degli strumenti della legislazione, organizzato dal Comitato per legislazione a conclusione del secondo turno di Presidenza, il 12 gennaio 2010.

Il documento che ora presento offre alcuni importanti elementi di conoscenza sugli strumenti e sulle procedure di recepimento del diritto comunitario. Seguendo un approccio che il Comitato ha già fatto proprio in precedenti studi, l'analisi si fonda sulla ricognizione e sull'elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi all'attività legislativa parlamentare e governativa.

In particolare, sono stati oggetto di mappatura le disposizioni contenute nelle ultime cinque leggi comunitarie, per gli anni dal 2005 al 2009; i 130 decreti delegati di recepimento emanati nel quadriennio 2006-09; gli otto decreti-legge di esecuzione di obblighi comunitari dello stesso periodo.

Da questa base statistica emerge un quadro preciso ed oggettivo delle dimensioni complessive del fenomeno analizzato, delle procedure seguite, delle materie oggetto di intervento, dei rapporti tra fonti e tra livelli di governo coinvolti. Questa "fotografia" dell'esistente è stata scattata in un periodo nel quale non possono ancora misurarsi gli effetti che il Trattato di Lisbona produrrà sulle fonti interne: da un lato, quindi, essa si presenta come un bilancio consuntivo; dall'altro lato, i dati e il materiale di studio raccolti potranno essere sfruttati come termine di comparazione per indagini future che vogliano verificare l'impatto del nuovo Trattato.

Questo premesso in via generale, vorrei, sin d'ora, sollecitare una prima riflessione. La partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha prodotto importanti effetti sull'ordinamento domestico, sui reciproci ruoli degli attori costituzionali, sul rapporto tra le fonti primarie di produzione del diritto.

Il dialogo diretto che si è instaurato, a Bruxelles, tra gli Esecutivi degli Stati membri, da un lato, e la necessità di trasporre in tempi brevi un grande numero di atti comunitari, dall'altro, hanno messo in discussione il ruolo e la centralità del Parlamento, come sede d'elezione delle scelte politiche ed istituzionali fondamentali. Sotto

vari profili e in larga misura, le Camere sono apparse estranee, o solo tangenti o addirittura disinteressate al processo decisionale comunitario.

In questo ambito, le tradizionali tecniche concepite dal diritto costituzionale per indirizzare e sottoporre a controllo il potere esecutivo non appaiono sempre efficaci o concretamente fruibili. È un problema nuovo che non può essere risolto con rimedi vecchi: occorre concepire nuovi strumenti di conoscenza, di coordinamento e di decisione. E ciò con la consapevolezza che il Parlamento può mantenere un ruolo centrale nei processi deliberativi sopranazionali solo se esso è in grado di intervenire laddove le decisioni vengono effettivamente prese e la discrezionalità politica è esercitata: non solo e non tanto, quindi, nelle procedure nazionali di recepimento, ma principalmente nella fase ascendente, creando una solida interlocuzione con le istituzioni europee.

Un ringraziamento particolare, infine, al dottor Benedetto Cimino per la preziosa collaborazione e la qualità scientifica del lavoro svolto.

Nino Lo Presti

NOTA METODOLOGICA

I dati e le analisi di seguito riportate si basano sulla mappatura integrale degli atti legislativi statali (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) di recepimento e attuazione di obblighi comunitari, emanati durante il quadriennio 2006-2009. Al fine di definire la natura del singolo provvedimento e la sua appartenenza a tale categoria, i criteri adottati stati quello dell'autoqualificazione formale dell'atto e, per i decreti legislativi, dell'adozione in virtù di delega contenuta in leggi comunitarie (per questi ultimi, il campione coincide in larga misura con la relativa l'elencazione contenuta nel sito istituzionale del Parlamento, salvo limitate integrazione e correzioni). Di conseguenza, non sono stati censiti, neanche in parte qua, altri atti legislativi (ad es., le leggi finanziarie) che pure contengono al loro interno, frammiste ad altre, disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari.

In particolare, ognuno dei 130 decreti legislativi "comunitari" adottati nel periodo di rilevazione è stato classificato e censito in relazione ai seguenti parametri: l'estensione per numero di articoli e caratteri a stampa; la legge comunitaria delegante; il ministro proponente; i ministri coinvolti in atti di concerto; i pareri resi dalle Camere; i pareri resi della Conferenza permanente Stato-regioni e dalla Conferenza unificata; la presenza di clausole di cedevolezza. Gli esiti della rilevazione sono interamente riportati nelle tabelle finali allegate al presente rapporto.

Il taglio prevalentemente empirico dell'indagine non ha impedito, ove ritenuto utile ed opportuno per la migliore descrizione dei fenomeni analizzati, l'inserimento nel testo di riferimenti alla pertinente giurisprudenza costituzionale o amministrativa, in appositi riquadri a sfondo giallo.

I. L'INCIDENZA DEGLI ATTI DI RECEPIMENTO SUL COMPLESSO DELLA LEGISLAZIONE PRIMARIA

Nel quadriennio 2006-09, i provvedimenti di recepimento e di attuazione di obblighi comunitari hanno rappresentato, in termini quantitativi, poco meno di un terzo dell'intera produzione normativa primaria nazionale.

Questo dato, già in sé di grande pregnanza, ugualmente sottostima il reale impatto del diritto europeo nell'ordinamento interno, per almeno quattro ordini di motivi:

- a) anzitutto, non sussiste una separazione netta per materie di competenza tra Stati e Unione: i principi comunitari hanno una generale capacità espansiva e molte discipline comunitarie hanno portata trasversale, di modo da interessare pressoché l'intera legislazione;
- b) in secondo luogo, le stime si basano sempre sul criterio dell'auto-qualificazione dell'atto e, per i decreti legislativi, sulla natura della legge di delegazione: restano esclusi, quindi, vari provvedimenti che, in tutto o in parte, regolano indirettamente materie comunitarie (è il caso, ad esempio, del c.d. Codice dell'ambiente che nel 2006 ha, da solo, rappresentato quasi un sesto dell'intera legislazione prodotta –, che è stato varato sulla base di una delega ordinaria, benché riordini, in larga misura, discipline contenute in leggi e decreti di recepimento);
- c) in terzo luogo, le stime non tengono conto dei regolamenti comunitari, che hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno. Il loro numero, per quanto essi abbiano spesso contenuto molto tecnico, supera i mille l'anno;⁵³
- d) da ultimo, mentre la legislazione di recepimento ha quasi sempre carattere ordinamentale ed è destinata ad incidere a regime sul tessuto normativo, la restante legislazione "interna", invece, è in larga misura costituita da leggi di conversione di decreti legge e da

_


Precisamente, durante la VI legislatura comunitaria (20 luglio 2004 – 13 luglio 2009), sono stati emanati 170 regolamenti con procedura di codecisione, 688 regolamenti del Consiglio e ben 7.749 regolamenti della Commissione (CAMERA DEI DEPUTATI, Rapporto 2009 sulla legislazione, II tomo, p. 302).

leggi finanziarie o di bilancio, atti che, per buona parte, contengono disposizioni di carattere transeunte o ricorsivo o d'eccezione o di anticipazione. Di fatto, escludendo questa seconda tipologia di provvedimenti, la legislazione dell'ultimo quadriennio è ripartita, pressoché perfettamente a metà, tra atti di esecuzione di obblighi comunitari e altri atti.

Quest'ultimo punto trova eccellente riscontro, anche visivo, nel grafico che segue. Con colori freddi, è indicato il peso percentuale, sul totale della legislazione primaria, dei provvedimenti di attuazione di obblighi comunitari (leggi, decreti leggi, decreti legislativi) e, con colori caldi, il peso percentuale della restante legislazione (suddivisa per leggi di conversione, di bilancio, altre leggi e altri decreti legislativi). Il parametro di riferimento utilizzato nei grafici e nelle tavole che seguono è quello dei caratteri a stampa.⁵⁴

Grafico I.1. Incidenza degli atti di recepimento sulle fonti primarie.

Dati aggregati per caratteri a stampa. Anni 2006-2009



Le battute sono calcolate a spazi inclusi e si riferiscono all'intero e solo articolato; non sono considerati, invece, né le epigrafi dei provvedimenti, dacché prive di portata precettiva, né gli eventuali allegati, sia per le evidenti difficoltà di conteggio (grafici, tabelle, ecc.), sia perché le disposizioni in essi contenuti (riferimento a parametri scientifici, norme tecniche, elenchi, ecc.) non sono solitamente confrontabili con quelle dell'articolato. Non sono stati considerati, da ultimo, né la legge di approvazione del rendiconto generale, data la sua speciale natura, né le leggi di ratifica dei trattati internazionali, peraltro solitamente brevissime, perché rappresentano, rispetto alla partizione proposta nel testo, un *tertium genus*. I dati dell'anno 2006 fanno riferimento anche agli atti approvati durante la XIV Legislatura.

_

Utili elementi di analisi per la comprensione delle recenti dinamiche in materia, possono essere tratti presentando i dati con disaggregazione su base annuale.

Tabella I. 1.

Fonti primarie di attuazione obblighi comunitari e altre fonti primarie.

Dati in caratteri a stampa. Anni 2006-2009

ANNI	2006 XIV	2006 XV	2007 XV	2008 XV	2008 XVI	2009 XVI	TOTALE				
FONTI DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI											
a) decreti legislativi di recepimento	1.377.081 (21 atti)	249.852 (6 atti)	1.561.737 (61 atti)	160.275 (7 atti)	473.667 (19 atti)	175.152 (16 atti)	3.997.764 (130 atti)				
b) I. conv. obb. com.	17.976	3.155	57.294	-	64.133	99.749	242.307				
c) I. comunitarie	139.602	-	64.964	88.058	-	217.976	510.600				
Totale comunitarie	1.787.666		1.683.995	786.133		492.877	4.750.671				
ALTRE FONTI											
a) altri d.lgs.	1.796.185	137.123	144.077	826.445	24.855	275.893	3.178.062				
b) altre I. convers.	373.866	408.718	435.940	220.456	861.174	1.020.382	3.320.540				
c) I. bilancio	1.054.120		860.388	128.857		293.168	2.336.533				
d) altre leggi	193.844	59.567	413.371	15.624	3.884	958.027	1.644.317				
Totale altre fonti	4.023.423		1.853.931	2.081.299		2.547.500	10.506.153				
Totale generale	5.811.089		3.548.070	2.867.442		3.040.377	15.266.978				

N.B.: La riga "l. comunitarie" comprende, oltre alle leggi comunitarie annuali, anche altre leggi ordinarie di attuazione di obblighi comunitari.

1) la "sopravvivenza" delle deleghe comunitarie allo scioglimento delle Camere

L'incidenza delle diverse fonti primarie sul complesso della legislazione è ordinariamente condizionata dallo stato di avanzamento della legislatura. In particolare, la decretazione delegata segna una fisiologica, bassa incidenza nel primo anno di legislatura – fase in cui il Parlamento conferisce le deleghe – e

segna i suoi picchi nella fase centrale e conclusiva. I decreti legislativi di recepimento, tuttavia, appaiono in chiara controtendenza. All'inizio sia della XV, sia della XVI legislatura, la legislazione delegata ordinaria è molto contenuta (e addirittura, nel secondo semestre 2008, è pressoché inesistente), mentre è già sostenuta quella di recepimento.

Emblematico, poi, il caso 2007 che, negli ultimi anni, segna l'apice dei decreti legislativi di recepimento, con ben 61 atti emanati, per un peso di oltre un milione e mezzo di caratteri a stampa: solo 10 provvedimenti sono stati emanati in forza della legge comunitaria 2006 (prima comunitaria della XV legislatura); i restanti attuano deleghe aperte dalle comunitarie 2004 e 2005, approvate nella XIV legislatura (rispettivamente nell'aprile 2005 e nel gennaio 2006).

Il fenomeno della "sopravvivenza" delle deleghe comunitarie incide su un presupposto implicito – almeno nella prassi – della decretazione legislativa: il perdurante rapporto fiduciario e la continuità di indirizzo politico tra il Parlamento e Governo durante tutto l'iter di attuazione della delega. Ordinariamente, tuttavia, non si pongono problemi di rilievo, e ciò sia per la natura spesso molto tecnica della disciplina da emanare, sia per la ristretta discrezionalità concretamente goduta dall'esecutivo in sede di recepimento, sia per la grande continuità della politica nazionale rispetto alle tematiche comunitarie.

Talvolta, tuttavia, possono prodursi anomalie, specie nei casi – poco numerosi, ma certamente significativi – di recepimento di direttive comunitarie che incidono su temi politicamente sensibili o che riconoscano significativi margini di apprezzamento in sede attuativa al Governo, specie quando il Parlamento, con l'originaria legge comunitaria di autorizzazione, abbia inteso indicare criteri di delega *ad hoc*. La questione si acuisce ulteriormente ove, già attuata la delega comunitaria, un subentrante governo emani decreti integrativi o correttivi, che possono alterare l'iniziale quadro regolatorio.

L'ampiezza e la possibile portata innovativa dei decreti correttivi ha sollevato un ampio dibattito.

Una prima pronuncia della Corte sembrava interpretare in senso riduttivo il potere correttivo e integrativo, limitato a «la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione, senza la necessità di far ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare ... Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti": ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale» (C. cost., n. 206 del 2001).

Questo approccio era stato fatto proprio dal Consiglio di Stato, in sede di pareri sugli schemi di alcuni decreti delegati (Cons. St., Ad. gen., n. 1 del 2007; Cons. St., sez. cons. atti normativi, n. 3838 del 2007).

Un differente approccio della Corte costituzionale si può però cogliere in un arresto più recente: «i decreti correttivi ed integrativi devono avere lo stesso oggetto del decreto originario e seguire gli stessi criteri e principi direttivi ai quali quest'ultimo si è ispirato. Ne consegue che le censure rivolte al decreto correttivo e integrativo, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, devono necessariamente indicare quali criteri e principi direttivi posti dalla legge delega sono stati violati dal decreto correttivo e integrativo medesimo. Le ricorrenti, invece, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica "innovativa" del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. n. 42 del 2004, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indicano, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto. Le questioni, in quanto genericamente prospettate, sono, dunque, inammissibili» (C. cost., n. 367 del 2007).

Nell'esperienza più recente, la questione si è posta in merito al recepimento delle direttive 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, 2005/85/CE sullo *status* dei rifugiati, e 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari. In tutti questi tre casi – particolarmente sensibili da un punto di vista politico e istituzionale – la delega correttiva è stata esercitata (con i decreti legislativi nn. 159 e 160 del 2008) o, quantomeno, è stata concessa (con l'art. 1, comma 3, della legge 133 del 2008) nella legislatura successiva a quella che aveva conferito la delega principale, senza che il Parlamento ponesse criteri o principi direttivi *ad hoc*.

2) Fattori collegati all'andamento della legislazione di recepimento

Fattori cruciali sono quelli relativi al numero e al peso di atti da recepire tramite fonte primaria e alla tempestività dell'approvazione della legge di delega.

Questi elementi spiegano bene il bassissimo dato – sia in termini assoluti, sia in relazione alla complessiva produzione normativa dell'anno – relativo al 2009: da un lato, la legge comunitaria 2008, che pure elenca in allegato ben 50 direttive, è stata approvata solo nel luglio 2009, incidendo in modo marginale sulle deleghe attuate nell'anno (appena 4 decreti, di cui tre in Allegato A, e senza pareri delle Conferenze, quindi con alleggerimenti procedurali); dall'altro lato, la legge comunitaria 2007 (base giuridica di metà degli atti di recepimento emanati nel 2009) elencava in allegati solo 16 direttive.


Il dato relativo 2006, all'opposto, oltre a risentire, in generale, della notevolissima produzione normativa dell'ultimo scorcio della XIV legislatura, è stato fortemente condizionato dall'approvazione del Codice dei contratti pubblici e dal Codice comunitario dei medicinali veterinari, che hanno pesato per circa il 50% dell'intera legislazione di recepimento.

Sono da evocare, da ultimo, fattori legati alle generali strategie della legiferazione. Significativo, da questo punto di vista, la progressiva crescita del peso dei decreti legge in materia di obblighi comunitari, che risente della particolare importanza dello strumento manifestata negli ultimi anni.


II. TIPOLOGIA DI FONTI PRIMARIE DI RECEPIMENTO

I grafici che seguono evidenziano il reciproco peso delle fonti primarie nel recepimento e nell'attuazione degli obblighi comunitari.

Grafici II.1. e II.2. Impiego delle fonti primarie per il recepimento del diritto comunitario. Caratteri a stampa. Anni 2006 - 2009



Dati aggregati



Tra gli strumenti di recepimento, il decreto legislativo è la fonte assolutamente prevalente; in particolare, ad esso si fa ricorso con molta maggiore ampiezza rispetto alla prassi delle deleghe "interne". In quest'ultimo ambito, il decreto legislativo è solitamente utilizzato per attuare riforme organiche o settoriali (ad es., in materia pubblico impiego, organizzazione amministrativa, sanità, previdenza, beni culturali, ecc.), generando una sorta di "riserva di delega" per questo tipo di interventi; in ambito comunitario, invece, la delega è sovente utilizzata anche per interventi di dimensioni contenute ed anche per correttivi puntuali, o addirittura per la mera manutenzione normativa.

Non a caso, la dimensione media dei 130 decreti di recepimento (circa 31.000 caratteri) è all'incirca la metà di quella dei 57 decreti "ordinari" (63.130 caratteri). La distribuzione per fasce quantitative delle due tipologie di atti chiarifica bene il punto.

Grafico II.3.

40 35 30 25 20 15 10 5 0 3<x<10 <3 10<x<20 20<x<50 50<x<100 <100 Caratteri a stampa (in migliaia) Comunitari

Distribuzione dei decreti legislativi per fasce quantitative

N.B.: non sono considerati i decreti di attuazione degli statuti speciali.

Questo differente utilizzo della decretazione delegata in ambito comunitario è in larga misura giustificato dall'enorme mole di atti da recepire, dalla loro complessità tecnica e dalla frequente necessità di correttivi e adeguamenti: questi fattori renderebbero complesso un compiuto esame parlamentare; inoltre, un aggravamento della legge comunitaria potrebbe produrre uno slittamento dei tempi di approvazione non compatibili con i termini di recepimento imposti dall'Unione.

Da ultimo, questo approccio permette agli uffici legislativi dei ministeri interessati di godere di tempi più lunghi per la predisposizione delle discipline attuative, potendosi limitare, in sede di comunitaria, alla sola predisposizione degli elenchi delle direttive da recepire.

Nei paragrafi che seguono si analizzeranno partitamente i vari strumenti di recepimento:

- la legge comunitaria, evidenziando, in particolare, i dati relativi alle trasposizioni dirette e alle deleghe (con e senza criteri specifici);
- i decreti delegati, considerandone la tipologia, le procedure di approvazione seguite, le materie interessate, l'incidenza su competenze legislative e amministrative regionali e locali;
- le altre fonti: i decreti-legge di attuazione di obblighi comunitari e le altre leggi in materia comunitaria.

III. LA LEGGE COMUNITARIA

L'analisi può prendere le mosse dalla presentazione dei dati generali relativi al contenuto delle leggi comunitarie.

TAVOLA III. 1.
STRUTTURA E CONTENUTO DELLE LEGGI COMUNITARIE

L. comunitarie	2005 25 gen. 2006 n. 29	2006 6 feb. 2007 n. 13	2007 25 feb.2008 n. 34	<u>2008</u> 7 lug. 2009 n. 88	2009 4 giu. 2010 n. 96						
(Articoli) Caratteri	(26) 57.157	(28) 61.178	32) 88.058	53) 217.976	55) 155.322						
ALLEGATI A, B E C											
Direttive da trasporre	32 10A + 22B + 2C)	26 (1A + 25B + 1C)	16 1A + 15B)	50 5A + 45B)	61 10A + 51B)						
Criteri specifici	1	2	3	12	11						
ALTRE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN VIA PRIMARIA											
Attuazioni dirette (D.P.A.)	17	16	9	23	29						
Altre deleghe	1	1	9	8	7						
Altre deleghe Criteri per regolamenti	-	1	9	8	7						
Criteri per	- -	•	9 -	8 - 4	•						
Criteri per regolamenti	-	1 -	- 4	-	1 4						

1) Il "corto circuito" direttiva - decreto

È di generale costatazione l'esile corredo di principi e criteri direttivi che spesso, nell'esperienza recente, accompagna la legislazione di delega e il conseguente progressivo aumento della discrezionalità del legislatore delegato.

In materia comunitaria, tuttavia, questo problema assume caratteri peculiari e più complessi. Si assiste:

- alla fissazione di criteri direttivi generali, valevoli per tutti gli atti da recepire, inerenti aspetti di *drafting* (ad es. per la novellazione o per l'accorpamento di più atti di recepimento); di copertura finanziaria (ad es., a valere sul fondo di rotazione); di disciplina sanzionatoria (minimi e massimi edittali); organizzative; procedimentali (coordinamento tra amministrazioni);

- all'assenza, salvo limitate eccezioni, di criteri e principi specifici, formalizzati in sede di legge comunitaria, per i singoli decreti di recepimento;
- all'individuazione di tali criteri *per relationem*, con riferimento al contenuto delle direttive da recepire. Questa tecnica è spinta fino al punto di ammettere un adeguamento *in fieri* del criterio così fissato, con rinvio "mobile" alle "*eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega*" (art. 2, co. 1, lett. f), l. comunitaria per il 2009).

Occorre definire gli effettivi termini del problema. La questione non si pone in termini di controllo della discrezionalità del Governo: molte direttive comunitarie - nonostante i dichiarati intendimenti della Commissione europea sul punto presentano discipline _ estremamente dettagliate, che lasciano agli Stati membri solo un limitato margine di manovra quanto alla definizione di aspetti organizzativi, procedimentali e sanzionatori; ed anche le direttive che più si mantengono fedeli al carattere loro proprio, di normativa di principio, lasciano agli Stati membri margini di apprezzamento in sede attuativa molto più limitati di quelli normalmente concessi nelle comuni leggi delega nazionali.

Nella giurisprudenza costituzionale, la liceità di norme di delega che fissino principi e criteri *per relationem*, specie con riferimento a direttive comunitarie, è un dato assolutamente pacifico.

In un primo arresto relativo al recepimento della dir. n. 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, si afferma: «la determinazione dei principi e criteri di cui all'art. 76 Cost. ben può avvenire per relationem, con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici. Né potrebbe opporsi che nella fattispecie al legislatore delegato è stato lasciato pur sempre un sensibile potere discrezionale, giacché, come questa Corte ha avuto modo di avvertire, l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega ma soltanto a circoscriverla, in modo che resti pur sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare» (C. cost., n. 156 del 1987).

E ancora, in relazione ad una disposizione contenuta nella legge comunitaria per il 1993, si afferma che l'attuazione delle direttive «costituisce, secondo l'espressa intenzione del legislatore, la finalità della delega, quindi il criterio di determinazione e di interpretazione dei principi e dei criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega stessa». Il decreto legislativo «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare»; mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (C. cost., n. 132 del 1996).

Il problema, dunque, è politico-istituzionale, e si lega piuttosto al residuo ruolo riconosciuto alle Camere, dacché la legge comunitaria si trasforma in una semplice *transmission belt* di potere legislativo, tramite autorizzazioni in bianco all'attuazione del diritto comunitario.

Occorre evidenziare, sotto questo profilo, che le ultime leggi comunitarie assumono contenuti progressivamente più complessi. Tutti gli indicatori riportati nella tavola III.1. sembrano convergenti: crescono il peso e il numero di articoli, il numero di direttive in allegato accompagnate da criteri specifici, le trasposizioni dirette, le altre deleghe.

Questa tendenza sembra confermata anche dai dati di lungo periodo, relativi al peso in caratteri a stampa delle leggi comunitarie.




GRAFICO III.1.

LEGGI COMUNITARIE 1998-2009. DIMENSIONI E TEMPI DI APPROVAZIONE

N.B.: L'asse X indica l'anno di pertinenza delle leggi comunitarie; sull'asse Y primario è riportato il mese di approvazione del provvedimento (i mesi da gennaio ad agosto si intendono riferiti all'anno successivo a quello di pertinenza); sull'asse Y secondario il peso in caratteri a stampa.

Il grafico III.1. evidenzia, tuttavia, un'ulteriore conseguenza dell'aumento dimensionale delle leggi comunitarie: al presumibile, maggiore coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni di recepimento – almeno sul piano tecnico-formale – fa fronte una minore tempestività del processo di recepimento.

Sussiste, infatti, una corrispondenza quasi perfetta tra il peso del provvedimento e il ritardo nella sua approvazione: in particolare, il superamento della soglia dei 50.000 caratteri a stampa comporta pressoché sistematicamente lo slittamento dell'approvazione della legge all'anno successivo rispetto quello di pertinenza; se la legge si mantiene intorno alle 100.000 battute, l'approvazione consegue invece nei mesi di febbraio o marzo; se la legge comunitaria assume dimensioni ancora maggiori, allora viene licenziata solo nel periodo immediatamente precedente alla pausa estiva dei lavori parlamentari.

2) Le disposizioni particolari di adempimento


Come evidenzia la tabella III.1., le ultime cinque leggi comunitarie contengono all'incirca cento articoli che prevedono "disposizioni

particolari di adempimento" (D.P.A.),⁵⁵ ovverossia disposizioni di attuazione diretta (e non di delega) di obblighi comunitari.

Il contenuto di queste disposizioni è il più vario: coltivazioni e prodotti agricoli, controlli alimentari, norme tecniche, protezione dei consumatori, salute umana e veterinaria, diritto d'autore, norme tributarie e fiscali, ecc. La casistica evidenzia una certa ricorrenza di interventi in ambiti di competenza del Mipaaf e del Ministero dell'economia; ma mancano costanti significative. In generale, non è possibile individuare materie per le quali possa predicarsi che le D.P.A. rappresentino la tecnica di recepimento d'elezione.

Più che la materia, appare invece rilevante la tipologia di questi interventi. Il grafico che segue suddivide le D.P.A. in base alla portata e alla dimensione dei correttivi.

GRAFICO III.2.
TIPOLOGIA DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO CONTENUTE
NELLE LEGGI COMUNITARIE 2005-2009



Come è facile verificare, oltre la metà delle D.P.A. sono rappresentate da semplici interventi di abrogazione o da micro

Solitamente è il capo II delle leggi comunitarie a contenere tali disposizioni (fa eccezione, di recente, la I. comunitaria per il 2006, laddove il pertinente capo è il IV), che si ritrovano tuttavia frammiste senz'ordine a disposizioni di delega (per le quali v. il paragrafo successivo). Effettivamente, il capo II è solitamente rubricato: "Disposizioni particolari di adempimento nonché principi e criteri specifici di delega legislativa".

correttivi (novelle di uno o due commi o di singoli incisi). In larga misura, si tratta dunque di manutenzione normativa.

Tra le poche eccezioni di rilievo si segnalano, nella legge comunitaria per il 2008, la regolazione dei c.d. *Gruppi europei di cooperazione territoriale-GECT* (artt. 46-48) – per altro inserita a seguito di espressa richiesta della Conferenza Stato regioni, che aveva formulato un'apposita proposta emendativa in tal senso⁵⁶– e una serie di adeguamenti comunitari di disposizioni tributarie (art. 24); nella legge comunitaria per il 2006, alcune disposizioni di sanzione per la violazione di regolamenti comunitari (art. 14); nella legge comunitaria per il 2009, alcune semplificazioni in materia di rifiuti (art. 21) e la disciplina del prelievo venatorio (art. 42).

I dati e la casistica sembrano dimostrare che il ricorso alle D.P.A. non dipenda dal rilievo politico-istituzionale dell'intervento: esso non rappresenta, in particolare, uno strumento per coinvolgere il Parlamento nelle decisioni e nelle scelte di maggiore importanza.

Piuttosto, tale tecnica di recepimento (o di adeguamento) sembra avere, nella maggior parte dei casi, mere finalità di semplificazione procedimentale. Il confezionamento di un articolo aggiuntivo alla legge comunitaria è, infatti, meno oneroso dell'emanazione di un successivo decreto legislativo ad hoc (od anche di un decreto-legge, in caso di procedure di infrazione aperte): la prima soluzione è dunque sempre preferibile ogni qual volta il correttivo sia di dimensioni limitate e non stravolga l'economia del testo, e se le Amministrazioni di pertinenza abbiano già dato una formulazione tecnico-normativa compiuta alla novella.

3) I principi e criteri specifici di delega legislativa

Le ultime cinque leggi comunitarie contengono complessivamente oltre cinquanta articoli che fissano "principi e criteri specifici di delega legislativa" (C.S.D.). Si tratta di disposizioni con varia finalità ed oggetto.

-

Si veda il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di legge comunitaria per il 2008 (repertorio atti n. 157/CSR del 17 luglio 2008).

Innanzitutto, si tratta di norme di delega che individuano criteri ad hoc per il recepimento di alcune delle direttive contenute negli allegati "A" e "B" delle leggi comunitarie, aggiuntivi rispetto ai criteri generali contenuti nel Capo I delle leggi stesse.

Queste disposizioni sono solo sporadiche nelle leggi comunitarie della XIV e XV legislatura, che pure contenevano non di rado numerose disposizioni particolari di adempimento. È invece nelle leggi comunitarie per il 2008 e per il 2009 che esse divengono più frequenti: in questi due provvedimenti il rapporto tra direttive accompagnate da C.s.d. e direttive sprovviste di C.s.d. è all'incirca di uno a quattro.

I C.S.D. relativi alle direttive in allegati, riempiendo di effettivo contenuto il sistema generale di delegazione comunitaria, costituiscono la tecnica più efficace tramite la quale le Camere possono assumere un ruolo di indirizzo nell'ambito della fase discendente, di attuazione del diritto comunitario, incidendo sul circuito "direttiva – decreto".

Nella casistica, specie recente, i C.s.D. accompagnano alcune direttive di particolare rilievo politico e istituzionale, o che riconoscono ampi margini di discrezionalità in capo al legislatore delegato. A titolo d'esempio, si possono menzionare: gli articoli 41 e 44 della legge comunitaria per il 2008, che elencano entrambi 24 criteri direttivi per l'attuazione, rispettivamente, della c.d. "direttiva ricorsi", (direttiva 2007/66/CE, miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici) e della direttiva c.d. Bolkestein (direttiva 123/2006/CE, relativa ai servizi nel mercato interno); o l'art. 17 della legge comunitaria per il 2009, che fissa 21 criteri per l'attuazione della direttiva 2009/73/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Questo approccio, tuttavia, non rappresenta affatto una prassi costante: non era delimitato da criteri ad hoc, tra l'altro, il recepimento dei codici comunitari dei medicinali; delle direttive sul ricongiungimento familiare, sullo status dei rifugiati e sul diritto alla circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari; e, ancora, di molti

provvedimenti in materia di ambiente e protezione della salute umana.

Un caso a sé è poi rappresentato dall'art. 9-bis della legge comunitaria per il 2005, introdotto dalla successiva legge comunitaria per il 2006, che ha fissato 28 criteri per il recepimento della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. "Direttiva MIFID") che inizialmente ne era sprovvisto: la disposizione fu introdotta a seguito di un emendamento del Governo, senza discussione in sede parlamentare, essenzialmente per superare alcuni contrasti sul riparto di poteri e competenze tra autorità indipendenti di controllo.

Si consideri, poi, che non sempre i C.s.D. hanno una portata ed un livello di specificità paragonabile a quella dei criteri di una normale legge delega "interna". Si danno effettivamente taluni casi in cui i C.s.D. si limitano a introdurre oneri procedurali nell'esercizio della delega (ad es., l'obbligo dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza unificata), oppure essi possono riguardare solo aspetti particolari della delega o avere comunque portata molto limitata.

Oltre alle disposizioni che fissano criteri *ad hoc* per il recepimento di direttive in allegati, nelle I. comunitarie si contano poi numerose altre norme di delega, con vario oggetto. Può trattarsi:

a) di C.S.D. per l'attuazione di regolamenti comunitari. Ovviamente, in senso tecnico, tali atti non necessitano di recepimento, dacché dotati di efficacia diretta; concretamente, tuttavia, delle disposizioni di attuazione possono ugualmente essere necessarie per introdurre i necessari correttivi organizzativi o procedurali o per definire la disciplina di dettaglio o, ancora, per fissare sanzioni amministrative e penali:⁵⁷

Si segnalano, tra gli altri, nella legge comunitaria 2007, l'art. 15 per l'attuazione del Reg. CE n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa; l'art. 16, per l'attuazione del Reg. CE n. 2173/2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname; l'art. 26, per l'attuazione del Reg. CE n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran; l'art. 27, per l'attuazione del Reg. CE n. 882/2004, rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali. Per quanto concerne, poi, l'adozione di decreti delegati contenenti disposizioni sanzionatorie per violazione di regolamenti comunitari, il Governo può giovarsi dell'autorizzazione generale contenute nel capo I delle leggi comunitarie (v. infra § IV.1); si danno dei casi, tuttavia, in cui la legge comunitaria


- b) di C.s.d. per l'adozione di decreti "al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari", ovvero "al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia ...". Solitamente, per far fronte a queste eventualità, il Governo interviene con decreti-legge ai sensi dell'art. 10 della legge 11 del 2005 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario); non sono però eccezionali i casi in cui si segua la strada della legislazione ordinaria⁵⁸;
- c) di C.s.d. relativi ad altri correttivi o riordini della legislazione di recepimento vigente o ancora di riaperture di deleghe comunitarie oramai eseguite; queste disposizioni sono talvolta adottate "al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva ...", talaltra anche a prescindere da uno specifico vincolo o impulso di matrice sopranazionale. Le finalità possono essere diverse, sia di ordine sostanziale (un Governo subentrante. nell'ambito della discrezionalità riconosciuta in sede di recepimento dal diritto sopranazionale, intende regolare in modo differente una data materia rispetto a quanto fatto dal predecessore), sia d'ordine tecnico (ad es., assicurare il coordinamento formale della normativa nazionale). Non di rado, si procede mediante novella additiva o modificativa di disposizioni contenute in precedenti comunitarie.

Un quadro riassuntivo delle varie tipologie finora elencate è offerto dal grafico che segue (in colori freddi, i criteri relativi a direttive in allegati; in colori caldi, i criteri relativi alle altre deleghe).

interviene per fissare delle previsioni più puntuali: così, nella legge comunitaria per il 2007, l'art. 18, relativo all'*indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale* (Reg. CE n. 1975/2006); o, nella comunitaria per il 2008, l'art. 17, relativo a *violazioni nell'etichettatura degli oli* (Reg. n. 1019/2002).

Si vedano gli artt. 20 (sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) e 21 (riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) della I. comunitaria per il 2007; e l'art. 28 (composizione e denominazione degli estratti alimentari) della legge comunitaria per il 2008.

GRAFICO III.3.
TIPOLOGIA DEI CRITERI SPECIFICI DI DELEGA CONTENUTI NELLE LEGGI
COMUNITARIE 2005-2010



4) disposizioni per il recepimento di decisioni quadro in ambito GAI

Nelle ultime tre leggi comunitarie, un apposito capo (il terzo) contiene le "Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale" ⁵⁹.

Si tratta, in totale, di dodici disposizioni di delega, a fronte delle quali, ad oggi, risulta emanato un solo decreto delegato, il decreto legislativo 161 del 2010, relativo al reciproco riconoscimento alle sentenze penali.

La procedura di recepimento non si differenzia se non marginalmente da quella fissata, in via generale, per le direttive dal capo primo delle I. comunitarie, salvo un rafforzamento dei pareri

59

Si tratta delle seguenti decisioni quadro: nella legge comunitaria per il 2007, n. 2003/568/GAI, lotta alla corruzione nel settore privato; n. 2003/577/GAI, provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; n. 2005/212/GAI, confisca di beni e proventi di reato; n. 2005/214/GAI, reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; per la legge comunitaria per il 2008, n. 2006/783/GAI, reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; n. 2006/960/GAI, scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri; n. 2008/909/GAI, reciproco riconoscimento alle sentenze penali; 2008/841/GAI, lotta contro la criminalità organizzata; nella legge comunitaria per il 2009, n. 2001/220/GAI, posizione della vittima nel procedimento penale; n. 2001/413/GAI, lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; n. 2002/946/GAI, repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; n. 2004/757/GAI, elementi costitutivi dei reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

parlamentari, che devono essere sempre richiesti e assumono connotato semivincolante.

Da segnalare, piuttosto, un dato significativo relativo la struttura delle disposizioni deleganti: si contano solo tre casi di delega articolata esclusivamente *per relationem*; mentre, per tutte le altre decisioni quadro, viene elencato un nutrito corredo di principi e criteri direttivi.

Questa specificità trova una doppia giustificazione: da un lato, le decisioni europee in materia di giustizia e affari interni, anche in considerazione della loro peculiare base giuridica, sono solitamente meno dettagliate delle direttive comunitarie e concedono, quindi, maggiore discrezionalità agli Stati in sede di recepimento; in secondo luogo, esse incidono in tema di libertà fondamentali, di diritto e procedura penale, di politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, di *intelligence*, materie tutte che giustificano una particolare attenzione istituzionale da parte delle Camere.

5) Il regolamento di delegificazione come strumento di attuazione del diritto comunitario

Lo strumento del regolamento autorizzato per il recepimento delle direttive in materia non coperta da riserva assoluta di legge, *ex* art. 17, comma 2, legge 400 del 1988, che pure aveva mostrato una certa vitalità fino alla metà degli anni Novanta, ha oramai rilevanza solo marginale. Nelle ultime nove leggi comunitarie, solo due contengono l'allegato C (per il 2005 e per il 2006), per un totale di appena tre direttive da recepire per via regolamentare; in aggiunta, si possono, poi, citare due casi di autorizzazione all'emanazione di regolamenti di delegificazione correttivi⁶⁰.

comunitaria per il 2006 e l'art. 41 della legge comunitaria per il 2009, che contengono criteri direttivi per l'emanazione di regolamenti delegificanti ex art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988. Si tratta, nella specie, di regolamenti di semplificazione ex art. 20, legge 59 del 1997 (c.d. Bassanini): entrambe le disposizioni autorizzano il Governo a

6

In particolare: la legge comunitaria per il 2005 elenca in allegato C le direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE, entrambe concernenti requisiti minimi di formazione per la gente di mare; la legge comunitaria per il 2006, elenca in allegato C la direttiva 2005/45/CE riguardante, a sua volta, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Si segnalano, poi, l'art. 17 della legge comunitaria per il 2006 e l'art. 41 della legge comunitaria per il 2009, che contengono criteri direttivi per l'emanazione di regolamenti delegificanti ex art. 17 comma 2 della

Questo stato di cose risente ampiamente della generale tendenza all'abbandono delle tecniche di delegificazione e alla contrazione dei margini per ricorrere a regolamenti governativi. Sul punto, come noto, ha inciso la giurisprudenza costituzionale formatasi successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto ammissibili fonti normative secondarie statali solo in materie di competenza esclusiva. Mentre il recepimento per via legislativa e amministrativa di direttive incidenti in materia concorrente o residuale continua ad essere possibile tramite strumenti come le clausole di cedevolezza o la chiamata in sussidiarietà ex art. 118 Cost., lo stesso non può, dunque, più accadere per via regolamentare.

Su questi profili, la Corte ha espresso in più occasioni principi chiari: «Lo strumento della delegificazione non può operare in presenza di fonti tra le quali non vi siano rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenze. La ragione giustificativa di tale orientamento si è, se possibile, rafforzata con la nuova formulazione dell'art. 117, sesto comma Cost. ... in un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è inibita alla radice la possibilità vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti; e neppure i principi di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore» (C. cost., n. 303 del 2003).

E ancora, più di recente: «Qualora alla legge statale, in materia di competenza concorrente sia consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola, anche per l'applicazione alle Regioni, a fonti subordinate (nella specie a regolamenti di delegificazione) neppure predeterminandone i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare per circoscriverne la discrezionalità» (C. cost., n. 30 del 2005).

L'art. 11 della legge 11 del 2005, c.d. Buttiglione-Stucchi, prende effettivamente atto di questi vincoli. Si precisa, infatti, che l'attuazione mediante regolamento possa essere prevista dalle leggi comunitarie solo "nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione", dunque solo per materie rimesse alla

novellare lo stesso atto, il d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290, in materia di *immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari*.

competenza legislativa esclusiva statale; il recepimento per via regolamentare è poi sempre escluso ove l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative (data la riserva di legge *ex* art. 97 Cost.) o la previsione di nuove spese o minori entrate (data la riserva di legge *ex* art. 81 Cost.).

IV. I DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. TIPI, CARATTERI, **PROCEDURE**


IV.1. Tipologie

La tabella che segue espone i dati quantitativi relativi all'incidenza delle varie tipologie di decreti di recepimento (attuativi, correttivi e di sanzione), in numeri assoluti; i dati aggregati sono riportati nel successivo grafico.

Tabella IV.1. Tipologie di decreto delegato di recepimento. Anni 2006-09

TIPOLOGIA DECRETI	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Attuativi	18 (66,7 %)	50 (81,9 %)	16 (61,5 %)	7 (43,7%)	91
Correttivi	7 (25,9 %)	7 (11,5%)	10 (3,8%)	5 (31,2 %)	29
Sanzioni	2 (7,4 %)	4 (6,6%)	0 (0 %)	4 (25,0 %)	10
Totale	27	61	26	16	130

Grafico IV.1. Tipologie di decreto delegato di recepimento. Dati aggregati. Anni 2006-2009



a) Decreti di attuazione

Hanno ad oggetto nuove direttive, contenute negli allegati "A" o "B" della legge comunitaria; ovvero, più di rado, altri atti comunitari (anche regolamenti non interamente self-executing) sulla base di autorizzazioni contenute nel capo della legge comunitaria relativo a "Disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega" (ad es., l'art. 27, legge comunitaria 2007, in materia di controlli sanitari). Secondo i casi, essi possono sia introdurre nuovi testi nel tessuto normativo; sia modificare decreti già emanati, ogni qual volta il recepimento riguardi direttive, a loro volta, correttive o di rifusione. Il titolo del decreto riporta la dicitura "Attuazione della direttiva ... [ev. che modifica/che attua/che applica la/le direttiva/e ...] [ev. nonché della direttiva ...], relativa/in materia/recante/concernente/su ...".

I decreti hanno dimensioni medie di poco inferiori ai 40.000 caratteri e sono mediamente suddivisi in 19 articoli.

b) Decreti correttivi e integrativi

Non recepiscono nuovi atti comunitari; sono emanati, ordinariamente, in base all'autorizzazione generale contenuta nel primo articolo delle I. comunitarie, entro ventiquattro mesi – diciotto, fino alla legge com. 2007 – dall'entrata in vigore dei decreti attuativi di direttive elencate negli allegati "A" e "B".

In altri, più rari casi, il decreto correttivo attua una delega ad hoc, anche relativa a direttive non in allegato o con riapertura del termine di deleghe già esercitate, o ancora per finalità di complessiva revisione, riordino o coordinamento di una determinata materia. I titoli dei decreti riportano solitamente la dicitura "Disposizioni correttive al/Disposizioni correttive e integrative del/Revisione del/Modifiche al/ Modifiche e integrazioni al decreto legislativo ... recante attuazione della direttiva";

I decreti hanno dimensioni medie di circa 13.000 caratteri e sono mediamente suddivisi in 7 articoli.

I dati evidenziano un discreto ricorso dei governi alle deleghe correttive: al netto dei decreti sanzione, quasi un decreto attuativo su tre è mediamente interessato da correttivi. Il fenomeno si lega alla generale tendenza della legislazione a seguire un approccio per *trial* and error. A differenza di quanto accade per la decretazione d'urgenza, laddove il sovrapporsi di plurimi interventi normativi in breve tempo è spesso caotico e genera instabilità e inquinamento del tessuto normativo, per la decretazione delegata esso è frutto di una scelta razionale e dettata preventivamente. I decreti correttivi consentono, specie per discipline tecnicamente molto complesse come quelle di derivazione comunitaria, la sperimentazione e l'attuazione graduale delle riforme.

Un fenomeno peculiare dei provvedimenti di recepimento è poi quello dei correttivi adottati per la composizione di procedure di infrazione comunitarie. È il caso, veramente significativo, del terzo correttivo appalti, adottato a seguito della lettera di messa in mora della Commissione europea n. 2007/2309 e della sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2008.

Su tale approccio, consta il favorevole parere del Consiglio di Stato: «Nel caso di specie, non si pone – se non per aspetti marginali – il problema, già affrontato dalla Sezione a proposito di precedenti decreti correttivi, circa l'inadeguatezza di tale strumento nell'ipotesi in cui si intendano apportare variazioni sistematiche al decreto originario, in quanto lo schema contiene pressoché esclusivamente disposizioni di adeguamento alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento di infrazione, apertosi nei confronti dello Stato italiano relativamente al recepimento delle direttive europee in materia, nonché norme tecniche di coordinamento» (Cons. St., sez. atti normativi, ad. 14 luglio 2008).

c) Decreti contenenti discipline sanzionatorie

Per rispetto dell'autonomia regolatoria degli Stati membri, le norme comunitarie, anche di diretta applicazione, rinviano sempre al diritto domestico per la fissazione delle sanzioni – penali o amministrative – conseguenti alla violazione delle norme di condotta da esse introdotte.

Per garantire l'attuazione di tali obblighi e "al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento

nazionale", ogni legge comunitaria prevede un'autorizzazione generale al Governo per l'emanazione di tutti i necessari decreti⁶¹, limitandosi a stabilire: 1) i minimi e i massimi edittali; 2) che il ricorso alla sanzione penale sia limitato alle "infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"; 3) l'ammissibilità di sanzioni alternative; 4) la graduazione delle sanzioni in base alla potenzialità lesiva dell'infrazione, alle qualità personali del colpevole, al vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare, nonché per comparazione con altre norme, già presenti nell'ordinamento, che puniscano violazioni di interessi omogenei e di pari offensività.

Per bilanciare l'ampiezza della delega e rafforzare il ruolo del Parlamento, almeno laddove le sanzioni da introdurre abbiano natura penale, l'art. 1 delle leggi comunitarie prevede uno specifico aggravamento procedurale: il Governo deve sempre chiedere ed ottenere parere favorevole sullo schema di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari; laddove non intenda conformarsi, "ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi" alle Camere.

Eccezionalmente, inoltre, nella legge comunitaria possono anche essere fissati criteri di delega *ad hoc* sulla quantificazione e sulla tipologia delle sanzioni, relativi a specifici regolamenti (v., ad es., l'art. 26 della legge comunitaria per il 2007, relativo a *misure restrittive nei confronti dell'Iran*, e il conseguente d.lgs. n. 64/2009).

Il ricorso ad un'autorizzazione generale per l'adozione di norme sanzionatorie ha sollevato, in varie occasioni, dubbi di costituzionalità, per l'eccesiva vaghezza

6

Le leggi comunitarie distinguono in verità due casi. Anzitutto, la disciplina sanzionatoria può riguardare "l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi" di recepimento delle direttive in allegato: in tale caso, previsto dall'art. 2, co. 1, lett. c), delle leggi comunitarie, non si provvede con "decreti sanzione" ad hoc, ma, più semplicemente, con disposizioni penali contenute negli stessi decreti di attuazione. Viceversa, ove un decreto di attuazione non vi sia, perché la norma comunitaria è un regolamento o comunque è self executing, oppure ove la norma comunitaria sia stata trasposta in via regolamentare o amministrativa (quindi con atti che, ai sensi dell'art. 25 Cost., non possono contenere norme penali), occorrerà adottare un separato "decreto sanzione" (di rango ovviamente legislativo): è il caso previsto dall'art. 3, co. 1, delle leggi comunitarie.

del criterio di delega e la correlata discrezionalità rimessa all'Esecutivo, specie ove incidente in materia penale.

La Corte costituzionale, pur nell'ottica di un dialogo costruttivo col legislatore, ha sempre ritenuto legittimo l'approccio descritto nel testo: «il criterio di delega preso in considerazione dal remittente, espresso con formule più volte adottate dal legislatore nel delegare il Governo a dettare norme di attuazione delle direttive comunitarie, non può dirsi tale da non rispondere ai requisiti minimi dell'art. 76 della Costituzione, ancorché, per la grande varietà degli oggetti della delega, concernente l'attuazione di direttive afferenti alle più diverse materie, tali formule rischino di risultare di non facile interpretazione: donde l'invito, rivolto da questa Corte al legislatore in relazione a disposizioni di delega di siffatto tenore, affinché impieghi formule più precise ... in ogni caso, la legge di delega considerata delimitava sufficientemente l'ambito delle scelte del Governo nell'impiego dello strumento penale, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di interessi particolarmente rilevanti» (C. cost., ord. n. 134 del 2003).

Del pari, in precedente occasione: «La delega legislativa, prevedendo il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarietà, non prefigura una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunità; essa esige un ragionevole nesso tra il dovere di tenere il comportamento normativamente richiesto e l'esigenza di sanzionarne con una pena appropriata l'inosservanza, quando siano carenti altri strumenti idonei ad assicurare efficacemente il rispetto della norma ... La valutazione di necessarietà della sanzione può essere desunta anche da altri elementi della delega legislativa, che possono risultare dalle stesse direttive comunitarie da attuare» (C. cost., n. 49 del 1999).

Il titolo dei decreti riporta la dicitura "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento ... relativo/che stabilisce/che istituisce ...".

L'iniziativa è sempre in capo al Ministro della giustizia, di concerto (o in proposta congiunta) con i Ministeri volta per volta interessati dalla disciplina sostanziale di riferimento; i decreti hanno dimensioni oscillanti tra i 4.000 e i 20.000 caratteri e un numero medio di articoli di poco inferiore a 9.

Si segnala, da ultimo, come il ricorso al decreto per fissare discipline sanzionatorie di regolamenti comunitari non costituisca una prassi assoluta. Si segnalano effettivamente alcuni casi nei quali si è proceduto con trasposizione diretta in legge comunitaria, come, ad es., l'art. 14 della legge comunitaria 2008, in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo.

IV.2 Le procedure

Le statistiche relative alla procedura di approvazione dei decreti di recepimento evidenziano quanto essi, almeno da un punto di vista tecnico-formale, risultino il frutto di un'ampia e significativa attività di concertazione istituzionale.

La tabella che segue chiarifica efficacemente la dimensione del fenomeno in oggetto.

TABELLA IV.3.
ISTITUZIONI COINVOLTE DURANTE L'ITER DI APPROVAZIONE DEI DECRETI DI RECEPIMENTO

Anni	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Pareri Camere	22	53	24	13	111
(non resi)	(S-7; C-2)	(S-8)	(S-10)		
Dato medio	81,5%	86,9%	92,3%	81,2%	85,4%
Pareri Conferenze	20	29	12	5	67
(non resi)	(-1)	(-1)		(-2)	(-4)
Dato medio	74,1%	47,5%	46,1%	31,25%	51,1%
Ministri coinvolti	179	378	176	95	827
Dato medio	6,6	6,2	6,8	5,9	6,3
TOTALE DECRETI	27	61	26	16	130

N.B. il dato relativo ai 'Ministeri coinvolti' somma i dati sui dicasteri proponenti e sui dicasteri concertati.

Come si nota, il coinvolgimento di differenti istanze ed organi, che ha sempre il suo fulcro nell'Esecutivo, opera su tre distinti livelli:

a) all'interno del governo. Le statistiche registrano una forte distribuzione delle funzioni di proposta e di partecipazione alla redazione dei testi tra gli uffici legislativi di numerosi ministeri. In base all'art. 1, comma 2, delle leggi comunitarie, l'iniziativa per l'adozione dei provvedimenti di recepimento è in capo al ministro "con competenza istituzionale prevalente per la materia", mentre è d'obbligo il concerto con tutti gli altri ministri "interessati in relazione all'oggetto della direttiva".

Si consideri, poi, che la stessa norma impone la partecipazione necessaria, in sede di proposta, del Ministro per le politiche comunitarie e, in sede di concerto, dei tre ministri degli esteri, della giustizia e dell'economia, che intervengono per i profili di rispettivo interesse.

A fronte di un coinvolgimento medio di circa sei ministeri per provvedimento, in decreti di particolare rilievo, come il d.lgs. n. 163 del 2006 (il c.d. Codice appalti) e i suoi correttivi, o il d.lgs. 163/07, sul sistema ferroviario transeuropeo, o, ancora, in altri decreti dal contenuto complesso, che investono la protezione dell'ambiente o dei lavoratori, si segnala la partecipazione, a vario titolo, anche di otto o nove dicasteri.

b) orizzontalmente, nei rapporti tra Governo e Parlamento. Il parere delle competenti commissioni parlamentari è sempre richiesto per i decreti di recepimento delle direttive contenute in allegato "B" alla legge comunitaria; nonché "qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali", anche per quelli relativi a direttive comprese in allegato "A". Il parere non è vincolante, salvo in si verta in materia di sanzioni penali o sussistano rilievi di copertura finanziaria, nei quali casi si segue un'apposita procedura aggravata⁶².

Le Camere sono sempre consultate per ultime, "dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge", e, specialmente, dopo che i provvedimenti siano stati presentati alle Conferenze permanente o unificata e al Consiglio di Stato.

Concretamente – come evidenzia bene il grafico che segue – è approvato senza previa richiesta di parere parlamentare poco più di un decreto su sette.

A tale proposito, si segnala peraltro che la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati è intervenuta, con due

Per quanto riguarda i pareri relativi a sanzioni penali, si rinvia a quanto già detto al §

finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni".

IV.1.c). Per i pareri relativi a profili finanziari, si v., da ultimo, l'art. 1, co. 4, legge 96 del 2010 (legge comunitaria 2009): "Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, guarto comma, della

pareri resi, rispettivamente, il 6 ottobre 2009 e il 14 luglio 2010, sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, sia al fine di ampliare in via interpretativa il novero degli atti comunitari assegnati alle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, che allo scopo di disciplinare le procedure per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con riguardo al primo profilo, nel parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, in via interpretativa, si è ritenuto di ricomprendere nell'ambito procedurale stabilito dall'articolo 127, comma 1 (che disciplina l'esame degli "atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti"), anche l'esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea nonché degli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie; ciò al fine di rafforzare i rapporti tra la Camera e le Istituzioni europee, anche a seguito del dispiegarsi degli effetti della legge n. 11 del 2005, Buttiglione—Stucchi, e in vista della entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

A tale scopo, si è stabilito che le Commissioni dispongono di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto alle stesse assegnato, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 11/2005 Buttiglione—Stucchi, che, in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Con riferimento al secondo profilo, in sede di la Giunta per il Regolamento il 6 ottobre 2009, si è deliberato di attribuire, in via sperimentale, alla XIV Commissione Politiche della Unione europea, la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di

atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La decisione assunta, dopo essere stata inviata alla Commissione di settore, è trasmessa dal Presidente della Camera alle Istituzioni europee e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio assieme al documento approvato dalla Commissione di settore.


Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010 ha invece disciplinato la fase – eventuale - dell'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà.

In particolare, il suddetto documento può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta dei soggetti legittimati (il Governo, ovvero il quorum di deputati individuato nel parere); l'esame in Assemblea deve comunque svolgersi in termini tali da consentire che il procedimento si concluda comunque nel termine di 8 settimane dalla trasmissione del progetto (come richiesto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà). La discussione sul documento avviene ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, trattandosi di una discussione limitata, a conclusione della quale si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.

Si segnala che, come stabilito in sede di Giunta per il Regolamento, quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione un quorum di deputati può presentare un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

GRAFICO IV.2.

PARERI RESI DALLE CAMERE NELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI DECRETI
DI RECEPIMENTO



Non sussiste un chiaro e predeterminato criterio per l'inclusione in allegato "A", piuttosto che "B" di una determinata direttiva. Ragioni di coerenza sistematica dovrebbero però indurre ad orientare la scelta in base alla discrezionalità concessa dal diritto sopranazionale agli Stati in sede di recepimento: tanto più essa fosse maggiore (anche tenendo conto di quanto si è già evidenziato a proposito delle tecniche per la redazione dei criteri di delega) tanto più troverebbe giustificazione il controllo, almeno *ex post* e sia pure non vincolante, delle Camere. Ad ogni buon conto, scorrendo la casistica, i decreti approvati senza parere hanno non di rado per oggetto norme e discipline tecniche, in materia di salute, ambiente, agricoltura.

I pareri devono essere resi nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il Governo può procedere anche in mancanza. Concretamente, i casi in cui il parere, pure richiesto, non sia stato reso, non sono molto frequenti, riguardano quasi esclusivamente il Senato (e solo in due occasioni anche la Camera) e si sono verificati solitamente a cavallo dei periodi elettorali, a Camere sciolte: significativo il caso dei sei decreti emanati il 30 maggio 2008 (nn. 108, 109, 115,116, 117, 118), tra i primi atti della XVI legislatura, tutti carenti del parere del Senato.

c) verticalmente, nei rapporti tra Governo e regioni. Il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella formazione (fase

ascendente) e nel recepimento (fase discendente) degli atti comunitari è ampiamente regolato, sia dalla legge 11 del 2005, *Buttiglione-Stucchi*, sia dalla legge 131 del 2003, *La Loggia*, sia dalle singole leggi comunitarie annuali.

Per quanto qui di interesse, la consultazione delle Conferenze permanente e unificata sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento – che statisticamente investe oltre la metà dei provvedimenti – trova sua puntuale base giuridica già nel d.lgs. n. 281 del 1997, (il decreto di *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni* delle conferenze), ogni qual volta il decreto verta in materia di competenza regionale o investa questioni di particolare interesse regionale.

Per una disamina più attenta del ruolo svolto dalle regioni nella procedura, si rinvia senz'altro al successivo § IV.4.

IV. 3. Le materie oggetto di intervento

I dati sui Ministri coinvolti nelle procedure di decretazione delegata di attuazione di obblighi comunitari consentono un'accurata ricostruzione delle materie e degli ambiti interessati dalla disciplina di recepimento; ciò sia con riferimento all'oggetto e alla finalità principale degli interventi – sfruttando a tal fine i dati sui dicasteri proponenti –, sia con riferimento alla loro incidenza, di tipo trasversale o a titolo secondario, in ulteriori ambiti materiali – sfruttando i dati sui concerti –.

TABELLA IV.4.

DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. MINISTRI PROPONENTI

PROPOSTE	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Lavoro/Salute	9	19	4	1	33
Economia	1	12	4	4	21
Sviluppo	3	9	4	2	18
Ambiente	4	6	5	1	16
Giustizia	3	6	0	5	14
Interni	0	7	5	0	12
Mit	4	8	4	4	20
Mipaaf	1	1	0	1	3
Miur	0	1	0	0	1
Funzione pubblica	1	0	1	0	2
Beni culturali	2	0	0	0	2
Pari opportunità	0	1	0	0	1
TOTALE PROPOSTE	28	70	27	18	143
TOTALE DECRETI*	27	61	26	16	130

N.B.: La somma degli atti di proposta è superiore al numero dei d.lgs., in considerazione dei casi di iniziative affidate congiuntamente a due o più ministeri. I dati relativi ai Ministeri del lavoro e della salute, nonché delle infrastrutture e dei trasporti, sono sempre presentati accorpati, senza tenere conto dei periodi in cui hanno costituito dicasteri separati.

Appare utile, altresì, offrire una rappresentazione grafica aggregata, per macrosettori di intervento, accorpando i dati relativi ai vari ministeri, secondo le funzioni svolte. I dati sono relativi all'intero quadriennio oggetto di rilevazione.

10% 4%

| Welfare | Mef | Sviluppo, Mit | Ambiente, Mipaaf | Giustizia | Interni | Altri

Grafico IV.3.

Macrosettori di intervento dei decreti di recepimento. Anni 2006-09

N.B.: Dati relativi al numero delle proposte.

a) Welfare

È l'ambito che più incide sulla legislazione nazionale di recepimento, chiaro indice della grande attenzione rivolta dall'Unione ai temi del lavoro, della salute e dell'istruzione. Si tratta di provvedimenti di natura ordinamentale, non di spesa: i programmi e le azioni di sostegno e finanziamento, infatti, pur ampiamente presenti, sfruttano canali attuativi differenti dai decreti di recepimento.

La materia del lavoro è considerata dall'Unione sia in ottica economica, come libertà di stabilimento (sul punto vedi anche *infra*, quanto agli affari interni), sia, per quanto ora interessa, come questione di politica sociale.

La base giuridica è stata finora l'art. 137 TCE (oggi l'art. 153 del nuovo *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* - TFUE); rilevano sul punto sia numerose disposizioni sulla protezione e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sulle condizioni di lavoro (d.lgs. n. 257/2007, *esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici*; n.

195/2006, esposizione dei lavoratori al rumore; n. 257/2006, esposizione dei lavoratori all'amianto; n. 234/2007, orario di lavoro degli autotrasportatori); sia sui diritti sindacali e di partecipazione (d.lgs. n. 48/2007, coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperative; e, di significativo rilievo, d.lgs. n. 25/2007, quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori).

La salute, ai sensi dell'art. 152 TCE (oggi, art. 168 TFUE), non costituisce materia di formale competenza comunitaria: spetta in generale all'Unione solo un'azione di completamento delle politiche nazionali, senza poter ricorrere a tecniche armonizzazione. La produzione normativa, tuttavia, è tutt'altro che scarna, e ciò per due motivi principali.

Anzitutto, il raggiungimento di elevati livelli di protezione della salute umana è un obiettivo che, ai sensi dell'art. 152, par. 1, Il cpv., deve essere trasversalmente garantito nell'attuazione di tutte le altre politiche comunitarie ed anche nella realizzazione del mercato interno. Sono frequenti, dunque, direttive di armonizzazione *ex* art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE), che incidono ampiamente in materia sanitaria: di grandissima importanza, su questo fronte, il *Codice comunitario dei medicinali per uso umano* (d.lgs. n. 219/2006 – di circa 240 mila caratteri – e il correttivo n. 274/2007; ma v. anche i decreti legislativi n. 200/2007, *sperimentazione farmaci a uso umano*; n. 145/2008, *etichettatura sostanze pericolose*; n. 193/2007, *controlli sulla sicurezza alimentare*; n. 50/2007, *buone pratiche di laboratorio*).

In secondo luogo, l'art. 152, para 4, TCE (oggi art. 168, par. 4, TFUE) prevede competenze *ad hoc* – esercitate con numerosi provvedimenti –, sia (lett. *a*)) con relazione alla sicurezza dei tessuti umani e degli emoderivati (d.lgs. n. 261/2007; nn. 207 e 208/2007; n. 191/2007; n. 65/2007); sia (lett. *b*)) in materia veterinaria e fitosanitaria, ogni qual volta sussistano riflessi sulla salute umana (d.lgs. n. 193/2006, *Codice comunitario dei medicinali veterinari* e il correttivo n. 143/2007; nn. 158/2006, 232/2007 e 148/2009, *divieto di utilizzazione degli ormoni nelle produzioni animali*; n. 148/2008, *polizia sanitaria per le specie d'acquacoltura*; n. 47/2007, *controlli di*

polizia sanitaria per il transito di ungulati vivi; n. 274/2006, afta epizootica).

In materia di istruzione, da ultimo, il riferimento corre al d.lgs. 206 del 2007, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di recepimento della c.d. "direttiva diplomi" (direttiva 36/2005/CE). Il provvedimento crea un quadro legale unitario che fissa i presupposti e le procedure per garantire la libera circolazione di lavoratori e professionisti all'interno della comunità.

b) Economia

Si tratta di 22 provvedimenti, spesso di particolare ampiezza e rilievo. Gli interventi, naturalmente, non sono in funzione di manovra, ma di natura ordinamentale; i settori interessati sono la disciplina valutaria (d.lgs. n. 195/2008); la normativa contabile e il diritto commerciale e societario (d.lgs n. 108/2008, fusioni transfrontaliere; nn. 32/2007 e 173/2008, conti annuali e consolidati; n. 142/2008, costituzione di società e modificazioni del capitale sociale); il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (d.lgs. nn. 109 e 231/2007 e nn. 54 e 151/2009); le imprese pubbliche (d.lgs. n. 226/2007), e, ripetutamente, la regolazione dei mercati finanziari (d.lgs. nn. 51 e 229/2007 e n. 146/2009, offerte pubbliche di acquisto; n. 101/2009, intermediazione finanziaria; n. 195/2007, trasparenza delle informazioni sugli emittenti; n. 28/2007, supervisione degli enti pensionistici aziendali; e soprattutto, il d.lgs. n. 164/2007, di recepimento della c.d. "Direttiva Mifid").

Le relative direttive sono spesso di attuazione della libertà di stabilimento, *ex* art. 44 TCE (oggi art. 50 TFUE), oppure sono direttive di armonizzazione e ravvicinamento delle legislazioni per la realizzazione del mercato interno, *ex* art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE).

In altri casi, poi, i decreti intervengono in materia fiscale e tributaria, sulla base di direttive di armonizzazione del sistema impositivo emanate ai sensi dell'art. 93 TCE (oggi art. 113 TFUE), come nei casi dei d.lgs. n. 49/2007, regime fiscale delle società

controllanti e controllate; n. 199/2007, regime fiscale relativo alle fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni; e n. 26/2007, tassazione elettricità.

c) Attività produttive

Il settore raccoglie un cospicuo gruppo di provvedimenti, sia di taglio trasversale, finalizzati a livellare il campo del gioco concorrenziale tra gli operatori economici, e che recepiscono direttive che sfruttano tecniche di armonizzazione ex art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE); sia collegati a specifiche politiche di intervento comunitario, come l'energia o i trasporti ex art. 71 TCE (oggi art. 91 TFUE).

Tra i primi si segnalano, innanzitutto, i fondamentali decreti n. 163/2006, *Codice dei contratti pubblici*, nonché n. 6/2007, primo correttivo, n. 113/2007, secondo correttivo e n. 152/2008, terzo correttivo appalti, che hanno dato attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, rivedendo ampiamente le procedure di evidenza pubblica, con finalità di semplificazione, modernizzazione e apertura del mercato. Ancora, con la finalità generale di garanzia della concorrenza e di costituire i presupposti per la libera circolazione delle merci, si vedano i decreti legislativi nn. 22/2007 e 28/2008, strumenti di misura; n. 195/2007, compatibilità elettromagnetica; n. 146/2007, pratiche commerciali sleali; n. 145/2007, pubblicità ingannevole.

Quanto al secondo gruppo di provvedimenti, nell'ambito della politica comunitaria delle infrastrutture, delle reti transeuropee e dei trasporti, si segnalano: per il settore aereo, i decreti legislativi n. 213/2006, segnalazione di alcuni eventi nel settore dell'aviazione civile; nn. 192/2007 e 118/2009, sicurezza degli aeromobili di paesi terzi; n. 66/2009, utilizzazione degli aerei civili subsonici a reazione; n. 114/2007, comunicazione dei dati delle persone trasportate da vettori aerei; per i trasporti stradali, i decreti legislativi n. 264/2006, sicurezza per le gallerie; n. 150/2006, cinture di sicurezza; e n. 114/2008, disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su

strada; per i trasporti ferroviari, i decreti legislativi n. 163/2007, interoperabilità del sistema ferroviario europeo; 162/2007, sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie; per i trasporti navali, i decreti legislativi n. 22/2009, requisiti tecnici per le navi di navigazione interna; n. 187/2008, monitoraggio del traffico navale; e n. 144/2008, sicurezza nei porti.

In materia di energia, il d.lgs. n. 23/2009, sorveglianza e controllo dei rifiuti radioattivi (con base giuridica nel trattato Euratom); e i decreti legislativi n. 115/2008, efficienza usi finali dell'energia; n. 52/2007, controllo delle sorgenti radioattive; n. 20/2007, cogenerazione; n. 311/2006, rendimento energetico nell'edilizia; n. 201/2007, progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

Come si nota, questi due insiemi di provvedimenti perseguono sempre, in via diretta o mediata, primarie finalità di sicurezza e di tutela ambientale (diverse direttive recepite trovano base giuridica negli artt. 174 e 175 TCE – oggi artt. 191 e 192 TFUE), al fine, particolarmente, di evitare forme di concorrenza a ribasso tra gli ordinamenti.

Si danno, da ultimo, una serie di interventi legati a specifiche attività produttive: decreti legislativi n. 56/2008, attività di riassicurazione; n. 198/2007, RC auto; nn. 178/2007 e 114/2006, indicazione degli ingredienti nei prodotti alimentari.

d) Ambiente e agricoltura

In materia ambientale, rilevano principalmente le discipline rivolte al contrasto dell'inquinamento (emissioni nell'aria e nell'ambiente, rilascio di sostanze chimiche, protezione delle acque) e alla gestione del ciclo rifiuti, con base giuridica comunitaria negli artt. 174 e 175 TCE (oggi artt. 191 e 192 TFUE). In tema, oltre al fondamentale d.lgs. n. 216/2006 e al correttivo n. 51/2008, sulle emissioni dei gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, si segnalano i decreti n. 188/2007, pile, accumulatori e relativi rifiuti; n. 30/2009, protezione delle acque sotterranee; nn. 152/2007 e 120/2008, metalli pesanti;

nn. 161/2006 e 22/2008, emissioni di composti volatili conseguenti all'uso di solventi; n. 205/2007, zolfo nei combustibili ad uso marino; n. 202/2007, inquinamento provocato dalle navi; n. 117/2008, rifiuti delle industrie estrattive.

A questi si aggiungono alcuni provvedimenti di recepimento in materia di fertilizzanti (d.lgs. n. 217/2006) e di tutela della biodiversità (d.lgs. n. 149/2009, ecotipi minacciati da erosione genetica; n. 150/2007, esame delle sementi), con base giuridica nell'art. 37 TCE – oggi art. 43 TFUE, in materia di politica agricola comune – e quindi emanati sotto la responsabilità del Mipaaf: la PAC, infatti, è sempre più orientata a finalità di protezione del territorio e delle specie naturali.

In almeno tre diverse occasioni, si segnalano provvedimenti di recepimento proposti congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo, e molto frequenti sono i casi di concerto tra i due dicasteri: il dato evidenzia bene il rilievo che hanno assunto a livello comunitario le politiche dello sviluppo sostenibile.

e) Affari interni

Si tratta di dieci decreti, attinenti alla disciplina della libera circolazione delle persone e dei lavoratori e alle politiche connesse; le norme, tra l'altro, riguardano il ricongiungimento familiare (decreti legislativi nn. 5 e 30/2007 e nn. 32 e 160/2008); l'immigrazione esterna (decreti legislativi nn. 17 e 154/2007); l'attribuzione dello *status* di rifugiato (decreti legislativi nn. 25 e 159/2008), ecc..

Le direttive recepite trovano base giuridica o direttamente nell'art. 40 TCE (misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori - oggi art. 45 TFUE) o nell'art. 63 (misure relative a visti, asilo e immigrazione, oggi artt. 78 e 79 TFUE).

f) Giustizia

Si tratta, nella gran parte dei casi, di decreti che fissano le sanzioni penali e amministrative per la violazione di regolamenti comunitari auto applicativi, per i quali valga il rinvio al § IV.1.c). Più

raramente, sono disposizioni in materia penale (ad. es. il d.lgs. n. 204/2007, relativo all'indennizzo delle vittime di reato) o civile (d.lgs. n. 147/2009, in materia di fusione tra società).

g) Rilievo trasversale di alcune materie

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, delle leggi comunitarie, tutti i decreti di recepimento delle direttive in allegato devono essere assunti "di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'Economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva".

Una volta escluse dell'analisi le statistiche relative ai primi tre dicasteri elencati nella tavola che segue – il cui coinvolgimento è poco indicativo, perché frutto di un obbligo di legge, che prescinde dai caratteri e dal contenuto dei singoli decreti – i dati sui ministri interessati da atti di concerto rivelano efficacemente il rilievo "trasversale" di alcune materie e tematiche nella legislazione comunitaria e nazionale di recepimento.

TABELLA IV.4.

DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. ATTI DI CONCERTO PER DICASTERI INTERESSATI

CONCERTI	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Esteri	23	58	26	14	121
Giustizia	22	55	26	11	114
Economia	23	47	22	12	104
Affari regionali	14	25	11	2	52
Sviluppo	12	18	8	5	43
Lavoro/Salute	9	10	7	5	31
Mipaaf	6	6	5	3	20
Ambiente	4	4	5	4	17
Interno	2	6	6	3	17
Mit	4	8	1	0	13
Funzione pubblica	2	4	1	0	7
Miur	1	3	2	0	6
Beni culturali	2	3	0	0	5
Pari opportunità	0	0	2	1	3
Difesa	0	0	1	0	1
TOTALE ATTI DI	124	247	123	60	554
CONCERTO					
TOTALE DECRETI	27	61	26	16	130

N.B.: i dati relativi ai Ministeri del lavoro e della salute, nonché delle infrastrutture e dei trasporti, sono sempre presentati accorpati, benché in alcuni periodi abbiano costituito dicasteri separati.

In particolare, appare pressoché sistematico l'incrocio tra le competenze del Ministero dell'ambiente e quelle dei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture: ogni qual volta l'uno intervenga in sede di proposta, gli altri vengono coinvolti in sede di concerto e viceversa; tale circostanza è un chiaro indice del continuo bilanciamento ricercato dal diritto comunitario tra le diverse istanze – l'interesse alla produzione e alla crescita economica e la protezione dell'ambiente – sottese all'azione di questi dicasteri. A seconda delle materie e degli ambiti di intervento, l'una o l'altra finalità può assumere un rilievo primario, ma mai esclusivo.


Del pari molto frequente è l'intervento congiunto dei tre Ministeri della salute, delle politiche agricole e, ancora una volta, dell'ambiente; indice quest'ultimo dello stretto legame voluto dall'Unione europea tra politiche di tutela della salute umana e dell'ecosistema, e la regolazione della produzione e della commercializzazione degli alimenti.

IV.4. I rapporti tra decreti comunitari e regioni

Appare preliminarmente opportuno presentare tre ordini di dati, che offrono utili spunti di analisi: *a)* il numero di decreti legislativi di recepimento per i quali sia stato richiesto parere alla Conferenza permanente Stato - Regioni o alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; *b)* il numero degli atti di concerto col Ministro degli affari regionali; *c)* i numero di decreti che contengono espressamente una clausola di cedevolezza.

Tav. IV.5. e Graf. IV.4. Elementi per la valutazione dell'incidenza dei decreti su competenze regionali

Anni	2006	2007	2008	2009	тот.
NN. Decreti	27	62	26	16	130
Concerti					
Aff. Regionali	14	25	11	2	52
Pareri					
Conferenze	20	30	12	5	64
a)permanente	15	21	6	4	44(-3)
b)unificata	5	9	6	1	20(-1)
Clausole di					
cedevolezza	7	9	1	2	19



N.B.: In parentesi, è riportato il numero dei pareri richiesti e non resi.

L'ampio ricorso, che le statistiche segnalano, a strumenti normativi e procedurali di raccordo è un chiaro indice della frequenza con cui si producono sovrapposizioni e intrecci tra le competenze dei differenti livelli di governo.

Tutti i pareri su schemi di decreti delegati di recepimento richiesti dal Governo alla conferenza Stato - Regioni sono resi ai sensi dell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 281 del 1997, recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente, a mente del quale: "La conferenza Stato regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni".

Da un semplice incrocio con i dati sui ministeri proponenti, è agevole verificare come la consultazione della Conferenza riguardi effettivamente sempre decreti in materia di legislazione concorrente, di cui al 3° comma dell'art. 117 Cost., e specialmente: salute (25 casi), sviluppo (5 casi) e agricoltura (2 casi).

Un così ricorrente intervento statale in tali ambiti si può giustificare su tre possibili presupposti:

- 1) per l'emanazione di discipline di principio (ma questa eventualità è quasi sempre esclusa, trattandosi di recepire direttive che presentano già salvo rare eccezioni un elevato livello di dettaglio);
- 2) con l'esercizio di poteri sostitutivi (effettivamente, confrontando i dati sui decreti assoggettati a parere delle conferenze con i dati sulle clausole di cedevolezza si deduce che quasi un terzo dei decreti in materie di competenza regionale si poggia, in tutto o in parte, questa base giuridica);
- 3) con l'esercizio di competenze trasversali. Ciò si giustifica, in particolare: in materia penale, per i c.d. decreti sanzione; quanto ai profili di tutela della concorrenza, per i numerosi decreti che recepiscono direttive di armonizzazione delle legislazioni per la realizzazione del mercato interno, ex art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE); per i profili di tutela ambientale, come più volte notato sempre presenti nelle direttive emanate in materia di sviluppo economico e infrastrutture.

Passando, poi, ai pareri resi sui decreti di recepimento dalla Conferenza unificata, questi recano sempre in epigrafe il riferimento all'art. 9, co. 2, del decreto n. 281: essi costituiscono, in altri termini,

"oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane". I pareri della Conferenza unificata sono pressoché esclusivamente resi o su decreti a iniziativa del Ministero dell'ambiente (9 occasioni), o dei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture (8 occasioni). In questi casi, la commistione di funzioni, oltre che sul piano legislativo (valgano le considerazioni appena sopra svolte), operano anche sul piano amministrativo: basti pensare alle competenze degli enti locali in materia di inquinamento, distribuzione dell'energia, lavori pubblici, ecc.

I grafici che seguono indicano l'esito dei pareri resi.

Graf. IV.5 e IV.6.

Pareri resi dalle conferenze su schemi di decreti legislativi di recepimento. Anni. 2006-09



Le statistiche dimostrano certamente la vitalità della dialettica (talvolta anche conflittuale) tra Stato, regioni ed enti locali in sede di conferenze.

L'interlocuzione tra livelli di governo non è statica: alla richiesta di parere, segue la richiesta di correttivi⁶³ (prima in sede tecnica, poi

L'assenza di pareri favorevoli tout court da parte della Conferenza unificata si spiega agevolmente con la pluralità di componenti (Anci, Uci, Uncem, presidenti delle regioni)

politica) e la possibilità che gli emendamenti proposti vengano recepiti tramite riformulazione del testo (o che il Governo si dichiari comunque disposto ad accoglierli in sede di stesura definitiva, prima della presentazione al Capo dello Stato per la firma); può accadere, in quest'ottica, che si fissino successive sedute, al fine di raggiungere una mediazione o una soluzione condivisa sul provvedimento. Il contenuto delle questioni sollevate riguarda non solo la tutela delle competenze regionali (introduzione di intese o pareri, attribuzione e distribuzione di competenze amministrative tra i diversi livelli di governo), ma anche il merito del provvedimento.

Non rari sono i pareri negativi o i pareri favorevoli condizionati in situazioni nelle quali il governo ha già dichiarato la non accoglibilità di tutte o parte delle questioni poste. Il parere negativo può essere preludio di una impugnativa del provvedimento dinnanzi alla Corte costituzionale, come è avvenuto, in particolare, avverso il d.lgs. 163 del 2006, c.d. *Codice dei contratti pubblici*.

V. LE FONTI PARALLELE DI RECEPIMENTO

Dopo avere analizzato il sistema legge comunitaria - decretazione delegata, è opportuno, in questa sede e da ultimo, soffermarsi brevemente sulle "fonti parallele" di recepimento: i decreti legge di attuazione di obblighi comunitari e le altre leggi in materia comunitaria. Quantitativamente, queste fonti rappresentano poco meno del 7% della complessiva legislazione di recepimento.

1) I decreti-legge obblighi comunitari

Come già anticipato, il ricorso alla decretazione d'urgenza per finalità di recepimento o di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario è previsto espressamente dalla legge 11 del 2005, Buttiglione-Stucchi. L'art. 10, in particolare, stabilisce che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie possano proporre "l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento"; questa possibilità, tuttavia, e ammessa "solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso".

Concretamente l'emanazione di decreti-legge di attuazione di obblighi comunitari è un dato abbastanza frequente: nelle ultime due legislature si contano otto provvedimenti di tal genere⁶⁴. La finalità è

_

Nella XV legislatura si contano: il d.l. 4 agosto 2006, n. 251, Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CE in materia di conservazione della fauna selvatica; il d.l. 15 settembre 2006, n. 258, Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006, nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA; il d.l. 22 dicembre 2006, n. 297, Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49 CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio; il d.l. 7 febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali; il d.l. 15 giugno 2007, n. 73, Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dell'energia. Nella XVI

espressamente dichiarata nelle epigrafi, che invocano la necessità di superare procedure di infrazione o di adeguarsi a sentenze della Corte di giustizia, oppure richiamano direttamente l'art. 10 della legge *Buttiglione-Stucchi*.

La struttura dei decreti è varia: talvolta essi introducono singoli correttivi; in altri casi, si tratta di provvedimenti *omnibus*, che contengono un lungo elenco di disposizioni adeguatrici.

Non è eccezionale, poi, che oltre a disposizioni urgenti di adeguamento, i provvedimenti in oggetto contengano anche altre norme, in ambiti di rilevanza comunitaria, ma al di là delle cogenti imposizioni del diritto sopranazionale, che più propriamente dovrebbero essere contenute nella legge comunitaria o in altre leggi e decreti. Particolare dibattito ha sollevato, ad esempio, l'approvazione, nell'ambito del d.l. 135 del 2009 di nuove norme sulla privatizzazione di servizi pubblici locali (specie in relazione alla disputata questione del servizio idrico).

2) Le altre leggi in materia comunitaria

Al di fuori della comunitaria, nell'esperienza recente, si segnala solo eccezionalmente il ricorso a leggi in vista del recepimento degli obblighi comunitari. Si tratta, nel 2006, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, *Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*, di iniziativa parlamentare; e della legge 20 giugno 2007, n. 77 (c.d. mini-comunitaria), necessaria al Governo per riaprire alcune deleghe oramai scadute, senza aspettare l'approvazione della comunitaria, in presenza di un contenzioso in corso a livello comunitario.

legislatura: il d.l. 8 aprile 2008, n. 59, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; il d.l. 23 settembre 2008, n. 149, Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giuochi; il d.l. 18 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

VI. CONCLUSIONI

I provvedimenti di adempimento di obblighi comunitari rappresentano circa un terzo della legislazione annualmente prodotta; questo rapporto sale ad oltre la metà se si considera la disciplina ordinamentale, destinata ad incidere a regime sul tessuto normativo. Ampi settori della legislazione e interi rami del diritto sono oramai stabilmente attratti alla competenza sopranazionale: l'ambiente, il diritto commerciale, il diritto del lavoro, l'agricoltura, la regolazione dei servizi pubblici, i livelli minimi di protezione della salute umana, ecc.

Il recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno solleva due questioni cruciali: da un lato, garantire l'efficacia e la tempestività delle procedure nazionali di attuazione; dall'altro lato, conservare, anche in tali procedure, la centralità del Parlamento, il suo ruolo di indirizzo politico e le sue funzioni di controllo.

Il primo problema – che ha sempre suscitato grande attenzione nel dibattito pubblico – si è avviato, negli anni, a razionalizzazione: il numero delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea contro l'Italia è in progressivo calo e, del pari, anche le direttive non recepite si sono ridotte fino a percentuali tutto sommato contenute.

Il secondo problema, al contrario, pone difficoltà maggiori e solleva profili ed implicazioni che non sempre sono stati oggetto di adeguata considerazione istituzionale.

Sul complessivo *corpus* normativo costituito dall'insieme degli atti di recepimento, le leggi pesano per appena il 10%, mentre il restante 90% è costituito da decreti governativi. Oltre al dato quantitativo, sussistono almeno altri quattro fattori che accentuano le dinamiche di squilibrio nei rapporti tra fonti:

a) le leggi comunitarie contengono, in larga misura, semplici autorizzazioni in bianco alla trasposizione delle direttive: su 185 atti elencati negli allegati delle ultime cinque leggi comunitarie, solo 29

erano accompagnati da disposizione di delega *ad hoc*. In parte, questa soluzione è giustificata dal contenuto estremamente tecnico dei provvedimenti comunitari o dal loro carattere di dettaglio, tale da rendere inutile o non percorribile la fissazione di principi e criteri per il recepimento.

Questa giustificazione, tuttavia, non è sempre valida. Esemplare, sul punto, il caso delle tre direttive sul ricongiungimento familiare, sullo status dei rifugiati e sul diritto di circolazione dei cittadini comunitari, per le quali il Parlamento non ha fissato criteri ad hoc né in sede di conferimento della delega principale, né successivamente, in sede di riapertura del termine per la delega integrativa e correttiva (art. 1, co. 3, legge 133/2008), benché si trattasse di provvedimenti politicamente molto sensibili, che lasciavano importanti margini di discrezionalità in sede di recepimento, e nonostante fosse subentrato, *medio tempore*, un esecutivo di differente colore politico. ancora, il caso della c.d. Significativo, "Direttiva MIFID" provvedimento di grande rilevanza sul sistema finanziario e che sollevava delicati problemi di equilibrio tra poteri delle autorità di controllo e vigilanza, di cui il Parlamento aveva inizialmente autorizzato il recepimento senza fissare alcun criterio o principio direttivo;

- b) il problema delle deleghe si acuisce in ambito penale. Concretamente, il Parlamento pone solo due condizioni alla potestà del Governo di definire fattispecie incriminatrici per violazione di disposizioni comunitarie: la condotta illecita deve esporre a rischio interessi costituzionalmente protetti (ma è una condizione aspecifica, perché si tratta di un limite "ontologico" dell'intero diritto penale); e la pena non può essere superiore ai tre anni di arresto. Ma il massimo edittale è previsto, identico, in tutte le leggi comunitarie e per tutte le possibili violazioni: la sua fissazione non rappresenta, dunque, una tecnica effettiva per salvaguardare il potere di indirizzo e controllo del Parlamento;
 - c) anche al di fuori delle deleghe, considerando i casi di

trasposizione diretta, le Camere non riservano sempre a sé le scelte più sensibili: di fatto, le leggi comunitarie sono infarcite di disposizioni di manutenzione normativa o di micro correttivi, spesso concernenti questioni marginali da un punto di vista politico-istituzionale. Il ricorso a tali "disposizioni particolari di adempimento" è, piuttosto, una scelta tecnica, frutto di semplice convenienza procedurale, sollecitata dai singoli Ministeri interessati. Del resto, il più ampio intervento recente di trasposizione diretta (la regolazione dei c.d. *Gruppi europei di cooperazione territoriale*, che occupa tre articoli della legge comunitaria per il 2008) non trova origine nell'iniziativa o nell'impulso parlamentare, ma è il frutto di un'esplicita richiesta emendativa proveniente dalle regioni;

d) in sede di parere sugli schemi di decreto legislativo, appare più pregnante il ruolo delle Regioni rispetto a quello delle Camere. Da un lato, la differente legittimazione politica tra Governo ed enti territoriali e, dall'altro lato, le più informali dinamiche di funzionamento delle Conferenze rispetto alle procedure parlamentari di controllo, consentono maggiori margini per discutere e manipolare i testi. Inoltre, il fatto che le Camere rendano il parere per ultime, pur trovando una sua giustificazione istituzionale, può di fatto implicare una minore capacità di influire sul contenuto dei testi, oramai cristallizzati a seguito delle negoziazioni intercorse con gli altri attori sociali e istituzionali.

Occorre aggiungere, poi, che il parere delle commissioni può essere maggiormente incisivo laddove costituisca una verifica quanto al rispetto, da parte del Governo, dei criteri di delega originariamente fissati dalle Camere; ma, nell'ambito dei decreti "comunitari", questo presupposto quasi sempre difetta.

Il rafforzamento del ruolo delle Camere non passa attraverso soluzioni meccaniche. In particolare, non è percorribile, per i costi procedurali che esso presenta, un minore ricorso alla decretazione delegata a favore del gigantismo della legge comunitaria (almeno per come oggi essa è regolata).

Come dimostrato dalle statistiche, esiste, infatti, un chiarissimo trade off tra il termine di approvazione della legge comunitaria e il suo "peso" in termini quantitativi (e, quindi, la quantità di disposizioni di attuazione diretta o di delega in essa contenute). Una legge comunitaria troppo ampia sarà anche approvata con troppo ritardo, di fatto bloccando l'intero processo di recepimento ed esponendo a censure da parte degli organi comunitari.

I possibili percorsi sono altri:

I) in sede di indirizzo. Occorre, innanzitutto, sgravare il lavoro delle Camere dalle disposizioni di mera manutenzione normativa e dai micro correttivi, che potranno confluire in diverso disegno di legge, anche contestuale, ovvero (specie in presenza di procedure di infrazione o di altre ragioni di urgenza) in un apposito decreto-legge.

In secondo luogo, il ricorso alla tecnica della delega con criteri fissati *per relationem* alle direttive da recepire deve essere razionalizzato: occorre predeterminare in astratto i casi in cui esso sia ammissibile, e giustificare poi in concreto e volta per volta tale scelta, in sede di relazione di accompagnamento al d.d.l. comunitario. In particolare, la delega *per relationem* potrà essere sempre sfruttata per il recepimento delle direttive di mera rifusione o codificazione ed ogni qual volta il governo voglia limitarsi al mero coordinamento normativo; nonché per le c.d. direttive dettagliate, per le quali può essere sufficiente il richiamo a criteri di tipo organizzativo, procedurale e di copertura finanziaria valevoli in generale.

Per le altre direttive, dovrà essere definito un corredo di criteri di ampiezza e intensità variabile (anche se non necessariamente paragonabile a quello di una normale delega interna), in base ai margini di discrezionalità concretamente goduti dal Governo, al carattere più o meno tecnico o settoriale della materia da trattare, all'incidenza dell'atto su diritti e questioni di rilievo costituzionale.

Dovranno necessariamente essere accompagnate da adeguati criteri *ad hoc* le disposizioni che riaprono deleghe già esaurite: in questi casi la necessità di contenere e guidare la discrezionalità del Governo appare *in re ipsa*.

II) in sede di controllo. Quasi tutti gli schemi di decreti "comunitari" sono oggetto di parere delle competenti commissioni di Camera e Senato. Tuttavia, considerando la fase dell'iter di approvazione in cui i pareri sono resi, il loro carattere non vincolante e (quasi sempre) l'assenza di criteri di delega fissati ex ante di cui verificare il rispetto, non appaiono uno strumento in grado di influire in modo determinante sul processo di recepimento.

Per un verso, occorre diminuire il numero di atti soggetti a controllo, limitandolo ai decreti di maggiore importanza e per i quali siano stati fissati dei principi direttivi ad hoc.

Per altro verso, occorre rafforzare la funzione consultiva, introducendo speciali oneri motivazionali e aggravamenti procedurali, laddove l'Esecutivo voglia discostarsi dal parere reso dalle Camere (come già accade oggi quanto ai pareri in materia penale o di bilancio): doppio passaggio in commissione del testo con le eventuali osservazioni e modificazioni apportate dal Governo, indicazione in epigrafe delle ragioni che hanno indotto a non accogliere le osservazioni e le condizioni previste nel parere, obbligo di raggiungere l'intesa con i ministri che tutelano istanze, interessi e profili sollevati nel parere ecc.

Inoltre, è opportuno riconsiderare i tempi e le fasi procedimentali nelle quale i pareri sono resi, ipotizzando, specie presenza di altri soggetti che devono essere coinvolti o sentiti, anche la possibilità di un doppio parere delle commissioni (l'uno con funzione *lato sensu* di indirizzo, l'altro di controllo).

Un ultimo aspetto deve essere rimarcato. L'intervento delle Camere nella fase discendente del diritto comunitario non può superare un limite di fondo: spesso le scelte fondamentali della regolazione sono già state assunte prima e altrove. La centralità del Parlamento deve essere garantita, quindi, anche soprattutto nella fase ascendente.

Come ha notato l'Avvocato generale Poiares Maduro, "uno dei compiti più difficili ma, al tempo stesso fondamentali della Corte di

giustizia è quello di controllare i limiti dell'azione dell'Unione. Ciò è fondamentale per conservare l'equilibrio dei poteri tra gli Stati e l'Unione ed è altresì vitale al mantenimento di un corretto equilibrio dei poteri tra le istituzioni dell'Unione medesima. Inoltre, l'esercizio del controllo sulle azioni dell'Unione è importante al fine di garantire un'adeguata responsabilità politica all'interno degli Stati membri nonché un'adeguata distribuzione di tale responsabilità politica tra l'Unione e gli Stati membri" (Conclusioni dell'Avvocato generale, 1° ottobre 2009, Causa C-58/08, Vodafone et al.).

Il Trattato di Lisbona offre oggi ai parlamenti nazionali un eccellente strumento per controllare il processo deliberativo comunitario: l'intervento in sede di iniziativa legislativa tramite il parere di proporzionalità e sussidiarietà.

L'intervento delle Camere non assume, in questo ambito, una mera funzione difensiva di competenze nazionali preesistenti: quello di "proporzionalità", nell'ordinamento comunitario, è un principio ampio, che ricomprende l'efficacia e la qualità della regolamentazione, il rispetto delle disposizioni nazionali consolidate, la scelta dello strumento legislativo, la corretta comparazione tra le alternative regolatorie, la reale consultazione degli interessati, la semplicità della regolazione, la valutazione degli oneri amministrativi e finanziari imposti agli operatori economici, ecc.

Il Parlamento, dunque, ha ampia facoltà di intervenire sul merito dei provvedimenti discussi a livello sopranazionale e di instaurare una reale interlocuzione con le istituzioni comunitarie.

ALLEGATO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione della direttiva 2006/60/CE concernente di cuttura certa di utilizza di differenziamento del terrorismo, nonche della direttiva 2006/60/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi 29 evareta agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minaccate di sermina di tali ecotipi e varieta. 29 Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il concernente di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta. 29 Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta. 29 Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 78/85/CEE e otto di una sorianze beta-agoniste nelle produzioni ammali sostanze beta-agoniste nelle produzioni ammali sostanze della direttiva 2004/58/CE, che modifica le direttive 78/85/CEE e otto serie attuazione della direttiva 2004/26/CE concernente le offerte pubbliche di recante attuazione della direttiva 2004/26/CE concernente le offerte pubbliche di securità di 1907/2006 che stabilisce i requisti per l'igiene dei mangimi del registrazione della direttiva 2004/26/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, e di attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzano aeroporti comunitari, e di attuazione civile internazionele civile riterazione d
--

24/00	28	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e	Com. 2005	c	, c	Ç	000	MEF	ō	ž
54/03	MAG	MAG reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale	All. B Art. 22	7	3.123	NO	CORR	Esteri, Giustizia, Interno	ō	0
00/00	16	16 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee Com. 2007	Com. 2007	;	200	CIA	***	AMBIENTE	5	9:-
30/03	MAR	MAR dall'inquinamento e dal deterioramento	All. B		23.305	NO		Sviluppo, Lavoro, Mipaaf, Mef Esteri, Giustizia, Aff. Reg.	ō	Onnicata
00,10	24	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.	Com. 2007	,	0	CIA	CANIZ	GIUSTIZIA, MIT	ō	2
24/03	FEB	i 107/2005 relativo al diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo	Art. 3	7	0.109	NO	SANZ	Esteri, Mef, Lavoro, Pari opportunità	ō	NO.
00,00	20	Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo	Com. 2007	,	1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ON.	ATT.	Oddinins	ō	
23/09	FEB	FEB delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	All. B. Art. 22	4	11.534	NO	AII	Ambiente, Interno , Lavoro, Esteri, Giustizia, Mef	ō	Permanente
22/00	24	Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della interna, como modificata della direttiva 2006/127/CE 2008/60/CE.	Com. 2007	21	20.670	CN	ATT	MIT	Ū	C
60/77	FEB	2008/68/CE e 2008/87/CE	All. A	- 7	20.03			Mef, Esteri, Giustizia, Ambiente	5	2
00,101		Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre Com. 2004	Com. 2004	c	000		0000	MEF	ō	2
60/101		LUG finanziari finanziari	Arr. 9- <i>DIS</i> + 1. 77/2007	7	16.037	NO	CORR	Esteri, Giustizia, Sviluppo	ō	2

		DECRE	DECRETI 2008							
D.LGS.	Data	Titolo	Legge delegante	Nr. Articoli	Nr. Caratt.	Clau sola Ced evol.	Natura	Ministero proponente/ Ministeri concertati	Parere Camere	Parere Confer.
80/301		Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del	Com. 2007	ď	CAAAC	9	adoo	ECONOMIA	Ū	Ç
00/061	NOV	regolamento (CE) n. 1889/2005	Art. 15	0	24.442		200	Esteri, Giustizia	ō	2
	19	Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione	Com. 2007					SALUTE		
194/08	NOV	del regolamento (CE) n. 882/2004"	Art. 27	17	19.739	ON	ATT.	Esteri, Giustizia, Mef, Mipaaf, aff. Reg.	SI	Permanente
400,000	20	Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e	Com. 2007	C	101 11	9	ţ	AMBIENTE	ō	open gran
188/08	$\overline{}$	che abroga la direttiva 91/157/CEE	All. B	67	44.421	2	-	Esteri, Giustizia, Mef, Interno, Sviluppo, Lavoro, Aff. Reg.	ō	Unincata
00,00	17	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente	Com. 2007		000		000	MIT	ō	9
167/08	NOV	atudazone della direttiva ZUOZIOSI/CE relativa all istituzione di un sissema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale	Art. 20	<u>n</u>	4.620	2	אאסס	Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Ambiente	ō	2
80/824		Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttiva 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di	Com. 2007	ď	13.053	Ç	ТТ	ECONOMIA	Ū	Ç
	NOV	taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione	All. B)		2		Esteri, Giustizia, Sviluppo	5	2
160/2008	3	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante	Com. 2004	+	3 320	CN	adoo	INTERNO	ī	C
2007001		attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare	All. B	-	0.029		200	Esteri, Giustizia, Mef, Lavoro	5	2
00,014	8	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure	Com. 2006	,	2742	9	0000	INTERNO	ō	2
00/661	ь	applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato	All. B		2.743		ANO.	Esteri, Giustizia, Mef, Pari opportunità	ō	2
		Illeation disensity on organics and and an enterest parties of and an organic of and and an organic of and an organic of a superior of a super	2004					MIT		
152/08	SET	oriental disposazioni contento e integrative dei dedeto regissativo 12 aprile 2000, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62	All. B Art. 25	n	57.763	O _Z	CORR	Esteri, Giustizia, Sviluppo Mef, Interno, Lavoro, Aff. Reg,	S	Unificata
00/077	4	Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla	Com. 2007	C	010	ū	1	SALUTE	ō	decomposition
140/00	AGO	prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie	All. B	8	00.00	ō		Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf	ō	remailence
145/08	28 LUG	Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle	Com. 2007 All. B	13	11.257	ON	АТТ	SALUTE	S	Permanente

Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei de regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nei settore dei trasporti su strada e che aboga la direttiva 885/99/CEE relativi anno della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla saveguardia e della direttiva 2004/107/CE relativa alla sesiono, il mercurio, il nichel e gli direcarbuni policiclici aromatici nell'aria ambiente della direttiva 2004/107/CE relativa alla gestione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla gestione della direttiva 2006/23/CE relativa alla gestione della direttiva 2006/23/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di Attuazione della direttiva 2006/24/CE relativa alla gestione della direttiva 2006/24/CE relativa alla finettiva 2002/26/CEE Attuazione della direttiva 2006/24/CE relativa alla finettiva 2002/26/CEE Attuazione della direttiva 2006/24/CE relativa alla finettiva 2002/26/CEE Attuazione della direttiva 2005/26/CE relativa alla riassicurazione dei direttiva 2002/26/CEE Attuazione della direttiva 2005/26/CEE relativa alla riassicurazione dei direttiva 2002/26/CEE Attuazione della direttiva 2005/26/CEE relativa alla riassicurazione dei direttiva 2002/26/CEE Attuazione della direttiva 2005/26/CEE relativa alla riassicurazione dei direttiva 2002/26/CEE relativa alla riassicurazione dei direttiva 2002/26/CEEE relativa alla riassicurazione dei direttiva 2002/26/CEEE relativa alla riassicurazione dei direttiva 2002/26/CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	(REACH) e istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche					Esteri, Giustizia, Interno Aff. Reg., Mipaaf, Ambiente		
AGO	:006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei	Com. 2007	14 480	CZ	TTA	MIT	Ū	Demonstra
26 GIU 30 MAG GIU MAG MAG MAG MAG MAG 7 MAG	regoramenta n. oozooopioeta en. oozmoopioeta reakin a disposation in material sociale nel settore del trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE	All. B	21212121	11111111		Esteri, Giust, Mef, Interno	ō	
AGO	2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE	Com. 2007	2 10 727	ON	ATT	ECONOMIA	ī	C
26 GIU MAG	mo deno societa per azioni noncio ana savaguardia e e sociale	Art. 23	2121212	****		Esteri, Giustizia, Sviluppo	5	2
30 MAG	decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione	Com. 2005	000	Ç	9900	AMBIENTE	Ç	100
30 MAG	reava a absenco, il caumo, il mercano, il morere gil	All. A		2		Esteri, Giustizia, Mef, Lavoro	2	
30 MAG	alla licenza comunitaria dei controllori	Com. 2006	10 21 401	2	11/	MIT	SI	2
30 MAG		All. B				Esteri, Giustizia, Mef	non reso	2
30 MAG	006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie	Com. 2006	22 60 044	1000	11	AMBIENTE, SVILUPPO	IS	O Company
30 MAG	irettiva 2004/35/CE	All. B	23 39.04	2	-	Esteri, Giustizia, Mef Interno	non reso	reillanente
30 30 MAG	06/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di	Com. 2006	20 05	C ₂	111	SALUTE	IS	ot cooling I
30 MAG	della direttiva 76/160/CEE	All. B	19 20.03	1111111		Esteri, Giustizia, Mef Ambiente	non reso	Onlineata
30 MAG MAG PEB FEB MAR MAR	degli usi finali dell'energia	Com. 2006	70 46 464	2	Ė,	SVILUPPO	S	400
30 MAG 30 30 SPEE FEB 7 MAR	azione della direttiva 93/76/CEE	All. B	20 40.13	100000	-	Esteri, Giustizia, Mit, Mef, Ambiente, Mipaaf	non reso	Ollincata
MAG 30 30 29 FEB FEB MAR 77 MAR	Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o	Com. 2006		200000	ļ	FUNZIONE PUBBLICA	S	2
30 MAG 29 FEB 7 MAR	trattati nell ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE	All. B	0 12.398	2	ξ.	Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo	Senato non reso	Ž
MAG 7 MAR	Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società	Com. 2006	20. 25.059	C _N	ТТА	MEF	SI	Ç
29 FEB 7 MAR		All. B	2	0.00		Esteri, Giustizia	non reso	2
29 FEB	FINE DELLA XV LEGISLATURA	'LEGISLATUR						
7 MAR	alla riassicurazione e recante modifica	Com. 2006	23 60.627	NO 7	ATT	SVILUPPO	Q.	ON
7 MAR	3/78/CE e 2002/83/CE	All. A	22.22			Esteri, Giustizia, Mef	2	
MAR	al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante 03/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di	Com. 2004	10 475	2	9900	AMBIENTE	S	0
	serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di oto	Art. 14	2000	2000 P	COLUN	Esteri, Giustizia, Mef, Sviluppo, Aff. Reg.	non reso	
33/08 14 Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. FEB direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissio	ativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della limitazione delle emissioni di composti organici volatili	Com. 2004 All. A	1 4.052	2 NO	CORR	AMBIENTE	SI Senato	Unificata

		conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria					Esteri, Giustizia, Mef	non reso	
30/08	28	Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante	Com. 2004	2 17 410 NO	S	900	INTERNO	Ū	Cz
25/00	FEB	audazione della directara 2004/30/CL telativa al directario dell'actione della Stati membri	All. B	2	2		Esteri, Giustizia, Mef	5	2
00/00	28	28 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,	74		9	0000	SVILUPPO	IS	ON.
20/02	GEN	GEN recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura	Art. 22	2.035	Z.U.33 NO CORR	NAO.	Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf	non reso	2
00110	28		Com. 2006	70.04	9	ļ	INTERNO	IS	Q.
20/02	GEN	GEN applicate negli stati membri ai ini dei riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato	All. B 40	40 48.034 NO	2	-	Esteri, Giustizia, Mef Pari opportunità	non reso	O _N
47/00	17	17 Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente Com. 2006		7007	9	1	INTERNO	ō	ON
00//-	GEN	GEN concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica	All. B		2		Esteri, Giustizia, Mef, Murst, Solidarietà sociale	ō	2

	Parere Parere	ŏ	SI Permanente		Si Permanente		SI Permanente					Q Z		2		SI Senato	non reso		Si Permanente			SI Permanente
	Ministero proponente/		SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Aff. Reg.	SALUTE	Esteri, Giustizia, Mef Aff. Reg., Difesa	LAVORO	Esteri, Giustizia, Mef, FP, Salute, Ambiente, Sviluppo Aff, Reg.	LAVORO	Esteri, Giustizia, Mef, Mit	SALUTE	Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. Reg.	MEF	Esteri, Giustizia, Interni	MEF	Esteri, Giustizia	MEF	Esteri, Giustizia, Sviluppo Comunicazioni, Mit	SALUTE	Esteri, Giustizia, Mef Difesa, Aff. Reg.	SALUTE	Esteri, Giustizia, Mef Difesa, Affar reg	MIUR. SALUTE. GIUSTIZIA
		a Natura	CORR	0	CORK		АТТ	ļ		000	200		-	1		ļ	H	ţ	H	ļ	Ţ.	ATT
	Clausola di	Cedevolezza	ON	ō	ō		S	Ç	2	Ş	2	Q	2	2	2	Ç	2	ō	ō	ā	ō	ON
	Numero	Caratteri	18.820		76.391		15.049		5/0.51	2,000	2.0	126 607		020.070	42.079	000	760	2702	0.0		800.01	120.631
200			2	Ċ	67		9	70	2	C	7	89	3	0	0	7	-	2	C	Ç	71	61
DECRETI 2007	egge	delegante	Com. 2004 All. A	Com. 2003	All. A	0	Com. 2003 All. B	Com. 2004	All. B	Com. 2004	All. B	Com. 2005	Art. 22	Com. 2004	All. B	Com. 2006	All. B	Com. 2006	All. B	Com. 2006	All. B	Com. 2005
	-1	litolo	Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano	Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta.	il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti	Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di		Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di		Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della	unetuva 2005/14/CE sui uiveto ui utilizzazione di tatore sostatice au azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di		Attractions dolla disetting 2004/26/75 agracements la offede autholishe di agentides		Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE.	reauva ana trasparenza dene relazioni mandarie na gli osati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese	Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per	quanto riguatua le nomre e le specifiche comunitarie refauve ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali	Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quantio riguarda la prescrizione in tema di intiracciabilità del sangue e degli	emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidentigravi	Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
	4	Data	29 DIC		DIC		NON	19	NOV		NOV		NOV V	19	NOV		NOV		NOV		NOV.	9
	-	D.LGS.	274/07	10,700	70/197		257/07	701700	734/07	70,000	10/262	234/07	2012	70/000	10/677	000	70/077	20000	70/0/7	100	10/102	206/07

	direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania						Esteri, Mef, Lavoro, Sviluppo Beni culturali, Mit, Aff, reg.		
	Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in	Com. 2006	(0	9	ļ	AMBIENTE	IS S	9
NOV.	bili per uso ma	All. B	n	36.528	S N	- A	Esteri, Giustizia, Mef Mit, Sviluppo, Salute, Murst	Senato non reso	Unificata
9	Attication dalla disattica 2004/00/PE salatica all'indenniena della della caste	Com. 2005	0	7 7 4 4	C	L.	GIUSTIZIA	SI	C ₂
	Attuazione della direttiva 2004/00/05 fetativa all	All. B	0	1.7.7	N		Esteri, Mef, Interni	non reso	NO
	Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei	Com. 2006					MIT		
NOV.	porti.	All. B	15	13.534	ON	ATT	Esteri, Giustizia, Mef Mit, Interno	īs .	Unificata
	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalla	Com 2006					AMBIENTE		
NOV.	navie conseguenti sanzioni	All. B	15	10.791	ON	АТТ	Esteri, Giustizia, Mef Trasporti	S	NO
	Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per	Com. 2006		0.00	(ļ	SVILUPPO, AMBIENTE		
NOV.	i elaborazione di spedifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.	All. B	1.7	28.076	NO.	- A	Esteri, Giustizia, Mef Aff. reg.	Senato non reso	Permanente
	Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso	Com. 2005		1	ē	ļ	SALUTE	-7-7-7-7	
NOV	umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali	A∥. B	24	58./43	<u>,</u>	<u> </u>	Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Aff. reg.	senato non reso	Permanente
	Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, al	Com. 2005	C	4 570	Ç	Į,	MEF	ō	C
NOV.	conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi	All. B	7	4.0.4	2		Esteri, Giustizia	ō	NO
	Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE,	Com. 2005	C	7 4 7 4	C	ţ	SVILUPPO, AMBIENTE	ō	Ci.
NOV		Art. 26 bis	2	104.7	N N	¥	Esteri, Giustizia, Mef Interni	ō	NO
	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE)	Com. 2006	α	3 620	CZ	SANZ	GIUSTIZIA	Ī	CN
NOV	n. 100/2004 relativo ai requisiri assiculativi applicabili al vettori aerer e agri esercenti di aeromobili	Art. 3	0	0.000		7110	Trasporti, Mef	5	
	Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di	Com. 2005	C			ļ	PARI OPP	ō	C.
NOV	trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda i accesso a beni e servizi e la loro fomitura	All. B	2	107.61	NO.	- K	Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Solidarietà	ō	NO
		Com. 2005	C	200	Ç	T A	MEF	ō	S
NOV	ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE	All. B	7	000			Esteri, Giustizia	5	
		Com. 2005	Ç	932.00	CIA	1	SVILUPPO	7	CI.
NOV	regissazioni degli Stati frentioni relative alla compatibilità erettrorragnetica e cre abroga la direttiva 89/336/CEE	All. B	20	29.7.30	2		Esteri, Giustizia, Mef Comunicazioni	ō	2

	esession 2004/41/PE salation is existent of circumstance of constants of	3002 300					SALUTE		
NOV alimentare e app	Augazione della unauna 2004/1/10, unauna ai connomi in materia di storiozza all'imentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore	All. A	10	14.054	S	ATT	Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. Reg	<u>s</u>	Permanente
_	Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi	Com. 2005	c		9	ļ	MIT	ō	2
NOV terzi che utiliz	terzi che utilizzano aeroporti comunitari	All. B	ю	10.145	S N	¥	Esteri, Giustizia, Mef	<u> </u>	2
	ella direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di	Com. 2005	C	0	ō	ţ	SALUTE	ō	
NOV conservazior	sicurezza per la donazione, i approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani	All. A	30	37.661	SI	- A	Esteri, Giustizia, Mef Aff. reg	ō	Permanente
Disposizion recante att	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/ICE e 2005/63/CE, in	Com. 2004	c		C.A.	0000	Oddnins	ō	C
materia di i attuazione d	100	Art. 1, co. 5	7	1.13/	NO	CORR	Esteri, Giustizia, Mef Salute, Mipaaf Aff. Reg	<u> </u>	Permanente
Attuazione	Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari,	Com. 2004	ç	06 7 30	Ç	±,	MEF	ō	Ş
direttiva 93/22/CEE		1.77/2007	<u> </u>	90.7.06	NO		Esteri, Giustizia, Sviluppo	5	2
	della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e	Com. 2005	(11	9	ţ	MIT	5	2
AGO 2001/16/CI	2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo	All. B	0	970.00	NO	ξ.	Esteri, Giustizia, Mef, Mit Fun. Pub , Lavoro, Sviluppo	ō	2
10 Attuazione	Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo	Com. 2005	7.0	SE GAE	C	711	TIM	SI	0
_	sviluppo delle ferrovie comunitarie	All. B	7	2			Esteri, Giustizia, Mef Fun. Pub	non reso	
	Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei	Com. 2005	C	7 906	Ç	E/	INTERNO	9	2
AGO cittadini di retribuito o	citadini di raesi tetzi per motivi di studio, scambio di alumni, tirocinio non retribuito o volontariato	All. A	7	C89.7	NO	-	Esteri, Giustizia, Mef, Aff. Reg Solidarietà, Miur, Beni cult	2	2
	Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il	Com. 2005	ç	200	9	ţ	AMBIENTE	9	Unificata
AGO mercurio, il	arburi policiclici aromatici nell'aria ambiente	All. A	2	20.122	NO	¥	Esteri, Giustizia, Mef Salute, Aff. Reg	2	non reso
Disposizion	Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento	Com. 2005	4	22 388	CN	CANZ	GIUSTIZIA	Ū	Dermonente
_	coos suna protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni	Art. 5	2	0000	140	7100	Salute, Mipaaf	5	
Attuazione della 66/401/CEE, 66/40	Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami	Com. 2005	15	64 063	ī	1	MIPAAF	2	
_	eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi	A⊪. B	0	34.003	ō	·	Esteri, Giustizia, Mef Aff. Reg	2	ال والناق
	ella direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali consumatori nel mercato interno e che modifica le	Com. 2005	u.	35 500	CN	<u> </u>	SVILUPPO	S	S
AGO 84/450/CEE, 2006/2004	E, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.	All. A	,				Esteri, Giustizia, Mef))
2 Attuazione AGO 84/450/CE	Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole	Com. 2005 All. A	10	14.927	ON	ATT	Oddnins	ON	ON
_	4/45U/CEE Suna pubblicita ingannevoie	All. A							

	ON	Permanente	ON	ON	ON	Permanente	ON	Permanente	ON	ON	Permanente	O N
	S	ON	S	S	ON	S	SI	IS	S	S	ON	S
Esteri, Giustizia, Mef	MIT, INTERNI Esteri, Giustizia, Mef Fun Pub	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Murst, Affar reg	MEF Esteri, Giustizia, Interni	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Aff.reg	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo	SVILUPPO, AMBIENTE, SALUTE INTERNO, TRASPORTI Esteri, Lavoro, Mef, Giustizia	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Mipaaf, Aff. Reg	MEF Esteri, Giustizia	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Aff.reg	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo
	АТТ	CORR	ATT	АТТ	ATT	АТТ	ATT	АТТ	АТТ	АТТ	АТТ	ATT
	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ß	ON	ON	ON	ON
	7.719	20.540	30.839	829	2.877	45.918	39.648	8.816	3.461	34.265	9.139	13.134
	80	+	16	2	5	26	7	13	3	16	11	, C
	Com. 2005 All. B	Com. 2005 All. A	Com. 2005 All. B Art. 22	Com. 2006 All. B	Com. 2005 All. A	Com. 2005 All. A	Art. 12 I. 262/05	Com. 2005 All. A	Com. 2005 All. B	Com. 2004 All. B	Com. 2005 All. A	Com. 2004 All. B
	Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE	Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto	Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla	Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane	Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'Offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE	Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche	Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori	Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che I modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE	Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/960, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative al conti annuali e al conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione
	7 AGO	24 LUG	77 22 GIU	7 11 LUG	7 26 APR	7 FEB	28 7 MAR	2 MAR	7 FEB	7 FEB	31 GEN	7 FEB
	144/07	143/07	109/07	94/07	20/99	52/07	51/07	20/09	49/07	48/07	47/07	32/07

ON	Permannte	Unificata	Permanente	ON	ON	Unificata	O _Z	Unificata	ON	ON	Unificata	ON
S	S	ĪS	īS	S	ïS	S	S	S	Sl Senato Non reso	SI Senato Non reso	S	S
INTERNO Esteri, Giustizia, Mef Lavoro, Affari reg	MEF Esteri, Giustizia, Lavoro Affari reg	MEF Esteri, Giustizia Sviluppo, Affari reg	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Affari reg	INTERNO Esteri, Giustizia Mef, Trasporti	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Ambiente	GIUSTIZIA Beni culturali	MIT Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Ambiente	INTERNO Esteri, Giustizia Mef, Famiglia	Mef	Esteri, Gir Interno	GIUSTIZIA Mit, Mef
ATT	ATT	ATT	ATT	АТТ	ATT	ATT	SANZ	CORR	ATT	ATT	CORR	SANZ
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON.	O _N	ON	ON	O _N	ON
40.466	22.189	56.186	9.574	11.396	27.027	24.708	41.125	8.496	11.808	14.776	39.361	4.981
25	ō	6	11	6	24	16.	2	D.	4	4	9	9
Com. 2004 All. B	Com. 2004 Art. 29-bis (introdotto da Com. 2005)	Com. 2004 All. B	Com. 2004 All. B	Com. 2004 All. B	Com. 2004 All. B	Com. 2004 All. B	Com. 2005 Art. 5	Com. 2004 All. B Art. 25	Com. 2004 All. B	Com. 2004 All. B	Com. 2004 All. B Art. 25	Com. 2006 Art. 3
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo B all'informazione e alla consultazione dei lavoratori	Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea	Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura	Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero Nessere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)	Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento. In familiare	Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi N soggiornanti di lungo periodo	Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62	Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari
FEB	6 FEB	2 FEB	6 FEB	25 GEN	2 FEB	8 FEB	12 GEN	26 GEN	gen Gen	gen Gen	31 LUG	4 ott
30/2007	28/2007	26/2007	25/07	24/07	22/07	20/07	11/07	20/9	5/07	3/07	113/07	172/07

		DEC	DECRETI 2006							
D. Lgs	Data	Titolo	Comunitaria N Delegante A	Numero Articoli	Numero caratteri	Numero Clausola di caratteri Cedevolezza	Natura	Ministero proponente/ Ministeri concertati	Parere Camere	Parere Conferenze
311/06	29 DIC	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia	Com. 2003 All. A	10	13.988	ON	CORR	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef Aff. reg , Ambiente, Mit	IS	Unificata
285/06	NOV	Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro	Com. 2004 All. A	2	734	ON.	АТТ	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo	O _N	ON
274/06	18 SET	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'affa epizootica	Com. 2004 All. B	82	183.052	ON O	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. reg	NON RESO	Permanente
266/06	18 SET	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti	Com. 2005 Art. 5	9	3.470	ON	SANZ	GIUSTIZIA Salute, Ambiente Sviluppo	NON RESO	Permanete
264/06	5 0TT	Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	Com. 2005 All. B	19	26.128	ON.	АТТ	MIT Esteri, Giustizia, Mef Trasporti, Interni	S	ON
257/06	25 LUG	Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro	Com. 2004 All. B	9	22.480	S	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef, FP Salute, Sviluppo, Affa reg	IS	Permanente
210/06		Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativadi per legi impagi populati della	ra ad un Com. 2004	A S	230 078	Ū	TTA	SALUTE	SI	Dormonema
00/617	APR	COJOS COTTOTITATO CONCERNENTE I INFORMATI PER USO UNIGIDO, NOTORIO UERA UNEUNA 2003/94/CE	All. A	2	239.070	ō	A11	Esteri, Giustizia, Mef	Non reso	remanente
217/06	29 APR	Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti	Com. 2004 Art.13	17	26.687	IS	CORR	MIPAAF Giustizia, Salute, Ambiente Mef, Aff. Reg, Sviluppo	ON	ON
216/06	4 APR	Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto dei Protocollo di Kyoto	Com. 2004 All. B Art. 14	28	47.931	ON	АТТ	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo	IS	Permanente
213/06	2 MAG	Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile	Com. 2004 All. B	10	8.404	ON	АТТ	MIT Esteri, Giustizia, Mef	IS	ON
195/06	10 APR	Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)	Com. 2004 All. B	7	16.870	SI	АТТ	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef, FP Salute, Sviluppo, Aff. reg	IS	Permanente

APR Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante veterinari ad informazione ai consumatori nei prodotti della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia zoologici Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 m della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia zoologici aconottici requisiti generali della legisla prodogici procesi pincipi e i requisiti generali della legisla prodogici procesi pincipi e i requisiti generali della legisla europea per la sicurezza alimentare e fissa prodimentare alimentare alimentarione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione della direttiva 2003/20/CE che modifi ali uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de sulle successive vendite dell'originale									SALUTE	<u>c</u>	
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante veterinari APR della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia zoologici Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure agenti zoonotici Disciplina sanzionatoria per le violazioni del re stabilisce i principi e i requisiti generali della legista europea per la sicurezza alimentare e fissa pro alimentare Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi interpreta di animali della specie bovina sperma di animali della specie bovina sperma di animali conseguenti all'uso di soliventi in prodotti per la carrozzenia Attuazione della direttiva 2003/74/CE, per la limi organici volatili conseguenti all'uso di soliventi in produzioni animali Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada Disposizioni correttive ed integrative al decreto della attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de sulle successive vendite dell'originale	94/06	_	Disposizioni correttive ed integrative al decreto le materia di informazione ai consumatori nei prodotti	Com. 2003 All. A	-	218	ON	CORR	Esteri, Giustizia, Mef	Senato Non reso	Permanente
APR Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante veterinari APR della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia coologici Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure agenti zoonotici Disciplina sanzionatoria per le violazioni del re stabilisce i principi e i requisiti generali della legisis europea per la sicurezza alimentare e fissa pri alimentare Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi interpreta contratti pubblici relativi alimentare della direttiva 2003/43/CE, per la limi sperma di animali della specie bovina Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent organici volatili conseguenti all'uso di solventi in produzioni animali Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di stcurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada Disposizioni correttive ed integrative al decreto della strada recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de sulle successive vendite dell'originale									Sviluppo, Aff.reg		
APR veterinari APR della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia zoologici Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure agenti zoonotici Disciplina sanzionatoria per le violazioni del re stabilisce i principi e i requisiti generali della legisia europea per la sicurezza alimentare e fissa pre alimentare Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi inn sperma di animali della specie bovina ARR direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, se direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per la limi prodotti per la carrozzenia MAR Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent produzioni animali Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi ali uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada Disposizioni correttive ed integrative al decreto recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de Sulle successive vendite dell'originale		_	Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante	Com. 2004			i	!	SALUTE	9	
APR della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia zoologici Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure agenti zoonotici Disciplina sanzionatoria per le violazioni del re stabilisce i principi e i requisti generali della legisla europea per la sicurezza alimentare e fissa pra alimentare Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi int sperma di animali della specie bovina Todoce dei contratti pubblici relativi a lavori, se direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Attuazione della direttiva 2003/44/CE, per la limi organici volatili conseguenti all'uso di solventi in prodotti per la carrozzeria Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei voici modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto al fecante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de sulle successive vendite dell'originale	93/06		veterinari	All. A	171	184.640	ī,	- A	Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Miur, Aff. reg	O N	Permanente
APR della direttiva 1999/2/CE relativa alla custodia zoologici Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure agenti zoonotici Disciplina sanzionatoria per le violazioni del respensiva del sicurezza alimentare e fissa pri alimentare per la sicurezza alimentare e fissa pri alimentare di animali della specie bovina sperma di animali della specie bovina Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, se direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per la limi proganici volatili conseguenti all'uso di solventi in prodotti per la carrozzeria Attuazione della direttiva 2003/7/4/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze ad azione ormonica, tireostatica e della direttiva all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e della veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de sulle successive vendite dell'originale	000		Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 ma	Com. 2003	((0	AMBIENTE	IS	
Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure agenti zoonotici 5 stabilisce i principi e i requisti generali della legisia e stabilisce i principi e i requisti generali della legisia e unopea per la sicurezza alimentare e fissa pra alimentare 7 Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi int sperma di animali della specie bovina 12 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, se direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Attuazione della direttiva 2003/74/CE, per la limi organici volatili conseguenti all'uso di solventi in prodotti per la carrozzenia Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali 13 Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e della veicoli Modifiche al codice della strada 13 Disposizioni correttive ed integrative al decreto della direttiva 2004/48/CE sul rispetto della sulcessive vendite dell'originale	92/06			All. B	7	2.458	2	20 X	Salute, Mipaaf	Non reso	Onincata
APR agenti zoonotici Disciplina sanzionatoria per le violazioni del re stabilisce i principi e i requisiti generali della legisia europea per la sicurezza alimentare e fissa pro alimentare Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi ini sperma di animali della specie bovina 12 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, se direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Attuazione della direttiva 2003/74/CE, per la limi prodotti per la carrozzeria 16 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e or produzioni animali il sostanze ad azione ormonica, tireostatica e or produzioni animali il sostanze ad azione ormonica, tireostatica e ormonica della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada 16 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de Attuazione della direttiva 2004/48/CE relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	91/06	_		Com. 2004	12	9 530	CZ	ATT	SALUTE	Sl	Dermanente
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del re stabilisce i principi e i requisiti generali della legista europea per la sicurezza alimentare e fissa pro alimentare Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi imi sperma di animali della specie bovina Todice dei contratti pubblici relativi a lavori, se della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Attuazione della direttiva 2003/74/CE, per la limi prodotti per la carrozzenia MAR produzioni animali 3 Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e della sicuso obbligatorio delle cinture di sicurezza e della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto della successive vendite dell'originale		_		All. B	7				Esteri, Giustizia, Mef Affari reg	Non reso	
APR europea per la sicurezza alimentare e fissa pro alimentare Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi interpresenta di animali della specie bovina sperma di animali della specie bovina della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, per la limi prodotti per la carrozzenia nodotti per la carrozzenia di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali alfuso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto le recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de Attuazione della direttiva 2004/48/CE relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	90/00		le violazioni del generali della legi:	Com. 2004	٢	9	C	CANIZ	GIUSTIZIA	ū	, and a company
Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 mag della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi ini sperma di animali della specie bovina 12 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, se direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Attuazione della direttiva 2003/74/CE, per la limi prodotti per la carrozzeria 16 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali 13 Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada 16 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de MAR 18 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de sulle successive vendite dell'originale	000		europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare	Art. 3	,	0000	2	ZNING	Salute, Mipaaf, Sviluppo	5	الواالو
APR della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi in sperma di animali della specie bovina APR direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limi organici volatili conseguenti all'uso di solventi in prodotti per la carrozzenia Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto reconte attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de MAR sulazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de sule successive vendite dell'originale			Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione	Com. 2003		0		0	SALUTE	IS .	
APR direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limi prodotti per la carrozzenia Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada Disposizioni correttive ed integrative al decreto recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de MAR recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de successive vendite dell'originale	75/06	_	della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina	All. B	-	782	O Z	CORR	Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. reg	Senato Non reso	Permanente
Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limi organici volatii conseguenti all'uso di solventi in prodotti per la limi organici volatii conseguenti all'uso di solventi in prodotti per la direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto FEB recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de MAR struazione della direttiva 2004/48/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale		,		Com. 2004					MIT		
Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limi prodotti per la carrozzenia attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada veicoli Modifiche al codice della strada recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in ma 16 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	63/06			All. B Art. 25	257 7	701.317	ON	ATT	Ambiente, Lavoro, Mef, Esteri Beni cult , Giustizia, Sviluppo Interno	S	Unificata
MAR prodotti per la carrozzenia 16 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali 13 Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi ali uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto FEB recante attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de MAR 13 Attuazione della direttiva 2004/48/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	00,10		per la limit	Com. 2004	c	0		ţ	AMBIENTE	ō	91
Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernent sostanze ad azione ormonica, tireostatica e produzioni animali Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifi ali uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in ma 16 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de MAR 13 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	61/06	$\overline{}$	organici volatili conseguenti all uso di prodotti per la carrozzeria	All. A	00	13.076	O _N	A	Esteri, Giustizia, Mef, Sviluppo Salute, Mit, Beni cult	ō	Unincata
MAR produzioni animalia produzioni animalia produzioni animalia all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e del veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto FEB recarte attuazione della direttiva 2000/53/CE in ma 16 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de Ruazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	58/08		Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernance ad azione primonina financialina	Com. 2004	35	44 386	Ū	TA	SALUTE	Ū	Dermonente
Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica della cinture di sicurezza e dei veicoli Modifiche al codice della strada Disposizioni correttive ed integrative al decreto recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in ma Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale			produzioni animali	All. B	3	200	5		Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. reg	5	
MAR all uso obbligation delle cinture di sicurezza e uer veicoli Modifiche al codice della strada 23 Disposizioni correttive ed integrative al decreto FEB recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in ma 16 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de MAR 13 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	90,01		Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modific	Com. 2004	•	1022	9	ţ	TIM	2	9
Disposizioni correttive ed integrative al decreto recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in ma 16 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de 13 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	00/00			All. B	4	7.044	N	-	Esteri, Giustizia, Mef Salute	ō	2
FEB recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in ma 16 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de 13 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	20/06		Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,	Com. 2001	2	10000	C	9900	AMBIENTE	ō	Loifooto
MAR Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto de 3 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	43/00		eria di veicoli	d1 115/05	7	7.304	N.	200	Esteri, Giustizia, Mef Mit, Sviluppo, Salute, Aff.reg	ō	O
MAR 13 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale	40/08	_		Com. 2004	21	23 442	CN	АТТ	BENI CULT, SVILUPPO	Ū,	CN
13 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al FEB sulle successive vendite dell'originale		_		All. B	;)		Esteri, Giustizia, Mef	5	
FEB sulle successive vendite dell'originale	18/06	_		Com. 2004	15	9 963	CZ	ATT	BENI CULTURALI	Ū.	CZ
TOURS TOURS TOURS TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR	5		sulle successive vendite dell'originale	All. B))		Esteri, Giustizia, Mef	5)
Attuazione delle direttive 2003/09/CE, 2004/77/CE e	114/06	00	Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di	Com. 2004	13	6.961	SI	ATT	SVILUPPO	SI	Permanente

	FEB	FEB indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari	All. B Art. 10					Esteri, Giustizia, Mef Salute, Mipaaf, Aff. reg		Non reso
90/09	27	Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che intituitose rando comuni in materio di companenzione ad assistante ai nassandari in	Com. 2004	ç	2 032	CN	ados	GIUSTIZIA	Ū	Ç
	GEN	GEN Issuasce region contain in materia di compensazione dei assistenza di passeggen in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato	Art. 3	2		2		Esteri, Mef, Infrastrutture	5	2
36/06	31	31 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore Com. 2004	Com. 2004	12	13 13 370	ON	TTV	FUNZIONE PUBBLICA	Ç.	CN
00/00	GEN	pubblico	All. A	2	13.312	2		Esteri, Giustizia, Mef	2	2

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	193
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
SEDE REFERENTE:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	206
SEDE REFERENTE:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	208

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, osserva preliminarmente che sarebbe utile che il Governo presentasse, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica a seguito della trasmissione del testo dal Senato, pur evidenziando che i dati sarebbero, nella sostanza, comunque disponibili da una lettura coordinata della relazione tecnica iniziale del provvedimento e di quella relativa al maxiemendamento approvato in Senato, che contiene tutte le modifiche apportate al decreto-legge. Evidenzia quindi come il provvedimento di cui le Commissioni avviano oggi l'esame si presenti particolarmente complesso ed è quindi difficile offrirne un quadro di sintesi. Osserva che i provvedimenti in materia di proroga di termini sono, infatti, per loro natura tendenzialmente eterogenei, in quanto si compongono di una pluralità di disposizioni accomunate dalla caratteristica di prevedere la proroga o il differimento di termini fissati da provvedimenti legislativi. Rileva che nella prassi, poi, questi decreti-legge, come nel caso di specie, si arricchiscono nel corso dell'esame parlamentare di nuovi contenuti, in ragione dell'inserimento di numerose disposizioni volte ad affrontare questioni di particolare urgenza, specialmente in materia economica e finanziaria. Ritiene che, malgrado anche recentemente sia stato sollevato il tema dello scarso numero delle leggi affrontate dal Parlamento, a tal proposito andrebbe valutata anche l'importanza dal punto di vista contenutistico e sostanziale dei provvedimenti effettivamente approvati. Segnala come questo sia il caso del provvedimento all'esame delle Commissioni, che reca alcune importanti riforme, come quella relativa alla patrimonializzazione del settore bancario. Rileva, come ha sottolineato il Ministro Tremonti nella giornata di ieri, che le norme introdotte al riguardo hanno un particolare rilievo, in quanto esse assicureranno maggiore solidità al nostro settore bancarie, consentendo alle nostre banche di competere sui mercati internazionali, e in altri Paesi sarebbero state considerate una riforma « colossale ».

Al di là di queste considerazioni di carattere generale e, rinviando per i profili relativi alla copertura e alla quantificazione del provvedimento ai chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici, ritiene opportuno nella sua relazione raggruppare i molteplici interventi del provvedimento in esame riconducibili alla competenza della Commissione in bilancio per gruppi di materie il più possibile omogenee.

In particolare, ritiene che, in tale ambito, possano essere individuate sette aree: interventi conseguenti alle calamità naturali che hanno colpito diverse aree del Paese; disposizioni in materia di spettacolo e di cinema; finanza degli enti territoriali e patto di stabilità; interventi relativi al settore del credito e delle assicurazioni; le

disposizioni più immediatamente riconducibili alla finanza pubblica, agricoltura, spesa sociale e previdenza e misure di carattere fiscali.

Non ritiene, invece, di soffermarsi, per evidenti ragioni di tempo, sulle proroghe di termini non onerose disposte dalla tabella 1 allegata all'articolo 1 del provvedimento di competenza della V Commissione, limitandosi a segnalare che essa ha subito modifiche non particolarmente rilevanti presso l'altro ramo del Parlamento, anche in relazione all'inserimento, nel corpo del decreto-legge, di disposizioni analoghe. Sugli aspetti attinenti alla procedura per le proroghe di tali termini rinvia alla relazione del relatore per la I Commissione.

Per quanto riguarda, in primo luogo, gli interventi volti a far fronte alle conseguenze delle calamità naturali, segnala che già il testo del decreto-legge prevedeva il differimento alla data del 30 giugno 2011 del termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto. Inoltre, il comma 3 e il comma 3-quater dell'articolo 2 recano disposizioni finalizzate a prorogare, rispettivamente, i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti tributari sospesi ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. Segnala che il comma 3-quinquies dell'articolo 2 riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010. Sempre in relazione al sisma, rileva che il comma 3-sexies del medesimo articolo dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila, mentre il successivo comma 3-septies differisce al 1º novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio de L'Aquila, prorogando l'operatività degli organi attuali. Fa presente che il comma 3-octies dell'articolo 2 dispone l'avvio della bonifica del sito « Bussi sul Tirino » in Abruzzo, individuato e perimetrato dal decreto del Ministero dell'ambiente 29 maggio 2008, stanziando 50 milioni di euro nel triennio 2011-2013 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti per il sisma in Abruzzo; il comma 3-novies introduce una disciplina agevolativa per gli impianti fotovoltaici dei quali siano responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG); il comma 3-decies individua, a partire dal 2011, il giorno 6 aprile quale Giornata della memoria per le vittime del terremoto che ha colpito la provincia de L'Aquila nel 2009, nonché delle altre calamità naturali che hanno colpito l'Italia; il comma 3-undecies proroga le concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell'Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, fino al protrarsi dello stato d'emergenza, ovvero fino al 31 dicembre 2011; il comma 12quinquies stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinando in particolare, alla Liguria 45 milioni di euro, al Veneto 30 milioni di euro, alla Campania 20 milioni di euro, ai comuni della provincia di Messina 5 milioni di euro; il comma 16-bis prevede un finanziamento volto a consentire la partecipazione italiana alla Fondazione Global Earthquake Model, allo scopo di contribuire a stabilire standard internazionali per il calcolo e la divulgazione di dati sulla vulnerabilità e sui rischi derivanti da eventi sismici. Considera, inoltre, particolarmente importanti sul piano sistematico le disposizioni

commi da 2-quinquies a 2-octies dell'articolo 2 che modificano la disciplina relativa
alle emergenze e ai conseguenti poteri di
ordinanza ai sensi della legge n. 225 del
1992. Osserva che le modifiche introdotte
hanno, infatti, lo scopo di assicurare un
più forte controllo sull'impatto economico
delle emergenze, attraverso il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle
finanze nell'adozione delle ordinanze e un
più stretto controllo a posteriori sulle
spese sostenute e le attività realizzate.

Segnala come un'altra importante direttrice d'intervento sia rappresentata dalla definizione della disciplina della finanza degli enti territoriali. In questo quadro, ritiene che particolare rilievo assumano le disposizioni contenute nell'articolo 2-ter, che introducono in primo luogo modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni contenuta nella legge di stabilità 2011. Per quanto attiene agli enti locali, norme specifiche in questo contesto sono previste per le spese relative all'Expo Milano 2015, con l'estensione alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dalla legge di stabilità per il 2011. In relazione a tale evento, fa presente che il comma 16-quater dell'articolo 2 trasferisce 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. Rileva ce il comma 7 prevede una riduzione progressiva nel triennio 2011-2013 del limite all'indebitamento degli enti locali previsto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011.; il comma 9 estende, fino al 2012, la possibilità di utilizzare una quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia, per il finanziamento di spese correnti e per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale; i commi 10 e 11 recano disposizioni in materia di partecipazioni societarie dei comuni; i commi 12 e 13 prevedono l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali prevista dalla legge finanziaria 2010. Segnala che il medesimo articolo 2-ter reca, inoltre, disposizioni in materia di spesa sanitaria, intervenendo sia sulla disciplina degli accreditamenti che su quella della spesa farmaceutica. Altre disposizioni al riguardo sono contenute nei commi 12-septies e 12-octies dell'articolo 2. Con riferimento alla finanza comunale assumo inoltre rilievo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2-bis, che recano disposizioni volte a consentire agli enti territoriali l'adozione di misure di carattere fiscale per garantire l'integrale finanziamento dei costi del ciclo dei rifiuti. In questo quadro, fa presente che norme di carattere speciale sono previste dal successivo comma 2-ter per la Regione Campania. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 2 introducono, inoltre, disposizioni volte a rendere più efficace il piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma, intervenendo anche sulle procedure di dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi sono destinati a garantire copertura finanziaria al rifinanziamento autorizzato per l'anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro. A tale riguardo, segnala, altresì che il comma 10 definisce le quote di ripartizione dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione degli immobili militari, tra il Ministero della difesa, l'entrata del bilancio dello Stato e gli enti locali interessati, mentre i commi 11 e 12 modificano le modalità di funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari. Disposizioni di carattere specifico intervengono anche con riferimento alla regione Trentino-Alto Adige, in materia di finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti e di realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

Per quanto attiene ai finanziamenti in materia di cultura e spettacolo, segnala che i commi da 4 a 4-quater dell'articolo 2 prorogano al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico, tra cui il cosiddetto tax credit esterno ed interno, nonché il credito d'imposta connesso all'utilizzo di manodopera italiana. Sottolinea che è quindi introdotto, con finalità di copertura, un contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo tra il 1º luglio 2011 e il 31 dicembre 2013, sul biglietto d'ingresso alle sale cinematografiche. Rileva che una serie di altri interventi sono invece volti al sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche: l'articolo 2, comma 12novies, integra l'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni per le quali il successivo comma 16-quinquies prevede uno specifico stanziamento. In questo contesto, il comma 16-ter proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.

Con riferimento agli interventi relativi al settore del credito e delle assicurazioni, segnala innanzitutto l'articolo 2-quinquies, di cui accennava in apertura del suo intervento, che prevede in generale la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari.

Diverse disposizioni riconducibili a tale ambito sono recate dall'articolo 2. In particolare, rileva che i commi 17-quater e 17-quinquies recano disposizioni in materia di garanzie sui mutui; si prevede che esse continuino assistere il rimborso del debito, senza formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento sia sospeso, ed anche nell'ipotesi di finanziamenti cartolarizzati o di emissione di obbligazioni bancarie garantite e che la permanenza delle garanzie è estesa anche al caso di riacquisto del credito cartolarizzato. Segnala che i commi da 17-octies a 17-duodecies introducono modifiche alla disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane S.p.a., al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza della Banca d'Italia. Si dispone pertanto a carico di Poste italiane l'obbligo di costituire un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio di tale attività, cui dovrà applicarsi un regime di contabilità separata. Si prevede inoltre che Poste italiane, al fine dell'attuazione delle disposizioni della finanziaria 2010 relative all'istituzione della Banca del mezzogiorno, possa acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Rileva che il comma 17-terdecies interviene in materia di fiscalità e vigilanza delle imprese di assicurazione, recando disposizioni sulla valutazione in bilancio dei titoli da esse posseduti. In particolare, alle imprese è temporaneamente consentito, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, ai fini della verifica di solvibilità corretta, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Fa presente che il comma 17-quaterdecies proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti in possesso di determinati requisiti, ove tale superamento derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

Rileva che i commi da 18-septies a 18-decies recano disposizioni volte a consentire l'applicazione interna dei principi contabili internazionali adottati con regolamenti dell'Unione europea, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 A tal fine, osserva come sia dettata un'apposita procedura per l'emanazione delle opportune disposizioni applicative, che prevede anche l'acquisizione del parere delle Autorità di vigilanza e dell'Organismo italiano di contabilità, e dell'eventuale disciplina fiscale di coordinamento.

Segnala come l'articolo 2-sexies provveda quindi a riformare, in generale, il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.

Riguardo al tema della finanza pubblica, segnala che vi sono diverse disposizioni nell'articolo 2. Il comma 5-sexies reca disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale della Banca d'Italia, attribuendo all'Autorità il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, ove non si raggiunga un accordo in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal decreto-legge n. 78 del 2010, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

In particolare, con riferimento alle misure volte a fronteggiare la crisi internazionale, ricorda che i commi da 13 a 16 autorizzano la proroga della partecipazione italiana agli interventi urgenti del Fondo monetario internazionale per contrastare a livello globale la crisi finanziaria, mediante un accordo di prestito tra la

Banca d'Italia e il FMI; nonché la proroga dell'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, quali previsti dalla legge n. 146 del 2003. Segnala, altresì, il comma 17, che consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell'area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (EFSF), nonché il comma 17-bis, che proroga le previsioni dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, per consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Fa presente che il comma 17-ter reca la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. In relazione inoltre alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, conseguente all'introduzione del semestre europeo, già approvata dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato, il comma 17-sexies posticipa il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.

Segnala che il comma 18 differisce al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, nonché i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti. Al fine, quindi, di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, che ha dato risultati particolarmente incoraggianti anche nell'ultimo anno, fa presente che il comma 18-quater autorizza, fino al 31 marzo 2011, il completamento

dei programmi di cui ad alcuni bandi di concorso per l'accesso a qualifiche dirigenziali nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze mediante utilizzo delle relative graduatorie.

Rileva che l'articolo 2-ter, comma 8, dispone, inoltre, l'obbligo per gli enti e le amministrazioni dotati di autonomia finanziaria di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il provvedimento all'esame delle Commissioni reca, all'articolo 2, tre disposizioni in materia di agricoltura. In particolare, il comma 5-novies fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto di riforma del 2008. Rileva che i commi da 5-undecies a 5-quaterdecies prorogano fino al 31 dicembre 2011 il « Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre » e contemporaneamente definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia di pesca che sostituirà il precedente e che il comma 12-terdecies sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi, con scadenza 31 dicembre 2010, dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.

Per quanto attiene ai profili attinenti alla spesa sociale e alla previdenza, segnala il comma 1 dell'articolo 2, che reca disposizioni in materia di devoluzione del 5 per mille dell'IRPEF. In particolare, segnala che il primo ed il secondo periodo del comma estendono all'esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010; il terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010 – da liquidarsi nel 2011 – ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai

100 milioni già stanziati dalla legge finanziaria per il 2011. Infine, fa presente che la disposizione specifica che agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica è destinata una quota fino a 100 milioni di euro. Sempre all'articolo 2, rileva che il comma 4-sexies prevede la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire, in deroga alle recenti norme che impongono, per essi, la destinazione delle risorse all'acquisto di immobili, adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell'ambito delle risorse disponibili. Ricorda che il comma 12-undecies del medesimo articolo 2 reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi. Fa presente che l'articolo 2-quater, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti.

Segnala, quindi, taluni interventi, recati dall'articolo 2, in materia fiscale. In particolare, il comma 5, che dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2011, deldell'agevolazione l'applicazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. Il comma 5-bis, che reca la proroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione, prevista dall'articolo 19, commi 8 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto. Sempre in materia di imposta di registro, rileva che il comma 18-quinquies al fine dell'applicazione della medesima in misura agevolata, proroga di tre anni il termine entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà colpito da imposta, avente per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale. Fa presente, inoltre, che è spostato al 2005 in luogo del 2008 - il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le misure agevolative in materia di imposte indirette per i trasferimenti immobiliari compresi in piani urbanistici particolareggiati. Infine, evidenzia che il comma 18-bis interviene sulla disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente per l'esistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall'agente di riscossione e che il comma 18-ter disciplina i versamenti dovuti al bilancio dello Stato da parte di Equitalia giustizia, con riferimento in particolare alle spese di gestione da parte della stessa società, e la gestione da parte della medesima delle risorse sequestrate in forma di denaro.

Segnala, infine, talune disposizioni relative ad interventi diversi non riconducibili alle aree testé illustrate. In particolare, il comma 2-septies, che dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, delle demolizioni derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati nella regione Campania. Gli immobili interessati dalla sospensione devono essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione. In proposito sottolinea come la proroga contenuta nella disposizione in esame non possa tuttavia essere considerata risolutiva della questione che necessiterebbe di un apposito intervento normativo volto a consentire una più attenta valutazione delle priorità nelle demolizioni. Ricorda quindi che i commi da 2-novies a 2-undecies modificano la disciplina della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. I fondi revocati sono riassegnati ad Autorità portuali. Rileva che il comma 3-novies

dispone che agli impianti fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), continuino ad applicarsi le tariffe incentivanti ventennali riservate dal « Secondo Conto Energia », ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, alla tipologia di impianti con integrazione architettonica entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010. Fa presente che il comma 4-decies autorizza una spesa di 30 milioni di euro per il 2011 per il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale, istituito dall'articolo 1, comma 927, della legge finanziaria 2007 e che il comma 4-sexiesdecies proroga al 31 dicembre 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti di servizio ferroviario di interesse nazionale, soggetti agli obblighi di servizio pubblico e autorizza, inoltre, la corresponsione a Trenitalia spa delle somme relative ai suddetti servizi svolti negli anni 2009-2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ha presentato la relazione tecnica sul testo originario del provvedimento, nonché sul maxiemendamento approvato dal Senato che, come ricordato dal relatore, contiene tutte le modifiche apportate al decreto-legge. Fa presente inoltre che il Senato ha anche recepito tutte le condizioni suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato, fatte proprie nel parere della Commissione bilancio del Senato, condizionato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Commissione, all'approvazione delle medesime. Ricorda che in un solo caso, con riferimento alla richiesta di modifica dell'articolo 2, comma 1-ter, la Commissione bilancio del Senato non ha ritenuto di esprimere un parere condizionato ai sensi della richiamata disposizione costituzionale, non ravvisandone gli estremi. Pur sottolineando quindi l'assenza di modifiche sostanziali rispetto ai testi presi in considerazione dalle citate relazioni tecniche, manifesta comunque la disponibilità del Governo a presentare, conformemente al disposto dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, anche al fine di agevolarne la lettura, recependo le correzioni effettuate in sede di coordinamento formale del testo.

Maino MARCHI (PD) chiede che nella nuova relazione tecnica siano evidenziate espressamente le modifiche apportate rispetto alle precedenti relazioni tecniche richiamate dal sottosegretario Giorgetti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di verificare la possibilità di accogliere tale richiesta.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore per la I Commissione, premesso che, assieme al-l'onorevole Alfano, è stato concordato, ai fini della relazione introduttiva, una divisione di massima del testo secondo le competenze delle rispettive Commissioni, fermo restando che il provvedimento contiene numerosissime disposizioni non immediatamente riconducibili alle competenze delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. L'illustrazione delle disposizioni sarà necessariamente molto sintetica.

L'articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies, prevede la proroga dei termini e dei regimi giuridici previsti da una serie di disposizioni elencate nella Tabella 1 allegata al decreto-legge. Più precisamente, per la maggior parte di tali disposizioni la proroga è al 31 marzo 2011, con possibilità per il Governo di prorogare ulteriormente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al 31 dicembre 2011; per altre disposizioni, invece, la proroga dei termini previsti in esse è direttamente al 30 aprile 2012. Il comma 2-ter proroga a non oltre il 31 dicembre 2011 l'applicabilità delle disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari contenute nel regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario). Il comma 2-quater proroga nell'esercizio delle funzioni a non oltre la data del 31 dicembre 2011 i giudici onorari (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 e i giudici di pace il cui mandato scade il 31 dicembre 2011. Il comma 2-sexies precisa che la proroga del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferita anche agli idonei nei medesimi concorsi. Tale proroga è al 31 marzo 2011, ai sensi della Tabella 1 allegata al decreto-legge. Il comma 2-octies prevede che l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003 si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.

Passando all'articolo 2, il comma 1-ter prescrive, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, la ricognizione dei compendi già di proprietà privata perché costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore del codice della navigazione. Il comma 1-quater introduce l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, le cui modalità saranno stabilite con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 2011. Il comma 1-quinquies proroga al 30 aprile 2011 il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e introduce un obbligo di comunicazione di alcuni dati, da parte delle citate strutture, al Ministero della salute. Va peraltro detto che lo stesso termine è dall'articolo 1, comma 1, prorogato al 31 marzo 2011, con la possibilità di ulteriore proroga, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I commi 1-sexies e 1-septies propongono alcune misure ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle norme in materia di raccolta del sangue e di produzione di emoderivati. Il comma 1-octies, prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013. I commi 2-quater e 2-quinquies recano modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e al potere di ordinanza. Il comma 2-sexies sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Con riguardo ai medesimi provvedimenti, il comma 2-septies riduce a sette giorni il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Il comma 2-duodecies propone l'assegnazione di un contributo per il 2011, pari a 200.000 euro, in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. Il comma 2-terdecies prevede un'assegnazione di risorse per il 2011, nel limite di 2 milioni di euro, a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici. Il comma 2-quaterdecies dell'articolo 2 differisce al 1º gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 2-quinquiesdecies proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi. I commi 3-bis e 3-ter dispongono che si provveda, entro il 30 settembre 2011, all'istituzione del Parco nazionale « Costa teatina » ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001. Il comma 4-septies estende anche al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma. Il comma 4-octies innalza il numero massimo dei mandati consecutivi per l'eleggibilità ai consigli territoriali di alcuni ordini professionali a favore dei soggetti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 4-novies fa salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter. del decreto-legge n. 194 del 2009, concernente graduatorie provinciali ad esaurimento del personale insegnante e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie. Dispone, inoltre, che a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta. Il comma 4-undecies reca disposizioni sul personale docente ed amministrativo in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, tra l'altro limitando la durata massima del servizio a nove anni scolastici. Il comma 4-duodecies proroga al 31 dicembre 2011 la concessione della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli e rimorchi destinati al trasporto di merci, da parte delle piccole e medie imprese del settore. Il comma 4-terdecies interviene in materia di sanzioni per il mancato rispetto della disciplina dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dell'autotrasporto di cose per conto terzi, in relazione ai costi del carburante. Il comma 4-quaterdecies, primo periodo, differisce al 16 giugno 2011 il termine di pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Il secondo periodo, prevede la ripartizione di 246 milioni di euro, destinati a misure di sostegno in favore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, tra le Amministrazione competenti, diverse dal Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti. Il comma 4-quinquiesdecies sostituisce la formulazione del comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 286/2005, prevedendo che per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione, si applichino gli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931. Il comma 4-septiesdecies prevede, fino al 31 dicembre 2011, che le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione siano esenti dal pagamento del contributo unificato previsto dal testo unico in materia di spese di giustizia. Il comma 4-octiesdecies, esclude dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate a particolari condizioni. Il comma 4-noviesdecies proroga l'incarico del Commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. Il comma 4-vicies prevede che attraverso un regolamento di delegificazione sia riorganizzata la funzione ispettiva all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti. Il comma 4-vicies semel prevede che con un regolamento di delegificazione sia individuato il sistema nazionale di valutazione e ne definisce l'articolazione. I commi da 5-ter a 5-quinquies, da una parte, prolungano i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l'adozione del nuovo statuto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, dall'altra ne dispongono la soppressione. Il comma 5-septies, prevede la possibilità per la CONSOB di utilizzare il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1º gennaio 2011. Il comma 5-octies prevede che la CONSOB debba adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge di contabilità n. 196 del 2009 con riguardo alle attività di controllo di regolarità amministrativocontabile entro il 31 luglio 2011. Il comma 5-decies proroga l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il comma 5-quinquiesdecies prevede che la Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia venga prorogata ogni tre anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista per gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno. Il comma 6, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. Il comma 6-bis abroga il comma 5 dell'articolo 6 della legge di riforma del sistema universitario (legge n. 240 del 2010) - che novellava l'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, a sua volta, però, abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera c), della stessa legge n. 240 del 2010 - in quanto le questioni relative allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, a suo tempo disciplinate dal comma 11 citato, sono ora trattate nel comma 4 dell'articolo 6 della stessa legge n. 240 del 2010. Il comma 6-ter prevede l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto ministeriale per la disciplina dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il comma 6-quater prevede che le risorse per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, nei limiti di 14.8 milioni di euro per il 2011, di 9.6 milioni di euro per il 2012 e di 6.6 milioni di euro per il 2013, vengano utilizzate per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto. I commi 6-quinquies e 6-sexies posticipano al 1º gennaio 2016 l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento ai fini della promozione

alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato. Il comma 6-septies dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, alimentato con le risorse già previste per i Fondi unificati. I commi da 6-octies a 6-decies modificano norme concernenti i requisiti per la nomina a prefetto differendo, altresì, il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. I commi da 6-undecies a 6-sexiesdecies istituiscono la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In questa nuova figura confluiscono le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga. Gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch'essa facente capo al Dipartimento di pubblica sicurezza. La durata dell'incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte. Il comma 9-ter introduce un limite massimo agli oneri a carico di Roma capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Il limite è pari, per ciascun consigliere, alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza. Il comma 9-quater introduce una norma interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali città metropolitane. Il comma 9-quinquies prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane, gli oneri a carico dell'ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente l'importo pari ad un quarto dell'indennità del presidente circoscrizionale. Esso sopprime inoltre la disposizione che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma capitale all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale. Il comma 9-sexies prevede che, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il numero dei consiglieri comunali resta determinato in 60 e che il numero massimo dei componenti della Giunta è di 15, oltre al sindaco. Il comma 12-bis attribuisce per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi 2 milioni di euro. Il comma 12-ter autorizza per il biennio 2011-2012 la possibilità per la medesima Gestione governativa di utilizzare gli avanzi risultanti dai bilanci 2009 e 2010. Il comma 12-quater esclude parzialmente (con riferimento, cioè, ad alcune categorie di personale) i datori di lavoro del settore minerario dall'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie di categorie protette ed eleva, per i medesimi datori, da 60 a 90 giorni il termine per richiedere agli uffici competenti l'assunzione (termine decorrente dal momento in cui opera l'obbligo di assunzione). Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008. Il comma 12-decies stabilisce che i componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta. Il comma 12-undecies reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi. Il comma 12-duodecies modifica l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - che vieta

fino al 31 dicembre 2010 ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani - prorogando il divieto fino al 31 dicembre 2012, e prevedendo l'applicazione della norma ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche. Il comma 12-quaterdecies, proroga al 31 dicembre 2011 i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dall'articolo 44-bis del decretolegge n. 207 del 2008 (legge n. 14 del 2009) per fronteggiare il sovraffollamento carcerario. Il comma 16-septies fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di GPL di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004. In assenza della prova di aver effettuato le prescritte verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio. Il comma 16-octies incrementa di 1.500.000 euro - per l'esercizio 2011 il contributo ordinario destinato all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dispone la conseguente copertura finanziaria. Il comma 16-novies proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011. Il comma 16-decies, differisce al 20 marzo 2012, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la data di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il comma 18sexies differisce al 30º giorno successivo

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame il termine ordinariamente previsto (entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali) per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese elettorali per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010. Il comma 18-undecies dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici commesse nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame possano essere definite, mediante il versamento di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. Il comma 19 proroga fino al 31 dicembre 2011, esclusivamente per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore.

Illustrando l'articolo 2-bis, riferisce che esso interviene sul diritto del dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento di ottenere il ripristino o il prolungamento del rapporto di impiego, in particolare eliminando i limiti di natura temporale attualmente previsti dall'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria 2004. La disposizione reca anche una disciplina transitoria. Per quanto riguarda l'articolo 2-quater, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti.

Il comma 4, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del L'ufficio di 15.40 alle 16.

menti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti. Ai commi 5 e 6 si dispone, in maniera non testuale e con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle leggi 13 marzo 1950, n. 114, limitatamente agli articoli 1 e 4, 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e 26 luglio 1965, n. 965, già abrogate nell'ambito del procedimento « taglia-leggi ». Il comma 7 proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario. Il comma 8 autorizza l'Agea a prorogare non oltre la data del 31 dicembre 2011 gli incarichi dei dirigenti che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso bandito il 30 novembre 2010. Il comma 9, proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi alla pensione di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, specificando altresì che i posti resi vacanti non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-2014. Il comma 10, proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall'articolo 32 della legge n. 183 del 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La seduta inizia alle 16.35.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare la particolare complessità di ogni provvedimento « milleproroghe », con riferimento al decreto-legge in titolo, evidenzia un primo aspetto problematico di carattere strutturale insito nelle numerose norme di delegificazione, che pongono peraltro dubbi sul piano della costituzionalità e indeboliscono il ruolo di controllo del Parlamento.

Un secondo aspetto problematico riguarda le disposizioni che interferiscono con la legge di stabilità, e che confermano la tendenza ad intervenire su tale terreno con provvedimenti disomogenei.

Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge in esame chiama in causa il provvedimento sul federalismo fiscale municipale. A tal proposito richiama le parole dello stesso Presidente delle Conferenza delle regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, che ha qualificato le misure contenute nel decreto-legge come « afederali », come la possibilità di istituire nuove tasse per le Regioni sulle calamità naturali o il finanziamento di enti lirici o degli interventi per le alluvioni con fondi regionali.

A ciò si aggiungono le ulteriori disposizioni che, contravvenendo alle rassicurazioni della maggioranza, incidono sulle famiglie come l'aumento del costo dei biglietti del cinema. Premesse queste osservazioni, fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte emendative soppressive di disposizioni onerose e ispirate da logiche distorsive, come quelle in tema di quote latte, per l'incremento del numero degli assessori per le grandi città o l'istituzione di un commissario per la città di Roma non soggetto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Un ulteriore gruppo di proposte emendative è volto ad innovare settori chiave per il risanamento e la crescita del sistema-Paese, quali quelle in tema di risorse a favore delle università o quelle sui ricorsi per i precari della pubblica amministrazione. Si esprime in termini positivi sulle modifiche approvate al Senato in tema di oneri di urbanizzazione per i positivi effetti sui bilanci comunali mentre, malgrado alcuni inserimenti positivi in tema di indebitamento, non appaiono risolte le difficoltà di numerose amministrazioni di procedere ad investimenti. Sottolinea che non è stato accolto al Senato un emendamento utile ad accrescere l'autogoverno delle comunità regionali e che promuoveva un vincolo cooperativo e solidale tra regioni nel mantenimento degli obiettivi finanziari complessivi. Fa presente, a tal proposito, che una legge regionale dell'Emilia-Romagna prevede un meccanismo sperimentale di questo tipo che potrebbe costituire un modello di riferimento. In generale, occorre favorire un processo che accentui la capacità di programmazione comune tra territori omogenei. Alla luce di quanto osservato, formula un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame, anche in considerazione delle novità introdotte al Senato che appaiono meritevoli di correzione.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa al collega Marchi e segnala due specifiche anomalie presenti nel provvedimento. La prima è riferita all'articolo 2, comma 6-ter, in materia di autorizzazioni all'esercizio di

attività di formazione e concessione di brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico. Al riguardo, fa presente che in Italia sono tre i soggetti autorizzati e, segnatamente, la Società Nazionale di Salvamento dal 1929, la Federazione italiana Nuoto dal 1960 e la Federazione italiana di salvamento acquatico dal 7 marzo 2010. La norma in questione fa scadere l'autorizzazione già concessa soltanto per Federazione italiana di salvamento acquatico, malgrado essa abbia conseguito l'autorizzazione a conclusione di un lungo contenzioso risolto positivamente dal Consiglio di Stato. Si tratta di una situazione palesemente discriminatoria che, se non corretta, prelude ad un'ulteriore contenzioso. Un secondo aspetto discutibile riguarda la norma di cui all'articolo 2-ter, comma 7, sui limiti all'indebitamento per gli enti locali che riduce la percentuale del 15 per cento al 12 per cento per l'anno 2011, al 10 per cento per l'anno 2010 e all'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 con conseguente impossibilità alla programmazione di mutui. Sottolinea quindi talune incongruenze tra gli interventi fatti dai due rami del Parlamento sugli obblighi di relazione al Parlamento previsti dalla legge n. 196 del 2009. Quanto al tema delle calamità naturali, sottolinea, infine, che la disciplina vigente in alcuni Paesi - e che il Governo Prodi aveva proposto anche per il nostro Paese – impone ai proprietari di immobili di stipulare polizze assicurative per le calamità naturali in modo da scongiurare la situazione in cui versa il nostro Paese per il terremoto in Abruzzo.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che il provvedimento in esame vada ben oltre le semplici misure di proroga e contenga importanti norme ordina mentali in materie che dovrebbero trovare altrove opportuna collocazione. Questo evidenzia il mancato rispetto delle regole della buona legiferazione ed una penalizzazione del ruolo del Parlamento. A tal proposito ritiene che la difficoltà di tenere nella debita considerazione il parere del Comitato delle legislazione confermi questo

stato di cose. Sottolinea che il decreto « milleproroghe » tende sempre di più ad accogliere al suo interno norme che non riescono ad essere inserite nella manovra finanziaria o nei provvedimenti sul federalismo. Ne è un esempio la disposizione sulle calamità naturali che, in modo del tutto inappropriato, è governata dalla logica federale come se la priorità fosse quella di accrescere i poteri impositivi delle regioni. A suo avviso, anche le norme sulle quote latte non hanno logica evidente se non quella di rafforzare alcune rendite di posizione, come più volte lo stesso Ministero per le politiche agricole ha rilevato. Allo stesso modo ritiene incongrue con le più recenti tendenze in tema di riordino delle autonomie locali le norme sull'aumento del numero degli assessori, pur comprendendo le necessità di singole realtà territoriali importanti. Procede quindi ad indicare una pluralità di norme onerose che configurano interventi micro settoriali e che appaiono estranee ad ogni disegno strategico. Di contro, il decretolegge contiene disposizioni che affrontano in modo quasi tecnico temi di assoluta centralità come ad esempio la situazione dei territori dell'Irpinia o la gestione dei fondi a favore delle vittime dell'estorsione. Nel segnalare infine la necessità di fare un punto sull'attività svolta dalla AGEA, fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte emendative volte ad intervenire sugli aspetti testé menzionati.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.

La seduta comincia alle 19.30.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state presentate 131 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 225 del 2010 (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame – in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative – fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo ovvero emendamenti strettamente attinenti o consequenziali a dispo-

sizioni previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato:

Beccalossi 1.4, che riconosce, per l'anno 2011, ai datori di lavoro agricolo il diritto ad un credito d'imposta per le giornate lavorative;

Beccalossi 1.5, che prevede che le sanzioni relative alle dichiarazioni incomplete o non veritiere in ordine all'uso del suolo sulle singole particelle catastali ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli operino a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2010;

Beccalossi 1.6, che prevede che le disposizioni relative ai registri di carico e scarico si applichino agli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali non pericolosi a decorrere dal 1º gennaio 2012;

Di Biagio 1.03, 1.01 e 1.04, che recano disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei contratti di lavoro di determinate categorie del personale del Ministero degli affari esteri;

Di Biagio 1.02, che reca disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi dei dipendenti pubblici non residenti nel territorio dello Stato;

Baccini 1.05, che prevede un contributo per l'Unione italiana ciechi;

Baccini 1.06, che consente agli enti locali di incrementare la dotazione organica del personale di polizia locale per potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone aeroportuali;

Baccini 1.07, che prevede un incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o a quelli confinanti con lo stesso;

Mario Pepe (IR) 1.08, che stabilisce che la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine interessate da impianti costieri energetici e da terminali petroliferi sia determinata tenendo conto della durata prevista delle predette attività e degli investimenti effettuati;

Nannicini 1.010, che modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale al fine di prolungare, da 5 a 15 anni, il periodo nel quale i produttori di prodotti realizzati in conformità con opere di disegno industriale in pubblico dominio prima della data del 19 aprile 2001 possono continuare a proseguire la propria attività mantenendosi nei limiti del preuso;

Favia 2.56, volto ad incrementare il fondo per le non autosufficienze;

Brugger 2.9, volto a esonerare gli imprenditori agricoli che conferiscono rifiuti in modo occasionale dall'iscrizione all'albo del gestore ambientale;

Bucchino 2.25, che reca disposizioni in materia di diritto ad acquistare o riacquistare la cittadinanza per le donne cittadine italiane;

Distaso 2.21, che reca modifiche alle modalità di finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale:

Distaso 2.20 e 2.19, volti ad integrare la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di numerazione delle frequenze digitali;

Distaso 2.18, volto a determinare i criteri per l'assegnazione alle emittenti locali delle frequenze digitali;

Distaso 2.17, che modifica le modalità con le quali trovano copertura gli oneri di cui all'articolo 1, comma 61, della legge di stabilità per il 2011;

Distaso 2.15, volto ad escludere le emittenti locali dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di televendite fino al 2015;

Brugger 2.8, che autorizza le province autonome di Trento e di Bolzano a regolarizzare eventuali pendenze in merito ad edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;

Ruvolo 2.72, che autorizza l'AGEA ad utilizzare le somme presenti nel proprio bilancio e non ancora erogate, al fine di assicurare la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero;

Ruvolo 2.70, volto a differire la data della soppressione dell'ISPEMA (1º agosto 2010) e ad istituire un fondo presso lo stesso istituto;

Ruvolo 2.69, volto ad incrementare la spesa di personale dell'INPS per contrastare le frodi relative alle false invalidità;

Razzi 2.65, volto a modificare la data di collocamento a riposo per il personale della carriera diplomatica;

Razzi 2.66, che prevede l'estensione dell'esenzione ICI prima casa agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani iscritti all'AIRE;

Centemero 2.79, che prevede una rateizzazione dei pagamenti dovuti dalla provincia di Monza e della Brianza in relazione alla riduzione dei trasferimenti erariali ad essa spettanti;

Commercio 2.42, che estende all'anno 2010 il contributo di solidarietà a favore della Regione Sicilia, previsto per gli anni 2008 e 2009, e finalizzato al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi;

Scilipoti 2.64, che sospende fino al 31 dicembre 2011 le procedure esecutive per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione;

Bellotti 2.1, che prevede un finanziamento per il Fondo di solidarietà nazionale in campo assicurativo, coprendolo mediante l'abrogazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali in materia di biodiesel;

Bellotti 2.3, che prevede l'emanazione, da parte del ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di un piano bioenergetico nazionale;

Lo Presti 2.75, che introduce un termine (31 luglio 2011) per l'emanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle disposizioni occorrenti all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 239 del 2003 sulle quote massime di capitale sociale che possono essere detenute dalle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale;

Oliverio 2.29, Beccalossi 2.12 e Ciccanti 2-*sexies*.08, volti a provvedere finanziamenti all'Associazione italiana allevatori per le attività di miglioramento genetico del bestiame;

Beccalossi 2.11, volto a rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;

Di Biagio 2.5, volto ad escludere i dipendenti a contratto con legge locale del Ministero degli affari esteri dall'applicazione del blocco contrattuale triennale;

Luongo 2.83, volto a prevedere misure per l'efficienza dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica;

Lo Presti 2.73, volto a prevedere la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale;

Divella 2.80, volto a intervenire sulla disciplina dei trattenimenti in servizio della pubblica amministrazione;

Mario Pepe 2.10 (IR), volto a modificare la disciplina del conferimento dei posti nella qualifica di Avvocato dello Stato:

Granata 2.78, che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere i candidati idonei di un concorso pubblico;

Lo Presti 2.74, volto a modificare la disciplina per la sottoscrizione delle liste da presentare alle elezioni per la Camera e per il Senato;

Marsilio 2.22, che prevede uno stanziamento triennale per il riconoscimento di indennizzi ai cittadini italiani titolari di beni e diritti sottoposti in Libia a misure limitative:

Marchi 2-ter.1, e Baretta 2-ter.2 in materia di patto di stabilità interno;

Damiano 2-quater.4, che sospende l'applicazione di alcune disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale delle Pubbliche amministrazioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;

Ciccanti 2-quater.6. e 2-quater.7 volto a stanziare fondi all'INPS da destinare all'impiego di personale per il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e al lavoro nero:

Messina 2-quater.8, in materia di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni;

Di Biagio 2-sexies.01, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti;

Cenni 2-sexies.02, in materia di protezione dei disegni e modelli industriali;

Nicco 2-sexies.04, volto a prevedere il passaggio della gestione del PRA alla Regione autonoma Valle d'Aosta;

Cenni 2-*sexies*.05, in materia di gasolio per il riscaldamento della coltivazione sotto serra;

Lulli 2-sexies.06, in materia di separazione proprietaria della rete di trasporto del gas;

Milo 2-sexies.07, volto ad estendere I destinatari della disciplina in materia di microcredito;

Ciccanti 2-sexies.09, volto a sopprimere alcune disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993 in materia di concessioni demaniali marittime.

È, inoltre, da considerarsi inammissibile la seguente proposta emendativa che, non essendo strettamente connessa e consequenziale a disposizioni previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, proroga termini non legislativi:

Distaso 2.16, volto a prorogare la possibilità per l'operatore locale di fornire servizi a fornitori di contenuti in ambito nazionale, prevista da una delibera dell'Autorità garante per le comunicazioni.

Segnala, infine, che l'emendamento Marinello 1.1, pur con una formulazione incongrua, sembra volto a prevedere l'autorizzazione all'assunzione di personale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia « A. Mirri » ed è pertanto da ritenersi inammissibile.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che, in ossequio alla procedura adottata normalmente presso la V Commissione, si sospenda brevemente la seduta per dare modo ai deputati i cui emendamenti siano stati dichiarati inammissibili di presentare eventuali ricorsi.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Damiano 2-quater.4, in quanto esso è volto a modificare un termine legislativo. Osserva, inoltre, che, qualora fosse accolta, la proposta del collega Polledri costituirebbe un interessante e innovativo precedente anche per la V Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, diversamente da quanto affermato dal collega Polledri, non gli risulta che, almeno in questa legislatura e nella precedente, si sia mai sospesa la seduta in pendenza dei ricorsi sulle pronunce di inammissibilità.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 1.010, che illustra brevemente. Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene irricevibile la proposta del collega Polledri, anche in considerazione del fatto che nessun emendamento a sua firma è stato dichiarato inammissibile.

Mario BACCINI (PdL) fa presente che le dichiarazioni di inammissibilità rese dal presidente pongono un problema di limitazione dell'esercizio del potere legislativo e di indirizzo da parte dei deputati e di disparità di trattamento rispetto ai senatori, che, invece, hanno modificato profondamente l'oggetto del decreto-legge nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nel preannunciare, pertanto, la presentazione di un ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità di alcune sue proposte emendative, desidera inoltre richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che gli ordini del giorno accolti o approvati vengono sistematicamente disattesi dallo stesso Governo, mortificando ulteriormente l'attività dei parlamentari.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che, contrariamente a quanto affermato da alcuni colleghi, la sospensione da lui proposta non costituirebbe affatto una pratica innovativa, almeno per la V Commissione. Rileva, altresì, che comunque, in pendenza di ricorsi sull'inammissibilità, non sarebbe possibile procedere con le votazioni, per le preclusioni e gli assorbimenti che possono determinarsi in seguito all'approvazione delle singole proposte emendative.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità di numerose proposte emendative resa del presidente, la proposta del collega Polledri appare ispirata a ragioni di buonsenso. I criteri che hanno ispirato tale dichiarazione, peraltro, appaiono rispondere alla condivisibile volontà di evitare la trasformazione dei decreti-legge in provvedimenti *omnibus*, come avveniva in passato.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene che non sia necessario sospendere

la seduta e fissa alle ore 20.15 il termine per la presentazione dei ricorsi sulle pronunce di inammissibilità.

Marco MARSILIO (PdL) preannuncia la presentazione di un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento 2.22 e lamenta i criteri più restrittivi che, rispetto a quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento, ispirano la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative alla Camera.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) preannuncia un ricorso sul proprio emendamento 1.1, che è volto precisamente a prorogare un termine e che, infatti, ha dato luogo ad una pronuncia della presidenza in termini dubitativi.

Roberto SIMONETTI (LNP) intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate, rileva che il Senato ha svolto una discussione particolarmente approfondita sul provvedimento in esame, che pertanto potrebbe essere licenziato dalla Camera senza ulteriori modifiche. Esprime quindi contrarietà sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 2-ter comma 11 che differisce il termine per la messa in liquidazione delle società partecipate dei comuni con meno di 30.000 abitanti. Sottolinea quindi l'opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, volute dalla Lega Nord al fine di favorire la territorialità delle graduatorie scolastiche. Esprime inoltre contrarietà sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 2, comma 16-sexies, che reca importanti interventi relativi al fondo per le opere indifferibili. Manifesta quindi forte contrarietà sull'emendamento Granata 2.78. dichiarato inammissibile dalla Presidenza, volto a stanziare 25 milioni di euro per l'assunzione di 500 dipendenti pubblici, qualificando il partito del proponente come il partito della spesa pubblica. Sottolinea inoltre l'importanza di taluni interventi recati dal provvedimento come la proroga dei magistrati onorari e del 5 per mille, le disposizioni in materia di foglio rosa per la guida dei ciclomotori,

lo stanziamento di risorse per calamità naturali, disposizioni in materia di televisione digitale, la proroga in materia di accertamenti delle « case fantasma », i cui proventi saranno destinati alla copertura del federalismo fiscale, i fondi di materia di cultura e spettacolo, le disposizioni sugli internet point fortemente volute dalla Lega Nord e quelle in materia di carta acquisti.

Marco Mario MILANESE (PdL) chiede al presidente di chiarire l'organizzazione dei lavori, anche alla luce del numero dei deputati che risultano iscritti a parlare e del fatto che si era convenuto di terminare la seduta entro le ore 21 e 30.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il suo gruppo aveva proposto di terminare la seduta per le ore 22 e ritiene comunque inopportuno stabilire fin d'ora che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che risultano iscritti a parlare tredici deputati e che, se tutti confermassero la propria intenzione di svolgere il rispettivo intervento nei tempi stabiliti dal Regolamento, difficilmente si potrebbe procedere a votazioni prima del termine della seduta in corso.

Pier Paolo BARETTA (PD) in considerazione del fatto che tutti i deputati iscritti a parlare risultano appartenere a gruppi di maggioranza, sottolinea che si è di fronte ad una scelta ostruzionistica da parte della stessa maggioranza. Ricorda che nell'ufficio di presidenza si era convenuto di procedere a votazione nella seduta odierna e stigmatizza quindi la volontà di quella che, a suo avviso, dovrebbe essere considerata una ex maggioranza di bloccare le votazioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'inopportunità di stabilire formalmente che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso. Donato BRUNO, *presidente*, precisa che la sua affermazione in tal senso è semplicemente una considerazione basata sul numero di iscritti a parlare e sul tempo a disposizione.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che si è in presenza di quello che è stato definito da illustri costituzionalisti come un ostruzionismo della maggioranza.

Roberto GIACHETTI (PD) precisa che non è stato stabilito che non si procederà a votazioni, ma è stato solo chiarito che vi sono numerosi interventi.

Donato BRUNO, *presidente*, sottolinea come se si fosse stabilito di non procedere a votazioni sarebbe stato principalmente a tutela dell'opposizione, evitando di effettuare voti a seguito di eventuali cancellazioni degli iscritti a parlare.

Roberto GIACHETTI (PD) ribadisce l'inopportunità di stabilire formalmente che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.

Donato BRUNO, presidente, nel precisare che una tale decisione sarebbe stata assunta solo con il consenso di tutti i gruppi, constatando la mancanza del medesimo, ritiene opportuno proseguire nel dibattito.

Massimo BITONCI (LNP) sottolinea come il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite contenga numerose disposizioni di particolare rilievo, che incidono su temi essenziali per l'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali e per lo sviluppo economico del nostro Paese. A tale riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 2-ter, comma 11, reca un importante riformulazione del comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2011 in materia di società partecipate da comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti, perfezionando l'intervento già contenuto in quella disposizione, che novellava il decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene, inoltre, particolarmente significativa la misura contenuta nel comma 7 dell'articolo 2-ter, che consente una progressiva riduzione dell'indebitamento degli enti locali, che non dovrà superare il 12 per cento delle entrate correnti nell'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere nell'anno 2013. Nel segnalare, altresì, la rilevanza delle misure contenute nel comma 9 dell'articolo 2-ter in materia di utilizzo da parte dei comuni dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia, esprime particolare apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, che intendono prorogare integralmente al 2011 le disposizioni vigenti in materia di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dando seguito ad un dibattito che aveva caratterizzato l'esame del disegno di legge di stabilità dei due rami del Parlamento. Nel richiamare, inoltre, la significatività dell'articolo 2, comma 1-ter, che intende consentire una ricognizione dei terreni nella laguna di Venezia, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto, che differiscono al 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi già sospesi per gli eventi alluvionali verificatosi in Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. A tale proposito, ricorda come la calamità naturale abbia prodotto danni assai ingenti, quantificabili in circa un miliardo di euro, che hanno trovato fino ad ora un ristoro solo parziale negli interventi messi in campo dal Governo, che ha prontamente stanziato 300 milioni di euro consentendo di far fronte efficacemente alla situazione emergenziale. Nel ritenere pienamente soddisfacente l'operato del Governo e del presidente della Regione, rileva l'importanza degli interventi di sostegno ai territori della Regione Veneto colpiti da eventi calamitosi, anche al fine di stimolare la ripresa delle attività produttive in un area particolarmente rilevante per l'economia del nostro Paese. Dopo aver espresso il proprio compiacimento per gli interventi di sostegno alle popolazioni e alle attività territoriali nei territori colpiti dal sisma dell'Abruzzo, si sofferma sulle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato in materia di autotrasporto delle merci e di agevolazioni fiscali per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti. Richiama, poi, le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 2, che prevedono la proroga del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati al catasto, sottolineando come l'effettivo censimento degli « immobili fantasma » sia suscettibile di determinare benefici effetti per la finanza pubblica, anche alla luce delle previsioni contenuti al riguardo nello schema di decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo fiscale municipale, esaminato di recente dalle Camere. Giudica, inoltre, particolarmente opportuna, nell'attuale congiuntura, che vede lo sbarco sulle nostre coste di migliaia di cittadini extracomunitari in fuga dal Nord Africa, la disposizione dell'articolo 2, comma 6, che prevede il rinnovo per un anno dei contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati a garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione e per gli uffici immigrazione delle questure. Segnala, poi, la particolare meritevolezza dell'intervento previsto dall'artico 2, comma 12-quinques, che stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte allo stato di emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Liguria, la regione Veneto, la regione Campania e la provincia di Messina. Nel richiamare, da ultimo, la presenza di numerose disposizioni di grande rilievo per il sistema produttivo del nostro Paese, esprime l'auspicio di una rapida conversione del decreto-legge in esame.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), sul piano del metodo, ritiene del tutto immotivate le accuse mosse dall'opposizione, che ha erroneamente fatto riferimento ad una sorta di ostruzionismo di maggioranza. In proposito, evidenzia come troppo spesso al Parlamento venga ingiustificatamente rimproverato di non fare nulla, tanto da ipotizzare addirittura lo

scioglimento anticipato delle Camere in della loro inerzia. Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni per le quali si esprimano critiche rispetto alla volontà della maggioranza di discutere in modo approfondito il contenuto del decreto legge in esame. Per quanto attiene alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative formulate dalla presidenza delle Commissioni, osserva come i presidenti si siano attenuti ad un criterio estremamente rigoroso, che ha portato a considerare inammissibili circa la metà delle proposte presentate. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per le valutazione della Presidenza, rileva che la gran parte delle proposte emendative presentate e di quelle dichiarate inammissibili provengono dall'opposizione, osservando, pertanto, che forme di ostruzionismo sono praticate dall'opposizione, che, non limitando il numero delle proposte emendative presentate, rischia di impedire la conversione del decreto-legge entro i termini costituzionali.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, osserva come diverse disposizioni del decreto-legge smentiscano affermazioni ricorrenti nella polemica politica e giornalistica. In primo luogo, sottolinea l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto, che prevedono interventi in favore delle zone colpite dal terremoto dell'Abruzzo il 6 aprile del 2009. Nel sottolineare che alcune di queste disposizioni, quale ad esempio il comma 3 dell'articolo 2, sono già vigenti, in quanto incluse nel testo iniziale del decreto-legge, rileva come da settimane si ripeta sui mezzi di comunicazione e anche in Parlamento che il Governo non ha prorogato talune misure agevolative, mentre in realtà il Governo ha confermato pienamente il proprio impegno in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2009. Sottolinea, inoltre, come i tempi degli interventi nel centro storico dell'Aquila confermino la bontà della scelta del Governo di procedere alla costruzione di nuovi edifici da adibire ad abitazione, evitando il ricorso a sistemazioni provvisorie. Dopo aver sottolineato come un eventuale mancata conversione del decreto legge, evidentemente imputabile all'opposizione, creerebbe gravi danni alle popolazioni terremotate, osserva come i gruppi della minoranza abbiano avanzato numerose proposte emendative contenenti interventi di carattere fiscale che rischiano di determinare un aggravio dell'imposizione sui cittadini e sul sistema produttivo. Rileva, altresì, che le disposizioni in materia di sostegno alle attività culturali dimostrano come sia stata ingenerosa la campagna condotta negli scorsi mesi contro il Ministro per i beni e le attività culturali, al quale sono state imputate colpe che non possono essergli in nessun modo addebitate. Con riferimento al provvedimento in esame, ritiene, in particolare, meritevoli di apprezzamento le disposizioni del decreto volte al finanziamento di istituzioni culturali di eccellenza e quelle che introducono agevolazioni fiscali per il settore cinematografico. A tale ultimo riguardo, sottolinea la particolare efficacia dei previsti sistemi di agevolazione, che consento di sostenere opere di qualità in grado di ottenere anche positivi riscontri di pubblico, evitando il perpetuarsi della pratica del finanziamento a fondo perduto di opere che difficilmente raggiungevano i circuiti cinematografici.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che è stato richiesto da parte di alcuni deputati di riesaminare le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative.

Al riguardo, con riferimento all'articolo aggiuntivo Nannicini 1.010, ritiene che debba confermarsi la valutazione di inammissibilità della proposta emendativa alla luce dei criteri indicati nella seduta odierna. Sottolinea, infatti, che la proposta emendativa non prevede alcuna proroga di termini previsti da disposizioni legislative e non appare strettamente attinente al testo del decreto-legge risultante a seguito dell'esame da parte del Senato. Segnala, inoltre, che a nessun fine rileva un'eventuale discordanza tra i giudizi della presidenza di queste Commissioni e quelli espressi presso l'altro ramo del Parla-

mento, anche in considerazione delle diverse prassi esistenti nelle due Camere in materia di ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento a quelle riferite a decreti-legge in materia di proroga di termini.

Per quanto riguarda l'emendamento Marchi 2-ter.1, fa presente che il provvedimento in esame reca effettivamente disposizioni in materia di patto di stabilità interno, ma si limita a modificare aspetti puntuali della vigente disciplina del medesimo patto. La proposta emendativa in esame interviene, invece, sulla disciplina di carattere generale contenuta nella legge n. 42 del 2009 e ha, pertanto, un contenuto eminentemente ordinamentale. La proposta non appare, quindi, strettamente attinente al testo del decreto-legge risultante a seguito dell'esame da parte del Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento Damiano 2-quater.4, ritiene che la mancata applicazione di norme in materia di personale pubblico volte a determinare risparmi di spesa non possa essere assimilata ad una proroga di termini.

Ritiene che l'emendamento Marsilio 2.22, che riconosce uno stanziamento volto a riconoscere per un ulteriore triennio benefici *una tantum* in favore di cittadini italiani titolari di beni e diritti sottoposti in Libia a misure limitative, non possa essere assimilato ad una proroga di termini, analogamente a tutte le misure volte ad estendere sotto il profilo temporale determinati benefici economici, prevedendo, di fatto, ulteriori finanziamenti.

Con riferimento all'emendamento Marinello 1.1, per quanto non riferibile al testo, rileva come sembri diretto a consentire all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia di procedere ad ulteriori assunzioni. Ritiene, pertanto, opportuno confermare la pronuncia di ammissibilità.

In merito all'emendamento Oliverio 2.29, rileva come persegua l'obiettivo di finanziare, per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste da una legge vigente. Valgono per-

tanto le considerazioni svolte con riferimento all'emendamento Marsilio 2.22.

Riguardo alle proposte emendative Baccini 1.05, 1.06, 1.07, osserva come il primo preveda la concessione di un contributo all'Unione italiana ciechi, il secondo sia relativo ad un incremento della dotazione organica del personale di polizia locale, in deroga al patto di stabilità interno, ed il terzo incrementi ulteriormente l'addizionale sui diritti di imbarco destinata alle maggiori entrate ai comuni. Le tre proposte emendative, pertanto, non sono assimilabili ad una proroga dei termini e non attengono, inoltre, a materie strettamente attinenti al contenuto del provvedimento.

Fa, infine, presente come la Presidenza si è pronunciata sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate sulla base dei criteri consolidati applicati alla Camera in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Osserva come alcuni deputati abbiano, peraltro, rilevato che tali criteri siano assai più restrittivi di quelli adottati dal Senato, sottolineando come ciò abbia consentito che, in quel ramo del Parlamento, il provvedimento in esame assumesse l'attuale contenuto.

Rolando NANNICINI (PD) si rammarica per la decisione della presidenza di dichiarare inammissibile il suo articolo aggiuntivo 1.010, del quale riepiloga il contenuto, e ricorda come in passato la maggioranza abbia ignorato emendamenti analoghi del suo gruppo, con la conseguenza che l'Italia è stata poi condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Simonetta RUBINATO (PD) si rammarica per la decisione della presidenza di confermare l'inammissibilità dell'emendamento Oliverio 2.29, del quale è cofirmataria, e sottolinea la gravità di aver fatto venire meno, sopprimendo il relativo finanziamento, un'attività essenziale come la selezione genetica del bestiame, il che arreca un grave pregiudizio non solo all'economia che ruota attorno a questa attività, ma anche alla sicurezza alimentare di tutti i cittadini.

Mario BACCINI (PdL) ritiene che occorra uniformare i regolamenti e le prassi parlamentari relativi alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, sottolineando come l'attuale, enorme difformità tra tali regolamenti e prassi comporti una ingiustificabile sperequazione tra i deputati e i senatori quanto al diritto di emendamento. Rileva inoltre che, di fatto, quando un disegno di legge di conversione di un decreto-legge avvia il suo iter al Senato, alla Camera è sostanzialmente preclusa l'attività legislativa, in quanto il provvedimento è trasmesso a ridosso del suo termine scadenza costituzionale. di Quanto al merito del provvedimento, ritiene che non si possa che essere favorevoli, avendo il paese un forte bisogno, per superare nel modo migliore l'attuale crisi, di accorti interventi legislativi in direzione di un'economia sociale di mercato.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che la questione sollevata dall'onorevole Baccini e da altri colleghi che sono intervenuti, relativa al diverso regime di ammissibilità degli emendamenti nei due rami del Parlamento e delle conseguenze che ciò determina in ordine alle prerogative dei singoli parlamentari, è stata già portata all'attenzione della Giunta del Regolamento nella XV legislatura. Poiché la questione mantiene una sua effettiva rilevanza, ritiene che essa possa essere portata nuovamente all'attenzione del Presidente della Camera, affinché egli possa, qualora lo ritenga, sottoporla nuovamente alla Giunta per il Regolamento.

Marcello DE ANGELIS (PdL) stigmatizza a sua volta le differenze tra i regolamenti e le prassi delle due Camere in ordine al regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che determinano ingiustificabili disparità di potere emendativo tra deputati e senatori. Si sofferma, quindi, sul complesso delle disposizioni del provvedimento in esame riguardanti i comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009, ricordando come la situazione di emergenza determinatasi in

questo territorio non sia stata ancora del tutto superata ed esprimendo apprezzamento per le iniziative adottate dal Governo, che almeno in parte riducono il disagio della popolazione abruzzese. Sollecita peraltro il Governo stesso a trovare una soluzione definitiva al problema della riscossione dei tributi nelle zone terremotate, possibilmente abbonando ai cittadini di queste zone il pagamento delle imposte relative agli anni passati, in quanto la

mera moratoria dei pagamenti non fa che rinviare il problema.

Donato BRUNO, *presidente*, secondo quanto deliberato nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata di ieri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (C. 4086 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Articolo 1, comma 566 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di assistente tecnicoagro tecnico presso l'Istituto zoo profilattico sperimentale della Sicilia « A. Mirri », deliberata il 25 febbraio 2005.

1. 1. Marinello.

(Inammissibile)

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: 19 gennaio 2011 - articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.

1. 10. Favia, Borghesi, Cambursano, Monai.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.

1. 8. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Con riferimento alla proroga relativa all'articolo 2, comma 3, del de- 1. 3. Beccalossi, Nola.

creto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di noleggio mezzi di trasporto con conducente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2011, le aziende di trasporto persone sono tenute a richiedere le licenze necessarie presso il comune dove hanno la sede legale o la maggiore struttura organizzativa, secondo le modalità previste dalla legge 11 agosto 2003, n. 218.

1. 2. Marinello.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2011 »;

c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010 » sono sostituite dalla seguenti: « 31 ottobre 2011 ».

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: « per l'anno 2008 », sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2011 ».

1. 4. Beccalossi, Nola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2010. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa.

1. 5. Beccalossi, Nola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2012.

1. 6. Beccalossi, Nola.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-septies.

1. 9. Favia, Borghesi, Cambursano, Donadi, Piffari.

Sopprimere il comma 2-octies.

 Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo »

1. 03. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo periodo, dopo le parole: « il costo della vita » sono aggiunte le seguenti: « e delle retribuzioni ».

1. 01. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al secondo periodo, dopo le parole: « andamento del costo della vita » sono

aggiunte le seguenti: « Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al comma 1 ».

1. 04. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992 n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

1. 02. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

È concesso all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus un contributo di 115.000 euro finalizzato alla realizzazione di un progetto per lo sviluppo di un apparecchio telefonico destinato alle persone sordocieche, come definite nella legge 24 giugno 2010, n. 107.

1. **05.** Baccini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Potenziamento vigilanza urbana negli aeroporti).

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le

aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

1. 06. Baccini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime: percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 07. Baccini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Proroghe di concessioni demaniali di aree e banchine).

1. Al fine di assicurare l'esercizio di attività strategiche per l'approvvigionamento del mercato energetico nazionale, relativamente agli impianti costieri energetici e ai terminali petroliferi disciplinati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, nei quali si svolgono operazioni autorizzate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità competente, la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine è determinata tenendo conto della prevista durata delle predette attività, degli investimenti effettuati e del relativo periodo di ammortamento.

1. 08. Mario Pepe (IR).

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Programmi Integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nel medesimo ambito territoriale regionale anche tenendo conto dei complessi processi locali di governo del territorio. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012.

1. 09. Bianconi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 239, ultimo periodo, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «fabbricati nei cinque anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati nei quindici anni successivi ».

1. 010. Nannicini.

(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. 56. Favia, Borghesi, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

2. 30. Miotto, Baretta, Bressa, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Villecco Calipari.

Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

2. 54. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.

* 2. 34. Baretta, Fluvi, Bressa, Lolli, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lanzillotta, Lo Monte.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.

* 2. 53. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1 Previa convenzione col servizio pubblico di raccolta sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte all'anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle auto- 2. 63. Iannaccone, Catone, Cesario.

rizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. 9. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:

2-nonies. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. Il comma 2 della medesima legge è sostituito dal seguente: « 2. Possono riacquistare o acquistare la cittadinanza: a) la donna cittadina italiana per nascita che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto prima del 1º gennaio 1948; b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato anteriormente al 1º gennaio 1948; c) i figli di padri o madri cittadini, anche se nati prima del 1º gennaio 1948 ». Dopo il comma 2 del medesimo articolo è inserito il seguente: «2-bis. Per riacquistare o acquistare la cittadinanza, gli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione richiesta da apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri».

2. 25. Bucchino, Fedi, Garavini, Porta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

2-sexiesdecies. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene confermato nelle proprie funzioni fino al 30 settembre 2012.

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:

2-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 125 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2011, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come « raccordi autostradali », denominazione non presenti nella legislazione nazionale. Il decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15 comma 1 del decreto legge 13 maggio n. 78 dovrà essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui alla lettera a) del presente comma.

2-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-sexiesdecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2-octiesdecies e 2-noviesdecies.

2-octies decies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n, 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale

dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agii obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2-noviesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2. 81. Ceccuzzi.

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

2-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 125 del 2010 è prorogato al 30 aprile 2012, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come « raccordi autostradali », denominazione non presenti nella legislazione nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 2010, n. 78 dovrà essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui alla lettera a) del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). – 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 dei decreto-legge 30 dicembre 2009 n, 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di

un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

- 2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
- 3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
- 4. Oualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1, allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. 82. Ceccuzzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: ai sensi del presente comma, aggiungere le seguenti: avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante riduzione dell'importo al 40 per cento, ed.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- 3-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3, si provvede come segue:
- a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è elevata a 6,8 punti percentuali;
- b) all'aumento dell'aliquota di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
- c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »:
- *b)* al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 87 per cento »;
- c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;
- d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 87 per cento »;
- *e)* al comma 6, lettera *a)*, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera *c)*, le parole: « il 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'80 per cento »;
- *f*) al comma 11, lettera *a*), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».
- **2. 55.** Di Stanislao, Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Sopprimere il comma 4-ter.

Conseguentemente, al comma 4-quater, lettera b), sostituire le parole: dal contributo speciale di cui al comma 4-ter con le seguenti: dalle seguenti modifiche all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

- 1) alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;
- 2) alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;
- 3) alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;
- 4) alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;
- 5) alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».
- 2. 35. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lo Monte, Lanzillotta.

Al comma 4-ter sostituire il primo periodo con il seguente:

A decorrere dal 1º luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito un contributo speciale da versare all'entrata del bilancio dello Stato a carico dei soggetti sottoelencati e pari all'1,5 per cento del:

a) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

- b) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;
- c) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati;
- d) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori home video derivante da noleggio e vendita di videogrammi;
- *e)* fatturato annuo da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuto dagli esercenti cinematografici.

2. 85. Mosella, Buttiglione, Granata.

Al comma 4-quater, alinea, sostituire le parole: euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con le seguenti: 110.000.000 per l'anno 2011 e 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) quanto a 20.000.000 per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di parte corrente allegata alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

2. 76. Granata.

Sopprimere il comma 4-novies.

* 2. 36. Ghizzoni, Baretta, Bressa, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli.

Sopprimere il comma 4-novies.

* **2. 49.** Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4-quaterdecies, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Per l'anno 2011 una quota delle risorse, pari a 246 milioni di euro, del Fondo per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritte sul capitolo 7420, programma 2, missione 3, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata ad incentivi per favorire le aggregazioni o le fusioni tra imprese di autotrasporto attraverso:

- *a)* la concessione di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale;
- b) forme agevolate per le imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o esercitano l'attività in conto proprio.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, nonché l'individuazione dei beneficiari, e infine, i criteri di riconoscimento degli incentivi che devono essere concessi in modo proporzionale sia all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a

seguito dell'operazione di aggregazione o fusione, sia al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa interessata prima della conclusione dell'operazione di aggregazione o di fusione, purché il numero finale dei veicoli, una volta conclusasi la predetta operazione, non risulti inferiore alle dieci unità.

2. 52. Borghesi, Cambursano, Favia, Monai.

Al comma 4-quaterdecies, secondo periodo, dopo le parole: a sostegno del settore dell'autotrasporto aggiungere le seguenti: di cui all'Elenco 1, articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. 51. Borghesi, Cambursano, Favia, Monai, Donadi.

Dopo il comma 4-vicies semel, aggiungere il seguente:

4-vicies bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

2. 7. Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26

per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 21. Distaso, Carlucci, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Di Cagno Abbrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

- 5.1. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
- **2. 20.** Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

- 5. Sino all'anno 2015, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera *b*) dell'Allegato A, dopo le parole « ai fini dell'uso efficiente della numerazione » sono inserite le seguenti « dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale.
- **2. 19.** Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

- 5.1. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino all'anno 2012 il penultimo periodo sostituito con il seguente: « Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione.
- **2. 18.** Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole « a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo » sono sostituite con le seguenti parole: « a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento »; inoltre, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 » sono inserite le se-

guenti: « ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015 ». Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 17. Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

- 5.1. Viene prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'articolo 13 comma 8 della delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali.
- **2. 16.** Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicano soltanto alle emittenti locali e, limitata-

mente al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre *multiplex* nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.

2. 15. Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

- 5.1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- 2. 8. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività delle amministrazioni dello Stato, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è differita all'anno 2012.

- 6.2 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.1, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 6.3.
- 6.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;
- *b)* alla lettera *b)* le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;
- *c)* alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;
- *d)* alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;
- *e)* alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».
- 2. 31. Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

- 6-bis.1. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».
- **2. 37.** Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

6-septiesdecies. Al fine di assicurare la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero, l'AGEA è autorizzata a utilizzare le somme presenti sul proprio bilancio e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. 72. Ruvolo, Catone, Cesario.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:

6-septies decies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 31 maggio 2010, è prorogato, per quanto concerne l'IPSEMA, al 31 dicembre 2011.

6-octiesdecies. È istituito presso l'IP-SEMA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto marittimo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

6-noviesdecies. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse di cui al comma 6-vicies, sono definite dalle organizzazioni datoriali dell'armamento e della

pesca con le organizzazioni nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.

6-vicies. Il fondo speciale di cui al comma 6-octiesdecies è alimentato da un contributo di 20 milioni di euro derivante da una corrispondente riduzione del capitolo « Avanzi economici portato a nuovo » del bilancio consuntivo dell'IP-SEMA al 31 dicembre 2009, nonché da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto marittimo, che sarà convenuto dalle organizzazioni datoriali e sindacali di cui al comma precedente per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

2. 70. Ruvolo, Catone, Cesario.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

6-septiesdecies. All'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1.1. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di 180 giorni per i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti ».

2. 68. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

6-septiesdecies. Per garantire l'erogazione a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010.

2. 69. Ruvolo, Gianni, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

6-septiesdecies. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

« 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età. ».

2. 65. Razzi, Catone, Cesario.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:

6-septiesdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché l'unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

6-octies decies. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6-septie-sdecies, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. 66. Razzi, Catone, Cesario.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il limite massimo di cui al comma 8, è incrementato di un'ulteriore unità allo scopo provvedendo a valere sulle disponibilità di bilancio della stessa Agenzia per le erogazioni in agricoltura, diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello Stato.

2. 71. Ruvolo, Catone, Cesario.

Al comma 9, lettera a), capoverso 13-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, sostituire il capoverso 13-*ter* con il seguente:

« 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento

economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. »;

b) dopo la lettera *e)*, aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 15*-ter* è sostituito dal seguente:

« 15-ter. Il Commissario straordinario trasmette semestralmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano che è sottoposto alle procedure di monitoraggio e di preventiva approvazione dei provvedimenti attuativi che si applicano ai piani di rientro dal deficit sanitario delle regioni. ».

2. 27. Causi, Bressa, Baretta.

Sopprimere il comma 9-quater.

2. 62. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Sopprimere il comma 9-sexies.

*2. 38. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Meta, Causi, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lanzillotta, Lo Monte.

Sopprimere il comma 9-sexies.

* **2. 61.** Borghesi, Donadi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 9-sexies aggiungere il seguente:

9-septies. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12, lettera b) e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 in capo alla Provincia di Monza e della Brianza, e che nel corso dell'anno 2009 è stata attivata a seguito di procedura di scorporo ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 146, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'esercizio 2011, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo a partire dall'anno 2012 con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire annualmente alla provincia interessata il piano di estinzione di detto debito.

2. 79. Centemero.

(Inammissibile)

Al comma 10, lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento: aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.

* 2. 39. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rigoni, Baretta, Bressa, Vico.

Al comma 10, lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale

degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.

* 2. 84. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12.1 Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010.

12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12.1, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare della dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. 42. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti.

(Inammissibile)

Al comma 12-quinquies, primo periodo sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 con le seguenti: , 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione della provincia di Messina colpiti dagli eventi franosi del febbraio 2010.

2. 41. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Ciccanti, Scanderebech, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Lo Presti, Mantini. Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

12-quinquies.1. Per i comuni della provincia di Campobasso colpiti da calamità naturali il 24 luglio 2010, per cui, con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2010, è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dallo stato di calamità. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo. Per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. 43. De Camillis.

Al comma 12-quinquies, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 40 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economicofinanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 60 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12quinquies.1; per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente dopo il comma 12quinquies aggiungere il seguente:

12-quinquies.1. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2. 33. Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, D'Antoni, Baretta, Bressa, Cuomo, Bonavitacola.

All'articolo 2 sostituire il comma 12septies con il seguente:

12-septies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: « Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

2. 4. Lorenzin.

Dopo il comma 12-nonies inserire il seguente:

12-nonies.1: A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui

all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro.

12-nonies.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-nonies.1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 86. Mosella, Buttiglione, Granata.

Dopo il comma 12-novies aggiungere, infine, il seguente:

12-novies.1. A decorrere dall'anno 2011 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementata di 200 milioni di euro, agli oneri di cui al primo periodo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 77. Granata.

Sostituire il comma 12-duodecies con il seguente:

12-duodecies. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« 12. Gli operatori verticalmente integrati che svolgono attività televisiva anche

attraverso l'esercizio di più di una rete nazionale in tecnica analogica non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle imprese controllate o controllanti per effetto dell'influenza dominante di cui al comma 15 del presente articolo. »

2. 50. Monai, Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 12-terdecies.

* 2. 2. Bellotti.

Sopprimere il comma 12-terdecies.

* 2. 13. Beccalossi, Nola.

Sopprimere il comma 12-terdecies.

* 2. 45. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Delfino, Libè.

Sopprimere il comma 12-terdecies.

* 2. 28. Zucchi, Baretta, Bressa, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Pizzetti.

Sopprimere il comma 12-terdecies.

* **2. 48.** Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

All'articolo 2, sostituire il comma 12-terdecies con i seguenti:

12-terdecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 25 milioni di euro, fermo restando gli eventuali ulteriori finanziamenti da parte delle Regioni nell'ambito delle risorse trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001.

12-terdecies.1. Agli oneri di cui al comma 12-terdecies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 29. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato, Baretta, Bressa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12-terdecies, inserire il seguente:

12-terdecies.1. Il termine previsto, dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 31 dicembre 2011.

- 2. All'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "tasse di concessione governativa", sono aggiunte le seguenti: "ed ipotecarie, nonché i tributi speciali ed i compensi".
- 3. Alle minore entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 mila euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare

fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili

2. 67. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere il seguente:

12-terdecies. 1. È sospesa fino al 31 dicembre 2011 ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino a tale data è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni in oggetto si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2011, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.

2. 64. Scilipoti, Catone, Cesario.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12-quaterdecies inserire il seguente:

12-quinquiesdecies. L'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La minore spesa è destinata a finanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. 1. Bellotti.

Dopo l'articolo 12-quaterdecies, inserire il seguente:

12-quinquiesdecies. Il Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari e forestali entro 3 mesi dall'approvazione delle presente legge, emana un decreto in cui sia definito il « Piano Bioenergetico Nazionale » per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.

2. 3. Bellotti.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-sexies.

2. 57. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Al comma 16-decies, sopprimere le parole: limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

2. 6. Capano, Orlando, Ferranti, Iannuzzi, Samperi, Baretta, Bressa.

Sopprimere il comma 17-duodecies.

2. 46. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 17-duodecies, sostituire le parole: ai fini dell'attuazione, con le seguenti: Solo ai fini dell'attuazione.

2. 47. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo il comma 17-quaterdecies aggiungere il seguente:

17-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: « sono emanate » inserire le seguenti: « entro e non oltre il 31 luglio 2011 ».

2. 75. Lo Presti, Conte.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18-ter, aggiungere il seguente:

18-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- *a)* al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 »;
- *b)* al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2011 »;
- *c)* al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2011 ».
- **2. 58.** Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 18-sexies.

2. 60. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 18-undecies.

2. 59. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:

18-duodecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del be-

stiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.

19-terdecies. Agli oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

2. 12. Beccalossi, Nola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:

18-duodecies. All'articolo 1, comma 56, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, le parole: « per l'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ».

18-terdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18-duodecies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 24. Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci.

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:

18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011" ».

18-terdecies. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 18-duodecies è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere pari a 8 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2. 26. Garavini, Bucchino, Porta, Fedi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:

18-duodecies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. Tali agevolazioni sono estese agli olii di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18-duodecies articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quaterdecies.

18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna ammi-

nistrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - b) Ministri e Vice Ministri;
 - c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
 - e) Presidenti di Autorità indipendenti.

18-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2. 23. Beccalossi, Nola.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:

18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 30 aprile 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2011 »;

18-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 18-quaterdecies e 18-quinquiesdecies.

18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - b) Ministri e Vice Ministri;
 - c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque

pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011.

18-quinquiesdecies. Dalle disposizioni di cui al comma 18-quaterdecies devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

18-sexiesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2. 32. Meta, Mariani, Baretta, Bressa, Velo, Lovelli, Iannuzzi, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Ceccuzzi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:

18-duodecies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 21 milioni di euro, è prorogata al 31 dicembre 2011.

18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies pari a 21 milioni di euro, si provvede con le somme presenti sul bilancio di AGEA e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. 11. Beccalossi, Nola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies aggiungere il seguente:

18-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri con contratto regolato dalla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. 5. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere il seguente:

18-duodecies. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività al sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese cui si applica l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il 30 giugno 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità definisce adeguati meccanismi di gradualità che, a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, valorizzino le efficienze conseguite. Nelle more della definizione di tali meccanismi, il regime di integrazione tariffaria di cui al medesimo articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, viene prorogato, su istanza dell'impresa, fino alla decorrenza del nuovo meccanismo e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 83. Luongo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-*bis* è sostituito dal seguente:

« 186-bis. Decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le funzioni già esercitate dalle Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità del servizio, sono affidati all'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino al decreto ministeriale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 73. Lo Presti, Conte.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

19-bis. All'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* le parole: « aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti » sono sostituite dalle seguenti: « del personale che ne abbia fatto richiesta »;
- *b)* le parole: « I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti » sono soppresse.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2011-2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 80. Divella.

(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

19-bis. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente: « I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale.

19-ter. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

- 4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
- 5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4. Gli avvocati dello Stato soprannumerari vengono riassorbiti nel ruolo utilizzando esclusivamente i posti accantonati ai sensi dei comma 1.
- 6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica ai procuratori dello Stato in servizio alla data del primo gennaio 2010, al compimento dell'ottavo anno di anzianità nella qualifica.

2. 10. Mario Pepe (IR).

(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

19-bis. Al fine di far fronte all'emergenza e alle esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.

19-ter. Agli oneri derivanti dal comma 19-bis, valutati in 25 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. 78. Granata.

(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ».

2. 74. Lo Presti, Conte.

(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere, il seguente:

19-bis. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

2. 44. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Tabacci, Lanzillotta, Commercio.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 10 gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2011. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 14. Marinello.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 22. Marsilio.

Dopo il comma 19, aggiungere, il seguente comma:

19-bis. È differita al 1º gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli enti del sistema camerale. Il sistema camerale concorre agli obiettivi di finanza pubblica con il versamento annuale, ai sensi dei comma 21 dell'articolo 6, per il tramite dell'Unioncamere per tutto il sistema camerale, di 10 milioni di euro al bilancio dello Stato con le modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. 40. Armosino, Marinello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2.1

(semplificazione di sanzioni tributarie).

- 1. All'articolo 5-quinquies del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il terzo periodo dal comma 3 è soppresso;
- *b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- « 3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, a decorrere dal 1º marzo 2011 si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: « In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione del pagamento del 10 per cento dell'importo dei componenti negativi non indicati in di-

chiarazione o non comunicati, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5 milioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestata. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate.

2. 01. Marinello.

ART. 2-ter.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) Dopo il comma 142 è inserito il seguente:

142-bis. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso il sistema regionale integrato tra la Regione e gli enti locali soggetti al patto. La Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi complessivamente determinato ed applica le sanzioni ed effettua il monitoraggio per tutti gli enti del sistema regionale integrato; monitoraggio che viene trasmesso dalla Regione alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione per il complesso degli enti locali del territorio regionale assoggettati ai vincoli del patto di stabilità interno, sono definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 maggio.

2-ter. 1. Marchi, Marchignoli, Marchioni, Brandolini, Lenzi, Albonetti, Zampa, Bratti, Levi, Miglioli, De Micheli, Gozi, Ghizzoni, Motta, Benamati, Vassallo, Castagnetti, La Forgia, Franceschini, Migliavacca.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « A decorrere dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2013 ».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-ter. 4. Granata.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « A decorrere dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2013 ».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-ter. 3. Granata.

Sopprimere il comma 11.

2-ter. 5. Borghesi, Donadi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Gli effetti di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, decor-

rono, per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, dall'anno 2012.

2-ter. 2. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

(Inammissibile)

ART. 2-quater.

Sopprimerlo.

2-quater. 2. Lenzi, Miotto, Baretta, Bressa, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 5, dopo le parole: alle voci inserire le seguenti: 23473 (Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia).

Conseguentemente, all'articolo 2-quater, comma 6, dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: il Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia.

2-quater. 1. Martella, Baretta, Bressa, Viola, Murer.

Sopprimere il comma 10.

2-quater. 5. Marinello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-quater.

10-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;
- *b)* alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;
- *c)* alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;
- d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;
- *e)* alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».
- **2-quater. 4.** Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « nei nove anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « negli undici anni successivi ».

2-quater. 3. Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2-quater. 6. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio. Poli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quater. 7. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Poli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. L'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis - (Mobilità intercompartimentale). - Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2011 da inviare alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che si esprimerà per il parere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, sentite le Organizzazioni sindacali e con parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Qualora la Conferenza unificata non si esprima entro il termine indicato si considera acquisito un parere favorevole. ».

2-quater. 8. Messina, Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

ART. 2-quinquies.

Sopprimere gli articoli 2-quinquies e 2-sexies.

2-quinquies. 3. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 9.

2-quinquies. 1. Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: della rimessa solutoria disciplinata dall'articolo 1194 del codice civile.

2-quinquies. 2. Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

ART. 2-sexies.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « con l'aliquota del 12,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 20 per cento ».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2-sexies, comma 2, capoverso ART. 26-quinquies, comma 1, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;

al medesimo articolo 2-sexies, comma 4, sostituire le parole: e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;

al medesimo articolo 2-sexies, comma 5, sostituire le parole: le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973, con le seguenti: le ritenute del 20 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973:

al medesimo articolo 2-sexies, comma 6, sostituire le parole: e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e quella del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;

al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, capoverso articolo 10-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;

al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, capoverso articolo 10-ter, comma 2, sostituire le parole: La ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: La ritenuta del 26 per cento;

al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, sub articolo 10-ter, comma 7, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

2-sexies. 1. Borghesi, Favia, Messina, Barbato, Donadi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2-sexies aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al comma 2, dopo le parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE ».

2-sexies. 01. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:

« ART. 127-bis. 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

2. Al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti vengano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda ».

2-*sexies.* **02.** Cenni, Ceccuzzi, Nannicini, Fluvi.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Trasferimento della gestione del Pubblico Registro Automobilistico alla Regione autonoma Valle d'Aosta).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 nella Regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla regione medesima, alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico.

2-sexies. 04. Nicco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

- 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. 11 predetto livello minimo di imposizione decorre dal 10 gennaio 2011 e cessa di essere applicato a decorrere dal gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.
- 2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Oualora tale livello

- minimo sia modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
- 3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
- 5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna

amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2-sexies. 05. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bressa, Baretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

(Separazione proprietaria rete trasporto gas).

- 1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.
- 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è emanato entro il 30 giugno 2011.
- 3. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parole « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti « dodici mesi ».
- **2-sexies. 06.** Lulli, Federico Testa, Vico, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino,

Benamati, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Lo Monte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

- 1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, comma 1, alinea, dopo le parole: « possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative » sono inserite le seguenti: « o società a responsabilità limitata ».
- 2. Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, lettera *a*), le parole: « Euro 25.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 75.000,00.
- **2-sexies. 07.** Milo, Iannaccone, Catone, Cesario.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

- 1. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione italiana allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
- **2-sexies. 08.** Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Delfino.

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 6-septies.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Procedura d'infrazione n. 2008/4908).

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n, 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001,

- n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è abrogato.
- 2. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, » sono soppresse.

2-sexies. 09. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 225/2010 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	252
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	258
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello di Roma, Giorgio Santacroce, del Presidente della Corte d'Appello di Ancona, Paolo Angeli, del Presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Firenze, Emilio Gironi, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, Marcello Maddalena, del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Grazia Corradini, del Presidente della Corte d'Appello di	
Brescia, Graziana Campanato (Svolgimento e conclusione)	258

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 225/2010 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge A.C. 4086 di conversione del decreto-legge n. 255 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo l'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, che dispone la proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

In particolare, il comma 2-ter modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legi-

slativo n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni recate dal regio decreto n. 12 del 1941, in forza delle quali i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato, quindi, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Il comma 2-quater novella l'articolo 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 193 del 2009, prevedendo la proroga: dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 (e non confermabili ai sensi dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario); dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 (e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991).

Nel testo novellato, la proroga opera a far data dal 1º gennaio 2011 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

L'articolo 2, comma 4-septies decies prevede che, fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di cassazione non sia dovuto il pagamento del contributo unificato

L'articolo 2, comma 5-quinquiesdecies, prevede che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia venga prorogata ogni 3 anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2007 per tutti gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 2, comma 6-septies dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,

delle richieste estorsive e dell'usura. Il nuovo Fondo unificato è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il Fondo sarà alimentato con le risorse previste dalle normative vigenti per i Fondi unificati. Il comma 6-septies demanda, infine, ad un regolamento di attuazione – da adottare entro 3 mesi – il coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati

L'articolo 2, comma 12-quaterdecies, proroga di un anno (ovvero al 31 dicembre 2011) i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 (legge n. 14 del 2009) per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri. Attraverso l'esercizio di tali poteri il capo del DAP dovrà procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

L'articolo 2, comma 16-decies, disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

L'articolo 2, comma 18-ter, aggiunge un comma 6-bis all'articolo 2 del DL n. 143/2008 (legge n. 181/2008) relativo ai rapporti di natura contabile intercorrenti tra lo Stato ed Equitalia-Giustizia in relazione alla gestione, da parte di quest'ultima, del cosiddetto Fondo unico giustizia.

La prima parte del nuovo comma 6-bis stabilisce che: le somme del Fondo unico giustizia versate entro il 31 marzo 2011 da Equitalia-Giustizia affluiscono al bilancio dello Stato al lordo delle spese di gestione della società; i versamenti dovuti dal 1º aprile 2011, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A nell'ambito dei propri fini statutari, segue invece il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Nella sostanza, il versamento al bilancio dello Stato, da tale data, avverrà al netto delle spese sostenute

La seconda parte del comma 6-bis in esame intende migliorare la redditività delle somme di denaro sequestrate intestate « Fondo unico giustizia »; la norma prevede, a tal fine, il trasferimento delle somme da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.

L'articolo 2-bis detta disposizioni relative alla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento. (articolo 3, commi 57 e 57-bis, legge n. 350/2003, legge finanziaria 2004, come modificato dal DL n. 66/2004, convertito dalla legge 126/2004).

Il comma 1 della disposizione novella il richiamato comma 57, il cui ambito di applicazione era stato limitato dalla modifica del 2004, in considerazione della potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma. Più specificamente, il vigente comma 57 limita attualmente il diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di impiego, nel caso di provvedimenti definitivi di proscioglimento – con formule riconducibili ai casi di proscioglimento con cd.

formula piena – pronunciati nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004.

L'articolo 2-bis in esame – eliminando il citato riferimento temporale quinquennale – generalizza nelle ipotesi indicate il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego (comma 1) nelle ipotesi di proscioglimento sopra indicate.

La novella all'articolo 2 del decretolegge n. 66/2004 interviene quindi sul termine di proposizione all'amministrazione delle domande di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego sia a seguito di sentenze di proscioglimento nelle ipotesi sopra indicate (comma 57 dell'articolo 3 della finanziaria 2004) sia nel caso di proscioglimento con formula diversa (comma 57-bis, che prevede una facoltà dell'amministrazione, a determinate condizioni, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego). Il termine vigente (90 gg.) decorre, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge 126/2004 (di conversione del decreto legge 66/2004); la novella introduce invece un termine a regime decorrente dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (comma 2).

Il comma 3 della disposizione in commento prevede una disciplina transitoria sulla base della quale, per i provvedimenti penali di proscioglimento pronunciati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il termine di 90 gg. per la domanda all'amministrazione di appartenenza decorre dalla citata data entrata in vigore (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 2-bis, infine, prevede che dalla nuova disciplina non possa derivare una permanenza in servizio del dipendente pubblico superiore di oltre 5 anni ai limiti ordinari previsti dai rispettivi ordinamenti.

Formula quindi, per le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogo esprime una valutazione fortemente critica

nei confronti dell'ennesima proroga delle funzioni dei magistrati onorari, come prevista dall'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater. La magistratura ordinaria, infatti, necessita non di altre proroghe ma di stabilità e di una riforma organica che dovrà intervenire in tempi rapidi.

Con riferimento all'articolo 2, comma 16-decies, sottolinea la totale irragionevolezza della proroga del termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, solo in relazione ad alcune materie.

Rileva quindi come il procedimento di mediazione e conciliazione sia stato oggetto di riflessione da parte della dottrina, del Consiglio Nazionale Forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura o di operatori della giustizia, come gli osservatori sulla giustizia civile, che hanno da ultimo richiesto al Ministro Alfano quantomeno di rinviare l'entrata in vigore della legge, alfine di almeno realizzare le strutture idonee, oltre che per procedere ad alcune modifiche sostanziali sia del d.lgs 28/2010 che dei decreti attuativi.

La mediazione e la conciliazione non sono termini omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso. L'articolo 1 del citato decreto legislativo usa, alla lettera a), il termine « mediazione » per connotare la procedura e, alla lettera b), il termine « conciliazione » per connotare il risultato positivo della mediazione stessa. Evidentemente questa differenziazione non è sufficiente a dar conto della diversità concettuale prima rilevata; tuttavia, assumendo tale differenza è evidente che l'istituto della mediazione viene così immediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, è destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali.

Come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, tuttavia, condizione di efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga. La consapevolezza della particolarità dell'istituto è certamente avvertita nella legge delega, laddove indica tra i principi e criteri direttivi il « prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione »: la lettera r) della medesima norma indica il « prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni ».

Il decreto legislativo applica i criteri o principi direttivi appena riferiti all'articolo 3 comma 2, il quale stabilisce che il regolamento di ciascun organismo deve garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre il capo terzo dello schema, dedicato agli organismi di conciliazione (qui le vecchie abitudini linguistiche tradiscono il legislatore, che avrebbe dovuto parlare di organismi di mediazione) si preoccupa della professionalità dei singoli mediatori, richiedendo garanzie di serietà ed efficienza agli enti, pubblici o privati che intendano costituire gli organismi (articolo 14, comma 1), l'iscrizione in apposito registro e la vigilanza sul medesimo operata dal Ministero della Giustizia, i requisiti di qualificazione professionale del mediatore da stabilire con decreto ministeriale, la previsione di un albo dei formatori presso lo stesso ministero (articolo 14 comma 5).

Tuttavia è qui da osservare che in virtù della delega il decreto avrebbe dovuto stabilire i criteri di qualificazione professionale del mediatore e non già rinviarli ad un decreto ministeriale, consentendo alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti, in una situazione in cui in generale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi e privi di un controllo pubblico dell'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti media-

tori familiari. Ma quel che è ancor più grave è che il decreto ministeriale non adempie affatto al compito di definire i requisiti di professionalità e le garanzie di indipendenza ed imparzialità, limitandosi ad assai generiche affermazioni di principio.

Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione e peraltro è destinata a trovare ingresso nel processo, con la previsione della formulazione e successiva acquisizione al processo della proposta del mediatore in caso di esito negativo della procedura.

Obbligare il mediatore a produrre una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è prevista almeno la concorde richiesta delle parti a riportarla entro la procedura di mediazione.

La caratteristica che lascia più perplessi è quella della obbligatorietà, anche perché essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera *c*) della predetta legge, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. La normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva n. 52 del 2008.

Ovviamente la speranza del legislatore è di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario, grazie all'esito positivo in una percentuale rilevante delle controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, come dispone il primo comma dell'articolo 5. E infatti il Ministro della Giustizia ha presentato lo schema di decreto come « l'introduzione di un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano ».

Tuttavia l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha portato ad un esito talmente negativo che questo governo con il ddl n. 1441-*quater* ha eliminato questa obbligatorietà.

A tale riguardo si consideri che l'esito negativo si è prodotto nonostante che per detto tentativo siano stati impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle previsioni in questione i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico della stesse e non si è proceduto alla costituzione degli organismi e al reperimento dei luoghi e delle strutture idonee ad avviare l'esperienza.

Sulla base di questi rilievi tutto il mondo dell'avvocatura ha chiesto al Ministro di prevedere lo slittamento dell'entrata in vigore del d.lgs 28/2010 di un anno e non limitatamente ad alcune materie oggetto di previsione della mediazione obbligatoria, come invece previsto nel maxiemendamento presentato al Senato.

Se si considera che circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione, almeno se dobbiamo credere alla relazione tecnicofiscale; se si considera che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; se si considera altresì che molti organismi di conciliazione esistenti sono privi della necessaria organizzazione e competenza; se si considera infine che non vi è alcuna garanzia sulla formazione adeguata dei conciliatori per i nuovi organismi « deputati a gestire il procedimento di mediazione » ai sensi dell'articolo 16, non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata, con ulteriori conseguenze in ordine all'applicazione della « legge Pinto ».

Occorre mettere a regime la disciplina, prevedendo opportune modifiche, soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori.

Come osserva il professore Sergio Chiarloni, componente del comitato scientifico del CNF in « Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione »: l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Senza contare poi che i quattro mesi preveduti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di mediazione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri.

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informatori delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza, in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione.

L'assistenza tecnica, inoltre, si impone in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può garantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti.

Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Angela NAPOLI (FLI) ritiene inaccettabile che si continui, di anno in anno, a prorogare nelle rispettive funzioni i magistrati onorari, essendo ormai improcrastinabile approvare una riforma organica. Esprime un giudizio fortemente critico sul contenuto del provvedimento che, non contenendo soltanto proroghe ma interventi anche incisivi di modifica della normativa vigente, appare del tutto eterogeneo, disorganico e, in talune disposizioni, irragionevole. Esprime una valutazione critica anche nei confronti della proroga dei poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo, comma 12-quaterdecies, soprattutto senza una adeguata garanzia di supporto finanziario. Condivide le osservazioni dell'onorevole Capano circa l'irragionevolezza della proroga dell'entrata in vigore della disciplina sulla mediazione obbligatoria, in quanto limitata ad alcune materie.

Evidenzia quindi come, pur essendo necessario apportare sostanziali modifiche a numerose disposizioni, il testo del provvedimento sia stato sostanzialmente « blindato » dalla maggioranza e dal Governo, con conseguente strozzatura del dibattito parlamentare.

Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO chiarisce come nel « maxiemendamento » presentato al Senato siano stati recepiti gli emendamenti approvati in Commissione, nessuno dei quali presentato dal Governo, e come il Governo si sia limitato ad aggiungere talune disposizioni in materia bancaria.

Con riferimento alla proroga prevista in materia di mediazione, fa presente come oggi esista una mappatura degli organismi di conciliazione su tutto il territorio nazionale e come le sollecitazioni a non prorogare l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 dal 2010 siano pervenute anche da diversi ordini degli avvocati. Sottolinea inoltre come la mediazione sia in realtà fuori dal processo: trattandosi di una condizione di procedibilità, e non

di un presupposto processuale, essa potrà essere attivata anche dopo l'instaurazione del giudizio con atto di citazione.

Con riferimento alla riforma organica della magistratura ordinaria ribadisce, come già in altre occasioni innanzi alla Commissione, che il relativo schema di decreto legislativo è stato predisposto e presentato al Consiglio dei Ministri, ma da quest'ultimo non ancora esaminato.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea l'irragionevolezza di una proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente ad alcune materie che, peraltro, appaiono quelle meno problematiche. Non le risulta, inoltre, che vi siano ordini degli avvocati che abbiano sollecitato l'entrata in vigore del predetto decreto.

Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proroga dei poteri straordinari del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche tenuto conto che il cosiddetto « piano carceri » non è stato ancora attuato e che i relativi fondi non risultano svincolati. Fa quindi presente come numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dal proprio gruppo siano volti, appunto, a chiarire le problematiche, anche di carattere finanziario, relative all'attuazione del « piano carceri ».

Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del PD sulla proposta di parere del relatore.

Lorenzo RIA (UdC) tenuto conto del contenuto eterogeneo ed abnorme del provvedimento, dei tempi estremamente limitati di discussione e della sostanziale « blindatura » del testo, preannuncia il voto contrario dell'UdC sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.C. 4059 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione). Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 16 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 4059 (legge comunitaria 2010) è stato fissato alle ore 14 di lunedì 21 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello di Roma, Giorgio Santacroce, del Presidente della Corte d'Appello di Ancona, Paolo Angeli, del Presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Firenze, Emilio Gironi, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, Marcello Maddalena, del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Grazia Corradini, del Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana Campanato.

(Svolgimento e conclusione).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Presidente della Corte d'appello di Roma Giorgio Santacroce, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, Marcello Maddalena, il Presidente della Corte d'appello di Cagliari, Grazia Corradini, il Presidente della Corte d'appello di Ancona, Paolo Angeli, il Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana Campanato ed il Presidente della prima sezione penale della Corte d'appello di Firenze, Emilio Gironi.

Intervengono per porre quesiti i deputati Marilena SAMPERI (PD), Federico PALOMBA (IdV), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Donatella FERRANTI (PD).

Rispondono ai quesiti posti, il Presidente della Corte d'appello di Roma, Gior- | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

gio SANTACROCE, il Presidente della Corte d'appello di Cagliari, Grazia COR-RADINI, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, Marcello MAD-DALENA, il Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana CAMPANATO e il Presidente della prima sezione penale della Corte d'appello di Firenze, Emilio GIRONI.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo brevi interventi degli onorevoli Federico PALOMBA (IdV) e Donatella FERRANTI (PD), ringrazia gli auditi per la loro presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro informale con una delegazione parlamentare iraniana	260
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere	
favorevole)	260
ALLEGATO (Parere approvato)	262
ERRATA CORRIGE	261

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 17 febbraio 2011.

Incontro informale con una delegazione parlamentare iraniana.

L'incontro informale è stato svolto dalle 9 alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel sostituire il relatore, presidente Stefani, illustra il decreto-legge in titolo, come emendato dal Senato, segnalando le disposizioni di competenza della Commissione.

Sottolinea pertanto che sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Tale proroga è disposta in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010. In aggiunta al prestito erogabile dalla Banca d'Italia, anche il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio ai Paesi più poveri, per un ammontare complessivo di 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), utilizzando le risorse già a

disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

È inoltre prorogato il termine per l'assunzione del personale civile NATO che ha prestato servizio continuativo per almeno un anno, licenziato a seguito della riorganizzazione delle basi militari.

Sono disposti interventi per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro mediante anticipazioni di tesoreria per fronteggiare la garanzia offerta dallo Stato sulle passività della società appositamente costituita assieme agli altri Stati membri dell'euro e dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell'area euro.

Segnala che il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili.

Un'ulteriore norma dispone che il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza.

Rileva che è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata *Global Earthquake Model* (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia, entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale.

Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, si consente l'estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di 766.950.000 euro.

Alla luce di quanto esposto dà lettura del parere favorevole predisposto dal relatore (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, così come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 438 del 15 febbraio 2011, a pagina 57, settima riga del « Sommario », il numero: 5-04191 è sostituito dal numero: 5-04194; a pagina 63, seconda colonna, settima riga, il numero: 5-04191 è sostituito dal numero: 5-04194; a pagina 65, seconda riga, il numero: 5-04191 è sostituito dal numero: 5-04194.

ALLEGATO

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (C. 4086 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminato il disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, approvato dal Senato;

valutata favorevolmente la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in	
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del	
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) .	263
ALLEGATO (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Barbato)	280
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	278
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di esperti del settore (Svolgimento e conclusione)	278
FRRATA CORRIGE	279

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), il disegno di legge C. 4086, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Il decreto-legge, che si componeva originariamente di 3 articoli, è stato radicalmente modificato nel corso dell'esame al Senato, è si arricchito di numerosi altri contenuti.

Passando ad una sintetica illustrazione dei contenuti del decreto-legge rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto come l'articolo 1, comma 1, fissi al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei «regimi giuridici» indicati nella Tabella 1 allegata, con scadenza anteriore al 15 marzo 2011.

Il comma 2 rimette invece al Governo la possibilità di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2011, con uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine del 31 marzo 2011 indicato dal comma 1, ovvero di prorogare fino al 31 dicembre 2011 gli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella Tabella 1 allegata con scadenza successiva al 14 marzo 2011.

Il comma 2-bis prevede che le proroghe dei termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Il comma 2-quinquies stabilisce inoltre che i termini e i regimi giuridici indicati nella Tabella 1 con scadenza successiva al 31 marzo 2011 sono prorogati al 20 aprile 2012.

In tale contesto, evidenzia specificamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la disposizione escluda dal meccanismo di proroga i termini relativi alla pubblicazione degli studi di settore, i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 195 del 1999, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre di ciascun anno

Sono inoltre esclusi i termini relativi alla disciplina per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e quelli concernenti la presentazione, entro il mese di aprile di ogni anno, della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

Per quel che concerne le disposizioni elencate nella Tabella 1 allegata all'articolo 1, segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze:

la proroga del termine, fissato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 207 del 2008, fino al quale continuano ad applicarsi le norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale;

la proroga del regime transitorio introdotto dall'articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009 sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA);

la proroga del termine di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, nonché della decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma;

la proroga del termine di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008, a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni;

la proroga del termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005, entro il quale l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali che non sia stata trasferita dalla società concessionaria ad altra società, viene gestita da Riscossione Spa o dalla sue società partecipate;

la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gaz*-

zetta Ufficiale; al riguardo si ricorda che a partire dall'anno 2009 tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore;

il differimento del termine previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009 per l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi;

la proroga del periodo di sperimentazione, previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *p-bis*) del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo alla destinazione delle entrate del gioco del Bingo, fissata nel seguente modo: le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco;

la proroga del termine di cui all'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007, entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell'IRPEF.

In particolare, il primo periodo del comma 1 estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 – con le quali è stata dettata la disciplina del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2010 relativamente alle dichiarazioni dei redditi 2009 – anche all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010.

Il secondo periodo del comma 1 estende all'esercizio finanziario 2011 l'applicazione delle disposizioni contenute nel

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, con il quale sono state indicate le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010. Conseguentemente, i termini stabiliti nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono aggiornati dal 2009 al 2010, dal 2010 al 2011 e dal 2011 al 2012.

Il terzo periodo individua l'ammontare delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per l'anno 2011 in 400 milioni di euro, specificando inoltre che, a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro è destinata ad interventi per ricerca e assistenza domiciliare dei malati in tema di sclerosi amiotrofica (ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria per il 2007, istitutivo del Fondo per le non autosufficienze).

Il quarto periodo precisa che alla determinazione delle risorse, come sopra individuate, concorrono le somme già indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) stanziate per le stesse finalità, ossia 100 milioni di euro per la liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF e 100 milioni di euro per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica. Le maggiori risorse complessivamente individuate dalla norma rispetto alla legge di stabilità 2011 ammontano, pertanto, a 200 milioni di euro, ai quali si fa fronte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge.

Il comma 1-ter stabilisce che, fino all'attuazione del processo di attuazione del
federalismo demaniale, l'autorità competente provvede alla ricognizione dei compendi immobiliari, costituiti da terreni
agricoli e da valli da pesca della laguna di
Venezia, che risultavano in precedenza di
proprietà privata, in quanto costituiti da
valli arginate alla data di entrata in vigore
dell'articolo 28 del codice della navigazione.

Il comma 2 differisce dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine, previsto dal decreto ministeriale 1° dicembre 2010 relativamente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto nei giorni dal

31 ottobre al 2 novembre 2010, per il versamento dei tributi; dei contributi previdenziali ed assistenziali; dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

All'onere derivante dalla disposizione, stimato in 93 milioni di euro per l'anno 2010, si fa fronte ai sensi del già citato articolo 3.

I commi da 2-bis a 2-octies recano una serie di disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare, il comma 2-bis stabilisce che la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del completo ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata attraverso aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali. In dettaglio, i comuni e le province possono deliberare un'apposita maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica rispettivamente spettanti.

Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania per i quali sia stata disposta una riduzione dei trasferimenti erariali, a seguito dell'abbattimento dei debiti dei predetti comuni nei confronti dei consorzi operanti nel ciclo di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 195 del 2009, deliberino, a decorrere dal 2011, a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione della predetta addizionale all'accisa sull'energia elettrica, con aliquota indifferenziata, tale da determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

Il comma 2-quater prevede che il Presidente della regione interessata da calamità naturali o catastrofi possa deliberare aumenti, siano al limite massimo consentito dalla legislazione vigente, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di 5 centesimi per litro. Inoltre, qualora le predette misure non siano sufficienti, la regione può chiedere l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di pro-

tezione civile; nel caso in cui venga utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, il Fondo stesso è reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e dell'aliquota dell'accisa sul gasolio, la quale è disposta, in misura non superiore a 5 centesimi per litro, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane.

Il comma 3 prevede la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, in scadenza tra il 1º gennaio ed il 31 ottobre 2011.

La disposizione prevede inoltre che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia disciplinata la ripresa della riscossione delle rate non versate, in termini tali da non determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la proroga sino al 31 dicembre 2013 di una serie di incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e scaduti nel 2010.

Più in dettaglio, rileva come le disposizioni agevolative di cui viene disposta la proroga siano quelle dettate dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Al riguardo, ricorda che i commi da 325 a 334 della legge n. 244 hanno introdotto meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (cosiddetto *tax credit* esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (cosiddetto *tax credit* interno).

I commi da 335 a 337 hanno inteso avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi 338, 339, 340 e 341 hanno disposto ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica.

Il comma 4-bis specifica, per quanto concerne specificamente gli interventi agevolativi recati (sotto forma di crediti di imposta) dai commi 325, 327 e 335 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, che ad essi non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della stessa legge finanziaria per il 2008, il quale ha introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2008, un limite massimo di utilizzo del credito d'imposta, fissato in misura pari a 250.000 euro annui.

Il comma 4-ter prevede che a decorrere dal 1º luglio 2011, e fino al 31 dicembre 2013 è istituito un contributo di un euro per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche escluse quelle delle comunità ecclesiali o religiose. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia saranno stabilite le disposizioni attuative, anche ai fini della riscossione e versamento del contributo, il quale è a carico dello spettatore.

Il comma 4-quater reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, stabiliti in 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, a valere, per metà, sulle risorse individuate dall'articolo 3 del decreto-legge e, per l'altra metà, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo istituito dal comma 4-ter.

Il comma 5, dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2011, dell'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012, per la cui copertura si rimanda al successivo articolo 3.

Al riguardo, rammenta che l'agevolazione di cui si dispone la proroga (inizialmente istituita dall'articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata fino al 2010) consiste in una deduzione forfetaria dai ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica (ossia dai corri-

spettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, ai fini della ristrutturazione delle reti distributive.

La disposizione del comma 5 prevede altresì che con successivo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo tale da rispettare il tetto di spesa (pari a 24 milioni di euro) fissato dalla norma.

Il comma prevede inoltre che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, debbano assumere quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Il comma 5-bis differisce al 30 aprile 2011 il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in Catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in Catasto. La disposizione prevede inoltre che, alla luce del notevole numero di operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifichi i relativi atti mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni di cui è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Agenzia. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria competente.

Si prevede inoltre che la rendita catastale presunta, nonché quella proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, salva la prova contraria. Le proce-

dure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto.

Il comma 5-septies prevede che la CON-SOB proceda, entro il 31 luglio 2011, a riorganizzare i propri servizi, anche attraverso l'impiego del personale immesso in ruolo a seguito della conclusione delle procedure concorsuali in atto al 1º gennaio 2011.

Il comma 5-octies prevede che la CON-SOB, entro il 31 luglio 2011, adotti disposizioni volte a disciplinare le attività di controllo della regolarità amministrativa e contabile, assicurando la presenza a tal fine di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre la disposizione prevede l'applicazione, al personale in servizio ed a quello proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici del medesimo trattamento riconosciuto al personale di ruolo di pari qualifica ed anzianità.

Il comma 9-bis prevede che gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma Capitale ai sensi della legge n. 396 del 1990 (recante interventi per Roma Capitale) non possono essere oggetto di retrocessione o restituzione, salvo assenso di Roma Capitale alla richiesta in tal senso avanzata dal soggetto privato precedentemente proprietario del bene.

Il comma 12-undecies, terzo periodo, prevede che gli enti non commerciali che abbiano almeno una sede operativa nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia colpite dagli eventi sismici e vulcanici del 2002 hanno diritto alla sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dei termini di pagamento di contributi, tributi ed imposte dovuti a qualsiasi titolo, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011.

I commi da 13 a 16 recano disposizioni dirette ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi finanziaria, nonché per la concessione di prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti viene accordata la garanzia dello

Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura degli eventuali rischi di cambio.

I commi 17-quater e 17-quinquies intervengono sulla disciplina delle garanzie ipotecarie nel caso di sospensione dell'ammortamento dei mutui.

In particolare, il comma 17-quater stabilisce che le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento continua ad assistere il rimborso del debito senza necessità di alcuna formalità o annotazione. La disposizione precisa che tale previsione si applica anche per i finanziamenti erogati al soggetto mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti: in tale caso la banca è surrogata nelle garanzie ipotecarie senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, con effetto dall'integrale soddisfacimento del credito.

Inoltre il comma 17-quinquies prevede che la banca la quale riacquisti il credito precedentemente oggetto di cartolarizzazione, ne deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La disposizione specifica che i privilegi e le garanzie esistenti a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria, senza necessità di formalità o annotazioni.

Il comma 17-septies stabilisce che, ai fini della realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano si ricorre, a decorrere dal 30 settembre 2011, alle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali. Inoltre la disposizione prevede che lo Stato sia autorizzato a sottoscrivere, nel limite di un milione di euro, quote di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare chiusi che abbiano, tra i propri obiettivi, la realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale.

I commi da 17-octies a 17-duodecies intervengono sulla disciplina relativa all'operatività di Poste italiane.

In particolare, i commi da 17-octies a 17-undecies prevedono che, al fine di as-

sicurare l'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, Poste italiane costituisca, entro il 30 giugno 2011, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bancoposta, disciplinando inoltre le relative deliberazioni assembleari, i rapporti obbligazionari, le responsabilità, nonché le modalità di contabilizzazione del predetto patrimonio separato.

Ai sensi del comma 17-duodecies, Poste italiane può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche, ferma restando la disciplina in materia di autorizzazioni alla partecipazione al capitale degli istituti di credito previste dal Testo unico bancario, nonché i provvedimenti in materia di tutela della concorrenza previsti dalla legge n. 287 del 1990.

Il comma 17-terdecies inserisce due nuovi articoli 15-bis e 15-ter nel decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di valutazione a bilancio di titoli.

In dettaglio, il nuovo articolo 15-bis del decreto-legge n. 185 prevede che le imprese di assicurazione possono, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, tener conto dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea, ai fini della verifica della loro situazione di solvibilità. Tale misura, i cui effetti non sono duplicabili con altri benefici che incidano sul calcolo della solvibilità delle compagnie assicurative, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia, sentito l'ISVAP.

Il nuovo articolo 15-ter stabilisce che le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione, ovvero controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, assicurano la permanenza, nell'ambito del gruppo, di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 17-terdecies.

Il comma 17-quaterdecies prevede che il termine per l'adempimento dell'obbligo di alienazione delle partecipazioni al capitale delle banche popolari eccedenti il limite dello 0,5 per cento, di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del Testo unico bancario, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che al 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione superiore a tale percentuale, nel caso in cui il superamento del predetto limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche o tra investitori. La disposizione mantiene fermo il divieto di incrementare la predetta partecipazione.

Il comma 18, prevede, per il 2011, il differimento al 30 giugno del termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali. La norma differisce inoltre, corrispondentemente, tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

Il comma 18-bis dispone una misura agevolativa per i contribuenti che si trovino in condizione di difficoltà finanziaria. In particolare, la norma prevede che le dilazioni di versamento dei debiti tributari per le quali si sia verificato il mancato pagamento della prima rata, ovvero il mancato pagamento di due rate successive, possono essere ulteriormente prorogate, fino a 72 mesi, qualora il debitore provi di trovarsi in una condizione di temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica che aveva motivato la concessione dell'originaria dilazione di pagamento.

Il comma 18-quater autorizza le amministrazioni competenti a completare il programma di reclutamento di personale previsto da due bandi di concorso del Ministero dell'economia e delle finanze (relativi alla selezione di dirigenti di seconda fascia), al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale, nonché al fine di rafforzare le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.

Il comma 18-quinquies stabilisce che il termine di 5 anni, di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 244 del 2007, entro il quale deve essere completata l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai fini della fruizione dell'aliquota ridotta dell'1 per cento del-

l'imposta di registro, relativamente al trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati volti all'attuazione dei predetti programmi di edilizia residenziale decorre dal 2005.

Inoltre, la disposizione prevede che le norme di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 si applicano agli atti ed alle scritture private poste in essere a decorrere dal 2005.

Al riguardo, ricorda che il citato comma 26 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 prevede l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, con aliquota del 3 per cento sulle trascrizione di atti che comportano il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piano urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

I commi da 18-septies a 18-decies disciplinano il recepimento nell'ordinamento nazionale dei principi contabili internazionali.

In dettaglio, il comma 18-octies introduce tre nuovi commi 7-bis, 7-ter, e 7-quater nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005, in materia di principi contabili internazionali. Le nuove disposizioni prevedono che i principi contabili internazionali adottati con regolamenti dell'Unione europea ed entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 si applicano alla redazione dei bilanci di esercizio secondo le disposizioni applicative definite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, sentiti l'Organismo italiano di contabilità, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP. Tali disposizioni applicative sono volte a coordinare i principi contabili con la disciplina in materia societaria di cui al Titolo V del Libro V del codice civile.

Il Ministro dell'economia provvede inoltre, se necessario, ad emanare ulteriori disposizioni di coordinamento, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Secondo quanto specificato dal comma 18-decies, le predette disposizioni di coor-

dinamento ai fini della determinazione della base imponibile possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con il regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.

Il comma 18-novies interviene sull'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRES, al fine di specificare che il riferimento, ivi contenuto, ai principi contabili internazionali, riguarda anche la formulazione dei predetti principi derivante dall'emanazione del sopra richiamato decreto del Ministro della giustizia.

Il comma 18-septies reca una norma di carattere transitorio, volta a precisare che la normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nelle materie oggetto dei commi da 18-octies a 18-decies, si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 18-octies.

All'articolo 2-quater, il comma 4 integra l'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, la cessione degli stipendi dei dipendenti della Pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, al fine di prevedere che non possono essere oggetto di cessione del quinto i trattamenti di fine servizio, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 2-quinquies prevede, al comma 1, che, qualora nel bilancio individuale delle società esercitanti attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformati in crediti d'imposta.

Al riguardo, ricorda che il comma 3 dell'articolo 106 del TUIR stabilisce che, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

La previsione è volta a favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, come è noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari.

In particolare la *ratio* della norma risiede nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio, l'impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell'anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite.

Il comma 2 dell'articolo 2-quinquies fissa la decorrenza della trasformazione prevista al comma 1 dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, operando per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra la perdita d'esercizio e il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Il comma 3 chiarisce che il credito d'imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Ai sensi del comma 4, dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non saranno deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta, mentre il comma 5 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di attuazione delle norme.

Il comma 6 provvede a modificare il penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 (a mente del quale la deduzione di cui all'articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva), stabilendo che la suddetta deduzione possa ora effettuarsi in misura non superiore ad un decimo.

Il comma 7 prevede una deroga all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto del contribuente (a mente del quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni

che le prevedono), stabilendo che le disposizioni del sopra descritto comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il medesimo periodo d'imposta.

Il comma 8 reca la norma di copertura finanziaria, stabilendo che l'onere derivante dai commi da 1 a 4, quantificato in 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvederà mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai sopra descritti commi 6 e 7, essendo il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

Il comma 9 reca una norma di interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile, il quale prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

A tale riguardo la disposizione prevede che, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si debba interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

L'articolo 2-sexies provvede a riformare il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.

Al riguardo, ricorda che il regime tributario attuale risulta informato al criterio della maturazione, in base al quale la società di gestione preleva annualmente, a titolo di imposta definitiva, un ammontare pari al 12,5 per cento sul risultato annuo conseguito dal fondo. Qualora, invece, il risultato della gestione dell'investimento risulti negativo, viene considerato un equivalente risparmio di imposta che si può portare in compensazione o accantonare per effettuare una futura compensazione.

In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo comma 5-quinquies nell'articolo 73 del TUIR, ai sensi del quale gli OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 (applicabile agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di durata inferiore a 18 mesi). La ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari non si applica, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, né si applicano le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 e dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.

Il comma 2 inserisce nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 un nuovo articolo 26quinquies, ai sensi del quale sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, derivanti dalla partecipazione a OICR con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni, e quelli incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. I soggetti non residenti devono

nominare quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata, che risponda dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia, provvedendo a versare la ritenuta e a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

La disposizione stabilisce inoltre che la ritenuta prevista si applichi sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Si considera come cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti originari, fatto salvo il caso della successione o donazione.

Si prevede, altresì, che la ritenuta sia applicata a titolo di acconto nei confronti: degli imprenditori individuali, se le partecipazioni si riferiscono all'impresa; delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice o equiparate; delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione; degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; delle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

I commi da 3 a 7 recano una serie di disposizioni che modificano, a fini di coordinamento, la legislazione vigente in materia, mentre il comma 8 fissa la decorrenza degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 a partire dal 1º luglio 2011.

Il comma 9 affida alle SGR, alle SICAV e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni il compito di prelevare l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e di versare tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

Il comma 10 codifica un altro aspetto importante della riforma della tassazione dei fondi comuni, prevedendo che dal 1º luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SI-CAV, che residuano dopo la compensazione, possano essere utilizzati, totalmente o parzialmente, dalle SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate in capo ai partecipanti ai sensi del nuovo articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, senza alcun limite di importo.

Il comma 11 prevede il caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 10 non siano stati utilizzati, riconoscendo ai partecipanti una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del TUIR, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Il comma 12 precisa che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva, possedute alla data del 30 giugno 2011, si deve considerare il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, invece che il valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

Parimenti, il comma 13 prevede lo stesso criterio per la determinazione delle

plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, dovendo in tali casi il costo o il valore di acquisto essere aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Il comma 14 stabilisce che sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta previsto dalle disposizioni ivi richiamate sia riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011; ciò fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Il comma 15 segue lo stesso criterio indicato dai commi precedenti, stabilendo che sui proventi realizzati mediante la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 (ai sensi del quale i soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive hanno diritto, facendone richiesta alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con

l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati), debba essere riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1º luglio 2011, fino a concorrenza appunto della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Al pagamento della predetta somma si provvede computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il comma 16 prevede parimenti che sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12, possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 252 del 2005 è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Il comma 17 stabilisce che l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 sia applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1º luglio 2011, in relazione ai rapporti di custodia o amministrazione aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari.

Il comma 18 abroga una serie di norme con effetto dal 1º luglio 2011.

Con riguardo al regime di tassazione agli OICVM esteri, il comma 19 sostituisce l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, prevedendo che sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, che derivano dalla partecipazione appunto a determinati OICVM di diritto estero, situati nell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo TUIR (cosiddetta white list, che comprende gli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea) e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, va operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, una ritenuta del 12,50 per cento, applicandosi la ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVM e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.

Si considera come cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti originari, fatto salvo il caso della successione o donazione.

Si prevede altresì che la ritenuta sia applicata a titolo di acconto nei confronti: degli imprenditori individuali, se le partecipazioni si riferiscono all'impresa; delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice o equiparate; delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione; degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; delle società e gli enti di ogni tipo, com-

presi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

I commi 20 e 21 provvedono ad apportare alcune modifiche formali a fini di coordinamento con la legislazione vigente, mentre il comma 22 fissa al 1º luglio 2011 la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 21.

Il comma 23 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo che alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 22, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si debba provvedere mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) esprime una valutazione negativa sul decreto-legge, il cui contenuto dimostra l'assoluta mancanza di consapevolezza, da parte del Governo, circa la gravità dei problemi che affliggono il nostro sistema economico e del momento che il Paese sta attraversando.

Osserva, quindi, come il provvedimento, dopo l'ennesimo polverone mediatico sollevato con il recentissimo annuncio di una serie di iniziative legislative, anche di rilievo costituzionale, volte a dare all'economia una scossa che è finora mancata, avrebbe potuto costituire l'occasione per affrontare, tra gli altri, il tema della rivalutazione ai fini civilistici dei beni immobili detenuti dalle società - onde consentire a queste ultime di evitare eventuali interventi sul capitale e di mantenere, soprattutto nei confronti delle banche, valori patrimoniali più aderenti alle realtà aziendali -, ovvero quello della deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di immobili strumentali da parte dei contribuenti soggetti al regime dei contribuenti minimi.

A tale proposito, rammenta come siano state consentite, in passato, operazioni straordinarie simili a quelle indicate, le quali hanno dato alle imprese la possibilità di fronteggiare meglio i momenti di congiuntura sfavorevole, peraltro senza determinare riduzioni di gettito per l'Erario.

Manifesta, pertanto, profonda amarezza per l'ulteriore prova di insensibilità offerta dal Governo, il quale impone tempi eccessivamente ristretti all'esame del decreto-legge presso la Camera, evidentemente perché considera inutile il contributo che i parlamentari avrebbero potuto offrire al fine di alleviare i problemi dell'economia nazionale.

Alberto FLUVI (PD) ritiene imbarazzante dover intervenire in un dibattito i cui tempi, eccessivamente ridotti, non consentono di valutare con la dovuta ponderazione un provvedimento d'urgenza che va ben al di là della semplice proroga di termini previsti da disposizioni legislative e che affronta, invece, questioni di grande rilevanza per il Paese.

Preannuncia, quindi, che il proprio gruppo esprimerà sulla proposta di parere del relatore un voto contrario, non soltanto per il già evidenziato motivo di metodo, ma anche per ragioni di merito.

Soffermandosi brevemente su queste ultime, osserva come il Governo e la maggioranza che lo sostiene stiano costringendo il Parlamento ad approvare un provvedimento che produce un considerevole incremento di svariate imposte, tasse e accise.

In particolare, ritiene emblematica della confusione che caratterizza l'azione dell'Esecutivo la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2-quater, il quale prevede che i presidenti delle regioni interessate da calamità naturali o catastrofi possano deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di 5 centesimi per litro. L'assurdità di tale disposizione è resa evidente dal fatto che le regioni sono autorizzate ad aumentare la tassazione in danno delle stesse popolazioni già danneggiate dalle calamità naturali, a favore delle quali, peraltro, si suole prevedere, in simili casi, la dilazione dei termini per il pagamento di imposte e contributi.

Parimenti preoccupante, per le conseguenze che essa determinerà sul livello della pressione fiscale, appare la norma di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, la quale consente ai comuni di aumentare tributi, addizionali ed aliquote d'imposta per assicurare l'integrale copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti, nonché la previsione, recata dal comma 4-ter, del medesimo articolo 2, che introduce un contributo di un euro su ogni biglietto cinematografico.

In tale contesto segnala inoltre la disposizione recata dall'articolo 2-quinquies, cui ha fatto riferimento anche il relatore, la quale consente la trasformazione in crediti d'imposta compensabili, per gli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e non ancora dedotte, derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela. Sebbene la norma sia volta a favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III, rileva infatti come tale previsione risulti in palese contraddizione con l'intenzione, dichiarata da autorevoli esponenti del Governo fin dall'inizio della legislatura in corso, di inasprire la tassazione sulle banche e le società petrolifere.

Osserva, del resto, come, anche in altri settori, sia facile individuare ulteriori testimonianze del comportamento confuso e contraddittorio dell'Esecutivo, il quale, ad esempio, è stato costretto a rivedere le proprie posizioni in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA e di tracciabilità dei pagamenti.

Pur essendo conscio del fatto che il decreto-legge sia ormai immodificabile, invita l'Esecutivo a valutare attentamente il contenuto delle disposizioni, di cui ai commi da 18-septies a 18-decies dell'articolo 2, in materia di recepimento dei principi contabili di cui ai commi internazionali e a monitorarne l'applicazione,

in considerazione delle ripercussioni negative che questi potrebbero avere sulle imprese italiane.

Gerardo SOGLIA (PdL), pur prendendo atto della circostanza che i tempi per l'esame del provvedimento presso la Camera sono effettivamente assai ristretti, e riconoscendo la necessità di assicurare la conversione in legge del decreto, sottolinea comunque l'esigenza di valutare attentamente la norma di interpretazione autentica dell'articolo 2935 del codice civile recata dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge.

Rileva infatti come tale disposizione stabilisca, con efficacia retroattiva, che, relativamente alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la prescrizione relativa ai diritti nascenti dalle annotazioni in conto inizia a decorrere dal giorno della stessa annotazione in conto, e non già, come finora indicato dalla giurisprudenza, dal momento dell'estinzione del rapporto di conto corrente, determinando in tal modo evidenti conseguenze sul contenzioso in atto tra le banche e molti correntisti in merito alle modalità di addebito degli interessi passivi.

Francesco BARBATO (IdV), svolgendo una preliminare considerazione politica di carattere generale, osserva come dietro il *blitz*, che il Governo ha realizzato imponendo alla Camera tempi di esame del decreto – legge estremamente ridotti, si celi, in realtà, il tentativo di nascondere le numerose criticità del provvedimento, che il gruppo Italia dei Valori ritiene doveroso palesare stigmatizzandone il contenuto e formalizzando una proposta alternativa di parere contrario.

Ritiene infatti assolutamente necessario arginare la pericolosa deriva della maggioranza e del Governo, i quali, dopo avere dichiarato nell'Assemblea della Camera, anche stamani, di volere restituire rigore e serietà all'attività politica, in particolare mettendo in campo tutte le azioni necessarie per soddisfare il bisogno di legalità

dei cittadini, si accingono a chiedere al Parlamento di approvare senza alcuna discussione un provvedimento che appare inaccettabile sotto molti punti di vista.

In primo luogo evidenzi come il decreto - legge rinnova il rito, assolutamente devastante, dei condoni e delle sanatorie, ad esempio prevedendo la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi a seguito di sentenze penali di condanna nella regione Campania, tra le più colpite dal disastroso fenomeno dell'abusivismo edilizio, estendendo alle violazioni commesse dopo il 28 febbraio 2010 la sanatoria per i manifesti elettorali abusivi, con il solo pagamento di mille euro una tantum, nonché elargendo, mediante la previsione di cui al comma 18-bis dell'articolo 2, l'ennesimo favore ai debitori del fisco che, pur avendo ottenuto una dilazione dei propri debiti tributari iscritti a ruolo, non hanno corrisposto la prima rata o non hanno pagato due rate successive.

Osserva, quindi, come il provvedimento risulti nettamente orientato a favorire i poteri forti, quali le banche e le assicurazioni, mentre prevede norme che penalizzeranno pesantemente i cittadini ed i consumatori onesti, addirittura cancellando i risultati che i predetti consumatori e le imprese erano faticosamente riusciti a conseguire negli ultimi anni.

In particolare, l'articolo 2-quinquies, comma 9, reca una disposizione che ribalta l'interpretazione della giurisprudenza, recentemente avallata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010, secondo la quale la prescrizione del diritto dei correntisti alla ripetizione degli interessi passivi addebitati in conto corrente dalle banche a titolo di capitalizzazione trimestrale decorre dal momento in cui il conto corrente viene chiuso. Al contrario, la norma citata stabilisce in via di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, che la prescrizione del predetto diritto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione in conto, cancellando sostanzialmente i diritti di tante piccole e medie imprese, taglieggiate dalle banche, alle quali viene garantito un enorme vantaggio nei giudizi in corso.

Inoltre, il decreto-legge interviene pesantemente, in un'ottica di impropria commistione tra politica e finanza, sugli assetti del settore bancario, in particolare consentendo a Poste Italiane di acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche, apparentemente ai fini della costituzione della « Banca del Sud », ma in realtà permettendo ad un soggetto pubblico, mediante una norma di portata generale, di acquisire pacchetti di controllo anche di altre banche.

Come se ciò non bastasse, in un momento in cui i cittadini avvertono un crescente disagio nei confronti dei partiti e della classe politica, il provvedimento incrementa notevolmente i costi della « casta», aumentando nuovamente il numero dei componenti dei consigli e delle giunte comunali, che era stato appena ridotto, e reintroducendo il gettone di presenza riconosciuto ai componenti dei consigli circoscrizionali, favorendo in tal modo pratiche clientelari che finiscono per trasformare l'attività politica da servizio in favore della collettività a mera attività lucrativa ed aggravando ancor più il già ampio discredito nei confronti delle istituzioni politiche.

Nell'esprimere il forte dissenso del proprio gruppo rispetto ai contenuti del decreto-legge, formula quindi una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato*), dichiarando inoltre il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e dato conto delle sostituzioni pervenute, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, avvertendo che la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Barbato sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, riferiti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, è fissato alle ore 12 di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giampio BRACCHI, *Presidente dell'AIFI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua relazione Giampio BRACCHI, *Presidente dell'AIFI*.

Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Gerardo SOGLIA (PdL), ai quali risponde Giampio BRACCHI, *Presidente dell'AIFI*.

Svolge, a più riprese, considerazioni e quesiti Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Giampio BRACCHI, Presidente dell'AIFI.

Intervengono ulteriormente i deputati Gerardo SOGLIA (PdL) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Giampio BRACCHI, *Presidente dell'AIFI*. Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il professor Bracchi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 439 del 16 febbraio 2011, a pagina 70, seconda colonna, trentacinquesima riga, la parola: « Ventucci » è sostituita dalla seguente: « Vannucci »; a pagina 71, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: « Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari », sono sostituite dalle seguenti: « Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche ».

ALLEGATO

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (C. 4086 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO BARBATO

La VI Commissione.

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 4086, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie »,

rilevato come il decreto-legge appare caratterizzato da numerosissimi aspetti critici, sotto i seguenti principali profili:

il decreto-legge è nettamente orientato a favorire i poteri forti, segnatamente le banche e le assicurazioni, le quali saranno avvantaggiate dalle disposizioni che:

consentono alle assicurazioni di sterilizzare le minusvalenze sui titoli governativi nel calcolo dei loro *ratios* di vigilanza fin dal bilancio 2010, permettendo alle imprese di « tener conto del valore d'iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da stati dell'Unione Europea »;

permettono alle banche di trasformare alcune attività (imposte anticipate iscritte in bilancio, svalutazioni su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, valore dell'avviamento e attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi) in crediti d'imposta, i quali potranno essere ceduti o utilizzati in compensazione ai fini del pagamento delle imposte, senza limiti di importo;

il provvedimento prevede al tempo stesso norme che penalizzeranno pesantemente i cittadini ed i consumatori onesti: l'articolo particolare, 2-quinquies, comma 9, realizza l'ennesimo colpo di spugna nei confronti ai diritti dei consumatori e delle imprese, conquistati con fatica con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, la quale aveva posto una pietra tombale su una delle più diffuse illegalità bancarie in merito all'usura legalizzata, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; in questo contesto, ribaltando completamente l'interpretazione data dalla Corte, secondo cui la prescrizione decennale decorre dal momento in cui si chiude il conto corrente, la norma stabilisce invece, in termini retroattivi, che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, in tal modo cancellando sostanzialmente i diritti delle piccole e medie imprese taglieggiate dalle banche e garantendo a queste ultime un enorme vantaggio;

si introducono inoltre nuove tasse, in quanto:

si permette ai presidenti delle regioni colpite da calamità naturali di gestire l'emergenza aumentando tributi, addizionali, aliquote o maggiorando le aliquote attribuite alla regione, in deroga al blocco, nonché di aumentare l'aliquota dell'accisa sulla benzina fino a 5 centesimi al litro;

si consente ai comuni di ricorrere alla leva fiscale, agendo sull'accisa dell'energia elettrica, nei casi di difficoltà nella gestione dei rifiuti;

si prevede la possibilità di aumentare le aliquote della tassa e della tariffa rifiuti, anche nei territori dove non è dichiarato lo stato di emergenza, per coprire integralmente i costi del servizio rifiuti;

si consente ai comuni e alle province delle regione Campania di introdurre una maggiorazione all'addizionale sull'energia elettrica;

si impone ad ogni spettatore cinematografico una nuova di tassa di un euro sul prezzo del biglietto, esclusi i cinema di comunità ecclesiali o religiose, per finanziare le agevolazioni fiscali in favore della produzione cinematografica;

il provvedimento appare inoltre ispirato alla logica, assolutamente inaccettabile, dei condoni e delle sanatorie, che rappresenta del resto il *leit motif* dell'azione del Governo, in quanto:

si prevede la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi a seguito di sentenze penali di condanna in una regione, la Campania, tra le più colpite dal disastroso fenomeno dell'abusivismo edilizio:

si prevede la proroga di un mese del termine per la denuncia delle case fantasma, sino al 30 aprile 2011;

si estende alle violazioni commesse dopo il 28 febbraio 2010 la sanatoria per i manifesti elettorali abusivi, con il solo pagamento di mille euro *una tantum*; si predispone l'ennesima « ciambella di salvataggio » in favore del debitori del fisco che abbiano ottenuto la dilazione dei pagamenti da Equitalia entro la data di conversione del decreto-legge e non paghino la prima rata o, successivamente, salta due pagamenti, permettendo loro di ottenere la proroga di un ulteriore periodo di dilazione e fino a 72 mesi nel caso in cui « comprovi un temporaneo peggioramento » delle difficoltà economiche con cui ha ottenuto la prima rateazione;

il decreto-legge incide altresì, in termini molto pericolosi, sull'autonomia di una delle più importanti autorità indipendenti, la CONSOB, chiamata a svolgere una funzione essenziale di vigilanza sul cruciale settore dei mercati finanziari: in particolare i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2 impongono alla CONSOB stessa una riorganizzazione dei propri servizi, utilizzando il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto ed un riassetto delle proprie strutture interne in materia di controllo di regolarità amministrativo contabile, prevedendo la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali, ed obbligano a riconoscere al personale proveniente da altre amministrazioni, in servizio presso la CONSOB medesima l'applicazione dello stesso trattamento riservato al personale di ruolo;

si interviene pesantemente, in un'ottica di impropria commistione tra politica e finanza, sugli assetti del settore bancario, in particolare:

consentendo a Poste Italiane la possibilità di acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche, apparentemente ai fini della costituzione della « Banca del Sud », ma introducendo una norma di portata generale, che permette ad un soggetto pubblico l'acquisizione di pacchetti di controllo anche di altre banche, anche rilevando banche ormai decotte a seguito della cattiva gestione da parte di precedenti amministratori;

differendo ulteriormente, fino al 31 dicembre 2014, il termine entro il quale

devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge (0,50 per cento del capitale sociale), qualora il superamento di tale limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori;

si incrementano notevolmente i costi della « casta », aumentando di nuovo il numero dei componenti dei consigli e delle giunte comunali, che era stato appena ridotto, e reintroducendo il gettone di presenza riconosciuto ai componenti dei consigli circoscrizionali, favorendo in tal modo pratiche clientelari che trasformano l'attività politica da servizio in favore della collettività a mera attività di lucro;

si penalizza ulteriormente il Sud, dirottando prevalentemente alle regioni del Nord i fondi per le calamità naturali, utilizzando a tal fine circa il 75 per cento del miliardo euro precedentemente destinato al risanamento idrogeologico del Mezzogiorno,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Barbato

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

283

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca proroga di termini previsti da disposizioni legislative, investendo alcuni profili di competenza della VII Commissione. In particolare, ricorda che l'articolo 2 comma 2-terdecies dispone che per l'esercizio 2011 sono prorogate, nel limite di 2 milioni di euro, le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge finanzia-

ria 2005, legge n. 311 del 2004, a favore dell'Istituto italiano studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici, aventi sede a Napoli. Si tratta di una norma che ha fatto seguito, come si ricorderà, anche all'audizione informale dei soggetti interessati presso la Commissione cultura della Camera. Alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili destinata per il 2011 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali. Il comma 2-quaterdecies dell'articolo 2 differisce invece al 1º gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. La norma da ultimo citata prevede numerose misure di contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario. Pertanto, per comprendere la portata della proroga, occorre innanzitutto specificare la natura giuridica delle federazioni sportive al fine di individuare le misure contenute nell'articolo 6 alle stesse applicabili. Considerato che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 che possono considerarsi applicabili. In particolare, alle federazioni sportive private si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto, che prevede la gratuità della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Alle federazioni sportive pubbliche si applicano invece le misure previste dall'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10 per cento i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali. Quest'ultima disposizione dovrebbe altresì applicarsi anche alle federazioni sportive private inserite nell'elenco ISTAT. La proroga al 2012 dell'applicazione delle disposizioni citate - che ha contenuto oneroso - è ammessa nel limite di spesa di 2 milioni di euro. L'ultimo periodo del comma 2-quaterdecies in esame novella quindi l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, specificando che « fino alla revisione organica della disciplina di settore », il medesimo decreto 165 continua ad applicarsi al CONI.

Aggiunge che il comma 3-septies dell'articolo 2 differisce invece al 1º novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila e proroga, conseguentemente, l'operatività degli organi attuali, al fine di favorire la ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto dell'aprile 2009, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2009. Il successivo comma 4 del medesimo articolo, modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, proroga a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria per il 2008. Nel dettaglio, si tratta delle agevolazioni in favore del cinema recate dall'articolo 1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340 della legge n. 244 del 2007. Il comma 4-bis sempre dell'articolo 2, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, dispone quindi che ai crediti d'imposta concessi in base ai commi 325, 327 e 335 della legge finanziaria per il 2008 non si applichi il limite massimo di utilizzo, pari a 250.000 euro annui, fissato all'articolo 1, comma 53 della citata legge finanziaria 2008. Il comma 4-ter dell'articolo 2 istituisce invece il contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1º luglio 2011-31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose. Il comma 4-quater del medesimo articolo fissa quindi, per l'onere derivante dagli incentivi fiscali di cui ai commi 4 e 4-bis, un limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e dispone la relativa copertura. Si prevede, inoltre, che l'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche istituito presso il medesimo Ministero dall'articolo 12 del già citato decreto legislativo n. 28 del 2004. Il comma 4-quinquies dell'articolo 2 estende all'anno finanziario 2011 la concessione di contributi, nel limite di 1 milione di euro, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, già beneficiarie di provvidenze per gli anni dal 2007 al 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990. Il comma 4-novies dello stesso articolo 2 fa salvi invece gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 194 del 2009, disposto

dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante che sarebbero dovute essere aggiornate per il biennio 2011/2012 e 2012/2013. Il comma dispone, inoltre, che a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.

Rileva quindi che l'articolo 2, comma 4-undecies, dispone che la durata del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, precisa che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore. Limitatamente al triennio scolastico 2010/2011-2012/2013 sono inoltre sospese le procedure di mobilità, da una sede estera all'altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati di lingua italiana; da tale previsione sono escluse le procedure relative al personale Scuole europee, nonché i trasferimenti d'ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate. Si prevede infine che, fino al 31 agosto 2012, sono utilizzate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010. Il comma 4-noviesdecies dell'articolo 2 proroga l'incarico del Commissario straordinario attualmente operante presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. A tal riguardo, ricorda che l'incarico in questione è scaduto il 31 dicembre 2010, mentre il successivo comma 4-vicies prevede la riorganizzazione della funzione ispettiva all'interno del MIUR, finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti. A ciò si procede con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'unica norma generale regolatrice della materia individuata è quella relativa alla previsione di parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza per la valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità definite dallo stesso regolamento. La riorganizzazione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, visto che la pianta organica rimane quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009. Aggiunge che il comma 4-vicies semel dell'articolo 2 prevede quindi l'intervento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione che individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l'articolazione. L'articolo 2, comma 6-bis, abroga quindi il comma 5 dell'articolo 6 della legge di riforma del sistema universitario, la legge n. 240 del 2010, che novellava l'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, a sua volta, però, abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera c), della stessa legge n. 240 del 2010. A tal proposito, rileva che l'abrogazione risponde ad un auspicio espresso dal Presidente della Repubblica nella lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge n. 240 del 2010. In quella sede, infatti, il Presidente ha sottolineato che « pur non lasciando la norma, da un punto di vista sostanziale, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del legislatore, si attende che ai fini di un auspicabile migliore coordinamento formale, il governo adempia senza indugio all'impegno assunto dal Ministro Gelmini nella seduta del 21 dicembre in Senato, eventualmente attraverso la soppressione del comma 5 dell'articolo ». Il comma 12-novies dell'articolo 2 integra l'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle

fondazioni lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni cui fa riferimento il successivo comma 16-quinquies. Il comma 16-ter dell'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro. Il comma 16-quinquies dell'articolo 2, primo periodo, riconosce quindi un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a « ciascuna delle fondazioni liricosinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 » convertito, con modificazioni, in legge n. 100 del 2010, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività esercitate, a condizione che nell'ultimo bilancio approvato abbiano avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e non abbiano avuto ricavi provenienti dalla stessa vendita dei biglietti non inferiori al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Il secondo periodo del comma 16-quinquies in esame quantifica l'onere derivante dal contributo alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al primo periodo in 6 milioni di euro nel 2011. Al fine di compensare gli effetti recati dal primo periodo del comma in esame e dai commi 16-ter e 16-quater - rispettivamente pari a 6 milioni di euro nel 2011, 3 milioni di euro nel 2011 e a 4,5 milioni nel 2011, pari a complessivi 13,5 milioni nel 2011 - si dispone il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010, relative al Fondo per la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006. Le predette risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, quanto a complessivi 13,5 milioni di euro, alla copertura dei predetti oneri e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strut-

turali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Precisa, infine, che il comma 16-octies dell'articolo 2 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2011 il contributo ordinario destinato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale. In relazione al contenuto della disposizione in commento, all'importo del contributo ordinario da assegnare all'ente per il 2011 – che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 24 dicembre 2010 citato, dovrebbe costituire l'87 per cento dell'importo 2010, pari a 43.460.241 euro, andranno a sommarsi 1.500.000 euro. Il comma 16-novies dell'articolo 2 proroga infine la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011. Alla luce delle considerazioni espresse, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva che il provvedimento in esame prevede uno stanziamento irrisorio per il FUS, assegnando, di fatto, poche risorse solo a due fondazioni lirico-sinfoniche, l'Arena di Verona e la Scala di Milano, disattendendo così le aspettative di molte altre fondazioni, compreso il teatro dell'Opera di Roma. Ricorda per esempio che a Genova sono stati stipulati contratti di solidarietà, per i lavoratori del Teatro Carlo Felice, con una situazione al limite della sostenibilità, comune a molte altre fondazioni. Aggiunge che anche la previsione di incentivi fiscali a favore del settore del cinema è stata di fatto penalizzata dalla previsione di una tassa di scopo a carico dei cittadini, costretti ad accollarsi l'aumento del costo del biglietto del cinema. Si tratta di una partita di giro che ricorda

molto il gioco delle tre carte in cui la parte del magliaro è fatta però dal Governo Berlusconi. Ribadisce quindi forti perplessità sulla mancanza di scelte adottate dall'Esecutivo per i settori della cultura e dello spettacolo italiano; si dimostra ancora una volta una totale indifferenza per gli operatori e per il futuro del settore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) rileva che gli obiettivi che la Commissione cultura si era data, trasversalmente, sono completamente tracollati. Nel settore dell'emittenza e dell'editoria si attende da tempo il varo di una riforma che risulta invece bloccata proprio per la mancanza di risorse. Prende atto che si è rinunciato, ancora una volta, all'approvazione di modifiche significative per il settore del cinema e della televisione, per non scuotere le fondamenta di qualche grande gruppo di produzione cinematografica e televisiva, in evidente conflitto di interessi. Si è inteso evitare così, ancora una volta, di pestare i piedi a chi avrebbe la possibilità di intervenire realmente nel settore, costringendo i cittadini, come sempre, a subire i costi delle mancate riforme del Governo Berlusconi.

Rosa DE PASQUALE (PD) rileva soltanto che il 5 febbraio scorso il sottosegretario Giro, intervenendo a Firenze per l'inaugurazione della mostra dell'artista russo Suskov, aveva assicurato un'adeguata integrazione del FUS, anche per recuperare le risorse sottratte al Maggio fiorentino. Prende atto invece che di quelle promesse, a distanza di pochi giorni, non è rimasta traccia nel provvedimento in esame.

Antonino RUSSO (PD) rileva che ancora una volta il Ministro Gelmini si avvia a ricevere una bocciatura, dopo la pronuncia di incostituzionalità della Consulta, di qualche giorno fa, sull'inserimento nelle graduatorie in coda e il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica sulla riforma dell'università. Con arroganza e cecità, la maggioranza prevede una ulteriore proroga delle graduatorie provinciali, con una

norma che appare di per sé già incostituzionale, visto che rinvia, senza meglio specificarla, alla pronuncia di illegittimità costituzionale relativa all'intera disciplina. Aggiunge che a breve la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla competenza del giudice del lavoro e non del Tar in materia di graduatorie del personale scolastico, con un aggravamento dei carichi giudiziari pendenti che di fatto paralizzeranno il scolastico nazionale. Ritiene quindi indispensabile modificare la norma in esame, prima che la situazione diventi letteralmente esplosiva.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto che ancora una volta il Governo interviene con una norma omnibus a disciplinare diverse materie del tutto eterogenee fra loro. Comprende le difficoltà della collega Frassinetti a valutare diversamente il provvedimento in esame, ma onestamente si sarebbe aspettata almeno un parere con condizioni o osservazioni, come avvenuto nel corso dell'esame presso l'omologa Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento. Rileva, in particolare, che l'articolo 1, comma 2-quinquies, introdotto al Senato, esclude la proroga al 30 aprile 2012 dei termini e dei regimi giuridici in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti. Si tratta di una forte penalizzazione per tutti quegli studenti che si sono invece impegnati, proprio confidando nell'applicazione di questi principi voluti dal Governo. Ritiene inoltre che la previsione introdotta al Senato con il comma 4-vicies dell'articolo 2 sia fortemente penalizzante, visto che prevede poteri ispettivi finalizzati alla definizione del sistema nazionale di valutazione che non si basano su criteri certi e condivisi, ma assolutamente generici. Aggiunge che la nuova disciplina introdotta dal Governo è contraddittoria anche dal punto di vista procedurale, visto che nella previsione dell'Esecutivo l'organo controllore e quello controllato coincideranno, con una completa vanificazione dell'utilità degli stessi strumenti di valutazione.

Rileva inoltre che il Governo ha dato seguito solo ad una delle richieste del Presidente Napolitano, relativa all'incongruenza nella legge di riforma sull'università concernente il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, senza dare seguito invece alle altre osservazioni svolte dalla Presidenza della Repubblica. Non è stato ottemperato per esempio ai rilievi, pur segnalati dal Presidente Napolitano, relativi ai contratti di insegnamento, ai lettori di lingua straniera e all'assegnazione di borse di studio sulla base del criterio territoriale. Manca inoltre una norma relativa alla proroga dello sconto nel calcolo delle spese di personale per le università, rispetto alla quota di risorse a carico del Fondo di finanziamento ordinario, che rischia di far superare la soglia del novanta per cento alla metà delle università italiane. La conseguenza sarà il totale blocco del turn-over, indipendentemente dalle capacità programmatorie, dalla qualità dell'offerta formativa e dal valore dell'attività di ricerca dei singoli atenei. Auspica, quindi, che nel corso dell'esame delle Commissioni di merito i rilievi evidenziati possano essere accolti. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva innanzitutto che i tempi esigui per l'esame del provvedimento hanno impedito di approfondirne gli aspetti, pur non sfuggendo che si tratta di un polpettone solo elettorale cucinato dal Governo, visto che non contiene niente di programmatico ma serve solo a dare qualche contentino agli elettori. Eppure saranno proprio i cittadini a dover sostenere la defiscalizzazione prevista a favore del settore cinematografico, accollandosi l'aumento del prezzo del biglietto. Aggiunge che anche sulla questione dei precari si aprirà nuovamente una serie infinita di ricorsi e controversie che penalizzerà ancora una volta tutto il sistema scolastico. Nel ribadire che gli interventi a sostegno del FUS sono solo dei palliativi che non risolvono certo la situazione

drammatica in cui versa il settore dello spettacolo dal vivo, preannuncia il voto contrario sul provvedimento in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) sottoscrive le perplessità sul provvedimento rilevate dai colleghi che l'hanno preceduta, ribadendo le criticità del disegno di legge del Governo. Stigmatizza il metodo seguito dall'Esecutivo che ha presentato in Parlamento un disegno di legge lungo e complesso, senza dare ai parlamentari il tempo necessario per svolgere su di esso una seria riflessione. Al riguardo, ritiene si tratti dell'ennesima penalizzazione, da parte dell'Esecutivo, delle prerogative della Commissione. Seppure il metodo utilizzato è comune ai governi che hanno preceduto quello in carica, rileva che nel merito questo Governo, più di altri, favorisce una legislazione disomogenea e poco chiara, quando invece occorrerebbero provvedimenti snelli e incisivi. Ricorda, infine, come sulla questione delle graduatorie dei precari ancora una volta si rischia seriamente una pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Corte, mentre sarebbe stato auspicabile che su questi, come su altri temi, si svolgesse un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione. Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, presidente, rileva che l'omologa Commissione del Senato ha svolto un approfondito esame del provvedimento che è stato impedito in questo ramo del Parlamento, poiché solo ieri, dopo quarantacinque giorni dalla presentazione, il disegno di legge di conversione del decreto è stato trasmesso alla Camera.

Alessandra SIRAGUSA (PD), pur non soffermandosi sul lungo elenco di criticità e carenze del provvedimento in esame, sottolinea che non è stata data soluzione all'annoso problema del personale precario degli ausiliari tecnici amministrativi, già appartenente alla categoria dei lavori socialmente utili della scuola. Ricorda che

si tratta di lavoratori che operano nel settore della scuola da decine di anni e ai quali era stato promesso che nel decreto in esame sarebbe stata trovata finalmente la soluzione tanto attesa.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ricorda che la Commissione cultura ha da tempo assunto impegni precisi nei confronti delle università. Rinvia quindi alle considerazioni espresse dalla collega Ghizzoni in merito alla mancanza di previsione di uno sconto sul calcolo delle spese del personale delle università, ai fini del riconoscimento delle risorse a carico del Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Ricorda, infatti, che senza tale previsione molte università rischiano di chiudere definitivamente.

Mario PEPE (IR) responsabilmente, preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) manifesta una profonda contrarietà sul merito e sul metodo con il quale è stato adottato il provvedimento in esame, il quale giunge alla Camera dopo una lunga permanenza al Senato, che personalmente non può che stigmatizzare. Se in passato la Commissione ha potuto svolgere un esame condiviso su analoghi provvedimenti, pervenendo all'approvazione di pareri concordati, in questa occasione si arriva all'approvazione a maggioranza di un parere che impedisce qualsiasi possibilità di intervento. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), ricollegandosi a quanto precedentemente evidenziato dalla collega Siragusa in merito alla questione del personale degli ausiliari tecnici amministrativi, ricorda che si è adoperata personalmente con il sottosegretario Pizza per riuscire a reperire le risorse necessarie per risolvere una situazione gravosa che si protrae da troppo tempo. Pur non essendo stato possibile intervenire

nel provvedimento in esame, auspica si possa trovare in breve termine una soluzione condivisa e ragionata che consenta di soddisfare le legittime attese del personale precario appartenente a questa categoria. Ricorda, infatti, che si tratta di lavoratori precari da oltre 20 anni, con un'età anagrafica media di 45 anni, che ha diritto a guardare con fiducia al futuro e non con profonda ansietà e preoccupazione, come invece finora accaduto.

Valentina APREA, presidente, condivide le preoccupazioni della collega Giammanco, rilevando che potrà essere presentato al riguardo un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Paola GOISIS (LNP) ritiene necessario che questo ramo del Parlamento non sia subordinato al Senato, ribadendo al riguardo le medesime perplessità manifestate in occasione dell'esame della riforma dell'università. Condivide la preoccupazione per il rischio che almeno 36 università saranno costrette a chiudere o ad essere commissariate, in conseguenza della mancanza di sconti previsti sui criteri di calcolo per il personale universitario. Ritiene inoltre fondate le perplessità relative alla norma concernenti gli insegnanti precari, che appare suscettibile di una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Consulta. Si riserva quindi di affrontare i rilievi evidenziati nel corso dell'esame del provvedimento, preannunciando allo stato, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe SCALERA (PdL) rileva che la complessità economica nazionale e internazionale si riflette necessariamente sul provvedimento in esame. Precisa peraltro che nel settore della cultura vi sono stati interventi, anche recenti, varati dal Parlamento con l'accordo di tutte le forze politiche, come per esempio in riferimento alle risorse assegnate agli istituti di ricerca sul Medioevo latino. Il provvedimento in esame consente poi di fornire adeguate risposte anche ad altri settori, come quello

del cinema dove si prevedono incentivi fiscali lungamente attesi dagli operatori. Rileva che pur non potendo assecondare tutti gli stimoli e le sollecitazioni provenienti dai diversi settori dell'economia e della società, il provvedimento in esame consente comunque di fornire risposte parziali ma significative.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ringrazia tutti i colleghi per gli interventi svolti, rilevando che il provvedimento in esame non aveva la pretesa di risolvere tutte le situazioni ancora pendenti. Si tratta peraltro di uno strumento già utilizzato anche dai governi di centrosinistra e non solo dal governo in carica, come già ricordato da alcuni colleghi. Ribadisce, in ogni caso, la personale, piena soddisfazione per le norme previste a favore del

settore del cinema, con l'introduzione di incentivi fiscali, nonché per quelle relative alla proroga della validità delle graduatorie per gli insegnanti e a favore del settore universitario. Aggiunge quindi che il Governo ha tenuto conto di tutte le esigenze espresse dal Capo dello Stato in occasione della promulgazione della legge relativa alla riforma universitaria. Gli ulteriori richiami svolti, ricordati dalla collega Ghizzoni, erano riferiti ad altri provvedimenti e non a quello in esame. Raccomanda quindi l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 225/10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in	
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato	
dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione - Parere favorevole con	
condizione)	291
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	298
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	299

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 225/10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, rileva, preliminarmente, che il provvedimento d'urgenza in esame, ampiamente dibattuto e modificato dal Senato, è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera, predisposto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, per martedì 22 febbraio prossimo.

Nel sottolineare, quindi, che i tempi a disposizione della Commissione e della Camera per l'esame del provvedimento sono oggettivamente esigui, passa subito ad illustrare sinteticamente il contenuto delle disposizioni di competenza della VIII Commissione, fermo restando il giudizio complessivamente positivo sul complesso delle misure di proroghe di termini e di interventi sia in materia tributaria che di sostegno alle imprese e alle famiglie contenute nel decreto-legge in esame.

In particolare, rileva che l'articolo 1, comma 2-septies, reca disposizioni volte alla temporanea sospensione di talune demolizioni di immobili disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.

Al successivo articolo 2 sono poi contenute le seguenti disposizioni di interesse della VIII Commissione.

Il comma 2 differisce alla data del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Il comma 2-bis consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali.

Il comma 2-ter prevede che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata la riduzione dei trasferimenti erariali, deliberino, a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica.

I commi 2-quater e 2-quinquies recano modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e potere di ordinanza.

Il comma 2-sexies sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Con riguardo ai medesimi provvedimenti, il comma 2-septies riduce a sette giorni il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo.

Il comma 2-octies estende le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte per il superamento delle emergenze da parte dei Commissari delegati ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali.

Il comma 3, sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, e il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, recano disposizioni finalizzate a prorogare, rispettivamente, i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti sospesi ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. In particolare, il comma 3 dispone una ulteriore proroga del termine di sospensione delle rate, da gennaio 2011 a ottobre 2011, relativo ai versamenti tributari e contributivi sospesi ai sensi del richiamato articolo 39. Il comma 3-quater dispone una proroga, da gennaio 2011 a dicembre 2011, dei termini relativi agli ulteriori adempimenti, diversi dai versamenti, già sospesi ai sensi dell'articolo 39, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge n. 78 del 2010 sopra illustrato.

I commi 3-bis e 3-ter dispongono che si provveda, entro il 30 settembre 2011, all'istituzione del Parco nazionale « Costa teatina » ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001.

Il comma 3-octies dispone l'avvio della bonifica del sito « Bussi sul Tirino » in Abruzzo, come individuato e perimetrato dal decreto del Ministro dell'ambiente del 29 maggio 2008. Agli oneri, valutati in complessivi 50 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013), si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dall'articolo 14, comma 1, del decretolegge n. 39 del 2009 (recante interventi urgenti per il sisma in Abruzzo).

Il comma 3-undecies proroga le concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell'Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, alle stesse condizioni, fino al protrarsi dello stato d'emergenza, ovvero fino al 31 dicembre 2011.

Il comma 4-septies estende anche al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la disposizione, già vigente per i membri, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma.

Il comma 4-octiesdecies esclude dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), qualora vengano smaltiti in discariche autorizzate monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Il comma 5-decies proroga l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il comma 12-quinquies stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinando in particolare, alla Liguria 45 milioni di euro, al Veneto 30 milioni di euro, al comuni della provincia di Messina 5 milioni di euro.

Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008.

Il comma 16-quater trasferisce 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015.

Il comma 16-octies incrementa di 1.500.000 di euro – per l'esercizio 2011 – il contributo ordinario destinato all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dispone la conseguente copertura finanziaria

Rileva, quindi, che al successivo articolo 2-ter, il comma 5 estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dal comma 103 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Il comma 9 estende, fino al 2012, la possibilità di utilizzare una quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia, per il finanziamento di spese correnti e per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale

I commi 12 e 13 prevedono l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dei consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali prevista dalla legge finanziaria 2010.

Fa presente, infine, che la Tabella 1, allegata all'articolo 1, reca un ulteriore elenco di proroghe, disciplinate in relazione alle rispettive scadenze. Con riferimento alle materie di competenza della VIII Commissione, segnala le seguenti:

proroga del termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche dal carattere strategico nazionale;

proroga del passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni; del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13000 kJ/Kg;

proroga del divieto di vendita a Paesi extra Unione europea di prodotti per carrozzeria e l'edilizia con limiti di composti organici volatili superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo 161 del 2006:

proroga dell'autorizzazione ad assumere personale presso l'ISPRA finalizzata al completamento delle procedure concorsuali in essere;

proroga delle disposizioni che, in fase transitoria, prevedono che le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali;

proroga delle disposizioni in materia di verifiche tecniche per i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

proroga delle norme contenute nel Codice degli appalti concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione;

proroga della disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia.

Conclude, esprimendo comunque un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di tener conto degli eventuali suggerimenti e proposte che emergeranno dal dibattito.

Ermete REALACCI (PD) stigmatizza l'estrema limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione per esaminare un provvedimento che giunge alla Camera « blindato », dopo l'approvazione da parte del Senato.

Ritiene in ogni caso che la Commissione abbia il dovere di mandare un chiaro segnale politico su almeno tre punti particolarmente negativi del provvedimento in esame. In primo luogo, ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla prevista sospensione delle demolizioni abusive nella regione Campania, che rischia di produrre nuovo abusivismo e nuovi affari per la criminalità organizzata, oltre a risolversi nell'ennesimo premio per le amministrazioni locali inefficienti e incapaci di tutelare il loro territorio e i loro cittadini. In secondo luogo, chiede che la Commissione si dichiari contraria alla scelta operata dal decreto-legge in esame di far fronte alle spese necessarie per gli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, utilizzando le risorse del fondo per gli interventi di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico stanziati dalla legge finanziaria per il 2010. Infine, sottolinea la gravità delle disposizioni che introducono l'inaccettabile principio - che rischia di minare la coesione nazionale e che, oltretutto, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente di fronte a tragedie come quella del terremoto in Abruzzo secondo il quale la risposta alle calamità naturali che dovessero colpire questa o quella regione del Paese sta nel conferimento al presidente della regione colpita del potere di aumentare le imposte a carico dei cittadini di quei territori. Conclude, quindi, chiedendo che nel parere del Commissione sia sottolineata l'esigenza di correggere quantomeno questi punti negativi del decreto-legge in esame.

Gianluca BENAMATI (PD) si sofferma sulla disposizione relativa al finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionale eventi meteorologici che attinge le risorse necessarie dallo stanziamento per interventi in difesa del suolo. Sul punto fa notare come tale previsione finisca per penalizzare le Regioni virtuose che hanno già stipulato accordi di programma con il Ministero per piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Ritiene quindi che su tale aspetto possa essere opportuno uno specifico rilievo nel parere che la Commissione si accinge a votare.

Conclude evidenziando come il testo in esame introduca disposizioni che producono una serie di costi per i cittadini del tutto inopportuni in un momento di grande delicatezza sul piano economico. A tale proposito richiama l'attenzione sull'accisa per l'energia elettrica che costituisce una misura destinata a produrre effetti controproducente nella congiuntura attuale.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) richiama la situazione delle zone del Veneto colpite dagli eventi alluvionali, evidenziando come nel provvedimento in esame siano previste risorse incongrue rispetto alla stima dei danni effettuata dal Presidente della Regione Veneto, distratte peraltro da uno stanziamento di particolare rilevanza quale quello previsto per rimuovere situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Infine, sottolinea la gravità delle disposizioni che introducono l'inaccettabile principio – che rischia di produrre disgregazione nel Paese – secondo il quale la risposta alle calamità naturali che dovessero colpire questa o quella regione del Paese sta nel conferimento al presidente della regione colpita del potere di aumentare le imposte a carico dei cittadini di quei territori.

Tino IANNUZZI (PD) ritiene che il provvedimento in esame sia un pessimo provvedimento, che esce dal lunghissimo *iter* al Senato con una serie di norme microsettoriali che comportano la dispersione di consistenti flussi finanziari che andrebbero invece utilizzati per affrontare le vere priorità del Paese.

Nell'associarsi, quindi, alle considerazioni espresse dal deputato Realacci, si sofferma in particolare sulle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 12-quinquies, le quali prevedono che alla copertura degli oneri per fronteggiare taluni eventi alluvionali che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale si provvede, per 100 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2010 per la realizzazione di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio, e per ulteriori 100 milioni mediante corrispondente riduzioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente dei fondi da ripartire a disposizione del Ministero dell'economia.

Si tratta, dunque, di un'operazione inaccettabile a danno delle politiche ambientali in generale e del Mezzogiorno d'Italia in particolare, dato che i citati fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2010 provenivano tutti dai cosiddetti fondi FAS che per legge si dovrebbero destinare per l'85 per cento ad interventi nel Mezzogiorno e che oggi vengono ulteriormente razziati senza rispetto di tale vincolo di destinazione.

Denuncia, inoltre, il fatto che, mentre in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nel dicembre 2010 si è giustamente provveduto al differimento dei termini per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali, lo stesso non sia stato fatto, senza alcuna giustificazione, in relazione ad eventi analoghi che hanno colpito altre aree del Paese come la Campania.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea negativamente la norma contenuta nell'articolo 2, comma 2-ter che impone ai comuni campani ai quali è stata applicata la riduzione dei trasferimenti erariali di deliberare una maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica, senza che sia stato acclarato con esattezza l'ammontare delle somme dovute da detti comuni alla struttura commissariale in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti. Stigmatizza, infine, il fatto che con il decreto-legge in titolo il Governo non abbia voluto rivedere le ingiuste disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 che, a compensazione dei tagli all'Anas, introducono nuovi pedaggi su infrastrutture stradali, peraltro ubicate in gran parte al Sud, con grave danno per le famiglie e per le imprese di delle regioni meridionali.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di condividere pienamente le osservazioni critiche espresse dai deputati intervenuti sul contenuto del decreto-legge in esame. Si sofferma, quindi, sulla norma che, nel prorogare al 31 dicembre 2011 il termine della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione, esclude inaccettabilmente i benefici fiscali finora previsti a favore dei proprietari di immobili che affittano a particolari categorie sociali di inquilini. Dopo aver denunciato la mancanza nel decreto-legge in esame di qualsivoglia misura diretta ad affrontare la nuova emergenza sociale degli sfratti per morosità, esprime la convinzione che anche una « piccola » norma come quella citata che cancella i benefici fiscali a favore dei proprietari di immobili, testimoni, dopo gli insuccessi del Piano Casa, l'assoluta incapacità del Governo di mettere in campo una politica abitativa capace di affrontare le vecchie e le nuove esigenze della popolazione e il carattere propagandistico delle dichiarazioni della maggioranza di attenzione nei confronti delle esigenze della proprietà edilizia.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nell'associarsi a quanto detto dai deputati intervenuti nel dibattito, si sofferma criticamente sulla norma contenuta nell'articolo 2-ter, comma 5, che estende alla provincia di Milano la disposizione - già prevista per il comune di Milano - di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dell'Expo 2015. Al riguardo, osserva infatti che la realizzazione di tale iniziativa non è questione che riguarda un solo comune e una sola provincia, ma che coinvolge direttamente e incisivamente tutte le province della regione Lombardia.

Esprime, inoltre, forte contrarietà alla norma prevista dall'articolo 2, comma 2-septies, che, per quanto concerne gli atti commissariali adottati in attuazione di ordinanze conseguenti a dichiarazioni di stato di emergenza, riduce da 60 a 7 giorni il termine a disposizione della Corte dei Conti per il controllo preventivo sui medesimi atti. Considera, infatti, che questa sia un'ennesima forzatura ordinamentale che indebolisce il principio di legalità e gli strumenti di controllo del corretto uso del denaro pubblico. Allo stesso modo ritiene sbagliata la scelta di togliere fondi erariali ai comuni campani, facendo gravare sui cittadini questi tagli con l'aumento della bolletta elettrica. Infine, giudica negativamente la non chiara disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-septies, laddove questa fosse da interpretare come un tentativo di prorogare il termine della durata in carica dell'attuale presidente dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Al di là del dato personale, ritiene, infatti, che debba essere sempre riaffermato il valore fondamentale del principio della temporaneità delle cariche pubbliche, da chiunque siano ricoperte.

Angelo ALESSANDRI, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Armando DIONISI (UdC) si associa a quanto detto dai deputati di opposizione, criticando in particolare l'esiguità dei tempi concessi per l'esame del provvedimento da parte della Commissione, la mancanza di risorse finanziarie a sostegno delle misure annunciate dal Governo, l'ennesimo e abusivo ricorso ai fondi FAS per la copertura delle spese recate dal provvedimento in esame, gli inaccettabili aumenti di tasse e imposte che graveranno sulle famiglie e sulle imprese. Conclude, quindi, annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Raffaella MARIANI (PD), pur ribadendo il giudizio nettamente critico del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in questione, chiede al relatore di trasformare almeno in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere. Ritiene, inoltre, che l'uso inaccettabile delle risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico testimoni ancora una volta l'incapacità del Ministro dell'ambiente di difendere le ragioni di una seria politica ambientale e rischi di rimettere in discussione gli stessi accordi di programma, recentemente sottoscritti con diverse regioni che, a fronte degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2010, hanno impegnato ingenti fondi regionali.

Agostino GHIGLIA (PdL) concorda con la richiesta del deputato Mariani di trasformare in condizione l'osservazione prevista nella proposta di parere presentata.

Tommaso FOTI (PdL), pur esprimendo un giudizio favorevole sul complesso delle norme contenute nel provvedimento in esame, stigmatizza l'ennesimo ricorso alla proroga degli sfratti che penalizza per la quarantaduesima volta le ragioni della proprietà edilizia.

Angelo ALESSANDRI, presidente, raccogliendo le sollecitazioni dell'onorevole Mariani e dell'onorevole Ghiglia, riformula la proposta di parere presentata, trasfor-

mando il contenuto dell'osservazione nel contenuto di un'analoga condizione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.05.

DL 225/10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione.

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie » (approvato dal Senato) (AC 4086);

valutate positivamente le disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici di cui all'articolo 2, comma 12-quinquies;

rilevato peraltro che al relativo onere eccezionali eventi metereologici di si provvede mediante la riduzione delle l'articolo 2, comma 12-quinquies.

risorse stanziate dalla legge finanziaria 2010 per la prevenzione del rischio idrogeologico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare una diversa copertura finanziaria per gli stanziamenti in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici di cui all'articolo 2, comma 12-quinquies.

DL 225/10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione.

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (approvato dal Senato) (AC 4086);

valutate positivamente le disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici di cui all'articolo 2, comma 12-quinquies;

rilevato peraltro che al relativo onere si provvede mediante la riduzione delle

risorse stanziate dalla legge finanziaria 2010 per la prevenzione del rischio idrogeologico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

individuino le Commissioni di merito una diversa copertura finanziaria per gli stanziamenti in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici di cui all'articolo 2, comma 12-quinquies.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:

5-04070 Oliverio: Necessità di rilanciare il porto di Gioia Tauro, anche attraverso una revisione delle concessioni demaniali, e di verificare gli investimenti operati dalla società	200
terminalista Contship	300
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	307
5-04116 Marco Carra: Continui e ripetuti disservizi sulla linea ferroviaria Milano-Mantova .	301
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	309
5-04121 Toto: Bilancio della divisione cargo di Trenitalia, con particolare riguardo alle attività esercitate in regime di servizio universale e disponibilità della società al noleggio dei	
locomotori in disuso	301
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	311
5-04124 Delfino: Misure per lo sviluppo dell'aeroporto Levaldigi di Cuneo alla luce del piano di razionalizzazione del sistema aeroportuale	302
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	313
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/10 proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole con	
osservazione)	302
ALLEGATO 5 (Parere)	314
EDDATA CODDICE	306

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.30.

5-04070 Oliverio: Necessità di rilanciare il porto di Gioia Tauro, anche attraverso una revisione delle concessioni demaniali, e di verificare gli investimenti operati dalla società terminalista Contship.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Giachino per la celerità con la quale è stata resa la risposta e per l'attenzione dimostrata da sempre sul tema della portualità del Mezzogiorno, si dichiara tuttavia insoddisfatto per la scelta politica operata dal Governo su questo tema, con la quale si è voluta penalizzare la portualità meridionale. Nell'osservare che il volume di affari delle portualità è in crescita in molte aree del Paese, rileva tuttavia che il porto di Gioia Tauro non è dotato delle infrastrutture ferroviarie necessarie a renderlo efficiente e appetibile per le imprese di trasporto merci. Ritiene pertanto che il Governo avrebbe potuto inserire nel decreto-legge cosiddetto « mille proroghe » una disposizione volta a potenziare il porto di Gioia Tauro, che rappresenta un volano fondamentale di sviluppo per il Paese.

5-04116 Marco Carra: Continui e ripetuti disservizi sulla linea ferroviaria Milano-Mantova.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marco CARRA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario e il presidente della Commissione per la consueta celerità con cui vengono rese le risposte agli atti di sindacato ispettivo. Nel sottolineare che l'atto di sindacato ispettivo è stato firmato da tutti i deputati mantovani, sia di maggioranza che di opposizione, rileva che sulla linea si registrano continui disservizi, che mal si conciliano con la situazione descritta dal rappresentante del Governo nella risposta al presente atto di sindacato ispettivo che fa seguito ad almeno quattro interrogazioni a sua firma proprio su questa materia recentemente svolte. Prende quindi atto favorevolmente della disponibilità del Governo a farsi promotore di un raccordo con le realtà territoriali e le imprese ferroviarie operanti in Lombardia, giudicandolo un gesto di grande sensibilità politica, anche in considerazione della difficoltà registratasi in passato di riuscire ad organizzare un incontro tra le associazioni degli utenti, le imprese ferroviarie e l'assessore regionale ai trasporti al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto dell'interrogazione.

5-04121 Toto: Bilancio della divisione cargo di Trenitalia, con particolare riguardo alle attività esercitate in regime di servizio universale e disponibilità della società al noleggio dei locomotori in disuso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Daniele TOTO (FLI), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Giachino per la consueta puntualità nel rendere le risposte agli atti di sindacato ispettivo, esprime una certa sorpresa per i contenuti della risposta, giudicando la riduzione dell'offerta da parte di Trenitalia Cargo difficilmente conciliabile con la contribuzione che questa riceve da parte dello Stato per sostenere il servizio universale nelle regioni a scarsa domanda, e soprattutto nel meridione d'Italia. Ritiene, infatti, al riguardo che la rarefazione dell'offerta nelle regioni meridionali sia contraddittoria con la presenza, al sud, dell'importante porto di Gioia Tauro, e che il Governo dovrebbe attivare ogni utile intervento, anche inserendolo all'interno del Piano nazionale della logistica, volto alla promozione del trasporto su ferro che costituisce l'unica vera alternativa al trasporto merci su gomma, che nel medio lungo periodo, anche a causa delle conseguenze ambientali, dovrà essere inevitabilmente ridotto. Quanto ai locomotori in disuso, stando alle informazioni in suo possesso, questi risultano essere in numero rilevante e a tale riguardo giudica opportuno che la società Trenitalia Cargo al più presto ne permetta il noleggio da parte delle imprese

interessate, anche al fine di aumentare le prospettive di crescita del mercato ferroviario.

5-04124 Delfino: Misure per lo sviluppo dell'aeroporto Levaldigi di Cuneo alla luce del piano di razionalizzazione del sistema aeroportuale.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver voluto puntualmente e celermente rispondere ai tre quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo, ma si dichiara insoddisfatto della mancanza di coordinamento all'interno del Governo e, nel caso specifico, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa registrare ritardi inaccettabili nell'emanazione del decreto che attribuisce alla società di gestione dell'aeroporto Levaldigi di Cuneo la concessione ventennale. Nel ringraziare il sottosegretario per aver compiuto tutti gli atti di competenza e per aver inoltre provveduto a sollecitare il Ministero dell'economia e delle finanze riguardo all'emanazione del citato decreto, osserva che la razionalizzazione del sistema aeroportuale nazionale non dovrebbe in alcun caso portare alla chiusura dell'aeroporto di Cuneo, che si caratterizza come unica infrastruttura efficiente nel territorio della provincia e che nel 2010 ha raggiunto un volume di passeggeri pari a 200 mila persone, superando ampiamente le prospettive di crescita formalizzate nell'anno precedente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.

DL 225/10 proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul decreto legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Segnala che il decreto, approvato con numerose modifiche dal Senato, dovrà essere convertito entro il prossimo 27 febbraio.

Passando ad una breve illustrazione dei contenuti del provvedimento per le materie di competenza della IX Commissione, fa presente che l'articolo 1, comma 1, fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di una serie di termini e di regimi giuridici indicati nella tabella 1 - allegata dal testo del decreto - che hanno scadenza anteriore al 15 marzo 2011. Il comma 2 del medesimo articolo 1, prevede poi che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, possa essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine.

Rileva che nell'ambito della tabella 1, le proroghe di interesse della Commissione sono le seguenti: differimento del termine di cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, effettuati con modalità non conformi alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 23*-bis* del decreto-legge n. 112 del 2008; proroga del termine entro il quale deve essere adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il decreto ministeriale per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992, con riferimento ai servizi di taxi e di noleggio con conducente, allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale; proroga del termine per l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, e del termine relativo alla decadenza dell'aggiornamento, nel caso i concessionari non presentino istanza di stipula del contratto di programma; proroga del termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali, in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante revisione del codice della navigazione), il cui termine di conclusione, originariamente fissato al 23 giugno 2006, è stato più volte prorogato, e viene ora fissato al 31 marzo 2011; proroga dell'applicazione della norma che introduce la prova pratica di guida del ciclomotore, recentemente introdotta dall'articolo 17 della legge n. 120 del 2010, originariamente fissata al 19 gennaio 2011; proroga del termine per l'emanazione del regolamento recante revisione dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale; proroga in materia di attestazione dei requisiti di formazione del personale marittimo, disciplinata dal regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE.

Ricorda inoltre che il comma 19, lettera a), proroga - fino al 31 dicembre 2011 ed esclusivamente per gli Internet point, ossia per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale – l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore, previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 144 del 2005, così che la licenza non è più richiesta per tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad Internet quale servizio accessorio; osserva che restano fermi, negli Internet point, i controlli di polizia previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche; la lettera b) dispone l'abrogazione dei commi 4 e 5 del citato articolo 7, che concernenti le modalità di identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l'archiviazione dei dati.

Rileva che, oltre alle norme ora illustrate, il testo del decreto, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, contiene all'articolo 2 altre disposizioni di interesse della Commissione: il comma 1-quater introduce per gli aspiranti al certificato di idoneità alla guida di ciclomotore (e quadricicli leggeri) la possibilità di ottenere l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (cosiddetto foglio rosa), demandando le relative modalità ad un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 2011; il comma 2-novies modifica la normativa, introdotta dal decreto-legge n. 40 del 2010, della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati, prevedendo che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, sono revocati entro il 15 marzo 2011; il comma 4-decies proroga, per l'anno 2011, l'applicazione degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 al fine del rifinanziamento del Fondo per il

passaggio al digitale; il comma 4-duodecies proroga al 31 dicembre 2011 la possibilità per piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi di godere della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci ed apporta alcune modifiche alla normativa concernente l'attività di tali imprese; il comma 4-sexiesdecies, proroga al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico; i commi 12-bis e 12-ter recano norme per continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, attribuendo 2 milioni di euro per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi; il comma 12-duodecies apporta modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani; fa presente che, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, il decreto ridefinisce l'ambito di applicazione del divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche. Rileva che viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguarda imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Il comma 17-octies, infine, introduce modifiche alla disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane SpA., al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza della Banca d'Italia: si dispone a carico di Poste italiane l'obbligo di costituire un patrimonio destinato esclusiva-

mente all'esercizio della predetta attività, cui dovrà applicarsi un regime di contabilità separata.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta che riprenderà al termine delle votazioni stesse.

La seduta sospesa alle 10.05, è ripresa alle 12.40.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mario LOVELLI (PD) manifesta la propria insoddisfazione per la proposta di parere favorevole del relatore. Ciò premesso, nel preannunciare la presentazione, presso le Commissioni competenti in sede referente e, se necessario, in Assemblea, di una serie di emendamenti volti a modificare il provvedimento, pone all'attenzione dei colleghi la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-sexiesdecies, con la quale si proroga al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico e autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia le somme previste per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di servizio pubblico, facendo così rientrare la disposizione tra le proroghe onerose.

Sottolineando che la questione è di precipua competenza della IX Commissione, che tuttavia può esaminare la questione soltanto in sede consultiva, osserva che la disposizione prevede una proroga del tutto inopportuna per la sottoscrizione dei contratti, in presenza di una norma generale che prevede la loro sottoscrizione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, autorizzando contestualmente l'erogazione a Trenitalia delle somme stanziate nel bilancio dello Stato per gli anni 2009 e 2010, in relazione agli obblighi di servizio pubblico. Nell'evidenziare i continui disservizi che si registrano nel

trasporto ferroviario, oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo che vengono svolti settimanalmente dalla Commissione, fa presente che, in data 17 dicembre 2009. è stato approvato dal CIPE lo schema di contratto di servizio con Trenitalia. Nel ricordare come tale contratto non risulti ancora sottoscritto, fa presente che non sono state rese note le risultanze dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dalla legge finanziaria 2008, che il Ministero avrebbe dovuto effettuare per verificare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Propone, quindi, al relatore di introdurre un'osservazione nella proposta di parere, volta a valutare l'opportunità di riconsiderare il termine previsto per la sottoscrizione dei contratti di servizio per il trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico.

Vincenzo GAROFALO (PdL) osserva che nel provvedimento in esame sono previste alcune proroghe largamente condivise tra le forze di maggioranza e di opposizione, come ad esempio la proroga dei termini per la rideterminazione dei principi fondamentali della regolazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, l'introduzione del foglio rosa per la guida dei ciclomotori, e quindi anche delle minicar, e la disposizione relativa alla revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Nell'esprimere, quindi, una valutazione favorevole sul provvedimento, concorda con la proposta avanzata dal collega Lovelli di introdurre un'osservazione nel parere relativa al termine di sottoscrizione dei contratti di servizio ferroviari di interesse nazionale.

Carlo MONAI (IdV) osserva che il provvedimento, pur contenendo una serie di disposizioni condivisibili, le declina tuttavia in un modo insoddisfacente, come dimostrano la proroga di soli due anni del divieto di incroci proprietari tra i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete e le imprese editrici di giornali quotidiani, in luogo dei cinque richiesti dalle opposizioni e la proroga del termine per la disciplina del servizio di noleggio con conducente, che viene attuata dal provvedimento per un termine assai breve e tale da non garantire una regolazione del settore in linea con i principi della concorrenza.

Marco DESIDERATI (LNP), nell'esprimere il parere favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, osserva che questo contiene alcune disposizioni di grande rilevanza per il settore del trasporto, tra le quali evidenzia la proroga del termine di entrata in vigore della nuova disciplina relativa ai servizi di noleggio con conducente, che costituisce una questione assai delicata e di difficile soluzione, rispetto alla quale giudica necessario che venga valutata l'opportunità di lasciare un ampio margine di azione alle regioni. Inoltre, sottolinea con favore la disposizione volta a prevedere, a carico di Poste italiane, l'obbligo di costituire un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio della predetta attività, cui dovrà applicarsi un regime di contabilità separata in modo da sottoporre l'attività bancaria esercitata da Poste alla vigilanza della Banca d'Italia.

Sandro BIASOTTI (PdL), nell'esprimere il parere favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, sottolinea l'importanza della disposizione avente ad oggetto la revoca degli stanziamenti statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il bando entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, prevedendo altresì che una quota dei finanziamenti revocati, pari a 150 milioni di euro, venga destinata alle autorità portuali che hanno attivato investimento nell'ambito di grandi

infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Nell'osservare che tale disposizione cambia radicalmente l'approccio del Governo sui finanziamenti alle Autorità portuali e nel ribadirne l'importanza, in particolare per la regione Liguria, concorda con le osservazioni formulate dal collega Lovelli in ordine al termine di sottoscrizione dei contratti di servizio ferroviari di interesse nazionale.

Giorgio SIMEONI (PdL), relatore, tenuto conto degli esiti del dibattito, riformula la sua proposta di parere favorevole, introducendovi una osservazione che invita le Commissioni di merito a valutare la congruità della disposizione che prevede la proroga del termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale, in relazione alla necessità di assicurare la funzionalità e l'efficienza del trasporto ferroviario (vedi allegato 5).

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO concorda con la proposta di parere del relatore, come riformulata. La Commissione approva la proposta di del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 15 febbraio 2011, pagina 160, prima colonna, trentottesima riga, sostituire le parole « della predetta società da verificare a cura del medesimo Ministero » con le seguenti: « del servizio universale da verificare a cura dell'Agenzia ».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 16 febbraio 2011, pagina 132, prima colonna, trentaquattresima riga, sostituire le parole « della predetta società da verificare a cura del medesimo Ministero » con le seguenti: « del servizio universale da verificare a cura dell'Agenzia ».

5-04070 Oliverio: Necessità di rilanciare il porto di Gioia Tauro, anche attraverso una revisione delle concessioni demaniali, e di verificare gli investimenti operati dalla società terminalista Contship.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'iniziativa di realizzare una piattaforma logistica dell'alto Adriatico vede coinvolti, oltre che investitori privati, anche il Ministero degli Affari Esteri e questo Dicastero ai cui vertici è demandata ogni valutazione in merito, fermo restando l'apporto di ingenti capitali privati per l'esecuzione del progetto.

L'iniziativa non mira a penalizzare gli altri porti del Paese, bensì a creare strutture idonee a migliorare la competitività del « sistema Italia »nei riguardi degli altri scali europei in generale e quelli che si affacciano sul mar Mediterraneo. In particolare dobbiamo recuperare il tempo perduto di chi ha bloccato dragaggi ed iniziative logistiche previste nel Piano del 2006. Nel nuovo Piano Nazionale della logistica il ruolo dei porti è enfatizzato perché essi possono dare al nostro Paese una spinta aggiuntiva alla crescita economica di 5-7 miliardi di euro. Per quanto attiene il proficuo utilizzo del demanio marittimo si fa presente che nei porti dove sono presenti le Autorità portuali, le stesse sono preposte all'amministrazione delle aree demaniali ai sensi della legge 84/94 percependone i relativi canoni.

In particolare, le entrate registrate nei bilanci dell'Autorità portuale di Gioia Tauro per tale tipologia hanno evidenziato negli ultimi anni un costante aumento passando da 1,49 milioni di tonnellate nel 2006 a 1,65 nel 2007, 1,91 nel 2008 e 2,41 nel 2009 (ultimo dato disponibile).

L'importanza del porto di Gioia Tauro, peraltro, non è mai stata penalizzata nell'attribuzione di finanziamenti pubblici, infatti l'Autorità portuale calabrese è stata destinataria di contributi (con riferimento soltanto a quelli direttamente accordati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusi, pertanto, altri finanziamenti riconducibili ad altre leggi o di provenienza regionale) per oltre 251 milioni di euro dal 1998 ad oggi, attraverso le seguenti leggi: legge 413/1998 euro 36,1 milioni; legge 488/1999 e 388/2000 euro 48,6 milioni; legge 166/2002 euro 87,4 milioni; legge 296/2006 euro 79,0 milioni.

Anche grazie ai finanziamenti statali , come espressamente evidenziato dall'ente, il porto di Gioia Tauro è in grado di soddisfare pienamente le esigenze delle linee di navigazione interessate a fare uso dello scalo, sia con riferimento alle infrastrutture che ai servizi operativi.

A tale proposito si significa che i lavori di infrastrutturazione realizzati, sia quelli in corso di esecuzione sia quelli programmati dall'Autorità portuale a sostegno dell'ammodernamento del porto, rispondono alle richieste del mercato e sono in grado di conservare al porto di Gioia Tauro il ruolo di principale porto hub del Mediterraneo.

Si segnala, infine, che per garantire lo sviluppo dell'area portuale e retroportuale di Gioia Tauro, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2007 si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario del Governo, oggi sosti-

tuito dal Commissario delegato per effetto del comma 2, dell'articolo 22-sexies del decreto-legge n. 248 del 2007.

In merito alla richiesta di rivedere con un'iniziativa normativa la materia in tema di concessioni demaniali in ambito portuale, va ricordato che nell'ambito dell'organico disegno di legge di revisione della legge n. 84 del 1994 presentato dal Governo si interviene appunto sulla materia e sulle procedure di determinazione dei canoni demaniali marittimi con riferimento alle concessioni da rilasciarsi nel contesto dei porti italiani.

5-04116 Marco Carra: Continui e ripetuti disservizi sulla linea ferroviaria Milano-Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il servizio ferroviario di interesse pendolare tra Mantova e Milano, sia per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali sia per quelli trasportistici, come ricordato peraltro dagli stessi Deputati interroganti, era stato oggetto, lo scorso 19 gennaio, di una accurata risposta all'interrogazione 5-04013. Pur confermando l'attualità degli elementi a suo tempo forniti, l'analisi dell'andamento dei servizi ferroviari in questione relativi agli 8 giorni seguenti la risposta resa al predetto atto e la data di presentazione dell'interrogazione oggi in esame, ha reso necessaria una ulteriore richiesta di elementi a Ferrovie dello Stato S.p.a..

Non si può omettere di ricordare nuovamente, sia ai Deputati interrogante sia alla Commissione, che i servizi di trasporto ferroviario di carattere regionale rientrano oramai nelle competenze esclusive delle singole amministrazioni regionali che, come oramai ben noto, stipulano direttamente, quindi senza possibilità di intervento alcuno da parte dello Stato, contratti di servizio con le imprese ferroviarie in base alle proprie necessità di trasporto e alle disponibilità finanziarie.

Nel caso specifico, la competenza è della Regione Lombardia che, peraltro, promuove periodicamente incontri specifici con gli Enti Locali del territorio e con le Associazioni dei pendolari, per la verifica dell'andamento del servizio sulle varie direttrici regionali e per l'esame delle problematiche connesse.

Ciò premesso, sulla base di quanto reso noto dalla Società TLN, che gestisce i servizi ferroviari a carattere regionale della Lombardia, si evidenzia che, al fine di migliorare la regolarità del servizio sulla linea Mantova-Milano, sono stati recentemente adottati ulteriori provvedimenti, tra cui:

costante monitoraggio del sistema di sicurezza e marcia del treni (SCMT) in coordinamento tra TLN e RFI;

sempre in coordinamento tra le due Società, intensificazione dei flussi comunicativi tra la stazione di Cremona e il Deposito di Cremona per l'ottimizzazione della gestione sia degli arrivi/partenze e piazzamenti/ricoveri dei treni, che della marcia degli stessi e degli incroci nella tratta Codogno-Cremona-Mantova;

rimodulazione delle tracce orarie con cadenzamento, per dare stabilità alla circolazione nella tratta a binario unico (Mantova-Codogno);

presenziamento, con personale dedicato, della marcia dei treni provenienti da Piacenza, verificandone la regolarità ed evitando eventuali interferenze di circolazione nella tratta Codogno-Milano;

monitoraggi mirati sulla qualità del materiale rotabile, in servizio sulle linee interessate.

In merito gli specifici episodi citati dagli Interroganti e riferiti al trascorso mese di gennaio, Ferrovie dello Stato ha fornito un quadro esplicativo degli inconvenienti accorsi.

Relativamente all'episodio di lunedì 17 gennaio, il treno Regionale 2652 è stato

parzialmente soppresso per problemi di trazione (materiale rotabile) nella stazione di Cotogno.

Relativamente all'episodio di martedì 18 gennaio, i treni Regionali 2647 e 2650 hanno subito ritardo, a seguito di avarie di tipo infrastrutturale avvenute, rispettivamente, nelle stazioni di Codogno e Ponte D'Adda.

Relativamente all'episodio di venerdì 21 gennaio, non risultano treni del pomeriggio arrivati a Mantova con un ritardo di oltre 5 ore; è presumibile che il riferimento possa essere al Regionale 2661 che, per un'avaria al sistema di telecomando (che ha comportato – per effetto domino – ripercussioni sulla regolarità della circolazione in fascia serale), è arrivato a Mantova con un ritardo di 3 ore e 22 minuti.

Relativamente all'episodio di lunedì 24 gennaio: il Regionale 2650 (a cui probabilmente gli Interroganti si riferiscono) è arrivato nella stazione di Milano Centrale con 21 minuti di ritardo per un inconveniente alla linea aerea di alimentazione nei pressi del Bivio Melegnano.

Per quanto riguarda il livello di puntualità della direttrice Mantova-Milano, si conferma il trend di miglioramento: nel 2010 la percentuale media dei treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario di arrivo previsto è stata dell'81 per cento (contro il 78 per cento del 2009), nel dicembre scorso tale percentuale si è attestata all'82 per cento (contro il 79 per cento del dicembre 2009), nel gennaio 2011 ha raggiunto l'85 per cento e, nell'ultima settimana dello stesso mese, ha toccato il 92 per cento.

Per quanto riguarda la specifica richiesta rivolta al Governo, non si può che confermare la disponibilità a farsi promotori di ogni utile raccordo con tutte le realtà territoriali e le imprese ferroviarie operanti sui servizi ferroviari nella regione Lombardia, seppure nei limiti degli ambiti di competenza istituzionalmente attribuiti alle amministrazioni locali e all'autorità dello Stato.

In ogni caso per i ritardi il Governo si scusa con i cittadini interessati.

5-04121 Toto: Bilancio della divisione cargo di Trenitalia, con particolare riguardo alle attività esercitate in regime di servizio universale e disponibilità della società al noleggio dei locomotori in disuso.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'atto parlamentare in esame, riguardante le attività svolte dalla Divisione Cargo di Trenitalia, nonché il relativo andamento economico, si rappresenta quanto segue.

A seguito della liberalizzazione anche del settore ferroviario, l'effetto principale che si è venuto a determinare è una consistente riduzione d'offerta, indotta essenzialmente dalla razionalizzazione dei perimetri degli ex-monopolisti, che devono sempre più operare in una logica di equilibrio economico.

Tale riduzione d'offerta riguarda dei servizi che non attraggono l'interesse delle nuove Imprese entrate sul mercato – sia per la maggiore onerosità di gestione che per la marginalità dei mercati serviti – le quali, invece, si inseriscono prevalentemente in competizione su flussi e segmenti di traffico già esistenti e più redditizi.

Tra i segmenti di traffico « meno attrattivi » rientrano anche i servizi per il trasporto delle merci nelle regioni meridionali, i cui flussi sono – da sempre – caratterizzati da problemi di rarefazione delle destinazioni e sbilanciamento nella direzione dello spostamento delle merci (treni carichi da nord a sud e scarichi in direzione inversa).

Questi traffici rientrano nel cosiddetto « servizio universale » e, per poter essere effettuati sono contribuiti dallo Stato in una normale dinamica fornitore-cliente, formalizzata attraverso un Contratto di Servizio; ciò per evitare che il processo di concentrazione nelle aree a domanda attrattiva si traduca in un definitivo impo-

verimento dell'offerta di servizi ferroviari in territori svantaggiati dalle caratteristiche di sbilanciamento e rarefazione della domanda precedentemente citate.

Va, peraltro, sottolineato che, nel caso specifico, non si tratta di trasferimenti pubblici a « fondo perduto » (tali quindi da influenzare la libera concorrenza), ma di pagamenti – che, peraltro, risultano inferiori al costo delle prestazioni fornite – per effettuare attività di trasporto ferroviario in aree a scarsa domanda, dove nessun'altra impresa ferroviaria considera conveniente investire, a causa dell'inevitabile scarto tra costi e ricavi (sia attuali che potenziali).

Per quanto concerne l'andamento dei « conti » della Divisione Cargo di Trenitalia è opportuna qualche considerazione preliminare sulla situazione complessiva in cui quest'ultima si trova ad operare; si tratta di un contesto caratterizzato da una forte competizione, sia intermodale (il trasporto su gomma è preponderante nel nostro Paese ed è polverizzato in un numero rilevante di piccole imprese) sia intramodale visto che il trasporto ferroviario delle merci in Italia è liberalizzato da 10 anni.

Peraltro, si è anche in presenza di un regime caratterizzato da regole contrattuali disomogenee tra le diverse imprese ferroviarie attive in Italia, tra cui quelle che costituiscono sostanzialmente emanazioni dei principali « incumbents » europei.

Pur in questo contesto particolarmente complesso e difficoltoso, nel quinquennio 2006/2010, la Divisione Cargo di Trenitalia ha ridotto le proprie perdite di oltre il 70 per cento ed ha avviato un programma di risanamento finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico entro il 2012.

Relativamente, infine, ai locomotori ai quali fa riferimento l'Interrogante, si conferma che, per effetto della contrazione della domanda conseguente alla nota situazione di congiuntura economica, solo alcuni mezzi sono stati temporaneamente accantonati, mentre la maggior parte è in

esercizio. La Divisione Cargo di Trenitalia ritiene possibile valutare eventuali richieste di noleggio, da inquadrarsi nell'ambito di accordi commerciali di collaborazione con imprese interessate.

Voglio comunque rassicurare l'onorevole interrogante riguardo all'attenzione del Governo sul tema del cargo ferroviario, testimoniato da quanto contenuto nel nuovo Piano nazionale della logistica e dal recente decreto del Ministro Matteoli sul cosiddetto « ferro bonus ».

5-04124 Delfino: Misure per lo sviluppo dell'aeroporto Levaldigi di Cuneo alla luce del piano di razionalizzazione del sistema aeroportuale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto concerne la formalizzazione dello concessione ventennale, si rappresenta che l'ENAC e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno da tempo concluso gli adempimenti di competenza.

Il 4 ottobre 2010, il decreto interministeriale per l'affidamento della concessione, sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed essendo ancora in attesa del relativo riscontro, ho provveduto a sollecitarlo proprio stamane.

Con riferimento alla questione della continuità territoriale presso lo scalo di Cuneo sollevata dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16, paragrafo 11 del regolamento 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità dispone che: « Si ritiene che un onere di servizio pubblico sia scaduto se sulla rotta soggetta a tale onere non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo di dodici mesi. »

A tal riguardo, si evidenzia che l'ultima imposizione di oneri per il collegamento Cuneo-Roma è stata pubblicata in data 5 febbraio 2009, G.U.U.E. C 29, e prevedeva l'entrata in vigore degli oneri alla data del 4 agosto 2009. La gara, bandita il 31 marzo 2009, G.U.U.E. C 75, è andata deserta. È trascorso quindi più di un anno

senza che nessuno manifestasse l'intenzione di riproporre una nuova gara o una nuova imposizione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11 del citato regolamento comunitario l'onere di servizio sul collegamento in questione è da considerarsi scaduto.

Infine, riguardo le preoccupazioni sollevate dall'interrogante circa l'ipotesi di razionalizzazione degli aeroporti da parte dell'ENAC a seguito di uno studio sul sistema aeroportuale italiano si rappresenta quanto segue.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha commissionato ad ENAC uno studio per il Sistema Aeroportuale Italiano finalizzato ad analizzare le realtà aeroportuali nazionali al fine di delineare la fotografia dell'attuale sistema, nonché fornire elementi per valutare gli indirizzi in merito allo sviluppo strategico degli aeroporti e delle infrastrutture che ne garantiscono l'accessibilità e l'integrazione con il territorio. Tale studio, quindi, non ha avuto ad oggetto l'individuazione delle strutture aeroportuali che possono essere dismesse o ridimensionate, ma lo sviluppo del trasporto aereo in una dimensione di sinergia con le altre forme di trasporto presenti nel territorio.

In ultimo ritengo importante che vengano verificate le relazioni tra gli aeroporti di Cuneo e di Torino, per attivare le importanti sinergie che potrebbero determinarsi.

DL 225/10 proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (C. 4086 Governo, approvato dal Senato).

PARERE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie » (C. 4086, Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 4-sexiesdecies, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di considerare la congruità della disposizione che prevede la proroga del termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale, in relazione alla necessità di assicurare la funzionalità e l'efficienza del trasporto ferroviario.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

INT	LED	$\mathbf{R} \cap$	GA	71	OMI

Elettromeccanica Spa di Carini, in provincia di Palermo.	
5-04042 Pili: Piano industriale dell'azienda Keller Elettromeccanica Spa, in relazione allo stabilimento di Villacidro nel Medio Campidano	315
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	320
5-03659 Trappolino: Sviluppo industriale del polo chimico di Terni	316
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	321
5-03806 Fadda: Ripresa produttiva degli impianti della società Euroalluminia Spa	316
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	322
5-03852 Gatti: Progetti industriali per la continuità produttiva dello stabilimento Eaton di Massa	316
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	323
5-03869 Martella: Mantenimento e rilancio dell'industria chimica a Porto Marghera	317
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	325
5-03977 Brandolini: Potenziamento del trasformatore della cabina primaria di Quarto di Sarsina in provincia di Forlì-Cesena	317
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	327
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero » (Svolgimento e conclusione)	318
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)	318
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	318
Audizione di rappresentanti di Confapi, di rappresentanti di UCIMU – Sistemi per produrre,	
e di rappresentanti della Lega nazionale delle cooperative e mutue	318

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.

5-03366 Siragusa: Interventi a sostegno della continuità produttiva dello stabilimento Keller Elettromeccanica Spa di Carini, in provincia di Palermo.

5-04042 Pili: Piano industriale dell'azienda Keller Elettromeccanica Spa, in relazione allo stabilimento di Villacidro nel Medio Campidano.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che, vertendo le interrogazioni in titolo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, che giunge tardivamente, soprattutto se si considera la gravità della situazione occupazionale nel territorio siciliano. Lamenta altresì che il Governo, invece di favorire progetti di crescita e di sviluppo della regione Sicilia, preferisce sostenere un'azienda che ha dato dimostrazione di non essere credibile e affidabile. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire con urgenza a tutela dei lavoratori e dell'economia della regione.

Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta puntuale del Governo relativamente al sito di Villacidro. Auspica che il Governo continui a monitorare gli investimenti della società Keller Elettromeccanica Spa in un settore industriale nevralgico per lo sviluppo del tessuto produttivo della Sardegna e, in particolare, del Medio Campidano.

5-03659 Trappolino: Sviluppo industriale del polo chimico di Terni.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, che comunque coglie l'importanza e il valore strategico del polo chimico di Terni e dell'industria chimica in generale per l'economia italiana. Sottolinea che Novamont, con la partnership di ENI, sta sviluppando investimenti seri e acquisizioni importanti sia sulla chimica innovativa, sia sulla cosiddetta chimica verde. Sollecita il Governo a intervenire urgentemente sulla vertenza aperta oltre un anno fa, rispetto alla quale

la multinazionale Lyondell Basell continua a mantenere un atteggiamento reticente. L'intervento del Governo appare ancor più necessario alla luce delle recenti dichiarazioni del commissario europeo all'industria, Antonio Tajani che, oltre a confermare la centralità della chimica nelle politiche europee di sviluppo, ha assicurato il suo impegno a seguire in prima persona l'evoluzione delle questioni del polo chimico ternano, anche con riferimento alle posizioni assunte dalla multinazionale Lyondell Basell.

5-03806 Fadda: Ripresa produttiva degli impianti della società Euroalluminia Spa.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Paolo FADDA (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, che non tiene conto degli impegni presi pubblicamente e che devono essere mantenuti. Sottolinea la necessità di placare le tensioni sociali, intervenendo presso il prefetto a favore degli operai, che hanno giustamente protestato per la loro situazione, e che sono stati per questo denunciati. Più in generale, ritiene necessario che si proceda rapidamente all'approvazione del piano di ristrutturazione aziendale, condizione necessaria per poter approvare la cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori coinvolti. Stigmatizza, infine, il disinteresse dimostrato dal Governo per il territorio sardo fortemente penalizzato dalla crisi industriale, in particolare nell'area del Sulcis-Iglesiente drammaticamente colpita in tutto il sistema produttivo.

5-03852 Gatti: Progetti industriali per la continuità produttiva dello stabilimento Eaton di Massa.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Aggiunge che nei prossimi giorni, in seguito ad una specifica richiesta del ministro, si recherà sul territorio per verificare la consistenza delle informazioni in possesso del Governo. Conferma che, per quanto riguarda l'area di Massa Carrara, si procederà ad un Accordo di programma relativamente alla Nuovi Cantieri Apuania, mentre per lo stabilimento Eaton sarà sottoscritto un Protocollo d'intesa reperendo le risorse necessarie. Sottolinea che si è generato qualche equivoco a livello di comunicazione perché le risorse individuate sono destinate alla cantieristica, mentre quelle ancora da reperire con la sottoscrizione del nuovo Protocollo saranno destinate alla reindustrializzazione del territorio provinciale di Massa Carrara.

Maria Grazia GATTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, pur ringraziando il sottosegretario per la chiarezza della risposta e per le osservazioni da lui aggiunte in questa sede. Osserva che la risposta giunge tardiva, avendo presentato la sua interrogazione in data 18 novembre 2010. Peraltro, un intervento del Governo in tempi più solleciti avrebbe potuto evitare il licenziamento e la messa in mobilità dei lavoratori. Ritiene, tuttavia, contraddittoria la risposta ricevuta in relazione ad una dichiarazione del sottosegretario Saglia riportata dall'agenzia Ansa lo scorso 10 febbraio, in base alla quale sarebbero stati trovati i fondi per accendere una nuova cassa integrazione per i 304 operai della Eaton, in mobilità dal 15 dicembre 2010. Rileva, altresì, che l'Accordo di programma ha generato preoccupazione per l'ipotesi di una privatizzazione dei cantieri che non esclude la possibilità di chiusura, in caso di risultati negativi; d'altro canto, in base alle dichiarazioni appena rese dal sottosegretario, per gli operai dello stabilimento Eaton non sono state ancora reperite le risorse per avviare una nuova cassa integrazione, peraltro non consentita dalle norme vigenti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ribadisce che vi è stato un equivoco relativamente alle risorse – ancora da individuare – da destinare alla reindustrializzazione del territorio Massa Carrara.

5-03869 Martella: Mantenimento e rilancio dell'industria chimica a Porto Marghera.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Andrea MARTELLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva che la risposta, da un lato, evidenzia una sottovalutazione da parte del Governo dei problemi industriali del comparto della chimica e, in particolare della vicenda della Vynils; dall'altro, manifesta positivamente la centralità della chimica nel nostro Paese che non è limitata al polo di Porto Marghera. Sollecita il Governo a mettere in campo ogni azione per una positiva conclusione della trattativa tra ENI e Gita Holding AG, il fondo svizzero che ha manifestato interesse all'acquisizione degli impianti Vynils. Auspica pertanto che siano rispettati i tempi per la firma del contratto preliminare, prevista per il prossimo 27 febbraio e che entro il 10 marzo 2011 si effettui il passaggio definitivo della proprietà degli asset ENI e Vynils al gruppo Gita, in modo da consentire immediatamente la ripresa dell'attività degli impianti.

5-03977 Brandolini: Potenziamento del trasformatore della cabina primaria di Quarto di Sarsina in provincia di Forlì-Cesena.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della puntuale risposta del Governo, che conferma che si sta procedendo agli interventi sollecitati nel suo atto ispettivo. Auspica altresì un'accelerazione dei tempi poiché nella provincia di Forlì-Cesena vi è stato

un consistente sviluppo del fotovoltaico, pur in presenza di qualche difficoltà in sede autorizzativa. Sottolinea, infine, che la tempestività degli interventi di potenziamento e sviluppo della rete elettrica è necessaria per consentire alle imprese sia agricole sia produttive un recupero in tempi ragionevoli degli investimenti effettuati.

Manuela DAL LAGO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.05.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

(Svolgimento e conclusione).

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Umberto VATTANI, *Presidente dell'ICE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Savino PEZZOTTA (UdC), Alberto TORAZZI (LNP), Gabriele CIMADORO (IdV), Andrea LULLI (PD), Ignazio ABRIGNANI (PdL) e

Anna Teresa FORMISANO (UdC), ai quali risponde Umberto VATTANI, *Presidente dell'ICE*.

Laura FRONER (PD), presidente, ringrazia il presidente Vattani per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

Gabriella DEGANO, Responsabile del settore intrnazionalizzazione e promozione di Confartigianato-Imprese, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Gabriele CIMADORO (IdV), Alberto TORAZZI (LNP), Andrea LULLI (PD) e Anna Teresa FORMISANO (UdC), ai quali risponde Gabriella DEGANO, Responsabile del settore intrnazionalizzazione e promozione di Confartigianato-Imprese.

Laura FRONER (PD), presidente, ringrazia il la dottoressa Degano per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

Audizione di rappresentanti di Confapi, di rappresentanti di UCIMU – Sistemi per produrre, e di rappresentanti della Lega nazionale delle cooperative e mutue.

Sebastiano LENTINI, *Vicepresidente Confapi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alfredo MARIOTTI, *Direttore generale UCIMU-Sistemi per produrre*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione,

Sergio MURA, funzionario Lega nazionale cooperative e mutue, nel presentare le scuse del presidente Poletti, che per altri impegni, non ha potuto essere presente alla seduta odierna, assicura che sarà quanto prima inviata alla Commissione documentazione scritta sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Alberto TO-RAZZI (LNP), Andrea LULLI (PD) e Catia POLIDORI (IR), ai quali rispondono Sebastiano LENTINI, Vicepresidente Confapi e Alfredo MARIOTTI, Direttore generale UCIMU-Sistemi per produrre.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

5-03366 Siragusa: Interventi a sostegno della continuità produttiva dello stabilimento Keller Elettromeccanica Spa di Carini, in provincia di Palermo.

5-04042 Pili: Piano industriale dell'azienda Keller Elettromeccanica Spa, in relazione allo stabilimento di Villacidro nel Medio Campidano.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Keller Elettromeccanica SpA è, come noto, una tra le più importanti aziende private attive nella progettazione e costruzione di veicoli e materiale rotabile.

La situazione economico-finanziaria del Gruppo e le condizioni del mercato sono state tali da imporre un piano di ristrutturazione che ha comportato inevitabili sacrifici.

A tal fine presso il Ministero dello Sviluppo Economico, lo scorso 26 gennaio 2011, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Azienda, è stato concordato un percorso che prevede, in considerazione delle difficoltà manifestate dalla Keller per il sito di Carini, di attivare percorsi di qualificazione e sostegno del programma di riconversione, già presentato dalla stessa.

Il MISE si è impegnato a supportare ogni azione utile all'individuazione e alla localizzazione di nuovi investimenti industriali, utilizzando, se del caso, gli strumenti già disponibili o in fase di realizzazione, avvalendosi a tale scopo del supporto tecnico e operativo di Invitalia.

La Regione Siciliana integrerà con propri strumenti, come già avvenuto in relazione ad analoghi progetti e programmi di valorizzazione produttiva in aree interessate da crisi industriali, i progetti individuati per la reindustrializzazione di Keller. A valle di tale incontro è stato, inoltre, riavviato il confronto tra le parti – azienda e OO.SS. – presso la Regione Siciliana per la presentazione del programma d'intervento e per valutare le misure di sostegno al reddito che si renderanno necessarie.

Si segnala, infine, per il sito di Villacidro, sempre della Keller Elettromeccanica SpA, la quale aveva presentato, come noto, in data 5 luglio 2010, domanda di accesso al « Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà »; richiedendo la garanzia statale finalizzata a una ristrutturazione aziendale pari a un importo di 15 milioni di Euro.

A supporto di tale domanda ha presentato un piano di ristrutturazione industriale che prevede una serie di azioni atte al ripristino entro 36 mesi della redditività aziendale.

In data 24 gennaio 2011 il Comitato di Valutazione Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il proprio parere favorevole alla domanda di accesso al fondo della Keller, notificando successivamente la richiesta di Aiuti di Stato alla Commissione europea.

5-03659 Trappolino: Sviluppo industriale del polo chimico di Terni.

TESTO DELLA RISPOSTA

A seguito dell'impegno profuso dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di addivenire ad una soluzione delle problematiche relative al Polo Chimico Ternano, Novamont, azienda chimica italiana con sede a Novara e stabilimento all'interno del Polo chimico, ha comunicato di aver deliberato in un recente Consiglio di Amministrazione, una proposta vincolante per l'acquisizione dell'impianto Lyondell Basell di Terni.

Attualmente, il MISE sta verificando se questa importante decisione di Novamont sarà accolta da Basell e di conseguenza verrà avviato il confronto conclusivo che dovrà portare alla riapertura degli impianti per la produzione di polipropilene.

La soluzione prospettata, infatti, rappresenterebbe un esito positivo della vicenda sia dal punto di vista della continuità occupazionale sia, come correttamente sottolineato dagli Onorevoli interroganti, punto dell'ammodernamento e dell'eco-compatibilità del ciclo produttivo dell'ex Polo Chimico Ternano, in quanto il progetto di Novamont è basato sulla graduale sostituzione del polipropilene derivato da prodotti fossili, con materiale nuovo derivato da prodotti della catena agricola. Inoltre, la soluzione prospettata è di grande interesse poiché si fa carico anche di altre criticità presenti nel Polo Chimico Ternano, altrimenti destinate ad accentuare le tensioni sociali per il venir meno di molti posti di lavoro.

Per ciò che attiene alle misure di sostegno al reddito e all'occupazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, con provvedimento n. 56872 dell'08/02/2011, la BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l., Società appartenente alla Lyondell Basell Industries Holding B.V., con sede legale in Milano ed unità produttiva in Terni, è stata autorizzata, per il periodo dal 1º agosto 2010 al 31 luglio 2011, ad usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, conseguente alla cessazione di attività del sopra citato stabilimento di Terni, in favore di un massimo di 91 unità lavorative.

Come accennato, pertanto, sia il Governo che, nel suo ambito, lo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico, seguono attentamente gli sviluppi della situazione, al fine di garantire la continuità produttiva sul sito ternano e l'auspicabile ammodernamento del ciclo produttivo in un'ottica marcatamente più eco-compatibile.

In questo quadro, il Ministero interverrà presso l'Head Quarter di Basell per chiedere chiarimenti e sollecitare una soluzione positiva, qualora si dovesse verificare – come purtroppo già avvenuto in altre occasioni – un ulteriore rinvio o, peggio, il rifiuto a confrontarsi sulle concrete e – a parere del MISE – positive proposte formulate da Novamont.

Resta confermato l'impegno del Governo a supportare con strumenti adeguati, come già avvenuto in altre realtà, quali ad esempio A. Merloni, l'iniziativa.

5-03806 Fadda: Ripresa produttiva degli impianti della società Euroalluminia Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Lo scorso 31 gennaio si è tenuto presso il MISE, con la partecipazione della Regione Sardegna, della Provincia competente, delle Organizzazioni Sindacali e dell'Azienda, un tavolo di verifica sulla situazione della società Euroallumina.

L'incontro si è concluso con un verbale condiviso che prevede la riconvocazione del « tavolo » al fine di esaminare l'addendum al protocollo sottoscritto il 27 marzo 2009.

Tale aggiornamento sarà necessario per adattare il precedente accordo alle mutate condizioni produttive.

Nell'ambito di detto « tavolo », le parti saranno anche aggiornate sugli sviluppi relativi sia al reperimento di olio combustibile, per consentire il riavvio immediato degli impianti, sia alla creazione della società mista pubblico/privata, che dovrà costruire il nuovo impianto per la fornitura di vapore.

Sempre in detto ambito è previsto che siano analizzate le problematiche ambientali relative al bacino di deposito dei fanghi rossi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per parte sua, comunica che non risulta pervenuta alcuna richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale, sia in base alla vigente normativa, sia in deroga alla stessa.

Da quanto esposto, è evidente che sarà cura del Governo e, in particolare, del Ministero dello Sviluppo Economico, mettere in campo ogni misura idonea a garantire il presidio ed il reale rilancio di un settore strategico quale quello della produzione nazionale di ossido di alluminio e dell'intera filiera dell'alluminio stesso.

5-03852 Gatti: Progetti industriali per la continuità produttiva dello stabilimento Eaton di Massa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On. Gatti, richiama l'attenzione sulla situazione aziendale dello stabilimento di Massa Carrara della Eaton srl, società operante nel settore metalmeccanico.

In primo luogo faccio presente che la citata società a causa della crisi economico-finanziaria che ha investito i mercati mondiali, e nello specifico il settore automobilistico, ha cessato l'attività produttiva nello stabilimento toscano. In particolare, con accordo sottoscritto presso gli uffici della Provincia di Massa-Carrara, alla fine del 2008, è stata prevista la cessazione dei rapporti di lavoro e la collocazione in mobilità dei dipendenti, al termine del periodo di godimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

In concreto, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato concesso, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 13 febbraio del 2010, per 340 lavoratori e per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 15 dicembre 2008. Tale misura è stata successivamente prorogata di ulteriori dodici mesi, fino al 14 dicembre 2010.

Nel maggio 2010 è stato, inoltre, siglato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana un accordo con il quale è stato previsto uno stanziamento, in favore di tale ultima, di 100 milioni di euro da destinare alla concessione o proroga di trattamenti straordinari e ordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa.

La Società, nell'ambito di diversi incontri tenutisi presso il Ministero dello sviluppo economico alla presenza dell'Azienda e delle Organizzazioni sindacali, ha manifestato in ogni caso l'intento di dar seguito all'accordo del dicembre 2008 non intendendo ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga.

Nel dicembre scorso, i 294 lavoratori licenziati hanno presentato richiesta di mobilità ordinaria al locale Centro per l'Impiego e la corresponsione del relativo trattamento sarà effettuata dal prossimo mese di marzo.

Vorrei rassicurare l'On. Gatti in merito all'attenzione del Governo per una vicenda occupazionale così rilevante per il territorio toscano e per il settore metalmeccanico. In tal senso è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Tavolo di confronto con l'obiettivo di individuare una soluzione condivisa che possa rivelarsi – per quanto possibile – meno traumatica sia dal punto di vista produttivo che occupazionale.

In proposito, informo che lo scorso 19 gennaio si è svolto un incontro, presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del quale è stata illustrata una proposta di Protocollo d'intesa, propedeutico alla stipula di un Accordo di programma volto alla reindustrializzazione del territorio provinciale di Massa Carrara. L'8 febbraio scorso è stata inviata dal Ministero dello sviluppo economico una prima bozza del Protocollo d'intesa che attualmente è al vaglio delle com-

petenti Istituzioni locali. Aggiungo anche che per tale area, insieme a quella del distretto tessile di Prato, la Regione Toscana ha già presentato istanza al predetto Ministero per il riconoscimento di crisi industriale. Inoltre, presso gli uffici | Massa e dei lavoratori.

della Regione Toscana sarà istituito un tavolo permanente, per monitorare l'evolversi della situazione aziendale, che si riunirà con cadenza mensile alla presenza dei rappresentanti del comune di

ALLEGATO 5

5-03869 Martella: Mantenimento e rilancio dell'industria chimica a Porto Marghera.

TESTO DELLA RISPOSTA

In considerazione dell'importanza strategica che il settore chimico riveste per la crescita e lo sviluppo dell'intero sistema produttivo nazionale, la politica del Ministero dello Sviluppo Economico per il settore è finalizzata a riqualificare i poli chimici e a promuoverne processi di reindustrializzazione compatibili con l'ambiente, attraverso il consolidamento della chimica di base e lo sviluppo delle filiere a valle.

Lo strumento scelto a tal fine è l'accordo di programma.

Il petrolchimico di Marghera assume rilevanza strategica per l'intera chimica nazionale, in quanto, tramite pipe-line, serve, con i suoi prodotti, impianti localizzati in altri grandi poli chimici italiani – quelli di Ferrara, Ravenna e Mantova – che, insieme a Marghera, costituiscono il cosiddetto quadrilatero padano, nel quale si concentra gran parte della chimica di base del Centro-Nord.

Tra le produzioni presenti a Marghera, particolare rilievo assumono quelle legate alla filiera del cloro-dicloretano-cvm-pvc, presente, oltre che a Marghera, anche a Ravenna e in Sardegna, a Porto Torres e ad Assemini. Il pvc (polivinil cloruro) in Italia è utilizzato come input di produzione da circa 1200 trasformatori a valle, appartenenti a diversi settori produttivi ad esempio, edilizia, imballaggi, calzature, elettrodomestici, trasporti, telecomunicazioni, mobile – e che occupano circa 24.000 addetti. La pervasività di questa produzione nell'intero sistema industriale fa sì che tutti i Paesi industrializzati ospitino tali impianti, la cui presenza sul territorio nazionale, oltre ad alleggerire il

deficit della bilancia commerciale di settore, si tradurrebbe, per le imprese trasformatrici, in maggiore competitività.

Di qui l'estrema attenzione con cui il MiSE segue le vicende legate a tale filiera.

La prima parte del ciclo – saline, impianti di cloro e di dicloretano – è di proprietà Eni (Syndial); l'ultima parte – impianti di cvm (cloruro di vinile monomero) e di pvc – fa capo a Vinyls, oggi in amministrazione straordinaria.

Il fondo svizzero Gita Holding AG ha manifestato interesse all'acquisizione degli impianti di Vinyls per realizzare un piano industriale che, attraverso gli investimenti previsti negli accordi di programma di Marghera e della Sardegna, garantirebbe, nel medio-lungo periodo, il consolidamento e lo sviluppo dell'intera filiera produttiva in ciascuno dei due territori, assicurando, inoltre, i livelli occupazionali.

Gli investimenti previsti nel campo delle nanotecnologie e il centro di ricerca applicata che Gita intende realizzare a Marghera in tale ambito, consentirebbero inoltre di modificare alcune caratteristiche del pvc stesso e di garantire nuove applicazioni, oltre che occupazione aggiuntiva.

Poiché il ciclo del cloro assorbe significative quantità di etilene prodotte dal cracking – l'impianto principale del petrolchimico – presente a Marghera, il riavvio di tali produzioni migliorerebbe inoltre l'equilibrio del cracking stesso, favorendo un consolidamento non soltanto del polo di Marghera, ma dell'intero quadrilatero padano, approvvigionato, come detto, via pipe-line, da Marghera.

La possibilità di realizzare il piano industriale e quindi lo stesso interesse di Gita è subordinato all'acquisizione degli assets di proprietà Eni.

A tal riguardo, il 21 dicembre u.s., presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato raggiunto un accordo molto importante tra le Parti, in cui viene fissata al 10 marzo la data per il passaggio definitivo della proprietà degli assets Eni e Vinyls a Gita.

Attualmente la trattativa tra Eni e Gita è nella fase conclusiva.

In particolare, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi presso il MiSE in data 11 febbraio u.s., con i rappresentanti di Gita per monitorare l'andamento delle trattative tra Gita e le società del Gruppo Eni, Gita ha comunicato che la firma del contratto preliminare avverrà entro il 27 febbraio 2011.

Nel corso dell'incontro, inoltre, è stata studiata una modalità tecnica per assicurare che Vinyls possa corrispondere le retribuzioni di febbraio ai lavoratori.

Il Ministero del Lavoro fa sapere, per quanto di sua competenza e per ciò che attiene alla situazione di Vinyls Italia SpA, che le Parti Sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta altra segnalazione al riguardo.

ALLEGATO 6

5-03977 Brandolini: Potenziamento del trasformatore della cabina primaria di Quarto di Sarsina in provincia di Forlì-Cesena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sia il Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili, trasmesso dal Governo italiano a Bruxelles lo scorso luglio, sia lo schema di decreto legislativo predisposto per la sua attuazione ed attualmente in corso di parere da parte delle Commissioni parlamentari, dedicano ampio spazio agli interventi di potenziamento e sviluppo della rete elettrica, ponendo in capo alle imprese concessionarie delle attività di trasmissione e distribuzione nuovi compiti di programmazione e intervento infrastrutturale.

Anche sul piano del sostegno territoriale, il Ministero dello Sviluppo Economico sta finanziando interventi aggiuntivi di rafforzamento della rete e di adeguamento del sistema di gestione verso un modello di *smart grid*, in particolare nelle aree più interessate allo sviluppo dell'energia distribuita, tra cui l'energia fotovoltaica.

A tal fine, nell'ambito del POI energia – Piano Operativo Interregionale – sono stati finora stanziati circa 200 milioni di euro.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi nella Valle del Savio, si forniscono le seguenti informazioni, acquisite anche da Enel Distribuzione.

Le potenze richieste in immissione sulle reti di distribuzione a media tensione e bassa tensione nei Comuni della Valle del Savio risultano per il 2010 pari a 65 MW.

La Valle del Savio è alimentata principalmente dalla cabina primaria alta tensione/media tensione di « Quarto », sulla quale ricadono richieste di connessione pari a circa 30 MW, di cui 5 MW già connessi e 4 MW già impegnati per l'allacciamento di una preesistente centrale idroelettrica, ubicata nei pressi della stessa cabina.

A fronte di tale contesto, Enel Distribuzione ha già attivato, il 18 agosto scorso, la procedura per la sostituzione dei due trasformatori, AT/MT, da 16 MVA (megavolt amper) con due da 25 MVA segnalando a Terna la necessità che tale intervento venga inserito nei Piani di sviluppo dell'Emilia Romagna;

Enel Distribuzione sta sviluppando la progettazione, comprendente gli interventi nella cabina primaria di sostituzione dei due trasformatori citati, nonché l'ampliamento della sezione, in sezione in media tensione e la realizzazione di nuove linee in media tensione in uscita dalla cabina primaria medesima.

I tempi di esecuzione dei suddetti lavori, escludendo quelli occorrenti per autorizzazioni e servitù, in capo alla Regione, che può delegare alla Provincia competente, sono dell'ordine di 420 giorni lavorativi;

Per quanto riguarda invece i conseguenti interventi sulla rete di trasmissione nazionale (RTN), a carico di Terna, la Società interessata ha precisato di aver risposto a Enel Distribuzione il 15 settembre scorso, comunicando la soluzione tecnica minima generale di connessione alla RTN, che prevede la realizzazione di una nuova stazione a 132 kV in doppia sbarra, cui raccordare le linee a 132 kV della RTN provenienti dai nodi di « Isola

Ridracoli » e « Talamello » e cui ricollegare la Cabina primaria « Quarto », mediante due brevi elettrodotti.

I tempi necessari per la realizzazione di tali interventi risultano pari a 16 mesi per la nuova stazione elettrica a 132 kV; ad oggi Terna attende che Enel Distribuzione accetti la soluzione di connes-

sione elaborata al fine di avviare le procedure autorizzative; se l'intervento assume il valore di opera connessa ad uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili, potrà essere attivato il procedimento unico previsto dal D.Lgs. 387/03 e dalle recenti Linee Guida sulle fonti rinnovabili.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione	
di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio. (Parere alla VII Commissione) (Esame e	
rinvio)	329
DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere	
favorevole)	331
ALLEGATO (Parere approvato dalla commissione)	341

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.20.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giorna-

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, avverte che – in relazione al complesso andamento dei lavori parlamentari per la corrente settimana – oggi avrà luogo soltanto la sua relazione introduttiva sul provvedimento in esame, mentre il dibattito e la deliberazione del parere di com-

petenza saranno rinviati alla seduta di martedì 22 febbraio.

Osserva, dunque, che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge n. 2393, recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Al riguardo, segnala che la VII Commissione, alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente, ha elaborato all'unanimità, nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito, nuovo testo della proposta in esame adottato come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta dell'8 febbraio 2011 - che è stato successivamente trasmesso alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere.

Evidenzia che la finalità del provvedimento in esame è quella di modificare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963 e rendere più attuali i principi legislativi che hanno ispirato l'istituzione dell'ordine dei giornalisti – strumento indispensabile di autotutela, che si è dimostrato in grado di conferire certezze normative all'indipendenza del giornalista - inquadrandoli nel contesto di una informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso. In coerenza con le linee di riforma proposte dallo stesso Ordine dei giornalisti, si prevedono, pertanto, misure innovative riconducibili a distinte aree di intervento: accesso alla professione dei giornalisti professionisti e iscrizione nell'elenco dei pubcomposizione blicisti; del Consiglio nazionale dell'Ordine; responsabilità disciplinare e correttezza dell'informazione.

Fa presente, quanto al primo aspetto (di più diretto interesse della XI Commissione), che la proposta in esame prevede disposizioni che rispondono all'esigenza di prevedere maggiori garanzie di affidabilità e capacità professionali dei giornalisti, in vista di una maggiore qualità e correttezza dell'informazione. Rileva, pertanto, che l'articolo 1, comma 1, prevede un particolare riconoscimento ai praticanti in possesso di una base formativa superiore – ovvero un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale – disponendo che essi non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale – previsto dalla normativa vigente - ai fini dell'iscrizione al relativo registro. Nella medesima direzione, in un'ottica di innalzamento dei criteri di accesso, sembra andare - a suo giudizio - anche il comma 2 del medesimo articolo 1, che richiede ai pubblicisti il superamento di un esame di cultura generale ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco.

Fa notare, altresì, sempre per quanto riguarda le tematiche di maggiore interesse per la XI Commissione, che durante l'esame in sede referente è emersa l'esigenza di affrontare la questione drammatica del lavoro precario presente in tale settore, prospettandosi, in particolare, l'avvio dell'esame di proposte di legge volte proprio a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, affinché tali lavoratori possano dimostrare il livello professionale acquisito sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Passando poi ad esaminare il contenuto del provvedimento di natura più strettamente organizzativa, osserva che l'articolo 2 attribuisce al potere regolamentare del Governo (Ministero della giustizia) il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione: tale articolo, al fine di soddisfare la necessità di addivenire ad una semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione delle procedure di tale organismo, nonché ad una riduzione degli oneri derivanti dal suo funzionamento, fissa a 90 il numero massimo di componenti del Consiglio, prevedendo un rapporto di due a uno tra giornalisti professionisti e pubblicisti. Fa notare, quindi, che alla medesima ratio semplificatrice dell'azione del Consiglio sembra essere ispirato anche l'articolo 5 del provvedimento in esame, in base al quale tale organo può essere convocato anche con notificazione inviata tramite posta elettronica.

Evidenzia, quindi, che il successivo articolo 3, nella prospettiva di alleggerire il carico di lavoro che grava attualmente sul Consiglio nazionale – chiamato, tra l'altro, a svolgere il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all'ordine - prevede l'istituzione di una Commissione deontologica nazionale, che sarà competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Rileva, in proposito, che, ove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell'avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria; ove la sanzione sia più grave (sospensione o radiazione dall'albo), sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine, prima di poter adire l'autorità giudiziaria: lo scopo della disposizione in esame è, pertanto, quello di ottenere giudizi solleciti ed equi, garantendo il rispetto delle norme sulla professione e la tutela degli interessi generali.

Sottolinea, inoltre, che il successivo articolo 4 istituisce presso ogni distretto di Corte d'appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di cui disciplina la composizione, rimandando ad un regolamento ministeriale per la regolamentazione della sua organizzazione e del suo funzionamento. Osserva quindi che l'articolo 6, per una più tempestiva convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri dei Consigli regionali dell'ordine, prevede che la seconda convocazione sia stabilita a distanza di 48 ore dalla prima (in luogo degli attuali 8 giorni), mentre l'articolo 7 prevede disposizioni in materia di ammissione alla prova di idoneità professionale, stabilendo che i candidati possono presentare solo due domande di ammissione a tale prova, nell'arco di ciascun anno solare e che il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norma ivi contenute alla disposizione del presente comma.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, considerato che si è di fronte ad un importante intervento di riforma, che recepisce le indicazioni dell'Ordine dei giornalisti, facendo salvi i principi generali stabiliti dalla legge n. 69 del 1963 - cioè il diritto all'informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti - introducendo significativi elementi di novità in merito all'accesso alla professione, allo snellimento del Consiglio nazionale, e alla tutela delle posizioni giuridiche di soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale, preannuncia un orientamento sostanzialmente favorevole sulla proposta di legge in esame.

Secondo le intese intercorse, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva che il provvedimento che è oggi all'esame della Commissione per l'espressione del parere, già approvato dal Senato, provvede a contemplare una serie piuttosto ampia – di proroghe di disposizioni normative vigenti, oltre che taluni circoscritti interventi innovativi, connessi comunque al contenuto proprio del testo. Al riguardo, segnala che il disegno di legge ha avuto un percorso molto lungo e approfondito presso l'altro ramo del Parlamento; trattandosi, peraltro, della conversione di un decreto-legge che andrà in scadenza al termine della prossima settimana, risulta evidente che non vi sono ragionevoli margini per una sua modifica da parte della Camera e che, pertanto, occorre considerare sostanzialmente definito il suo contenuto. Fa notare, inoltre, che ulteriori modifiche alla legislazione vigente - auspicate anche dalla XI Commissione nel corso della sua recente attività ispettiva e di indirizzo - non sono riuscite a trovare una propria collocazione all'interno del decreto-legge nel corso dell'esame al Senato; a tal fine, preannuncia sin d'ora l'intenzione di segnalare tali questioni nella proposta di parere, in modo da tenere viva l'attenzione della Commissione stessa su queste tematiche.

Passando, quindi, all'illustrazione delle disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, nel rinviare alla documentazione degli uffici per il dettaglio delle misure previste, evidenzia anzitutto la parte relativa alle proroghe delle graduatorie dei concorsi, che dispongono il differimento dei termini per le stabilizzazioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, nonché la validità di graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, relative a pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni. Rispetto a tali proroghe, peraltro, osserva che, con un comma introdotto al Senato, si è precisato che la proroga del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferito anche agli idonei nei medesimi concorsi.

Riferisce che con due ulteriori commi all'articolo 2, il 5-septies e il 5-octies, introdotti nel corso dell'esame al Senato, si stabilisce poi il termine del 31 luglio 2011, entro il quale la CONSOB deve procedere, rispettivamente, alla riorganizzazione dei propri servizi mediante il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali alla data del 1º gennaio 2011 e all'adeguamento a quanto previsto dalle nuove norme di contabilità generale per l'integrazione nei propri collegi di revisione o sindacali di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva inoltre che un ulteriore comma, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, specificando altresì che i posti resi vacanti non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-2014.

Sempre all'articolo 2, evidenzia che il comma 12-quater esclude parzialmente (con riferimento, cioè, ad alcune categorie di personale) i datori di lavoro del settore minerario dall'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie di categorie protette ed eleva, per i medesimi datori, da 60 a 90 giorni il termine per richiedere agli uffici competenti l'assunzione (termine decorrente dal momento in cui opera l'obbligo di assunzione). Sottolinea, inoltre, la norma, introdotta al Senato, che proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario.

Richiamata, poi, l'attenzione Commissione sulla disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, che prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013, si sofferma sull'articolo 2-quater, comma 10, che proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali, introdotta dall'articolo 32 del cosiddetto « collegato lavoro »: fa notare che si tratta di una norma fortemente voluta dai gruppi parlamentari in Senato, in particolare da quelli di opposizione, che dovrebbe pertanto incontrare il consenso anche da parte della minoranza presso la XI Commissione.

In materia di rapporti di lavoro pubblico, segnala poi l'articolo 2, comma 3-sexies, che dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila, nonché quella che autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. Inoltre, osserva che il comma 12-undecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune disposizioni concernenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi; inoltre, si prevede anche, fino al 31 dicembre 2011, che le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione siano esenti dal pagamento del contributo unificato previsto dal testo unico sulle spese di giustizia.

Segnala che vi è, poi, una specifica norma relativa agli enti previdenziali pubblici, che stabilisce per tali enti la possibilità di proseguire (in deroga alle recenti norme che impongono, per essi, la destinazione delle risorse all'acquisto di immobili, adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche) l'attuazione dei piani di investimento deliberati

dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell'ambito delle risorse disponibili. Rileva, quindi, che l'articolo 2-bis detta disposizioni relative alla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento.

Infine, segnala che il testo contiene, all'allegato 1, l'elenco di una serie di disposizioni di cui si prevede la proroga fino al 31 marzo; con successivi DPCM il Governo è anche autorizzato a disporre un'eventuale, ulteriore, proroga di tali termini, sino al 31 dicembre 2011. Con riferimento, in particolare, alla proroghe di interesse della XI Commissione, enumera le seguenti: proroga del termine per l'emanazione del decreto interministeriale che individua le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco; proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari della NATO; proroga della possibilità per il personale di Poste Italiane e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli di amministrazioni pubbliche; proroga dell'autorizzaassumere personale presso zione ad ISPRA ai fini del completamento delle procedure concorsuali in essere; proroga della validità delle norme che estendono, in via sperimentale, l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio; proroga concernente la possibilità (prevista per il biennio 2009-2010) che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possano essere utilizzate, in via transitoria, anche per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione degli altri trattamenti di sostegno al reddito; proroga riguardante la facoltà di emanare decreti ministeriali per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.

In conclusione, preso atto degli ambiti di interesse della XI Commissione e rilevata l'opportunità di segnalare alle Commissioni di merito – pur nella consapevolezza dell'urgenza di convertire definitivamente in legge il decreto in esame – taluni aspetti degni di attenzione, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Giovanni PALADINI (IdV) giudica estremamente grave l'accelerazione dei tempi imposta ad un provvedimento importante e complesso come quello in esame, sul quale non sembrerebbero sussistere effettivi « margini di manovra », secondo quanto riconosciuto dallo stesso relatore nel proprio intervento introduttivo. Si interroga, pertanto, sull'utilità della discussione odierna, atteso che eventuali interventi di modifica, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, sono destinati a rimanere privi di effetto, con grave lesione delle prerogative del Parlamento.

Sebbene prenda atto con amarezza di tale iniqua compressione della discussione e dell'impossibilità di incidere effettivamente sul testo, ritiene tuttavia doveroso svolgere talune considerazioni generali sul merito del provvedimento, tese ad evidenziarne l'assoluta irragionevolezza: infatti, oltre a ritenere incomprensibile che il testo non preveda alcuna soluzione specifica per il caso di Equitalia, in vista di una tutela di quei consumatori sottoposti a ingiuste procedure di confisca, stigmatizza in modo forte la mancata soluzione della

questione relativa a coloro che sono risultati idonei dalle graduatorie dei concorsi pubblici.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, intervenendo per una precisazione in merito a quanto appena dichiarato dal deputato Paladini, fa notare che il provvedimento reca una disposizione che consente la proroga delle graduatorie anche per gli idonei e non per i soli vincitori di concorso.

Giovanni PALADINI (IdV), pur prendendo atto della precisazione del relatore. rileva la contraddizione esistente tra la proroga delle graduatorie anche per gli idonei e la previsione di una disposizione che, in ogni caso, rende impossibili le nuove assunzioni, anche per quei posti che si sono resi vacanti nel corso dell'anno. Ritiene, infatti, che la formulazione della norma richiamata riveli un atteggiamento scorretto del legislatore, che da un lato sembra prefigurare una soluzione, declamata all'opinione pubblica con grande enfasi, e dall'altro la rende inapplicabile, inserendo nel provvedimento, quasi di nascosto e con linguaggio oscuro, le disposizioni che impediscono nuove assunzioni.

Giudicato, infine, lacunoso e insufficiente il provvedimento in ordine alle norme in materia di ammortizzatori sociali, di quiescenza dei lavoratori e di protezione civile, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore, dichiarando altresì che la maggioranza e il Governo dovranno rispondere di fronte al Paese delle conseguenze nefaste che le disposizioni in esame produrranno nell'ordinamento giuridico.

Cesare DAMIANO (PD) ringrazia anzitutto il relatore per il suo intervento introduttivo, dichiarando ironicamente di comprendere le difficoltà dello sforzo da questi compiuto nel tentativo di individuare elementi positivi in un testo che, al contrario, sembra caratterizzarsi per evidenti carenze. Ritiene, peraltro, non agevole avviare un confronto di merito nel-

l'attuale quadro politico, che giudica in dissoluzione, considerata anche l'evidente ristrettezza dei tempi imposti al Parlamento da un Governo che chiede ad una delle due Camere di pronunciarsi in pochi giorni per la conversione di un decretolegge complesso e articolato.

Pur individuando alcuni miglioramenti apportati dal Senato rispetto all'articolato originario del decreto-legge, ottenuti grazie alle battaglie svolte dai gruppi di opposizione, che si riferiscono, in particolare, al tema della proroga del termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali, introdotta dall'articolo 32 del cosiddetto « collegato lavoro », ritiene essenziale fugare con decisione talune incertezze che potrebbero porsi nella formulazione della norma, soprattutto per quanto concerne l'estensione del suo ambito di applicazione ai lavoratori con contratto a termine, argomento sul quale auspica un intervento chiarificatore dei gruppi di maggioranza. Giudica poi necessari taluni chiarimenti anche in merito all'applicabilità, nei confronti degli idonei, delle disposizioni di proroga sull'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, tema sul quale dichiara che il suo gruppo potrebbe riservarsi di presentare emendamenti nel caso in cui tali incertezze interpretative fossero confermate.

Pur prendendo positivamente atto di talune altre norme introdotte nel testo in materia di esenzione dal pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione, ritiene grave che nel provvedimento in esame non abbiano trovato adeguata collocazione le disposizioni auspicate dall'opposizione in materia previdenziale, soprattutto per quanto concerne il ricongiungimento non oneroso all'INPS dei contributi versati dai lavoratori presso fondi diversi, problematica che dimostra la completa irresponsabilità e incompetenza del Governo. Giudica poi negativamente l'assenza di disposizioni tese a salvaguardare il rinnovo dei contratti in scadenza dei lavoratori interinali presso la Pubblica Amministrazione, molti dei quali - cita, a titolo di esempio, i lavoratori in somministrazione dell'INPS, chiamati tra l'altro a garantire, molto spesso, la materiale erogazione dei trattamenti di CIG – svolgono, a suo avviso, servizi alla collettività sempre più essenziali, tenuto conto dell'attuale quadro di crisi economica ed occupazionale.

Nel preannunciare la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo presso le Commissioni di merito, valuta, conclusivamente, in termini molto negativi il contenuto del provvedimento in esame, stigmatizzando altresì un metodo di lavoro che svilisce il ruolo del Parlamento e che si traduce spesso in arroganti e inaccettabili atteggiamenti di disattenzione e negligenza, come quelli posti in essere, anche oggi, da taluni degli esponenti dei gruppi di maggioranza presenti ai lavori della Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD) pur prendendo atto che il testo del decreto-legge è stato parzialmente migliorato al Senato, fa notare che permangono forti elementi di perplessità in ordine a taluni suoi aspetti, relativi, in particolare, al tema del ricongiungimento oneroso all'INPS dei contributi versati dai lavoratori presso fondi diversi. Osserva, in proposito, che appare incomprensibile che sull'argomento il Governo - come sembra voler fare lo stesso relatore nella sua proposta di parere invochi ragioni che fanno riferimento all'esigenza di rispettare i vincoli di finanza pubblica, atteso che, nel caso di specie, sono in gioco contributi già versati dai lavoratori, la cui ricongiunzione non dovrebbe pertanto configurarsi come onerosa, trattandosi semmai di ripristinare la lesione di un vero e proprio diritto maturato da questi lavoratori.

Si riserva, in ogni caso, di svolgere ulteriori considerazioni alla ripresa dei lavori, qualora la presidenza ritenesse opportuno concedergli nuovamente la parola, considerato che, per l'imminenza delle votazioni in Assemblea, la seduta della Commissione dovrà presumibilmente essere sospesa.

Silvano MOFFA, presidente, nel confermare che è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, avverte che la seduta dovrà ora essere sospesa, per riprendere 15 minuti dopo il termine delle votazioni in Aula.

Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12.45.

Lucia CODURELLI (PD) esprime un giudizio totalmente negativo sul provvedimento in esame, sia per ragioni di metodo, considerata l'iniqua compressione dei tempi di discussione, sia per ragioni di merito, vista l'irragionevolezza di molte sue disposizioni.

Lamenta, in particolare, la mancata previsione di disposizioni volte a dare soluzione ad importanti questioni occupazionali e previdenziali, sollevate più volte nell'ambito della stessa XI Commissione, facendo notare, altresì, che il contenuto del provvedimento è tale da favorire un forte incremento della pressione fiscale.

Nell'esprimere perplessità su talune norme riguardanti misure sociali dalla dubbia efficacia – come la cosiddetta social card – nonché interventi nelle zone colpite da calamità naturali, che giudica insufficienti, ritiene che il provvedimento in esame sia privo di una visione d'insieme e contenga iniziative inadeguate, che sono – a suo avviso – il palese risultato di un « braccio di ferro » all'interno della maggioranza per la spartizione di risorse da utilizzare per interessi puramente localistici.

Per tali ragioni, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Amalia SCHIRRU (PD) lamenta l'andamento dei lavori della Commissione in sede consultiva, lesivo delle prerogative parlamentari, come testimoniato da una ingiustificata accelerazione dei tempi d'esame, che non permetteranno alla Camera di incidere sul testo approvato dal Senato. Sul merito del provvedimento, prende atto con rammarico che sono stati disattesi molti degli impegni assunti dal Governo, anche nell'ambito della XI Com-

missione, in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali e di riconoscimento dell'assegno sostitutivo per i grandi invalidi. Esprime, altresì, forti perplessità su talune norme che ritiene mettano in discussione i principi di assunzione obbligatoria di talune categorie di lavoratori svantaggiati nell'ambito di determinati settori produttivi, esprimendo un giudizio critico anche sulle disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro a bordo delle navi e la mancata attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nel criticare l'assenza di una specifica previsione di proroga inerente ai ricorsi riferiti alle visite d'invalidità civile, esprime poi dubbi sulla parte del provvedimento relativa agli ammortizzatori sociali, osservando che nell'azione del Governo sembra prevalere una logica secondo la quale si preferisce concedere trattamenti di integrazione salariale secondo criteri disomogenei e irrazionali, piuttosto che elaborare un efficace programma di rilancio economico ed occupazionale.

In conclusione, facendo notare che il provvedimento in esame non fa altro che prorogare per l'ennesima volta l'efficacia di talune disposizioni, senza preoccuparsi di ricollocarle in un corpo normativo organico e coerente, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Maria Grazia GATTI (PD), dopo avere stigmatizzato un metodo di organizzazione dei lavori parlamentari che svilisce il ruolo della Commissione, evidenzia che il provvedimento in esame può essere definito una sorta di « finanziaria *omnibus* », per effetto della quale, a causa dell'inserimento di norme di ogni tipo, rispondenti a pure logiche di interesse settoriale e locale, si assisterà, a suo avviso, anche ad un forte incremento della pressione fiscale.

Giudica negativamente la parte del provvedimento che fa riferimento alla cosiddetta *social card*, misura di intervento sociale di dubbia efficacia, sulla quale ritiene che non si compia alcuna riflessione critica, lamentando altresì la mancanza di norme specifiche a garanzia del rinnovo del contratto a termine di talune categorie di lavoratori della Pubblica Amministrazione (in particolare, i lavoratori in somministrazione dell'INPS), impegnati da anni nell'erogazione di servizi fondamentali, connessi al rilascio del DURC e alla concessione di trattamenti previdenziali e di sostegno al reddito. In proposito, giudica paradossale che il Governo preferisca dare priorità allo strumento del voucher per l'utilizzo dei lavoratori cassintegrati, in luogo di procedure di inserimento al lavoro più stabili e regolari.

Nel manifestare perplessità per l'assenza di misure tese a risolvere la problematica del ricongiungimento oneroso dei contributi previdenziali di tutti i lavoratori, soprattutto di quelli meno tutelati dal punto di vista sindacale e aziendale, dichiara che il suo gruppo continuerà a lottare nelle sedi opportune per ottenere un miglioramento del provvedimento in esame, sul quale, allo stato, non può che esprimere una valutazione totalmente negativa.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel riconoscere l'onestà intellettuale del relatore, che nel suo intervento introduttivo ha parlato dell'insussistenza di margini di intervento sul testo, ritiene inaccettabile che il Parlamento rinunci al proprio ruolo, riducendo al minimo la propria attività o limitandosi a ratificare - peraltro a seguito di procedure accelerate e segnate dalla questione di fiducia - i provvedimenti adottati dal Governo o – peggio ancora – quelli tesi a risolvere gli interessi personali del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito, ritiene incomprensibile che ciò avvenga anche in relazione al provvedimento in esame, che può essere quasi equiparato, per i suoi contenuti, ad una legge finanziaria, intervenendo, peraltro, su materie complesse e diversificate.

Fa notare poi che l'Esecutivo smentisce per l'ennesima volta quello spirito liberale declamato solo a parole – con gli annunci demagogici riguardanti la riforma, a suo giudizio incostituzionale, dell'articolo 41 della Costituzione (articolo che non ha mai costituito un ostacolo alle riforme economiche) e il rilancio dello sviluppo (la cosiddetta « frustata » all'economia) - e, in realtà, introduce nel provvedimento in esame misure del tutto inadeguate e discriminatorie in materia di riforme infrastrutturali e sviluppo economico, privilegiando una logica che riconosce vantaggi solo ai «furbi» e sanziona chi rispetta le regole (come nel caso delle quote-latte). Evidenzia, altresì, il ruolo marginale attribuito al lavoro nel testo in esame, attesa l'assenza di interventi strutturali per i lavoratori precari della Pubblica Amministrazione e di misure in favore dei ricongiungimenti previdenziali, lamentando altresì la mancanza di una visione sistematica ed organica nella regolamentazione degli interventi di sostegno al reddito.

In conclusione, nell'auspicare uno « scatto d'orgoglio » da parte dei deputati della maggioranza, nel segno di un rilancio dell'attività parlamentare, si augura che possa registrarsi una convergenza quantomeno sulle proposte di modifica riguardanti le tematiche di maggiore interesse per la XI Commissione, al fine di rendere meno gravi le conseguenze che il provvedimento rischia di produrre nel Paese.

Teresa BELLANOVA (PD) premette che, avendo colto il chiaro messaggio del relatore nel suo intervento introduttivo, è costretta a prendere atto che, di fatto, sembra configurarsi - con l'esame del provvedimento in titolo - una riforma del procedimento legislativo disciplinato dalla Costituzione, se è vero che un decretolegge può essere discusso e modificato da un solo ramo del Parlamento: dichiara, pertanto, il proprio disinteresse a partecipare a un confronto finto, giudicando inutile la mera esposizione di slogan su un provvedimento che, invece, incide in maniera pesante sulla vita dei cittadini e delle imprese.

Si limita, dunque, a porre un tema specifico, relativo alla situazione dei dipendenti della *British American Tobacco* (BAT), azienda che è stata oggetto nel dicembre 2010 di un'intesa tra le parti

sociali e il Ministero dello sviluppo economico, al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale creatasi a seguito della preannunciata chiusura dell'unico sito italiano, presente sul territorio leccese. Fa notare, infatti, che questa intesa - che ha previsto il collocamento in cassa integrazione del personale del gruppo, a sostanziale carico dello Stato, sebbene l'azienda multinazionale disponga di un risultato operativo netto molto positivo – conteneva anche un preciso impegno per il Governo, che si era assunto l'onere di inserire nel decreto-legge in esame una disposizione per la riapertura dei termini per il rientro nelle pubbliche amministrazioni di quei dipendenti dell'azienda che provenivano dall'ex amministrazione dei Monopoli di Stato. Poiché di tale impegno non si riscontra alcuna traccia nel testo, si domanda quale sia il messaggio che il Governo indirizza a questi lavoratori attraverso il mancato rispetto di una parte qualificante dell'intesa raggiunta, con ciò dimostrando una clamorosa carenza di serietà istituzionale.

Luigi BOBBA (PD) intende evidenziare tre specifici punti di criticità del provvedimento in esame, che - a suo avviso motivano un giudizio fortemente negativo sul complesso dell'intervento normativo approvato dal Senato. In primo luogo, osserva che le modalità di esame del decreto-legge e la preannunciata « doppia fiducia » parlamentare rappresentano un pessimo segnale per il Paese, oltre che la conferma di un totale disprezzo per le istituzioni. Inoltre, rileva come un confronto tra i pochi aspetti positivi del provvedimento (prevalentemente inseriti dal Senato) e i profili di segno negativo, concentrati soprattutto sul versante previdenziale, faccia decisamente propendere per una valutazione sfavorevole rispetto al complesso dell'intervento di urgenza del Governo. Giudica, infine, assolutamente vergognoso che la proroga dei termini in favore dei cosiddetti « splafonatori » delle quote-latte sia stata finanziata attraverso una riduzione del fondo per la ricerca nella lotta ai tumori: si tratta, a suo avviso, di una disposizione di estrema gravità, che dovrebbe essere condannata senza riserve da tutti i gruppi parlamentari.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di interrogarsi da tempo sui motivi per i quali il bilancio dello Stato, pur sottoposto a ripetuti tagli, continui a registrare una crescita consistente della spesa corrente, molto più elevata del PIL nominale; tuttavia, studiando con un minimo di attenzione il provvedimento in esame, anche alla luce degli utili approfondimenti contenuti nella documentazione prodotta dagli uffici, si trova costretto a osservare che oltre la metà delle disposizioni del decreto-legge, come modificato dal Senato, richiederebbe un supplemento di analisi in ordine ai fabbisogni e alle relative coperture. Ritiene, pertanto, inutile continuare a porsi domande sulle tendenze dei dati di finanza pubblica, a fronte di un provvedimento caotico e confuso, che rappresenta la più evidente testimonianza di un modo di legiferare convulso e privo di qualsiasi capacità di controllo dei flussi di spesa.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare la presidenza per averle consentito di svolgere un intervento integrativo rispetto a quello che ha dovuto forzatamente interrompere prima della sospensione della seduta odierna, ritiene che il testo in esame rappresenti una grande occasione mancata, dal momento che in tale contesto si sarebbe potuto intervenire per rimuovere i danni provocati dai precedenti provvedimenti del Governo in materia previdenziale. Dichiara di non comprendere in assoluto la visione globale del Governo sulla materia, dal momento che, da un lato, si incentivano ad andare in pensione i lavoratori ai quali mancano 5 anni per la maturazione del diritto, riconoscendogli un trattamento pari al 50 per cento dello stipendio e, dall'altro, si tenta di «fare cassa» a danno dei lavoratori, rendendo onerosi i ricongiungimenti previdenziali, anche laddove essi non siano mirati ad ottenere un trattamento pensionistico migliore.

Ritiene poi incomprensibile tentare di esprimere valutazioni di risparmio finanziario in una materia contrassegnata da una grande varietà di posizioni soggettive, le une differenti dalle altre, osservando che ciò potrebbe determinare pesanti discriminazioni tra diverse categorie di lavoratori.

Nel giudicare, inoltre, inaccettabile che il Governo preferisca affidarsi agli strumenti di sostegno al reddito per risolvere la questione delle «finestre di scorrimento», in luogo del riconoscimento di un accesso diretto al trattamento pensionistico, conclude facendo presente che il provvedimento in esame contiene misure pericolose, che rischiano di togliere sicurezza ai giovani e di incentivare forme di lavoro irregolare.

Per tali ragioni, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), facendo riferimento a talune considerazioni espresse dal deputato Miglioli, giudica esagerata l'attenzione prestata a talune ipotesi di riforma dell'articolo 41 della Costituzione (articolo che, a suo giudizio, viene paradossalmente dichiarato anticostituzionale, pur facendo parte della stessa Carta costituzionale), considerato che ancora non si conosce il contenuto dei provvedimenti annunciati dal Governo sulla materia. Ricollegandosi alle altre considerazioni svolte dai deputati intervenuti, rileva che il testo in esame - essendo stato integralmente « vistato » dalla Ragioneria generale - non sembra presentare profili di dubbia compatibilità finanziaria, osservando che in ogni caso taluni interventi di stampo sociale, in particolare in materia di sostegno al reddito - che potrebbero essere considerati onerosi sotto certi aspetti - si sono resi necessari per conferire maggiore tranquillità ai lavoratori in tempo di crisi: ritiene, in tal senso, di particolare importanza sociale la promozione dell'utilizzo dei voucher ai fini dell'impiego dei lavoratori in cassa integrazione, così come prevista dal provvedimento in questione.

Nell'evidenziare, altresì, che il testo in esame presenta un contenuto fisiologicamente disorganico, in quanto legato alla stessa struttura normativa che caratterizza un provvedimento adottato periodicamente proprio per la proroga di numerosi termini di legge, fa notare che esso contiene in ogni caso misure con le quali si è tenuto conto di importanti questioni sollevate nell'ambito della XI Commissione nel corso di questa legislatura: si riferisce, in particolare, alla norma relativa al termine per la nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali (di cui all'articolo 32 del cosiddetto « collegato lavoro»), fortemente voluta dai gruppi parlamentari in Senato, in particolare da quelli di opposizione. Si dichiara convinto, inoltre, che il relatore saprà valutare adeguatamente le altre questioni emerse dal dibattito, riguardanti, ad esempio, le problematiche dell'azienda multinazionale richiamata dal deputato Bellanova, presente sul territorio leccese, alla quale si potrebbe anche aggiungere una analoga situazione di crisi che si registra in un'azienda presente nella provincia di Caserta, probabilmente meritevole di pari attenzione.

Osserva infine che rimangono aperte talune importanti questioni, riguardanti il ricongiungimento dei contributi previdenziali (in ordine al quale ricorda, peraltro, la natura privilegiata e particolarmente onerosa dei fondi speciali), il rinnovo dei contratti dei lavoratori atipici nella Pubblica Amministrazione, l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni; rileva, tuttavia, che eventuali ulteriori iniziative, tese a porvi rimedio, potranno essere assunte nell'ambito di altri provvedimenti legislativi futuri. Riguardo alla richiamata questione dell'esonero dal servizio dei pubblici dipendenti prima della maturazione dell'anzianità massima contributiva. in particolare, ricorda che la Commissione nei mesi passati ha approvato un provvedimento di importante rilievo sociale a favore dei familiari dei disabili, che conteneva disposizioni tese a riconoscere un'anticipazione del trattamento pensionistico a tali soggetti, facendo notare che in quella occasione si convenne circa la natura non onerosa dell'intervento per i dipendenti pubblici, che, a suo avviso, dovrebbe contraddistinguere anche le misure in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che il provvedimento in esame abbia tenuto conto delle esigenze dei diversi settori del Paese, ma anche dei necessari vincoli di bilancio, che sono fondamentali per continuare ad assicurare la prestazione di servizi ai cittadini. In questo senso, dichiara di non comprendere le polemiche alimentate dai gruppi di opposizione, che contraddicono se stessi nel momento in cui contestano gli aumenti delle imposte e, al contempo, invocano incrementi delle prestazioni previdenziali e retributive. Giudica, poi, molto importante che il Governo abbia confermato l'impegnativo stanziamento finanziario in favore degli ammortizzatori sociali, adottando altresì positive soluzioni per quei lavoratori in mobilità che accedono alla pensione.

Quanto al tema del ricongiungimento dei versamenti previdenziali oneroso presso gestioni diverse, ricorda che la Commissione si è sempre indirizzata in favore della tutela dei lavoratori; ciò non esime, tuttavia, dal considerare anche che i soggetti interessati dalle misure penalizzanti contenute nella manovra di luglio sono coloro che godono del particolare beneficio del sistema pensionistico retributivo, mentre ormai moltissimi lavoratori (soprattutto appartenenti alle giovani generazioni) sono inseriti in un sistema di natura contributiva.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che le questioni occupazionali di carattere territoriale – come quelle segnalate dai deputati Bellanova e Cazzola – possano essere affrontate, piuttosto che attraverso un'integrazione della stessa proposta di parere, mediante specifici atti di indirizzo, atteso anche che in molte zone del Paese vi sono crisi aziendali analoghe, che non possono essere ritenute di minore importanza.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, ringrazia i componenti della Commissione per l'ampio e approfondito dibattito, oltre che per avere riconosciuto al relatore l'onestà intellettuale di non avere omesso la particolare condizione in cui si svolge l'esame del provvedimento da parte della Camera, che ha dovuto attendere circa 50 giorni per ricevere il testo dal Senato: in proposito, pur ritenendo che la maggioranza non debba sottrarsi alle proprie responsabilità, osserva che la decretazione d'urgenza detta ormai tempi e passaggi sostanzialmente obbligati, che non possono essere ignorati, se si vuole provare a fornire risposte tempestive ai problemi del Paese.

Dopo avere rilevato che non tutte le questioni aperte potevano essere risolte con il decreto-legge in discussione, conferma che i gruppi di maggioranza si sentono comunque impegnati sulla totalità delle problematiche emerse nel dibattito odierno e che cercheranno, conseguentemente, di individuare le misure più opportune per farvi fronte. In questo contesto, nel prendere atto delle questioni specifiche segnalate dai deputati Bellanova e Cazzola, ritiene che il Parlamento possa adottare appositi atti di indirizzo, anche di natura più generale, per favorire la soluzione delle diverse crisi occupazionali esistenti sul territorio; a tal fine, attesa anche l'evidente estensione di tali fenomeni in diverse zone del Paese, giudica preferibile evitare di integrare - con l'inserimento di impegni riferiti a singole realtà imprenditoriali – la propria proposta di parere, raccomandandone dunque l'approvazione nella sua formulazione originaria.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per motivare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere anche in relazione alle considerazioni integrative appena svolte dal relatore, fa presente che il provvedimento in esame lascia irrisolte numerose e importanti questioni di natura sociale e previdenziale, osservando che discussioni come quella odierna rischiano di risultare virtuali e poco utili, soprattutto se si concludono con impegni meramente formali, non suscettibili di incidere concretamente sull'articolato.

Con riferimento alla questione specifica posta dal deputato Bellanova e non accolta compiutamente dal relatore, fa presente che la necessità di includere nel provvedimento in esame una forma di intervento a favore dei dipendenti della multinazionale BAT nasce dalla natura stessa dell'accordo raggiunto sul punto tra le parti sociali e il Governo, che aveva individuato proprio nel decreto-legge (recante la proroga di termini) la sede adeguata per la soluzione della problematica riguardante gli ex lavoratori dei Monopoli di Stato.

Da ultimo, nel dichiarare di non convenire con le osservazioni svolte dal deputato Fedriga sul tema del ricongiungimento previdenziale, in particolare in ordine alla diversità di esigenze derivanti della natura retributiva o contributiva del sistema di calcolo delle prestazioni, osserva che, se proprio si volesse seguire una simile logica di redistribuzione, sarebbe maggiormente comprensibile una forma di intervento tesa proprio a trasferire una parte delle risorse dal sistema retributivo a quello contributivo.

Per tutte le ragioni sinora esposte, ritiene dunque di non poter che confermare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4086, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 225 del 2010;

premesso che il provvedimento ha avuto un percorso molto lungo e approfondito presso l'altro ramo del Parlamento e che, pertanto, occorre considerare sostanzialmente definito il suo contenuto:

preso atto che il testo approvato dal Senato reca numerose proroghe di termini su materie di interesse della XI Commissione, che possono considerarsi in termini assolutamente positivi;

rilevato, peraltro, che ulteriori modifiche alla legislazione vigente – auspicate anche dalla XI Commissione nel corso della sua recente attività ispettiva e di indirizzo – non sono riuscite a trovare una propria collocazione all'interno del decreto-legge; tra di esse si segnalano, in particolare, la normativa relativa alla ricongiunzione onerosa delle posizioni in diverse gestioni previdenziali per i lavoratori del settore elettrico e telefonico, nonché la disciplina che impedisce la proroga dei lavoratori in somministrazione degli enti previdenziali;

auspicato, a tal fine, che il Governo si impegni ad individuare – in tempi ragionevoli e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica – una soluzione a dette questioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	342
SEDE CONSULTIVA:	
/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in eria tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – re favorevole con osservazione)	347
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	350
AVVERTENZA	340

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, osserva che l'articolo 2, comma 1, reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell'IRPEF. In particolare, il primo ed il secondo periodo del comma 1 estendono al 5 per mille 2011 la disciplina del 5 per

mille 2010. Ai fini di un aggiornamento dei riferimenti temporali stabiliti nella procedura di attuazione del 5 per mille, si prevede che i termini in esso contenuti siano prorogati di un anno: dal 2009 al 2010, dal 2010 al 2011 e dal 2011 al 2012.

Il terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010 – da liquidarsi nel 2011 – ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai 100 già stanziati dalla legge finanziaria per il 2011. Il citato periodo stabilisce che le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille 2010 sono complessivamente pari a 400 milioni, considerando in tale importo complessivo anche le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2011, destinate a interventi in materia di assistenza e ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. pari a 100 milioni di euro. Il comma, come modificato in corso di esame al Senato, specifica che agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica è destinata una quota fino a 100 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 1-quinquies, proroga al 30 aprile 2011 il termine, stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 40 del 2004 al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Lo stesso termine, però, risulta prorogato al 31 marzo 2011 per effetto della Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge. Si riserva, pertanto, di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione volta a risolvere il contrasto tra le due disposizioni.

Il comma in esame dispone che, fatte salve le disposizioni sul registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché quelle in tema di tracciabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 191 del 2007, tutte le strutture autorizzate inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che ne cura l'inoltro successivo all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

Le modalità di comunicazione dei dati da parte delle strutture, ai fini del successivo inoltro all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti, sono disciplinate da un decreto del Ministero della salute di natura non regolamentare. Infine l'ultimo periodo del comma introduce la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

I commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo 2, introdotti al Senato, recano l'attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, sulla produzione di farmaci emoderivati.

In conformità all'Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010, e fino alla entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al medesimo Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, (comma 1-sexies): istituisce un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, tenuto presso il Centro nazionale sangue, per lo svolgimento di ispezioni e l'adozione

di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari; definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 4, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni; disciplina le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari, e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato. Tali modalità devono essere svolte in attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, la cui attuazione comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014. Le norme in esame sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato (comma 1-septies).

Osserva, poi, che il comma 2-duodecies dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, propone l'assegnazione di un contributo pari a 200 mila euro per il 2011 in favore dell'associazione Alleanza degli ospedali Italiani nel mondo. All'Associazione, costituita da alcuni Ministeri nel 2004, aderiscono quarantaquattro centri sanitari italiani nel mondo e trentadue centri sanitari nazionali di riferimento. Finalità proprie dell'organizzazione sono la promozione, la cooperazione sociale e il sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011, che dispone l'incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti. All'assegnazione del contributo di 200.000 euro si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il comma 12-septies dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca ulteriori misure di controllo della spesa sanitaria, novellando e precisando quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010. Come sottolineato dalla relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo, la proposta emendativa si è resa necessaria per il contenzioso insorto in relazione all'applicabilità delle disposizioni recate dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge citato, modificato in sede di conversione, nei due mesi di vigenza del decreto-legge e fino all'entrata in vigore della relativa legge di conversione. La disposizione è pertanto diretta a recuperare, a favore del Servizio sanitario nazionale, lo sconto a carico dei farmacisti per un valore pari a circa 35 milioni di euro. Per il medesimo periodo, nei confronti delle aziende farmaceutiche viene stimato il recupero di un importo pari a circa 35 milioni di euro da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, il primo periodo del comma in esame prevede che, a decorrere dal 31 maggio 2010, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle stesse farmacie, una percentuale pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell'Iva. Tale quota dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'IVA, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'IVA, non superiore a euro 258.228,45.

Il secondo periodo del comma dispone che, fermo quanto disposta dal primo periodo del comma in esame, entro il 30 aprile 2011, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle regioni un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA dei

medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010) e quella della legge di conversione (31 luglio 2010). Diviene pertanto retroattivo – da maggio e non da luglio – il taglio dei margini di spettanza delle farmacie e delle aziende farmaceutiche stabilito in sede di conversione del decreto-legge. Tale importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato con modalità stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2, comma 12-octies, introdotto al Senato, consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente.

In particolare, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, può sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti), per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente.

La norma prevede, altresì, che i citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il comma 3 dell'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa il tipo di strutture private – ospedaliere ed ambulatoriali - per le quali le regioni garantiscono che dal 1º gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori, non confermati dagli accreditamenti definitivi, chiamando inoltre le Regioni a garantire che - dal 1º gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi. Il comma in esame recepisce integralmente l'emendamento contenuto nel documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome recante il parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

Osserva, poi, che la disposizione in esame interviene sull'articolo 1, comma 796, lettera *t*) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). La lettera, così modificata dal comma 100 dell'articolo 2, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), fissa al 1º gennaio 2011 il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.

Ricorda che le strutture private provvisoriamente accreditate, se non accreditate definitivamente entro le scadenze prescritte, decadono dal possesso di uno dei presupposti necessari per erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto di tali scadenze oltre a compromettere eventualmente la garanzia della continuità assistenziale, impedisce, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, l'accesso delle regioni all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

In particolare il comma in esame, introduce nel testo dell'articolo 1, comma 796, lettera *t*), la precisazione che le regioni debbano adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, mentre proroga al 1º gennaio

2013 il termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi.

Il comma 4 dell'articolo 2-ter, come sottolineato dalla relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo, si è reso necessario a seguito dei ricorsi diretti ad ottenere una interpretazione puntuale delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 6, del già citato decreto-legge n. 78 del 2010, concernenti il settore farmaceutico. Il comma interviene sul testo dell'articolo 11, comma 6, secondo periodo del decreto-legge, dal quale elimina il riferimento alle previsioni dell'articolo 48, comma 32, del decreto-legge n. 269 del 2003, precisando che il Servizio sanitario nazionale trattiene, a titolo di ulteriore sconto rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita dei farmaci al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Viene pertanto chiarito che tale percentuale di sconto si applica su tutti i farmaci erogati in convenzione, senza l'esclusione dei farmaci equivalenti e dell'ossigeno terapeutico.

L'articolo 2-ter, comma 6, stabilisce che l'importo di 70 milioni di euro, accantonato, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, e corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare agli accertamenti medico-legali, disposti dalle amministrazioni pubbliche, per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, deve essere attribuito, senza vincolo di destinazione, alle regioni dal Ministero della salute. La norma in esame stabilisce, inoltre, che la prevista attribuzione deve basarsi sui criteri individuati, in sede di comitato paritetico permanente, istituito presso il Ministero della salute, per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, e previa valutazione congiunta degli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale.

Fa presente, poi, che l'articolo 2-quater, introdotto al Senato, ai commi 1, 2 e 3, prevede l'avvio di una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti (comma 1), e per favorire la diffusione della carta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti (comma 2): le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari; le caratteristiche delle persone bisognose; le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno; le modalità di adesione dei comuni. La sperimentazione, per una durata di dodici mesi dalla assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, nel limite massimo di 50 milioni di euro (comma 3).

Ricorda infine che la tabella 1 allegata al provvedimento dispone una serie di proroghe non onerose di termini in scadenza, tra cui alcune che incidono su materie di interesse della XII Commissione. Va premesso che l'articolo 1 prevede che siano «fissati» al 31 marzo 2011 sia i termini che i « regimi giuridici » con scadenza precedente al 15 marzo 2011 indicati nella citata Tabella 1 allegata al decreto. Inoltre tale articolo autorizza il Governo a disporre con D.P.C.M. un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 sia dei termini prorogati al 31 marzo 2011, sia dei regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore rispetto a tale data.

I termini prorogati e inseriti nella Tabella indicata riguardano innanzitutto l'adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini. La proroga concerne infatti l'obbligo di adeguamento dello statuto della citata Fondazione alla disciplina generale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). In base alla proroga in esame, l'obbligo viene differito con riferimento al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo ai nuovi termini, vale a dire al 31 marzo 2011.

L'altra proroga riguarda la disciplina transitoria dell'attività libero-professionale intramuraria, in scadenza al 31 gennaio 2011 e prorogata al 31 marzo 2011. La proroga concerne la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Si ricorda che, in base alla normativa generale, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Gli interventi devono essere attuati entro il 31 dicembre 2012. Negli ambiti in cui essi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre il termine già stabilito al 31 gennaio 2011 e ora oggetto della presente proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame, l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principii, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'articolo 15-quinquies, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 22bis, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

La c.d. attività libero professionale intramuraria in studi professionali (c.d. allargata) è stata finora intesa esclusivamente come attività esercitabile per fronteggiare la carenza di adeguate strutture interne alle Asl o alle Aziende Ospedaliere. proposito l'articolo 15-quinquies, comma 10, del D.Lgs. 502/1992 consente l'utilizzazione di uno studio professionale, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007. Tale data è stata più volte prorogata, in ultimo, dal decreto-legge 194/2009, al 31 dicembre 2011. Relativamente all'attività intramuraria allargata, si rileva inoltre che, a legislazione vigente, questa è consentita presso strutture private non accreditate, ma solo previa convenzione con la struttura sanitaria del medico dipendente (articolo 15-quinquies, comma 2, lettera *c*).

Un'ulteriore proroga riguarda il Pay back del prezzo dei farmaci, in scadenza al 31 dicembre 2010 e anch'esso prorogato al 31 marzo 2011. La proroga concerne il meccanismo cosiddetto del pay back, concesso in via transitoria come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Tale meccanismo prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare. Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (decreto che ha stabilito la precedente proroga in materia), il meccanismo del pay-back consente: alle aziende « di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti) » e alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata « rispetto al verificarsi dei consumi».

Si riserva, infine, di intervenire nuovamente in sede di replica.

Carlo CICCIOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana. Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, che si riserva di integrare sulla base di quanto dovesse emergere nel corso della discussione (vedi allegato).

Donata LENZI (PD) esprime forti perplessità sulla norma di cui all'articolo 2-quater, commi 1, 2 e 3, che proroga il programma carta acquisti, ovvero la cosiddetta social card, subordinando tuttavia la proroga stessa ad una sperimentazione di assai dubbia utilità, in base alla quale una quota delle risorse disponibili sarà destinata a non meglio precisati enti caritativi, individuati in modo pressoché arbitrario dal Governo. Tale norma conferma purtroppo che, diversamente da quanto affermato dal Governo rispondendo al question time del 2 febbraio scorso, il programma in questione interesserà meno di cinquecentomila persone, a fronte del milione e trecentomila soggetti cui facevano riferimento gli annunci dello stesso Governo. In proposito, osserva che sarebbe stato certamente preferibile assegnare queste risorse ai comuni, lasciando che essi, nella loro autonomia, determinassero le modalità con cui offrire assistenza alle persone in condizione di maggiore bisogno.

Anna Margherita MIOTTO (PD) stigmatizza, innanzitutto, il tempo estremamente ridotto in cui la Commissione e, in generale, la Camera dei deputati è chiamata ad esaminare un decreto-legge tanto ampio, che contiene numerose norme di interesse della Commissione. Osserva, quindi, che l'articolo 2, comma 1, sottrae fino a 100 milioni al rifinanziamento del 5 per mille 2010, destinandoli agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica. In tal modo, a suo avviso, si determina una grave incertezza sia per i potenziali destinatari del 5 per mille, che vedono il fondo relativo ridursi da 400 mila euro a un importo variabile tra 300 e 400 mila, sia per i malati di sclerosi laterale, rispetto ai quali la norma fornisce indicazioni solo sulle risorse massime destinabili agli interventi che li riguardano. Con riferimento, poi, alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies, rileva che, nonostante le rassicurazioni fornite alla stampa dal Ministro della salute, la norma in questione non sembra garantire adeguatamente il diritto alla *privacy* di quanti decidano di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. Inoltre, segnala il rischio che la confusione ingenerata dalla differenti proroghe del termine per la presentazione al Ministro della salute della relazione dell'Istituto superiore di sanità, di cui si dà conto anche nella proposta di parere del relatore, determini uno slittamento ulteriore della data reale di presentazione della stessa relazione. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti presso le Commissioni riunite I e V, al fine di dare soluzione ai problemi segnalati. Rileva, infine, che anche l'articolo 2, comma 16-sexies, presenta profili di interesse della Commissione, sebbene il relatore non vi abbia fatto cenno.

Silvana MURA (IdV) stigmatizza il tempo estremamente ridotto di cui la Commissione dispone per l'esame del decreto-legge in titolo, tanto più grave alla luce della nota intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul mantenimento del testo trasmesso dal Senato. Preannuncia, quindi, la presentazione, presso le Commissioni riunite I e V, di un emendamento volto ad eliminare la modifica peggiorativa che, nel corso dell'esame al Senato, è stata apportata all'articolo 2, comma 1, il quale attualmente prevede che le risorse destinate agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica siano non già « pari a » 100 mila euro, bensì «fino» a 100 mila euro. Esprime, altresì, forti perplessità sulle modifiche alla legge n. 40 del 2004, sottolineando come non appaiano chiare le finalità dell'obbligo di comunicazione in materia di procreazione medicalmente assistita, introdotto dall'articolo 2, comma 1-quinquies. Formula, inoltre, rilievi critici sul sostanziale definanziamento della cosiddetta social card, nonché sull'ennesima proroga dell'attività medica intramuraria allargata, di cui alla legge n. 120 del 2007. Esprime altresì, a titolo personale, riserve sulla proroga del meccanismo di *pay back* del prezzo dei farmaci, ritenendo che, nel medio periodo, esso possa produrre effetti negativi sull'equilibrio della spesa farmaceutica regionale. Per le ragioni esposte, annuncia, infine, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Delia MURER (PD) stigmatizza l'assenza di interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti, ricordando come le regioni avessero indicato al Governo una possibile copertura finanziaria per tali interventi. Sottolinea, quindi, la necessità di fornire garanzie assolute sull'anonimato delle persone che decidono di fare ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Ritiene, infine, che il riferimento a non meglio precisati enti caritativi nell'ambito della sperimentazione sulla cosiddetta social card risulti offensivo nei confronti dei comuni e delle molte associazioni che già oggi si fanno carico di prestare assistenza alle persone che versano in condizione di bisogno.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), pur comprendendo alcune delle perplessità espresse dai colleghi intervenuti, rileva, preliminarmente, come la scarsità di risorse finanziarie che caratterizza la fase attuale dia ragione di molti dei limiti evidenziati. Ricorda, inoltre, come il Ministro Fazio abbia chiarito che la norma in materia di procreazione medicalmente assistita ha l'unico scopo di assicurare un controllo sui centri che la praticano e sarà attuata garantendo scrupolosamente la

privacy delle persone che decidano di fare ricorso a tale tecnica. Quanto alla proroga dell'attività medica intramuraria allargata, sottolinea come essa si renda assolutamente necessaria, anche a causa della mancata approvazione del progetto di legge in materia di governo delle attività cliniche, il cui esame auspica possa riprendere al più presto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, dopo aver ricordato che anche l'Autorità garante della riservatezza dei dati personali ha fornito rassicurazioni in ordine alla tutela della privacy dei soggetti che decidano di fare ricorso alla procreazione medicalmente assistita, ribadisce la proposta di parere favorevole con osservazione, precedentemente illustrata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C.2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

ALLEGATO

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 4086 Governo, approvato dal Senato, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie »,

rilevato che, per effetto della Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, il termine stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, entro il quale, annualmente, l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministero della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è prorogato al 31 marzo 2011;

rilevato, altresì, che lo stesso termine è prorogato al 30 aprile 2011 dall'articolo 2, comma 1-quinquies, del medesimo decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato della Repubblica;

considerato che il contrasto tra le disposizioni citate può dar adito a dubbi interpretativi circa il termine cui deve attenersi, per l'anno 2011, l'Istituto superiore di sanità nel predisporre la citata relazione per il Ministero della salute;

ritenuto che sia preferibile mantenere il più ampio termine stabilito dalla disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato della Repubblica,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 1, del decretolegge, sopprimendo il riferimento al termine stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, essendo la proroga di tale termine al 31 marzo 2011 in contrasto con quella al 30 aprile 2011, disposta dall'articolo 2, comma 1-quinquies, del medesimo decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato della Repubblica.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in	
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato	
dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione - Parere favorevole	
con osservazioni)	351
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	359

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), relatore, ricordando che il provvedimento nel suo complesso dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di diversi interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, si sofferma sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione Agricoltura.

Illustra quindi l'articolo 2, comma 1-ter, che prevede che, fino al completo trasferimento alle regioni e alle province dei beni del demanio marittimo e idrico, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, si provveda, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, alla ricognizione dei compendi già di proprietà privata in quanto costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore del dell'articolo 28 codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. In proposito, segnala che la disposizione è legata alla controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta.

L'articolo 2, comma 5-novies, fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2008, il quale reca una significativa riforma della disciplina di tali enti. Tale

decreto prevedeva originariamente per l'adeguamento dei centri ai requisiti prescritti e dunque per l'operatività della riforma il termine di dodici mesi a decorrere dalla data della sua pubblicazione. Tale termine è stato prorogato una prima volta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2009 e una seconda volta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 aprile 2010. L'ultima proroga fissava il termine per l'adeguamento in trentasei mesi dalla pubblicazione del decreto e, quindi, al 7 maggio 2011. Con la disposizione in commento si stabilisce pertanto un termine anticipato rispetto alla scadenza attualmente vigente. Segnala al riguardo che, apportando con atto legislativo una modifica al termine ora recato da un decreto ministeriale, ne consegue che quest'ultimo presenterà un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi.

Illustra quindi l'articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies, che recano proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 5-undecies proroga fino al 31 dicembre 2011 il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, la cui prima ed unica versione (per il biennio 2007-2009) era stata già prorogata per l'anno 2010 al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari. I commi 5-duodecies 5-terdecies e 5-quaterdecies definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia di pesca: si tratta del «Programma nazionale triennale della pesca», che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. Il Programma nazionale deve contenere gli interventi di esclusiva competenza nazionale, indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali ed in coerenza con la normativa comunitaria. I relativi interventi sono destinati sia a soggetti imprenditoriali sia, relativamente alle iniziative di promozione della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti, alle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, alle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, alle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, alle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca, agli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo, ai consorzi riconosciuti ed ai soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale. Si prevede inoltre che gli uffici ministeriali competenti informino la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura circa l'andamento del Programma, fornendo un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono poi abrogate le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che regolavano il precedente strumento programmatorio (ed il relativo organo definito « Tavolo azzurro »). Infine, si prevede che le predette disposizioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 12-terdecies, differisce al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi con scadenza al 31 dicembre 2010 dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione in materia di quote latte. In particolare, si prevede che, al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ricorda in proposito che il citato articolo 40-bis del decreto legge n. 78 del 2010 aveva

prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per il pagamento delle rate con scadenza al 30 giugno 2010. Agli oneri conseguenti alla proroga, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Alla tabella 1 (prevista dall'articolo 1 del disegno di legge) è altresì prevista la proroga al 31 marzo 2011 delle attività del Commissario straordinario per le quote latte chiamato a vagliare le domande di rateizzazione.

L'articolo 2, comma 2-quinquies decies, proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi. Ricorda in proposito che l'articolo 26 del decretolegge n. 112 del 2008 (cosiddetto « taglia enti »), aveva previsto una speciale procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici, disponendo inoltre la soppressione di tutti gli enti per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 171 del 2008 ha successivamente prorogato al 31 marzo 2010 per quel che riguarda l'EIPLI – il termine del 31 marzo 2009. Il termine del 31 marzo 2010 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 194 del 2010. Il comma in esame prescrive altresì al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di provvedere, entro il 31 dicembre 2011, con le procedure del citato articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, di adottare il regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'EIPLI. In caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere l'Ente provvede con proprie disponibilità di bilancio. Si dispone inoltre anche la copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento.

Il comma 8 dell'articolo 2-quater riguarda i dirigenti di seconda fascia che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010 con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nelle more dell'espletamento del nuovo concorso, bandito in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, la norma autorizza l'AGEA a prorogare, non oltre il 31 dicembre 2011, data di prevedibile entrata in servizio dei vincitori del concorso, gli incarichi dirigenziali in questione nel limite massimo di tre unità. L'onere relativo è pari a 400 mila euro, cui si provvede a valere sulla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Infine, ribadisce che, alla Tabella 1 allegata all'articolo 1, al numero 22, si prevede la proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte, che sarebbe dovuto restare in carica sino al 31 dicembre 2010. Infatti, essendo stato differito fino al 31 dicembre 2010 il termine per il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione in materia di quote latte (dal citato articolo 40-bis del decretolegge n. 78 del 2010) ed essendo prorogati alla stessa data i termini per le domande di rateizzazione, si è reso necessario prorogare anche l'attività dell'organo incaricato di procedere ai relativi adempimenti. Gli oneri relativi alla suddetta proroga gravano sugli ordinari capitoli di bilancio dell'AGEA.

Desidera quindi ricordare alcune questioni che non sono state affrontate nel decreto-legge, come quelle relative al settore bieticolo-saccarifero, al finanziamento delle associazioni degli allevatori e della ricerca genetica per il settore zootecnico, alle agevolazioni per il gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra.

Richiama altresì l'attenzione sul fatto che il provvedimento in esame, nel prevedere interventi finanziari per far fronte ai danni provocati da calamità naturali verificatesi in alcune aree del Paese, non appare trattare allo stesso modo tutti gli eventi analoghi. Citando in particolare i danni ingenti sofferti nel Molise, nel cratere sismico, sottolinea pertanto l'esigenza di interventi equi in tutto il territorio nazionale.

Si sofferma infine su altra questione rilevante che non è stata affrontata dal decreto-legge, concernente la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola e il relativo trattamento fiscale. Si tratta di una misura prevista per la prima volta dall'articolo 7 della legge n. 448 del 2001, che prevedeva una speciale modalità per la rivalutazione e il pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 per cento del valore. I relativi termini sono stati di anno in anno prorogati; da ultimo, l'articolo 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009 ha previsto la riapertura dei termini per le aree possedute al 1º gennaio 2010, con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 31 ottobre 2010. Al riguardo, sottolinea che la mancata proroga di tale misura e della relativa imposta sostitutiva comporterà un rilevante aggravio fiscale per i proprietari di aree che, anche in conseguenza di provvedimenti regionali, si troveranno ad essere qualificate edificabili e ciò anche nel caso in cui continuassero ad essere effettivamente destinate all'attività agricola. Sottolinea pertanto la necessità di un intervento in tale direzione.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) richiama l'attenzione sullo stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, previsto dall'articolo 2, comma 12-quinquies, destinato alle regioni Liguria, Veneto e Campania e ai comuni della provincia di Messina, per fronteggiare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi metereologici. Al riguardo, sottolinea come non si prevedano risorse per la regione Calabria, nonostante gli impegni assunti dal Governo. Chiede pertanto al Presidente e ai colleghi di valutare la possibilità di

presentare un ordine del giorno, ai fini del successivo esame in Assemblea, per prevedere adeguati finanziamenti anche per i gravi eventi metereologici che hanno colpito la regione Calabria e per interventi strutturali volti a fronteggiare l'alto rischio idrogeologico del relativo territorio. Si tratterebbe in generale di un dovere di responsabilità verso i territori esclusi dalle misure finanziarie del provvedimento in esame.

Marco CARRA (PD) giudica negativamente il provvedimento in esame, in particolare per l'azzeramento dei fondi in favore del settore zootecnico e per l'ulteriore proroga dei pagamenti in materia di quote latte. Al riguardo, osserva che il Ministro Galan stavolta ha avuto il pudore di non minacciare le dimissioni, esponendosi ad una nuova «figuraccia». Eppure, con la norma sulle quote latte si è consumata una vergogna che costerà milioni di euro ai cittadini italiani, mentre non si sono trovate le risorse per finanziare l'attività delle associazioni degli allevatori. A suo giudizio, si tratta di scelte contraddittorie rispetto agli obiettivi della qualità, della sicurezza alimentare, della tutela dei consumatori, continuamente proclamati dal Governo.

Auspica in conclusione che il Governo non voglia troncare la discussione del decreto-legge ponendo anche alla Camera la questione di fiducia, affinché lo stesso possa essere modificato, sia pure nei ristretti tempi disponibili per la sua conversione in legge. Infatti, il testo in esame costituisce un duro colpo per i produttori agricoli, dal punto di vista economico e dal punto di vista etico.

Carlo NOLA (PdL) esprime la sua delusione per la parte agricola del provvedimento in esame, anche rispetto agli impegni assunti dal Ministro delle politiche agricole in merito alla necessità di una più adeguata considerazione nelle politiche economiche del settore agricolo, che potrebbe essere addirittura di traino alla ripresa, se reso competitivo. Deve pertanto constatare che evidentemente vi sono difficoltà all'interno del Governo, nonostante il sostegno che la Commissione Agricoltura ha sempre assicurato ai Ministri in questa legislatura.

Tale situazione costituisce un freno all'entusiasmo degli imprenditori, che costituisce una componente fondamentale per ogni ripresa economica. In particolare, sarebbe stato necessario intervenire almeno in favore del settore bieticolo-saccarifero nonché per il finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame gestite dalle associazioni degli allevatori, attività che contribuisce ad assicurare investimenti e lavoro. Inoltre, ritiene che la proroga dei pagamenti in materia di quote latte costituisca una sconfitta, visto che il Ministro Zaia aveva presentato il suo provvedimento del 2009 come la « pietra tombale » sull'annosa questione, che avrebbe dovuto essere definitivamente chiusa. Peraltro, lo stanziamento di 5 milioni di euro previsto la predetta proroga appare senza fondamento oppure fondato sulla consapevolezza che le cosiddette multe non saranno mai pagate.

In conclusione, osserva che il provvedimento avrebbe potuto dare un segnale per stimolare la ripresa: invece ancora una volta le imprese agricole dovranno evidentemente fare da sole, senza poter contare sul sostegno dello Stato.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), pur rammaricandosi per la mancata previsione di alcune misure importanti per il settore agricolo, fa presente che le stesse potranno essere recuperate in altri provvedimenti. In particolare, ciò potrà accadere per il sostegno finanziario all'attività delle associazioni degli allevatori, in considerazione del ruolo determinante che essa assume per il settore zootecnico e la qualità dei prodotti.

Precisando quindi che non intende intervenire nelle polemiche sorte in merito a diversi aspetti del provvedimento, desidera piuttosto sottolineare come il provvedimento in esame abbia dovuto tener conto del quadro generale delle risorse disponibili. Per questi motivi, la valutazione del suo gruppo è favorevole.

Susanna CENNI (PD), sottolineando che i colleghi della maggioranza hanno la speranza o la certezza di poter recuperare nel prossimo futuro le risorse necessarie per il settore agricolo, ricorda tuttavia che tale auspicio viene ripetuto dall'inizio della legislatura, ma non viene però seguito da provvedimenti concreti. Al riguardo, ritiene che la presenza del Ministro al dibattito odierno avrebbe potuto fornire elementi per comprendere la situazione.

A suo giudizio, il decreto-legge lancia il seguente messaggio: non vi sono risorse e con quelle poche disponibili si devono tenere insieme pezzi della maggioranza. Il risultato non è peraltro brillante, come dimostrano gli interventi sinora succedutisi nel dibattito.

Si dichiara inoltre colpita negativamente da alcune dichiarazioni del Ministro Galan, che per esempio, per quanto riguarda il mancato finanziamento delle associazioni degli allevatori, ha dichiarato che si tratta di un problema delle regioni. La tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali del bestiame non costituiscono un'attività di interesse locale, ma sono una funzione di interesse dello Stato, svolta attraverso le associazioni degli allevatori, che esercitano compiti preziosi, se si intende intraprendere con decisione una strategia fondata sulla qualità delle produzioni, sulla loro tracciabilità, sul miglioramento genetico. Esprime pertanto una forte delusione per la mancata previsione del rifinanziamento di tali attività.

Sottolinea poi che, se mancano le risorse, non si comprende la proroga dei termini per i pagamenti in materia di quote latte, che comporta pesanti oneri per l'erario. Non si giustifica neppure l'assenza di misure per il settore bieticolosaccarifero, per il settore delle coltivazioni sotto serra e per le altre questioni sulle quali il Ministro Galan aveva assunto specifici impegni. Si tratta di un risultato sul quale il Ministro dovrebbe riflettere.

In conclusione, ricordando che spesso si afferma che la Commissione Agricoltura è capace di assumere posizioni unitarie, per il bene dell'agricoltura, ritiene che in questo caso la Commissione dovrebbe dare un segnale chiaro di reazione, per non perdere di credibilità. Per quanto riguarda il suo gruppo, esso è assolutamente contrario al provvedimento e assumerà un atteggiamento conseguente nel seguito dell'esame del decreto-legge.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che, volendo sintetizzare la politica agricola del Governo in questa legislatura, possono ricordarsi ben poche azioni di carattere forte e innovativo. Evidentemente qualcosa si è fatto, perché nessun elemento umano è immobile, ma certamente non si è prodotto quel quadro di cambiamento che sembrava ci si dovesse attendere con la presenza al Governo dell'attuale Presidente della regione Veneto. Il gruppo della Lega e la maggioranza nel suo complesso dichiarano di avere un atteggiamento responsabile e di farsi carico delle difficoltà generali, esprimono la volontà di soddisfare le esigenze del modo agricolo, ma intanto si contentano di salvare i pagamenti in materia di quote latte, tema che sembra costituire l'interesse preminente della legislatura. Inoltre, non si vede coerenza tra la disponibilità dichiarata dal Ministro e le azioni che ne dovrebbero conseguire.

A suo giudizio, tale situazione produce danni gravi alla credibilità del Governo e della Commissione, che sinora ha espresso posizioni largamente unitarie di fronte ai problemi concreti, anche grazie alla capacità di mediazione del Presidente.

Il decreto-legge in esame dimostra invece una incapacità politica complessiva di fare sintesi di fronte alle esigenze del mondo agricolo, al quale si dà un segnale negativo, con la preferenza dimostrata al tema delle quote latte, largamente non condivisa. Inoltre, considerato che l'Unione europea a causa delle multe dovute dai produttori di latte ha ridotto annualmente i trasferimenti all'Italia a titolo di aiuti all'agricoltura, ritiene neces-

sario accertare quali filiere sono state interessate dalla riduzione dei finanziamenti. Si capirà quindi come le misure adottate certamente non facilitano la coesione del Paese.

Si dichiara pertanto assolutamente contrario al provvedimento, proprio perché viene meno agli impegni a suo tempo assunti dal Ministro Zaia nei confronti del Parlamento e delle organizzazioni professionali, minando gravemente la credibilità del Governo. Di questo il Ministro, che avrebbe dovuto essere oggi presente, dovrà assumersi la responsabilità.

Sottolinea poi che il provvedimento appare del tutto carente, anche per la mancanza degli interventi necessari per il settore bieticolo-saccarifero, per le coltivazioni sotto serra e in materia di calamità naturali. Tali carenze evidenziano, a suo giudizio, l'assenza di una guida ministeriale che imponga al Governo di prestare attenzione al mondo agricolo.

Infine, il mancato finanziamento delle associazioni degli allevatori mortifica l'attività da esse svolta per la qualità delle produzioni, evidenziando una forte contraddizione nella conduzione della politica agricola del Governo.

Per i motivi esposti, esprime l'assoluta contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame. segnalando la necessità di un vero « cambio di marcia ». In particolare, fa presente che il negoziato per la riforma della politica agricola europea richiederà una posizione dell'Italia forte e unitaria, che sarà resa possibile solo se fondata su un atteggiamento coerente della maggioranza e del Governo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) richiama l'attenzione sugli interventi dei deputati D'Ippolito Vitale, che ha sollevato una vibrata protesta per la mancanza di stanziamenti per le calamità naturali in Calabria, e Nola, che ha manifestato delusione per il rinvio delle promesse annunciate dal Governo.

Per quanto riguarda il suo gruppo, esso manifesta assoluta contrarietà verso un provvedimento che assembla norme contraddittorie, privo di qualsiasi disegno sulle prospettive del Paese e carente, in particolare, di misure per il mondo agricolo. Deve infatti constatare l'assenza dell'agricoltura nel decreto-legge, oltre che l'assenza del Ministro competente, che è stato assente anche nel recente dibattito in Assemblea sulle mozioni in materia di riforma della PAC. Se l'agricoltura compare nel provvedimento, ciò avviene solo per favorire alcuni « furbi ». Dà quindi atto al collega Rainieri di essere opportunamente assente alla seduta odierna.

Si domanda quindi dove sia la « frustata » all'economia solennemente annunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, quando il provvedimento garantisce solo più tasse per tutti, addirittura obbligherà le regioni a introdurre nuovi tributi per finanziare gli interventi per le calamità naturali, discrimina tra i territori colpiti da eventi calamitosi, penalizza gravemente il Mezzogiorno sul piano delle infrastrutture, e in particolare sulla banda larga.

Invita pertanto tutti i colleghi a contrastare decisamente il decreto-legge, ricordando quanto dichiarato dal Ministro Galan in merito alla proroga dei pagamenti per le quote latte, che ciascun componente della Commissione potrebbe fare proprio. In particolare, il Ministro aveva escluso tale proroga, invitando tutti i parlamentari a bocciare l'emendamento leghista, ritenendolo né legale né etico. Aveva inoltre ricordato che i produttori inadempienti avevano già ricevuto le ingiunzioni di pagamento e che ogni Stato deve garantire una tutela dei fondi comunitari eguale a quella dei fondi nazionali. Il Ministro si rivolgeva evidentemente alla maggioranza e all'opposizione.

Ribadisce pertanto la contrarietà del suo gruppo, motivata soprattutto dal fatto che il decreto-legge tiene conto solo dell'interesse particolare di una minoranza e non dell'interesse della generalità delle imprese. Sono infatti assenti le misure necessarie per le associazioni degli allevatori, per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, per la sicurezza alimentare, per il comparto serricolo, per la

semplificazione normativa e burocratica. Un voto favorevole su tale provvedimento non può essere ancora una volta giustificato solo dalla speranza in un prossimo provvedimento. Finora, infatti, è stato fatto ben poco e spesso solo per il contributo positivo delle opposizioni.

Luciano AGOSTINI (PD) si domanda se sia possibile procedere in assenza del Governo.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea che, nella situazione economica attuale, il provvedimento contiene gli interventi che è possibile attuare senza compromettere la stabilità economica e finanziaria del Paese. Riconoscendo che esso presenta alcuni elementi di contraddittorietà, rileva che il processo di regionalizzazione spinta che ha caratterizzato l'agricoltura ha fatto perdere di vista l'esigenza di un governo unitario e coerente delle politiche agricole.

Con riferimento agli interventi di razionalizzazione della spesa, ricorda inoltre che il Governo e la maggioranza hanno guardato agli interessi di chi lavora e produce, piuttosto che a quelli di chi vuole rappresentare i lavoratori e i produttori. Pertanto, le dichiarazioni del Ministro Galan vanno lette nel quadro di questa visione, perché se non si ha il coraggio di impostare un vero cambiamento, anche negli atteggiamenti, non si riuscirà a rendere competitiva l'economia italiana e a stimolare la crescita.

Premesso che sarebbe certo gradito a tutti avere maggiori risorse, fa presente che le risorse a disposizione vanno indirizzate alla competitività e alla crescita, mantenendo il quadro di stabilità finanziaria che finora è stato garantito dalla politica del Ministro Tremonti, che andrebbe perciò ringraziato.

Infine, intervenendo sulla proroga del termine per i pagamenti in materia di quote latte, ricorda che essa riguarda i piani di rateizzazione previsti sia dalla legge n. 119 del 2003 sia dalla legge n. 33 del 2009 e che tale proroga consente di dare respiro alle imprese interessate in un momento di grave crisi del settore lattiero-caseario.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) formula, sulla base del dibattito svoltosi, una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato*). Per quanto riguarda i rilievi formulati in materia di interventi per le calamità naturali, precisa che il decreto-legge non riguarda specificamente il settore agricolo, ma gli inter-

venti riconducibili al settore della protezione civile.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO

DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (C. 4086 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 4086, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) si sottolinea l'opportunità di prorogare le agevolazioni fiscali per il gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra;
- 2) si prospetta l'esigenza, con riferimento al settore bieticolo-saccarifero, di liquidare agli aventi diritto le risorse assegnate con la legge di stabilità 2011;
- 3) si segnala la necessità di ripristinare i fondi destinati alle associazioni provinciali degli allevatori e di prevedere altresì risorse per la ricerca genetica per il settore zootecnico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	360
AUDIZIONI:	
Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione	360
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della	
Commissione e conclusione)	360

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI

Giovedì 17 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Paolo FRANCO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, presidente, comunica che in data 2 febbraio 2011 è stato | che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328). Il termine per l'espressione del parere è stabilito per il 3 aprile 2011.

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, presidente, avverte

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Vasco ERRANI, presidente della Regione Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Nicola ZINGARETTI, presidente della provincia di Roma, Salvatore PERUGINI, sindaco di Cosenza e vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), e Roberto COTA, presidente della Regione Piemonte, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZIL-LOTTA (Misto-ApI) e Marco CAUSI (PD) e i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Walter VITALI (PD).

Vasco ERRANI, presidente della Regione Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Nicola ZINGARETTI, presidente della provincia di Roma, Salvatore PERUGINI, sindaco di Cosenza e vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, presidente, ringrazia i partecipanti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

362

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del professor Alberto Zanardi, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università di Bologna.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, comunica che è presente il professor Al-

berto Zanardi, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università di Bologna. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Zanardi, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, presidente, i deputati Maurizio FUGATTI (LNP) e Giampaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il professor ZANARDI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

SOMMARIO

Variazione nella composizione della Commissione	363
Audizione del dottor Giuseppe Noviello, sostituto procuratore della Repubblica presso il	
tribunale di Napoli, e del dottor Paolo Sirleo, sostituto procuratore della Repubblica presso	
il tribunale di Napoli (Svolgimento e conclusione)	363
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	364

Giovedì 17 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, in data 16 febbraio 2011, è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti l'onorevole Raffaele Volpi, in sostituzione dell'onorevole Giovanni Fava, dimissionario.

Audizione del dottor Giuseppe Noviello, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, e del dottor Paolo Sirleo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giuseppe Noviello e del dottor Paolo Sirleo, sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

Giuseppe NOVIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, e Paolo SIRLEO, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, svolgono relazioni.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), i deputati Alessandro BRATTI (PD), Gaetano PECO- RELLA, *presidente*, e Paolo RUSSO (PdL), nonché il senatore Gennaro CORONELLA (PdL).

Giuseppe NOVIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, e Paolo SIRLEO, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, rispondono ai quesiti posti.

Giuseppe NOVIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta – Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Noviello e il dottor Sirleo per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	
Comunicazioni del Presidente	3
ALLEGATO 1 (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)	12
ALLEGATO 2 (Gli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari)	119
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Esame C. 4086 – Governo – Approvato dal Senato – Rel. Lo Presti (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione – Parere con raccomandazione)	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
SEDE REFERENTE:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	193
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
SEDE REFERENTE:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	206
SEDE REFERENTE:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	208
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/2010 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	252
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	258

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello di Roma, Giorgio Santacroce, del Presidente della Corte d'Appello di Ancona, Paolo Angeli, del Presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Firenze, Emilio Gironi, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, Marcello Maddalena, del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Grazia Corradini, del Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana Campanato (Svolgimento e conclusione)	258
III Affari esteri e comunitari	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro informale con una delegazione parlamentare iraniana	260
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	260
ALLEGATO (Parere approvato)	262
ERRATA CORRIGE	261
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).	263
ALLEGATO (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Barbato)	280
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	278
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di esperti del settore (Svolgimento e conclusione)	278
ERRATA CORRIGE	279
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	283
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	291
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	298
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	299

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:	
5-04070 Oliverio: Necessità di rilanciare il porto di Gioia Tauro, anche attraverso una revisione delle concessioni demaniali, e di verificare gli investimenti operati dalla società terminalista Contship	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
5-04116 Marco Carra: Continui e ripetuti disservizi sulla linea ferroviaria Milano-Mantova .	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-04121 Toto: Bilancio della divisione cargo di Trenitalia, con particolare riguardo alle attività esercitate in regime di servizio universale e disponibilità della società al noleggio dei locomotori in disuso	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
5-04124 Delfino: Misure per lo sviluppo dell'aeroporto Levaldigi di Cuneo alla luce del piano di razionalizzazione del sistema aeroportuale	
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/10 proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole con	
osservazione)	
ALLEGATO 5 (Purere)	
ERRATA CORRIGE	
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-03366 Siragusa: Interventi a sostegno della continuità produttiva dello stabilimento Keller Elettromeccanica Spa di Carini, in provincia di Palermo.	
5-04042 Pili: Piano industriale dell'azienda Keller Elettromeccanica Spa, in relazione allo stabilimento di Villacidro nel Medio Campidano	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
5-03659 Trappolino: Sviluppo industriale del polo chimico di Terni	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-03806 Fadda: Ripresa produttiva degli impianti della società Euroalluminia Spa	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
5-03852 Gatti: Progetti industriali per la continuità produttiva dello stabilimento Eaton di Massa	
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	
5-03869 Martella: Mantenimento e rilancio dell'industria chimica a Porto Marghera	
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	
5-03977 Brandolini: Potenziamento del trasformatore della cabina primaria di Quarto di Sarsina in provincia di Forlì-Cesena	
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale	
dell'Italia all'estero » (Svolgimento e conclusione)	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)	
AUGIZIONE UI TADDIESENIANU UI K.ETE. IMDIESE ITANA	

Audizione di rappresentanti di Confapi, di rappresentanti di UCIMU – Sistemi per produrre, e di rappresentanti della Lega nazionale delle cooperative e mutue	318
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio. (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	329
DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	331
ALLEGATO (Parere approvato dalla commissione)	341
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio)	342
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	347
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	350
AVVERTENZA	349
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole	0.7.4
con osservazioni)	351
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	359
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	360
AUDIZIONI:	
Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione	360
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione)	360
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del professor Alberto Zanardi, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università di Bologna (Svolgimento e conclusione)	362

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Variazione nella composizione della Commissione	363
Audizione del dottor Giuseppe Noviello, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, e del dottor Paolo Sirleo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli (Svolgimento e conclusione)	363
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	364



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0004410

€ 19,40